

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 17

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e
per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

19/05/2024 - 03:02

Indice

1. DDL S. 17 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 17	4
1.2.2. Relazione 17-A	8
1.2.3. Testo approvato 17 (Bozza provvisoria)	16
1.3. Trattazione in Commissione	19
1.3.1. Sedute	20
1.3.2. Resoconti sommari	21
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ..	22
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 8 (ant.) del 21/12/2022	23
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 10 (pom.) del 10/01/2023	29
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 18 (ant.) del 02/02/2023	50
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 19 (pom.) del 07/02/2023	51
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/02/2023	81
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (ant.) del 14/02/2023	82
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 14/02/2023	83
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (ant.) del 16/02/2023	90
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 24 (pom.) del 21/02/2023	92
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 26 (pom.) del 28/02/2023	94
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023	98
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 30/03/2023	124
1.3.2.1.13. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023	130

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 36 (ant.) del 19/04/2023	135
1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 38 (ant.) del 26/04/2023	139
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 41 (ant.) del 09/05/2023	145
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/05/2023	146
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (ant.) del 20/06/2023	156
1.4. Trattazione in consultiva	211
1.4.1. Sedute	212
1.4.2. Resoconti sommari	213
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	214
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2023	215
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (ant.) del 24/05/2023	217
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	219
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023	220
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023	226
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023	231
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 76 (ant.) del 17/05/2023	240
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 80 (ant.) del 25/05/2023	243
1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023	246
1.4.2.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	252
1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2023	253
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	254
1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023	255
1.4.2.5. Comitato per la legislazione	257
1.4.2.5.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 18 (pom.) dell'11/07/2023	258
1.5. Trattazione in Assemblea	262
1.5.1. Sedute	263
1.5.2. Resoconti stenografici	264
1.5.2.1. Seduta n. 86 del 12/07/2023	265

1. DDL S. 17 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 17

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 17

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGESIO**, **CENTINAIO**, **CANTALAMESSA**, **BIZZOTTO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTÙ**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **GERMANÀ**, **MARTI**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **ROMEO**, **SPELGATTI**, **STEFANI**, **TESTOR** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

Onorevoli Senatori. - L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso evidente il valore strategico del settore primario per l'economia del nostro Paese. L'agricoltura ha infatti avuto un ruolo cruciale nella gestione dell'emergenza riuscendo, nonostante le grandi difficoltà, a garantire in sicurezza il necessario approvvigionamento di cibo, grazie alla forza e alla tenacia di persone che silenziosamente hanno perseverato nel proprio lavoro, senza mai fermarsi.

Un lavoro svolto con responsabilità e dedizione da quasi 740.000 imprese agricole, che insieme a 70.000 industrie alimentari, a 330.000 operatori della ristorazione e a 230.000 punti vendita al dettaglio, generano 538 miliardi di valore lungo la filiera e garantiscono 3,6 milioni di posti di lavoro, rendendo famoso il nostro Paese nel mondo per le sue eccellenze enogastronomiche.

L'Italia possiede 313 specialità con denominazione d'origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG) riconosciute a livello europeo, 415 vini con denominazione di origine controllata (DOC) e denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché 5.155 prodotti tradizionali regionali su tutto il territorio nazionale. L'Italia ricopre, altresì, una posizione di primo piano nel settore biologico con oltre 60.000 aziende agricole biologiche e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari. In Italia ci sono 504 varietà iscritte al registro viti contro le 278 francesi e 533 varietà di olive contro le 70 spagnole. Il Paese è il primo produttore in Europa di riso, grano duro e vino e di molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea come pomodori, melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi. E anche per quanto riguarda la frutta eccelle in molte produzioni, dalle mele e pere fresche, alle ciliegie, uve da tavola, kiwi, nocciole fino alle castagne. Centrale per l'alto valore espresso dall'intera filiera è l'operato dell'agricoltore che, oltre ad essere dedito al lavoro dei campi, svolge un ruolo fondamentale in qualità di custode del territorio, sul quale è fortemente radicato, svolgendo sulla terra un'importante azione di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema.

Molte regioni sono già intervenute in questi ultimi anni per riconoscere all'agricoltore l'importantissimo ruolo di custode dell'ambiente e del territorio.

L'agricoltore è una figura centrale per l'agricoltura e l'ambiente. La presenza radicata nel territorio in cui vive e lavora lo rende un punto di riferimento di primaria importanza nell'attuazione degli interventi necessari a contenere e prevenire i danni provocati ogni anno da calamità che si abbattano sul territorio.

È necessario quindi delineare un quadro normativo che, sulla base delle indicazioni già emerse in alcuni consigli regionali, strutturi, in modo chiaro e univoco su tutto il territorio nazionale, la figura

dell'agricoltore in qualità di custode del territorio, riconoscendo nell'attività agricola la massima espressione di questo ruolo.

Per tale ragione il presente disegno di legge propone l'istituzione di una giornata per la celebrazione dell'agricoltura, settore fondamentale per il sistema Paese, in ragione dell'alto valore rivestito in termini economici, sociali e ambientali.

Il ruolo fondamentale dell'agricoltore, come figura di comunione tra il lavoro dell'uomo e la terra che lo ospita, è stato riconosciuto già in passato anche da Papa Paolo VI attraverso la celebrazione della « Giornata del ringraziamento » dei coltivatori diretti, i quali furono da esso definiti « come un modello di realizzazioni, come un esempio di attività, come un vivaio di speranze per il domani ».

E proprio guardando al domani, e alle nuove sfide lanciate all'agricoltura dal piano del *Green new deal*, appare fondamentale considerare, quale centro di questo processo di rinnovamento, la figura dell'agricoltore.

Nel citato discorso di Paolo VI emergono elementi di grande attualità. « Una società che tanto deve alla gente dei campi » allora come oggi, la quale « si è voluta distinguere non solo per l'operosità, il senso del dovere, la parsimonia, l'ordine, il sacrificio, ma anche e soprattutto per il senso di Dio, la fedeltà alla Chiesa, *l'animus* religioso, alimentato da tradizioni sanamente familiari, dall'eredità di valori sacri, tramandata di padre in figlio come un tesoro prezioso ». Queste parole ci devono ricordare che di fronte alle sfide lanciate dal progresso verso l'agricoltura tutta, oggi ancor più di ieri, grava sull'agricoltore il compito di continuare ad alimentare il contatto diretto con la natura, e di custodire gli antichi valori tramandati, anche nel contesto della grande trasformazione in atto nel mondo di oggi, « alla quale » - diceva il pontefice rivolgendosi di nuovo agli agricoltori - « con l'umiltà e la sobrietà vostra propria, portate una collaborazione preziosa e insostituibile ».

Con il fine di voler dare nuovo vigore alla tradizionale Giornata del ringraziamento, che dal 1951 viene celebrata in tutta Italia nella seconda domenica di novembre, secondo l'iniziativa promossa dalla Conferenza episcopale italiana per rendere grazie per il raccolto nei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori, il presente disegno di legge fissa dunque, all'articolo 1, proprio nella seconda domenica di novembre, la Giornata nazionale dell'agricoltura, al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale quale essenza stessa della vita e presupposto per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Per tale finalità, sono promosse su tutto il territorio nazionale e nelle scuole di ogni ordine e grado, iniziative dedicate alla celebrazione della Giornata nazionale.

L'agricoltura fin dai tempi dell'antichità ha rivestito un ruolo importante all'interno della società.

Cicerone considerava questa arte come la migliore fra le occupazioni romane, non solo per i suoi profitti. La stessa, infatti, veniva identificata all'interno della società come vero e proprio stile di vita della classe elitaria, oltre che un bisogno primario per la sopravvivenza dell'uomo. Lo stesso Catone individuava la superiorità dell'agricoltura sul piano sociale, morale ed educativo e anche su quello del profitto economico, rispetto alle altre attività. Ed è proprio il titolo del trattato « *De agricultura* » di Catone a ispirare l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del premio al merito agli agricoltori che si sono distinti per avere operato nell'osservanza delle migliori pratiche agricole. Tale premio consiste nell'assegnazione della somma di 20.000 euro per il finanziamento di progetti che mirino alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in una veste creativa e innovativa, con lo scopo di contribuire ad aumentare la competitività del settore agricolo nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.

*(Agricoltore custode dell'ambiente
e del territorio)*

1. Sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:

- a) della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della cura e del mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali;
- d) della conservazione e della tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e) del contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo.

Art. 3.

*(Promozione della figura dell'agricoltore
custode dell'ambiente e del territorio)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, promuovono la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

*(Elenco degli agricoltori custodi
dell'ambiente e del territorio)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali appositi bandi, per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, nei quali sono specificate le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità della loro attuazione nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

*(Istituzione della Giornata nazionale
dell'agricoltura)*

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 6.

*(Iniziativa per la celebrazione della
Giornata nazionale)*

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere la bellezza dell'agricoltura attraverso la tradizionale capacità italiana di cura e amore della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

Art. 7.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

Art. 8.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 9.

(Istituzione del premio « De agri cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, un premio al merito denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

2. Il premio di cui al comma 1, è assegnato, a decorrere dall'anno 2022, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1.2.2. Relazione 17-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 17-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Relatrice BIZZOTTO)

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 2023

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

formulato, in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 20 giugno 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

d'iniziativa dei senatori **BERGESIO**, **CENTINAIO**, **CANTALAMESSA**, **BIZZOTTO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTÙ**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **GERMANÀ**, **MARTI**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **ROMEO**, **SPELGATTI**, **Erika STEFANI**, **TESTOR** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge in esame intende riconoscere un particolare ruolo all'agricoltore, anche in relazione alle nuove sfide del *Green new deal*. Il testo si compone di 11 articoli; esso riprende e amplia il disegno di legge atto Senato n. 2023, esaminato nella scorsa legislatura dalla 9^a Commissione, ed è stato modificato durante la discussione in sede redigente, accogliendo numerose istanze dei Gruppi e delle Commissioni consultate.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, volto a tutelare e salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, il quale contribuisce alla protezione del territorio rispetto alle conseguenze negative derivanti dall'abbandono delle attività agricole, dallo svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

L'articolo 2 definisce la figura di « agricoltore custode dell'ambiente e del territorio », nel quadro della legge n. 194 del 2015, e individua gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano di una delle seguenti attività:

- a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
- d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

- e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori, e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

Per la promozione di tale figura, l'articolo 3 consente agli enti locali di avviare progetti, accordi e protocolli d'intesa per valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore quale custode dell'ambiente e del territorio, nonché per riconoscerli criteri di premialità come la riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 4, introdotto in Commissione, stabilisce che per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

L'articolo 5 consente agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio di iscriversi, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

I successivi articoli da 6 a 11, modificati in sede redigente, arricchiscono il provvedimento con la previsione di una Giornata nazionale dell'agricoltura e di un apposito premio.

L'articolo 6 riconosce infatti la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale per soddisfare i bisogni primari dell'uomo e per raggiungere il benessere economico, sociale e ambientale del Paese.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le iniziative celebrative della suddetta Giornata nazionale, nelle pubbliche amministrazioni, nei parchi naturali, nelle aree protette, nelle scuole e nei programmi della società concessionaria del servizio radiotelevisivo.

L'articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. A tal fine è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

Il suddetto premio, secondo modalità e criteri da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è assegnato agli agricoltori che presentino progetti volti alla rivisitazione in chiave innovativa della cultura tradizionale agricola, con l'obiettivo di portare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Infine l'articolo 11 reca la copertura finanziaria.

Relatrice, Bizzotto

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

7 marzo 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 1,

si rileva, a livello di diritto positivo, l'esigenza di un coordinamento tra la definizione di agricoltore custode ivi contemplata con quella già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, al fine di fornire un criterio univoco volto ad armonizzare le leggi regionali che, in attuazione della legge

- n. 194 del 2015, recano una differente disciplina dell'agricoltore custode;
si valuti l'opportunità di prevedere, anche mediante il rinvio ad atti normativi di natura secondaria, le modalità mediante le quali i soggetti legittimati possano essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;
si rappresenta l'opportunità di precisare se, per l'attribuzione della qualifica, sia necessaria la conformità a ciascuno dei criteri indicati alle lettere da *a*) a *e*), o se questi siano da ritenersi alternativi;
- all'articolo 5, che riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura,
al comma 1, si osserva che il contenuto della disposizione ivi prevista appare espresso con un linguaggio atecnico e pertanto si invita a valutare una eventuale riformulazione dello stesso;
si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento della disposizione di cui al comma 2 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici;
 - all'articolo 7, con riferimento alle iniziative didattiche e agli eventi dedicati alla Giornata nazionale da parte delle istituzioni scolastiche, si suggerisce di utilizzare una formulazione più ampia che includa anche giorni scolastici, essendo la celebrazione della ricorrenza prevista di domenica;
 - all'articolo 9, che istituisce un premio al merito, denominato « *De agri cultura* », risulta necessario posticipare la decorrenza della prima assegnazione del premio ed aggiornare le norme per la copertura finanziaria della relativa spesa, attualmente previste a decorrere dall'anno 2022;
 - all'articolo 10, si invita ad aggiornare il riferimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

sugli emendamenti approvati

24 maggio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati nella seduta del 23 maggio 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge

17 maggio 2023

La Commissione,
esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 3, comma 2, viene confermata l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la mera facoltà per gli enti territoriali di prevedere benefici fiscali a favore degli agricoltori custodi a valere sul gettito di spettanza dei medesimi enti, nel presupposto della disponibilità del loro bilancio, andrebbe a escludere la possibilità che i medesimi enti avanzino, successivamente, richieste di rimborso a carico del bilancio dello Stato;
in relazione all'articolo 4, le attività ivi previste possono essere ricomprese nel quadro delle ordinarie competenze di cui le amministrazioni territoriali sono già titolari, che conseguentemente attenderanno alle suddette attività avvalendosi delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
all'articolo 3, comma 1, la parola: « promuovono » sia sostituita dalle seguenti: « possono promuovere »;
all'articolo 3, comma 2, le parole: « delle imposte » siano sostituite dalle seguenti: « dei tributi » e

dopo le parole: « inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, » siano inserite le seguenti: « nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, »;

all'articolo 4 sia aggiunto in fine il seguente comma: « 3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

all'articolo 6, la parola: « promuovono » sia sostituita dalle seguenti: « possono promuovere »;

all'articolo 7, la parola: « promuovono » sia sostituita dalle seguenti: « possono promuovere »;

all'articolo 8, le parole: « assicura adeguati spazi » siano sostituite dalle seguenti: « può dedicare spazi »;

all'articolo 9, commi 1 e 2, la cifra: « 2022 » sia sostituita dalla seguente: « 2023 »;

l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« Art. 10. - (*Copertura finanziaria*) - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali " della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

sugli emendamenti approvati

25 maggio 2023

La Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Bergesio ed altri

Art. 1.

(*Finalità*)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.

(*Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio*)

1. Sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Art. 1.

(*Finalità*)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, **nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione**, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.

(*Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio*)

1. **Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194**, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano **di una o più delle seguenti attività:**

a) **della** manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché **della** cura e **del** mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e **della** difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
b) **della** custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
c) **dell'**allevamento di razze animali e **della** coltivazione di varietà vegetali locali;
d) **della** conservazione e **della** tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
e) **del** contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo.

Art. 3.

(Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, promuovono la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4.

a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;

b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

Art. 3.

(Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, **possono promuovere** la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere **finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.**

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione **dei tributi** di rispettiva competenza, **nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato**, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

Art. 4.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali appositi bandi, per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, nei quali sono specificate le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità della loro attuazione nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

Soppresso

1. *Identico.*

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, **ambientale** e sociale del Paese.

2. *Identico.*

Art. 5.

(Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 6.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale,

Art. 7.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le

lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere la bellezza dell'agricoltura attraverso la tradizionale capacità italiana di cura e amore della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

Art. 7.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

Art. 8.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 9.

(Istituzione del premio « De agri cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2022, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli

regioni, le province, i comuni e **gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere**, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e **gli enti del Terzo settore**, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere **i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque.**

Art. 8.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. **In occasione della** Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, **possono promuovere** iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura **anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.**

Art. 9.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, **può dedicare** spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 10.

(Istituzione del premio « De agri cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno **2023**.

2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno **2023**, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti

agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, **pari a 20.000 euro annui** a decorrere dall'anno **2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2023-2025**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2023**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.**

1.2.3. Testo approvato 17 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 17

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 luglio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bergesio, Centinaio, Cantalamessa, Bizzotto, Borghesi, Claudio Borghi, Cantù, Dreosto, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Pirovano, Potenti, Pucciarelli, Romeo, Spelgatti, Stefani, Testor e Tosato:

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.

(Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

- a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
- d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

Art. 3.

(Promozione della figura dell'agricoltore)

custode dell'ambiente e del territorio)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

Art. 5.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 7.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque.

Art. 8.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.

Art. 9.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 10.

(Istituzione del premio « De agri cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2023, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 8 (ant.) del 21/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori ([n. 9](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'atto in titolo che recepisce la direttiva (UE) 2019/2161, ricordando che il mancato recepimento della direttiva entro la data originariamente fissata del 28 novembre 2021 ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2022/0107. Fa presente che il termine per l'espressione del parere da parte delle Camere è il 19 gennaio 2023, mentre il termine per l'adozione del decreto legislativo da parte del Governo è il 10 marzo 2023.

Lo schema, composto di tre articoli, presenta un'articolata serie di interventi volti ad apportare alle disposizioni del Codice del consumo le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella citata direttiva, come richieste dalla norma di delega. Avverte che, in considerazione della complessità dell'atto, si limiterà a esporre le linee essenziali di tali modifiche e integrazioni, soffermandosi sui punti caratterizzati da una maggiore specificità dei criteri di delega e rinviando per una dettagliata rappresentazione dell'atto alla documentazione elaborata dagli Uffici. L'articolo 1 contiene le norme per il corretto recepimento della direttiva. In particolare, con il comma 1 vengono recepite le norme europee corrispondenti agli annunci di riduzione di prezzo. Viene introdotto l'obbligo per il professionista di indicare, insieme allo sconto, il prezzo praticato nei trenta giorni precedenti, da cui sono però esclusi gli sconti sui beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente e gli sconti applicati nella fase di lancio dei prodotti sul mercato. I commi da 3 a 7 modificano la parte del Codice del consumo dedicata alle pratiche commerciali, alla pubblicità e alle altre comunicazioni commerciali. In particolare, il comma 4 prevede che sia considerata ingannevole una pratica commerciale che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione, come identico a un

bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi (cosiddetta "Dual Quality"). Il comma 5 indica una serie di informazioni rilevanti, la cui omissione debba considerarsi ingannevole, nel caso di invito all'acquisto e salvo non risultino già evidenti dal contesto. Il comma 6 integra l'elenco delle pratiche commerciali considerate ingannevoli, includendovi quattro nuove fattispecie fra cui quella di non specificare se i risultati di una ricerca *online* siano alterati dal pagamento di una sponsorizzazione nonché quella di rivendere biglietti acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere i limiti al numero di biglietti acquistabili. Un'attenzione particolare viene poi riservata alle recensioni e alla necessità di assicurarsi che provengano da consumatori reali. I commi 7 e 8 incidono sul sistema sanzionatorio applicabile quando sono accertate pratiche commerciali scorrette o clausole vessatorie. I commi da 9 a 22 recano modifiche alla disciplina dei diritti dei consumatori nei contratti. In particolare, i commi 12 e 13 integrano gli obblighi d'informazione precontrattuale per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti diversi da questi ultimi, includendo nuove informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto.

Avviandosi alla conclusione, evidenzia che in base all'articolo 2, le disposizioni in tema di annunci di riduzione dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame.

Rileva infine che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) prende la parola sull'ordine dei lavori, al fine di ricevere indicazioni in relazione ai tempi di approvazione del parere sull'atto in titolo, nonché alla organizzazione dei lavori della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come indicato dal relatore, il termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo in titolo è il 19 gennaio 2023 e rinvia alla sede dell'Ufficio di Presidenza che si svolgerà al termine della seduta le decisioni relative alla organizzazione dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e CENTINAIO. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto al sottosegretario La Pietra, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, composto di 10 articoli, che riprende e amplia il disegno di legge n. 2023, esaminato nella scorsa legislatura dalla 9ª Commissione. Premette quindi che l'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, volto a tutelare e salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, il quale concorre alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Illustra indi l'articolo 2, che definisce la figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio", individuando gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente: della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della cura e del mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi; della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali; dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali; della conservazione e della tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; del contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al

consumo del suolo.

Per la promozione di tale figura, prosegue la relattrice, l'articolo 3 consente agli enti locali di avviare progetti, accordi e protocolli d'intesa per valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio nonché di riconoscergli criteri di premialità, inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza.

Evidenzia poi che l'articolo 4 consente agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio di iscriversi, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Fa notare peraltro che, mentre gli articoli da 1 a 4 riproducono il citato disegno di legge n. 2023 della XVIII legislatura, i successivi articoli da 5 a 10 arricchiscono il provvedimento con la previsione di una Giornata nazionale dell'agricoltura e di un apposito premio. L'articolo 5 riconosce infatti la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.

Gli articoli 6, 7 e 8 concernono le iniziative celebrative della suddetta Giornata nazionale, nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole nonché nei programmi della società concessionaria del servizio radiotelevisivo.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 9 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la suddetta finalità è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, i cui oneri sono coperti in virtù dell'articolo 10. Il premio è assegnato secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Il Presidente concede la parola al sottosegretario LA PIETRA, il quale rivolge un ringraziamento al primo firmatario del disegno di legge in esame, senatore Bergesio, per essersi fatto promotore della ripresentazione e dell'ampliamento di un disegno di legge esaminato dalla precedente 9ª Commissione nella scorsa legislatura (atto Senato n. 2023). Precisa che, nella formulazione del nuovo disegno di legge, come confermato dal senatore Bergesio, si è tenuto conto di talune indicazioni emerse nelle audizioni svolte sull'atto Senato n. 2023, nonché di alcune proposte emendative sulle quali si era registrato un consenso in sede di discussione. Auspica che, fatto salvo lo svolgimento di nuove audizioni che la Commissione ritenga rilevanti, l'esame del disegno di legge possa svolgersi in tempi rapidi ed assicura, a tal fine, la piena disponibilità da parte del Governo.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver ricordato che l'atto Senato n. 2023 della XVIII legislatura era a prima firma del senatore Vallardi, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) dichiara di condividere i contenuti del disegno di legge in esame, con particolare riferimento al valore simbolico connesso al riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Osserva, tuttavia, che il testo in esame potrebbe essere integrato ed arricchito con l'introduzione di norme volte a disciplinare profili specifici della custodia del territorio, così da coniugare nel medesimo disegno di legge il significato simbolico con una concreta capacità attuativa.

In particolare, menziona gli ambiti della sentieristica e del reticolo rurale, nei quali competenze e responsabilità delle pubbliche amministrazioni locali e dei privati spesso non risultano definite. Auspica che in tali ambiti il disegno di legge giunga a disciplinare accordi tali da assicurare una migliore manutenzione del territorio.

Richiama, al riguardo, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che disciplina la stipula di convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli finalizzate a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, nonché alla

salvaguardia del paesaggio agrario e forestale. Ricorda, altresì, la legge n. 154 del 2016, recante (tra l'altro) disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare e avanza la proposta che la discussione del disegno di legge in titolo possa rappresentare l'occasione per pervenire a un riassetto e a una sistemazione della normativa in questione.

Accenna, infine, ai temi della valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari e del loro conferimento e alla promozione di prodotti di qualità nella ristorazione, in particolare in quella scolastica.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni del senatore Franceschelli, pone in evidenza come l'esame del provvedimento in titolo possa costituire l'occasione per rafforzare ulteriormente l'eccellenza italiana nel settore agroalimentare, anche nell'ottica di un incremento dell'*export* italiano all'estero. Avanza, pertanto, la proposta di irrobustire la dimensione internazionale delle disposizioni in esame, conferendo, ad esempio, un rilievo internazionale al premio di cui all'articolo 9.

Conclude richiamando l'attenzione sulla possibilità di considerare la tutela e lo sviluppo dell'ecosistema nel quadro della partecipazione dell'Italia alle politiche di cooperazione e di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Anche la senatrice [NATURALE](#) (M5S) si esprime a favore dell'approfondimento, nelle disposizioni in esame, di determinati profili, quali l'arboricoltura, la riforestazione, la biodiversità, auspicando che il testo finale conduca a un potenziamento delle normative vigenti, tra le quali menziona la legge n. 440 del 1978, recante "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che nella scorsa legislatura è stata approvata la legge n. 30 del 2022 sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari locali; pur reputando perciò condivisibili gli spunti avanzati nel dibattito, invita a focalizzare l'attenzione sugli aspetti fondamentali del provvedimento in esame che - come ricordato dalla relatrice - trae spunto da un analogo disegno di legge della precedente legislatura. A tale ultimo riguardo, ribadisce che il testo in discussione raccoglie le sollecitazioni e le proposte emendative già esaminate in merito all'Atto Senato n. 2023, anche a seguito delle audizioni svolte, con l'aggiunta di una disposizione relativa al premio "*De Agri cultura*". In qualità di primo firmatario del provvedimento in esame, auspica che possano convergere tutte le forze politiche e apprezza l'apertura manifestata dal Sottosegretario.

Il presidente [DE CARLO](#) (FdI) riterrebbe utile lavorare in vista di una "legge quadro sull'agricoltura", riconoscendo comunque che la moltiplicazione dei temi possa rendere più difficile l'approvazione finale del testo. Reputa perciò proficuo un confronto complessivo su tutte le forme di agricoltura esistenti.

Il sottosegretario LA PIETRA, dopo aver ribadito l'importanza del tema, suggerisce a sua volta di limitare l'attenzione all'aspetto fondamentale del provvedimento, cioè il riconoscimento della figura dell'agricoltore. Ciò rappresenta a suo avviso un tema di rilievo anche sul piano comunicativo e simbolico, idoneo a facilitare il percorso di approvazione.

Dà atto comunque ai senatori Franceschelli e Giacobbe dell'importanza degli argomenti sollevati, assicurando la disponibilità del Governo a discutere di ciò che si riterrà opportuno, fermo restando che sul provvedimento in titolo occorrerà poi raccogliere le sollecitazioni che potranno emergere in seconda lettura.

Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che le modalità di prosieguo della discussione e l'eventualità di svolgere audizioni saranno discusse nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato posticipato a mercoledì 28 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Constatando che non vi sono ulteriori iscritti in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, ringraziando tutti i senatori per il contributo reso nel dibattito e nel corso delle audizioni.

Risponde dunque puntualmente agli interrogativi posti dal senatore Martella, con riferimento anzitutto alla qualificazione di infrastruttura strategica, sottolineando che la classificazione delle imprese e delle infrastrutture strategiche è comune a diverse disposizioni di carattere speciale o derogatorio, risalenti al 2012. Precisa tuttavia che non vi è alcuna fonte secondaria che preveda detta classificazione; ad ogni modo, non sussiste un problema di presunta incertezza giuridica, in quanto l'articolo 1 opera in un settore di nicchia, quello della gestione di impianti di raffinazione di idrocarburi, già qualificati di interesse strategico dalla disposizione legislativa. Pertanto, fa presente che tutte le imprese che operano in tale segmento rientrano nell'ambito ritenuto strategico dalla norma primaria.

Con riferimento alla limitata durata della disciplina transitoria, prevista fino a giugno 2023, rileva che detto termine è stato fissato in relazione alla situazione di crisi, che auspica si risolva al più presto.

Inoltre, ciò risponde ad un criterio di proporzionalità, considerato il carattere inedito dell'istituto dell'amministrazione temporanea, che incide sull'attività negoziale dell'imprenditore. Ritiene comunque che nulla osti ad una eventuale proroga di tale termine, qualora persistano le condizioni di crisi.

In ordine all'ipotesi di introdurre un regime commissariale per l'ammodernamento delle strutture di depurazione, puntualizza che il sequestro dell'impianto di depurazione non blocca, al momento, la continuità produttiva. Segnala poi che è prevista la nomina di un amministratore giudiziario per la messa a norma dell'impianto, in base alle indicazioni del Dicastero dell'ambiente. Assicura dunque che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* manterrà costanti interlocuzioni con la predetta amministrazione.

Quanto all'articolo 2, nega che vi siano intenzioni celate dietro la norma, che riguarda casi generali e astratti. Afferma infatti che l'obiettivo dell'intervento normativo è di mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'esercizio dei cosiddetti "poteri speciali". Evidenzia in merito che l'esercizio di tali poteri produce un effetto inibitorio nei confronti dell'impresa, facendole perdere occasioni di crescita. Per tali ragioni, l'Esecutivo ha ritenuto che detta occasione mancata potesse essere recuperata attraverso priorità nell'accesso ad alcuni strumenti di sostegno.

In relazione all'articolo 3, ribadisce quanto descritto nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri finanziari, considerato che l'articolo 1 chiarisce che i costi dell'amministrazione temporanea gravano sull'impresa e che l'articolo 2 non prevede l'utilizzo di risorse aggiuntive.

Dopo aver nuovamente sottolineato che sui temi ambientali vi sarà piena collaborazione fra i Dicasteri interessati, replica alla senatrice Floridia in merito alla presunta genericità della locuzione "con ogni mezzo", di cui all'articolo 1, comma 1, precisando che non vi sarà alcun pregiudizio per valori costituzionalmente tutelati, quali l'ambiente e la salute.

Rileva peraltro che gli aiuti di cui all'articolo 2 non sono di nuova istituzione, ma sono già disponibili, ferma restando la possibilità di reperire risorse aggiuntive, per ora tuttavia già assorbite dalla legge di bilancio e dai provvedimenti per contenere il cosiddetto "caro energia". In merito alla tutela dei livelli occupazionali, richiama le finalità del Fondo di cui all'articolo 2.

Replica inoltre al senatore Nave, precisando che il Tavolo di coordinamento ha proseguito i suoi lavori dopo il 17 ottobre 2022 con un incontro, il 17 novembre 2022, tra l'Azienda, i due istituti di credito italiani (Intesa e UniCredit) e SACE; detti istituti di credito hanno espressamente chiesto di non pubblicare i verbali di incontro con loro. Riferisce poi che un ulteriore incontro si è avuto il 18 novembre 2022 tra i Ministri Urso e Pichetto Fratin, il Presidente della Regione Siciliana, i sindaci dei comuni interessati, SACE, l'Azienda e i sindacati. Infine, il 25 novembre 2022 e il 9 dicembre 2022 si sono svolte riunioni del Tavolo tecnico riservato con SACE e gli Istituti di credito. Nega pertanto

l'interruzione delle interlocuzioni.

Quanto alla eccessiva discrezionalità del procedimento di cui all'articolo 1, comma 6, lamentata dal senatore Nave, segnala che i presupposti dell'iniziativa d'ufficio sono gli stessi del procedimento su impulso di parte, e sono dunque basati sul rischio imminente di un'interruzione della continuità produttiva. Tale circostanza, conclude, non può che essere apprezzata caso per caso.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) replica a sua volta agli intervenuti nel dibattito, affermando che la valutazione complessiva sul provvedimento in esame non può che essere positiva, in quanto si è intervenuti per risolvere una situazione emergenziale nel contesto territoriale siciliano, anche per scongiurare drammi occupazionali e produttivi. Giudica pertanto tempestiva l'iniziativa del Governo, dati i tempi stringenti, e manifesta apprezzamento per le risposte puntuali fornite dal sottosegretario Fausta Bergamotto.

Reputa tuttavia che il problema principale sia quello del depuratore, le cui vicende giudiziarie rischiano di vanificare l'azione normativa fin qui intrapresa. Invita pertanto ad una ulteriore riflessione sulla possibilità di introdurre un regime commissariale per la gestione dell'impianto di depurazione, proposta dal senatore Martella, tenuto conto che l'amministratore giudiziario ha dichiarato di non poter recepire le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Dopo aver rammentato i contatti intercorsi tra la Regione siciliana e la Procura della Repubblica, condivide altresì le affermazioni del Sottosegretario in ordine alle finalità dell'articolo 2.

Il presidente [DE CARLO](#) auspica a sua volta che la questione dell'impianto di depurazione possa tramutarsi da disagio a opportunità per la messa a norma e la soluzione delle questioni ambientali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 10 (pom.) del 10/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

indi del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

indi del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 dicembre.

Il presidente [DE CARLO](#) - dopo aver ricordato che già ha avuto inizio la discussione generale, tuttora aperta - rammenta altresì che, come concordato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, scade oggi il termine per far pervenire richieste di audizione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici
(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 53 emendamenti e 2 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Rende poi noto che, con l'accordo del senatore Nicita, la senatrice Musolino ha sottoscritto l'emendamento 1.0.1. Dichiara infine improponibile, per estraneità di materia ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 1.0.2, che comunque interviene su fonte secondaria.

Avverte dunque che si procederà alla fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), il quale puntualizza preliminarmente che la situazione attuale risulta diversa rispetto a quella da cui ha avuto origine il provvedimento. Nel rivendicare l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica, improntato a garantire la possibilità di mantenere i livelli occupazionali e produttivi delle strutture strategiche, nonché la realizzazione di necessari adeguamenti di natura ambientale, invita la Commissione a valutare l'opportunità di non procedere nella giornata odierna all'illustrazione degli emendamenti. Da recentissime agenzie di stampa, infatti, risulterebbe che la società Lukoil avrebbe ceduto la raffineria Isab di Priolo a delle aziende estere. Un evento di tale importanza, tuttavia, non può non riverberare i propri effetti sulla concreta efficacia del decreto-legge all'ordine del giorno, in quanto potrebbe sorgere il rischio di non vedere garantita la risoluzione delle criticità ambientali del predetto sito industriale.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, che il Governo chiarisca preliminarmente la situazione, ed in particolare illustri alla Commissione se ed in che modo intenda avvalersi dell'istituto dell'*golden power*, su cui interviene, ad esempio, l'emendamento 1.10, recante la sua prima firma. Andrebbe inoltre verificato che l'eventuale acquisto del sito da parte di enti privati fornisca anche le opportune garanzie a livello occupazionale e produttivo.

Conclude proponendo alla Commissione di udire nuovamente, sul punto, rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni industriali e sindacali.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), nel riconoscere la legittimità di quanto osservato dal senatore Martella, osserva che alcune particolari questioni, come quella del depuratore, potrebbero trovare soluzione anche a avvalendosi delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 2 del 2023 (cosiddetto "decreto Ilva") recentemente entrato in vigore.

Ai rilievi formulati dal senatore Martella si associano anche i senatori [NAVE](#) (*M5S*), [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) e [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*).

Il [PRESIDENTE](#), pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni emerse, invita la Commissione a considerare, altresì, la necessità di garantire un lineare e corretto svolgimento dell'*iter* del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno, per evitare di far decorrere inutilmente il tempo necessario alla sua conversione in legge.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO precisa che le notizie di stampa relative alla cessione dell'impianto Isab-Lukoil di Priolo risalgono alla tarda serata della giornata di ieri. Non è pertanto possibile fornire, allo stato attuale delle cose, elementi dettagliati sulla vicenda.

L'eventuale transazione interesserebbe, comunque, un impianto avente rilevanza strategica nazionale, con conseguente sussistenza, ai sensi della legislazione vigente, di un obbligo di notifica al Governo dell'accordo raggiunto. A quel punto, il Governo potrebbe, qualora lo ritenga opportuno, porre il proprio veto all'operazione, ovvero ricorrere all'assunzione della *golden power*.

In ogni caso, considerato sia il carattere non ufficiale delle notizie, sia il fatto che l'eventuale conclusione di un accordo dovrebbe aver luogo non prima della fine del mese di marzo, ossia posteriormente al termine per la conversione in legge (fissato per il prossimo 3 febbraio), non appare opportuno, a suo avviso, pregiudicare l'esame del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno.

Ribadisce, da ultimo, la piena disponibilità a fornire in tempo reale tutte le comunicazioni inerenti all'evoluzione della vicenda, ricordando che sulle questioni ambientali interviene anche il cosiddetto "decreto Ilva".

Anche ad avviso del presidente [DE CARLO](#) sussisterebbero, ad ora, soltanto delle semplici indiscrezioni, tali da non giustificare l'interruzione dei lavori della Commissione. Va inoltre considerato che la soluzione ad alcune problematiche di natura ambientale, come quelle relative al depuratore, potrebbe comunque trovare soluzione all'interno di altri provvedimenti, come il citato decreto-legge n. 2 del 2023 ovvero uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Appare pertanto necessario, a suo avviso, proseguire con l'illustrazione delle proposte emendative, al fine di evitare possibili effetti negativi sulla situazione economica e strategica derivanti dalla mancata conversione del decreto-legge, considerato che, qualora lo scenario inerente allo stabilimento Isab dovesse cambiare, il Governo potrebbe comunque aggiornare la Commissione in tempi più che brevi.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), pur riconoscendo la fondatezza dei rilievi formulati dal Presidente, osserva che gli elementi forniti poc'anzi dal rappresentante del Governo appaiono comunque insufficienti a descrivere la complessità della questione, connotata da un elevato livello di incertezza. Il disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 2 del 2023, inoltre, sarebbe ancora in corso di assegnazione.

Insiste pertanto sull'opportunità di non procedere nella seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti, e ribadisce la proposta di udire sul punto rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni industriali e sindacali.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), nell'invitare il Governo a fornire quanto prima informazioni integrative sulla vicenda, ribadisce al contrario la necessità di procedere con l'illustrazione degli emendamenti. Non appare infatti opportuno interrompere l'esame di un provvedimento di natura strategica sulla base di notizie non confermate ufficialmente, tanto più che l'Esecutivo potrà rendere notizie più circostanziate anche durante l'esame degli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nell'associarsi a quanto poc'anzi osservato dal Presidente, osserva che una celere approvazione del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno potrebbe, peraltro, consolidare la posizione del Governo nell'ambito della trattativa in corso.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) domanda se sia possibile acquisire le opportune informazioni direttamente dai soggetti interessati, al fine di tutelare il lavoro svolto tanto dalla Commissione, quanto dal Governo.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), nel concordare con quanto osservato dal senatore Bergesio, ribadisce, del pari, l'opportunità di procedere con l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) domanda se sia possibile consultare il testo del nuovo decreto-legge citato vertente sulla problematica oggetto del dibattito.

Il presidente [BERGESIO](#), dopo aver precisato che il decreto-legge n. 2 è stato presentato in Senato (A.S. 455), nel prendere atto delle istanze avanzate, propone di sospendere brevemente l'esame per attendere le decisioni del presidente De Carlo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) riferisce sul provvedimento in titolo, segnalando che l'articolo 1, comma 4, lettera *a*), posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) di 102 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2019. Il successivo comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il medesimo Dicastero può assumere a tempo indeterminato ulteriori 30 unità per lo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della normativa europea sui marchi d'impresa (direttiva 2015/2436).

Illustra indi l'articolo 1, comma 16, che posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021. Il successivo comma 17 consente al medesimo Ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Dà poi conto dell'articolo 3, comma 10, che differisce al 1° gennaio 2024 l'applicazione alla "Fondazione ENEA *Tech e Biomedical*" delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione.

Rileva inoltre che l'articolo 10, comma 9, fissa il termine per il versamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, alle seguenti date: 30 giugno 2023 per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute; 30 novembre 2023 per il restante 50 per cento dell'importo. Il successivo comma 10 prevede che i versamenti non comportino l'applicazione di sanzioni o interessi e detta modalità per l'eventuale rateizzazione dei predetti versamenti.

Riferisce altresì che l'articolo 11, comma 8 proroga, fino al 30 giugno 2023, la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La sospensione non si applica alle clausole che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza.

Quanto all'articolo 12, comma 1, fa presente che esso consente, fino al 31 dicembre 2023, di scomputare i costi di completamento della liquidazione di Alitalia S.p.A. dai proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria, i quali ultimi sono destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato. Il successivo comma 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la Regione Siciliana può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale.

Evidenzia poi che l'articolo 13, ai commi 2 e 3, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine di operatività delle misure di intervento straordinario a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo-ucraino, realizzate dal Fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981 per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

Dopo aver menzionato l'articolo 13, comma 4, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, dà conto dell'articolo 15, comma 1, che interviene sulla disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, estendendo fino al 31 dicembre 2023 l'applicabilità dei requisiti previsti per i prodotti di quarta gamma, ad eccezione delle fasi di lavaggio e asciugatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana che siano freschi, confezionati e pronti per il consumo e che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

Illustra quindi l'articolo 15, comma 2, che proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) ad una nuova società per azioni, ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente. Il comma 4 quantifica gli oneri previsti dal comma 2. Precisa poi che l'articolo 15, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Dicastero dell'agricoltura è chiamato a modificare il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica in considerazione della grave crisi del settore ippico, soffermandosi anche sull'articolo 16, comma 4, che proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia. Si ricorda al riguardo che, nell'ambito delle norme di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime operata dalla legge annuale per la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022), era stata già prorogata l'efficacia delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023 - ovvero fino al termine di espletamento delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 - relative in particolare alle concessioni demaniali e ai rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. Il comma 4 in esame prevede comunque che resti fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Sottolinea altresì che l'articolo 22, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel corso del quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Viene, inoltre, prorogato il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire, nel Registro nazionale, gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

Avviandosi alla conclusione, rileva che il comma 2 dell'articolo 22 stabilisce la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche. Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo: i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023; i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024; i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.

Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che il seguito dell'esame sarà programmato in relazione all'andamento dell'esame presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (n. 13)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), che illustra l'atto in titolo, recante modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) per dare attuazione al regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Dopo aver ricordato preliminarmente che l'articolo 5 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021) reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2020/1503, fa presente che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea è di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna dallo specifico atto; nel caso in esame il regolamento (UE) 2020/1503 è entrato in vigore il 10 novembre 2021. Precisa quindi che per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (la quale in effetti è entrata in vigore il 10 settembre 2022, quasi un anno dopo l'entrata in vigore del citato regolamento), o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero entro il 10 dicembre 2023. Puntualizza inoltre che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi; detta circostanza si è verificata per l'atto in esame.

Passa quindi ad illustrare il regolamento (UE) 2020/1503, volto a disciplinare il fenomeno del *crowdfunding*, che rappresenta una modalità di finanziamento basata sull'applicazione alla finanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*fintech*). In particolare, il fornitore di servizi di *crowdfunding* gestisce di norma una piattaforma *online* che offre a chi intende realizzare un progetto - e, quindi, anche alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle *start-up* e alle *scale-up* - la possibilità di proporlo sulla rete *internet*, consentendo ai soggetti interessati di finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori.

Rammenta poi che, a livello nazionale, la possibilità di reperire capitale di rischio attraverso portali *online* (*equity crowdfunding*), è stata inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *start-up* innovative. Evidenzia al riguardo che l'*equity-based crowdfunding* consente, tramite un investimento *online*, di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in cambio del finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. Successivamente - prosegue il relatore - la legge n. 232 del 2016, nel solco degli

interventi volti a favorire l'accesso al credito, ha esteso a tutte le piccole e medie imprese (PMI) la possibilità di reperire capitale di rischio attraverso portali *online*. La legge n. 145 del 2018 ha poi esteso l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito, riservandone la sottoscrizione a specifiche categorie di investitori.

Venendo al contenuto dell'atto, dà conto dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) che modifica le definizioni introducendo quella europea di "servizi di *crowdfunding*". Il servizio di *crowdfunding* è definito come l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma di *crowdfunding*. Illustra anche la lettera *b*), che inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-*sexies*.1, in base al quale la Consob e la Banca d'Italia sono designate autorità nazionali competenti ai sensi della normativa europea, secondo le attribuzioni e competenze rispettivamente spettanti ai sensi dell'articolo 5 del TUF. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding*. In deroga a tale disposizione, tuttavia, viene previsto che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizzi come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB).

Dopo essersi brevemente soffermato sui compiti attribuiti alla Consob e alla Banca d'Italia, chiamate ad operare in modo coordinato e delegate ad adottare con proprio regolamento le disposizioni attuative del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del TUF, descrive i contenuti delle lettere *c*) e *d*) del comma 1, che riformano la disciplina delle "offerte di *crowdfunding*", il cui ambito oggettivo di applicazione non è più limitato ai soli strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese (PMI), dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI. Specifica in merito che il nuovo oggetto delle offerte di *crowdfunding* sono i prestiti, i valori mobiliari (azioni, obbligazioni) e altri "strumenti ammessi" a fini di *crowdfunding*, emessi da titolari di progetti o società veicolo. Per "strumenti ammessi" si intendono, per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni.

In conclusione, illustra le lettere *e*) ed *f*) del comma 1, che stabiliscono il regime sanzionatorio in materia di servizi di *crowdfunding*, prevedendo che, nei casi di inosservanza dei relativi obblighi europei e nazionali, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 fino a 500.000 euro, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 500.000 euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, del TUF. I commi 2 e 3 disciplinano l'operatività dei soggetti già operanti in quanto autorizzati a norma del diritto nazionale fino al 10 novembre 2023 o all'intervenuta autorizzazione a norma della nuova disciplina europea. L'articolo 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che lo schema di osservazioni sarà messo in votazione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il termine di recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 è fissato al 25 dicembre 2022, ma poiché alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2021 (vale a dire il 10 settembre 2022) il termine ordinario di quattro mesi antecedenti la data ultima per il recepimento era già scaduto, si applica il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, vale a dire il 10 gennaio 2023. Tuttavia, dal momento che il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 19 gennaio 2023, si applica lo "scorrimento" e il termine per l'esercizio della delega si intende prorogato al 10 aprile 2023.

Dettaglia indi i contenuti della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela

degli interessi collettivi dei consumatori, che mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati). Osserva quindi che lo schema di decreto legislativo introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento. L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.

Osserva in particolare che l'istituto si differenzia dall'azione di classe - prevista dal codice di procedura civile - in quanto: l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Ricorda altresì che l'istituto dell'azione di classe è stato riformato dalla legge n.31 del 2019, che ne ha ricondotto la disciplina (precedentemente prevista dal codice del consumo) al codice di procedura civile, nel quale è stato inserito un nuovo titolo VIII-*bis*, composto degli articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Per effetto di tale riforma: l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di "diritti individuali omogenei" (mentre l'azione rappresentativa prevista dallo schema di decreto in esame è esperibile soltanto per la tutela degli interessi collettivi dei "consumatori", come sopra definiti); l'azione è quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti e che siano iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia.

Destinatari dell'azione di classe sono imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività. Venendo al contenuto dello schema di decreto, che consta di 5 articoli e un allegato, illustra l'articolo 1, comma 1, che inserisce nel predetto Codice dopo il titolo II della parte V il titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-*ter* a 140-*quaterdecies*. L'articolo 140-*ter*, al comma 1, reca le definizioni, prevalentemente mutuata dall'articolo 3 della direttiva 2020/1828/UE, e al comma 2 definisce l'ambito di applicazione del titolo II.1, individuato nelle azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti. Per professionista si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Quanto alla definizione di consumatore, il comma 1, lettera a) rinvia alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice, vale a dire la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. I commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente, che l'azione rappresentativa possa essere promossa anche se le violazioni sono cessate e che la cessazione delle violazioni non determini la cessazione della materia del contendere.

Dà conto successivamente dell'articolo 140-*quater*, che prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 3, n. 6 del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti in apposito elenco. Dopo aver rammentato che l'articolo 137 del Codice del consumo istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale,

sottolinea che l'articolo 3, n. 6, del regolamento (UE) 2017/2394 fa riferimento a qualsiasi autorità pubblica, a livello nazionale, regionale e locale, designata da uno Stato membro come responsabile delle norme dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori. Tale riferimento si ricollega all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva, che prevede la facoltà per gli Stati membri di designare enti pubblici quali enti legittimati a intentare le azioni rappresentative. L'articolo 140-*quinquies* concerne infatti gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere, istituendo una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta, con determinati requisiti. Le modalità con le quali è assicurata la pubblicità della sezione speciale nonché le procedure per l'iscrizione sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. La *ratio* dell'istituzione di tale sezione speciale, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, risiede nella coincidenza solo parziale dei requisiti previsti dall'articolo 137 del Codice del consumo e di quelli previsti dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto in commento ogni rinvio all'elenco di cui all'articolo 137, effettuato da norme di rango primario o secondario, si intende esteso alla sezione speciale solo se espressamente previsto.

Illustra altresì l'articolo 140-*sexies*, che disciplina la comunicazione alla Commissione europea, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'elenco degli enti legittimati, la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Ministero e l'attività di verifica e monitoraggio della sussistenza e della permanenza dei requisiti da parte del Ministero medesimo.

Osserva inoltre che, in base all'articolo 140-*septies*, le azioni rappresentative possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi, ferme restando le norme in materia di diritto internazionale privato. L'azione può essere promossa congiuntamente da enti legittimati di diversi Stati membri, dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente (cosiddetto "tribunale delle imprese").

Fa presente poi che l'articolo 140-*octies* concerne i provvedimenti inibitori, stabilendo che l'ente legittimato possa richiedere: la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui all'allegato II-*septies*; la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica. L'ente legittimato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo del professionista né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori. Gli enti legittimati possono richiedere l'adozione di provvedimenti provvisori i quali perdono efficacia nel caso di inammissibilità o rigetto, anche non definitivi, della domanda principale. L'azione rappresentativa può essere proposta solo decorsi quindici giorni dalla richiesta di cessazione del comportamento lesivo, rivolta dagli enti legittimati al professionista.

In relazione all'articolo 140-*novies*, segnala la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati, ossia misure volte a rimediare al pregiudizio subito anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.

Menziona inoltre l'articolo 140-*decies* sugli accordi di natura transattiva e conciliativa, l'articolo 140-*undecies* sulla disponibilità delle informazioni relative alle azioni rappresentative intentate, l'articolo 140-*duodecies*, sulla interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili con l'azione rappresentativa, nonché l'articolo 140-*quaterdecies* sul contributo unificato.

Dopo aver accennato agli articoli da 2 a 5 dello schema di decreto, descrive i contenuti dell'allegato A che introduce l'allegato II-*septies* nel Codice del consumo, recante l'elenco delle disposizioni dell'Unione europea la cui violazione comporta l'esperibilità delle azioni rappresentative. A titolo esemplificativo, fa presente che si tratta di disposizioni concernenti: danno da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati personali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d'investimento al dettaglio;

fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità. In ultima analisi, rileva che all'adeguamento dell'allegato si procede con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che lo schema di osservazioni sarà messo in votazione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (n. 9)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che è aperta la discussione generale e che il termine per l'espressione del parere è il 19 gennaio; rammenta altresì che sono in corso le audizioni dei soggetti segnalati dai Gruppi e avverte infine che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente [DE CARLO](#), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [391](#)

G/391/1/9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (A.S. 391),

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. Tali disposizioni prevedono un forte intervento dello Stato in materia di libertà commerciale delle imprese;

considerato che:

nonostante l'intervento si renda necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'Unione europea a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio, i meccanismi di azionamento dell'istituto dell'amministrazione temporanea, in particolar modo l'avvio d'ufficio previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge, dispongono un forte potere discrezionale da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che deve necessariamente rispettare la normativa europea in

materia di libera concorrenza e aiuti di stato;

in particolare, l'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità di azionare strumenti di sostegno e risorse a favore delle imprese che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, l'articolo 1, comma 5, prevede la possibilità da parte del commissario che subentra alla gestione di avvalersi di società a controllo o a partecipazione pubblica;

rilevato che:

la 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio), esaminato il disegno di legge in esame e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, ha espresso un parere non ostativo sul provvedimento dopo avere preso atto che:

a) il riferimento all'attivazione delle misure a sostegno e tutela delle imprese di cui all'articolo 1 è da intendersi come relativo ad interventi e risorse già esistenti, senza previsione di ulteriori interventi legislativi;

b) in relazione al comma 2 dell'articolo 1, le misure a sostegno e tutela delle imprese richiamate dal medesimo comma sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo;

c) in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica;

d) gli oneri relativi al compenso del commissario e l'intera amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dal comma 4, ultimo periodo;

impegna il Governo:

ad assicurare, al fine di escludere sanzioni, che l'applicazione di ciascuna misura richiamata in premessa sia compatibile con il diritto europeo in materia di aiuti di stato, e che i connessi interventi siano interamente realizzati nell'ambito di strumenti di sostegno e risorse già esistenti e disponibili, relativi a somme già stanziata a legislazione vigente;

ad assicurare che l'eventuale avvalimento di società a controllo o a partecipazione pubblica operante di cui di cui all'articolo 1, comma 5, non determini effetti negativi sui dividendi che le società a controllo o a partecipazione pubblica versano all'ente pubblico azionista.

G/391/2/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (AS 391),

premessò che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 ("*golden power*"). Tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa depositi e prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le

modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

i contratti di sviluppo costituiscono uno strumento di politica industriale finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. Il contratto di sviluppo è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011. L'articolo 43 ha affidato a Invitalia S.p.A. le funzioni di gestione dell'intervento;

considerato che:

in Italia, circa 695.000 imprese, dal 17 marzo 2020 ad inizio 2022, hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 27 miliardi di euro. Il 65 per cento di tali attività è localizzata nel Mezzogiorno. Circa 450.000 imprese del Sud sono dovute ricorrere a dei finanziamenti per poter continuare a produrre. Tali prestiti si sono resi necessari per poter far fronte agli impegni assunti in tempi di pandemia. Tutte le predette imprese adesso sono obbligate a restituire soldi che non hanno, avendo bilanci in rosso;

a causa dell'insorgenza di problemi finanziari e del mancato pagamento rateale, numerose società, già ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, ai sensi del quale sono stati concessi contributi a fondo perduto e mutui agevolati da Invitalia, hanno sottoscritto atti di rinegoziazione del debito;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, interviene sulle vigenti misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In particolare, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative. I benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero; Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia dai soggetti richiedenti;

in particolare, la disposizione specifica che per debito si deve intendere, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale;

l'interpretazione data da Invitalia del disposto in riferimento ad alcune situazioni aziendali, invece, è orientata a prevedere che gli interessi di mora entrino a far parte della somma capitale e, come tale, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere: si tratta di un'interpretazione avente effetti estremamente penalizzanti per le aziende in crisi;

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di tutelare concretamente le aziende in crisi, specie quelle del Mezzogiorno del Paese duramente provate dalle congiunture economiche avverse, così da garantirne la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

ad adottare misure volte a prevedere, in particolare, che, in caso di restituzione di mutui agevolati, gli interessi di mora non entrino a far parte della somma capitale e, come tali, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere.

Art. 1

1.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole: «le imprese» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

1.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere le parole «con ogni mezzo» e dopo le parole «a rischio» inserire le seguenti: «la tutela della salute dei cittadini, la salvaguardia dell'ecosistema,»;*

2) *sopprimere il comma 2;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di discontinuità produttiva».*

1.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con ogni mezzo» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto della normativa ambientale e garantendo la tutela della salute e della sicurezza pubblica.»

1.4

[Barbara Floridaia](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con ogni mezzo,».

1.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché» con le seguenti: «, nel pieno rispetto della normativa ambientale, della tutela della salute e della sicurezza pubblica, la sicurezza degli approvvigionamenti e».

1.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con ogni mezzo» con le seguenti: «nel pieno rispetto delle norme ambientali, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano l'esercizio dei relativi impianti».

1.7

[Lorefice](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Damante](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché il mantenimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli impianti e delle reti, assicurando altresì il rispetto della vigente normativa in materia ambientale e a tutela della salute in ambito nazionale e dell'Unione europea».

1.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: «che possono mettere a rischio la continuità produttiva» aggiungere le seguenti: «, i livelli occupazionali».

1.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione e delle altre disposizioni autorizzative volte a garantire la tutela dell'ambiente e della salute.»

1.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Ai fini di cui al presente articolo, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa di cui al comma 1 che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli impianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione degli idrocarburi o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere da questa notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.

1-ter. In esito alla valutazione di cui al comma 1-bis, qualora sussista il rischio che l'impresa dia luogo ad una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, nonché al mantenimento, alla sicurezza e all'operatività delle reti e degli impianti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni di cui al comma 1-bis riguardanti gli impianti di cui al comma 1.»

1.11

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «Fino al 30 giugno 2023» e dopo le parole: «ove vengano in rilievo» aggiungere le seguenti: «, ai sensi del comma 1,».

1.12

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2023» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023» e dopo le parole: «ove vengano in rilievo» aggiungere le seguenti: «, ai sensi del comma 1,».

1.13

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

1.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «può altresì richiedere» con le seguenti: «richiede, con apposita istanza indirizzata» e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «In caso di mancata richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione temporanea, a tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»

1.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi» con le seguenti: «prorogabile per il tempo necessario a garantire la tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1.»

1.16

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo, comunque, il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.»

1.17

[Barbara Floridaia](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «L'amministrazione temporanea è altresì condotta nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria e assicura il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»

1.18

[Turco](#)

Al comma 4, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti ecosostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.»

1.19

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «i costi della gestione temporanea» inserire le seguenti: «, ivi inclusi gli oneri relativi al compenso del commissario di cui al presente comma.»

1.20

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «made in Italy», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

b) dopo la parola: «concorrenza» inserire le seguenti: «, nonché del Sistema nazionale delle agenzie ambientali»;

c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Il commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Non può essere nominato commissario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione dell'impresa. Il commissario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.»

d) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il commissario di cui al comma 5 provvede all'amministrazione temporanea dell'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il commissario assicura, altresì, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica, nonché l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento ambientale degli impianti e degli stabilimenti di interesse strategico nazionale eventualmente ricadenti nell'ambito di operatività dell'impresa.»

1.21

[Barbara Floridaia](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 5, dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

1.22

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 5, dopo le parole: «che può avvalersi» aggiungere le seguenti: «a condizioni di mercato».

1.23

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di ogni deroga alla normativa ambientale e sanitaria»

1.24

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Il commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Il commissario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.»

1.25

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio dell'amministrazione temporanea non sono ammesse deroghe alla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.»

1.26

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I curricula dei commissari nominati ai sensi del presente articolo sono resi pubblici nel sito web del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché mediante *link* nei siti web della regione e degli enti locali interessati.»

1.27

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 6, dopo le parole: «nell'approvvigionamento energetico,» aggiungere le seguenti: «di mancata comunicazione di cui al comma 3, nonché di richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto è nominato il commissario che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.»

1.28

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 6, dopo le parole: «l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea» inserire le seguenti: «delle imprese di cui al comma 2, individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,»

1.29

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Al comma 6, dopo le parole: «amministrazione temporanea» inserire le seguenti: «di cui al comma 4.»

1.30

[Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, nelle more della realizzazione degli interventi finalizzati al rispetto degli obblighi di legge in materia ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la prosecuzione dell'esercizio delle attività degli stabilimenti, degli impianti e delle infrastrutture che operano nel settore della raffinazione di idrocarburi di cui al comma 1, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 36 mesi, a condizione che venga assicurata, tramite il commissario di cui al comma 6-quater, la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili.

6-ter. I provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria per inadeguatezza degli impianti di smaltimento dei reflui industriali, presenti nell'area nel cui ambito operano gli stabilimenti, gli impianti e le infrastrutture del settore della raffinazione di idrocarburi di cui al comma 1, non impediscono, nel corso del periodo di tempo determinato, l'esercizio dell'attività di impresa.

6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilito il termine di prosecuzione dell'attività d'impresa e, di intesa con il Presidente della Regione interessata, viene nominato un commissario straordinario per l'amministrazione degli stabilimenti, degli impianti e delle infrastrutture, anche se oggetto di sequestro giudiziario, e per l'individuazione degli interventi necessari all'adeguamento alle norme di tutela ambientale e delle risorse necessarie.

6-quinquies. Per l'esecuzione degli interventi, il commissario straordinario è abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»

1.31

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Nei due anni successivi all'esercizio dell'amministrazione temporanea ovvero nei quattro anni successivi in caso di proroga di cui al comma 4, primo periodo, le imprese di cui al comma 2 sono ammesse a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi di innovazione, limitatamente a progetti di investimento funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).»

1.32

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ragione della tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi, trasmette tempestivamente e per estratto alle competenti Commissioni parlamentari gli atti pervenuti e i provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo e riferisce, con cadenza semestrale, sugli esiti dell'amministrazione temporanea.»

1.33

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto dei parametri ambientali e sanitari previsti dalla normativa vigente, il conseguimento degli obiettivi di

decarbonizzazione e di transizione ecologica nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.»

1.34

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.»

1.0.1

[Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Ulteriori disposizioni per la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare la produzione, l'occupazione, la salute e l'ambiente, può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva presso gli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a condizione che esista la concreta possibilità di prevenire il danno ambientale e alla salute.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'autorizzazione integrata ambientale, e nel concerto con i commissari giudiziari eventualmente nominati dall'Autorità giudiziaria, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»

1.0.2

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico e di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali in servizio di salvaguardia, all'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata."»

Art. 2

2.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 1.

2.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero delle imprese e del made in Italy» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: «su istanza dell'impresa notificante» aggiungere le seguenti: «o degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.».

2.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con priorità».

2.5

[Turco](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti ecosostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.»

2.6

[Turco](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate, altresì, alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda, ai fini della continuazione dell'attività produttiva, la riconversione industriale, attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con energia prodotta da fonti rinnovabili e ad idrogeno verde, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali.

1-ter. Il piano di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente: «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

1-quater. La VIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)."

1-quinques. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

1) 2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS".

2) 2-ter. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,"».

2.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 2.

2.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: «su istanza dell'impresa notificante» aggiungere le seguenti: «o degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.».

2.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «con priorità».

2.11

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2021 n. 21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno, si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

2.12

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «prioritario».

2.13

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

2.14

[Ancorotti](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2021 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.»

2.15

[Turco](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture nel settore della siderurgia.»

2.16

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 4.

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 18 (ant.) del 02/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

*AUDIZIONI INFORMALI DI AGRINSIEME, DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE
COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI) E DELL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE
ITALIANE (UNCI) INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 17
(AGRICOLTORE CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 19 (pom.) del 07/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023
19ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 18 di venerdì 3 febbraio, sono stati depositati 4 ordini del giorno e 117 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che l'emendamento 5.0.5 è stato riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Rende noto che l'illustrazione delle proposte emendative avrà luogo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sul disegno di legge n. [17](#) (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [455](#)

G/455/1/9

[Nocco](#), [Zullo](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455);

premesso che:

il testo in esame tenta di rispondere all'esigenza di bilanciare, secondo i principi fissati dalla Corte costituzionale, i beni giuridici del diritto alla salute e della salubrità ambientale con l'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, alla luce del fatto che l'ordinamento, tuttavia, allo stato attuale non conosce istituti finalizzati a garantire quel bilanciamento, tanto che in alcune situazioni di emergenza si è dovuto fare ricorso a provvedimenti emergenziali di natura straordinaria, che, proprio per questa ragione, hanno prodotto frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi, e in ogni caso, risultati provvisori e insoddisfacenti;

la contemperazione equilibrata fra i vari bisogni deve essere attuata, le frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi non sono state risolte ed è ben prevedibile che la conversione in legge del decreto aprirà la stura a numerosi ricorsi amministrativi e sovranazionali, col risultato di ritornare in una condizione di stallo dalla quale ci si proponeva di uscire;

considerato che:

l'impianto in parola fattura attualmente circa 4 miliardi di euro ed il sequestro in essere delle aree con facoltà d'uso determina l'impossibilità ad accedere al mercato del credito il quale, a sua volta, caratterizza difficoltà nel flusso di cassa con logiche ripercussioni finanziarie negative sull'indotto;

la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) è uno strumento di sostenibilità ambientale volto ad integrare le componenti salute e ambiente, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, più volte ribaditi nelle dichiarazioni sottoscritte dai Ministri dell'ambiente e della sanità di 53 Paesi della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

il procedimento è attualmente codificato dall'ISPRA nelle "Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale" - ISPRA 133/2016;

che tale strumento dovrebbe essere reso obbligatorio per l'impianto di Taranto al fine di tutelare la presenza sul territorio e la sensibilità intrinseca per le legittime preoccupazioni per la salute e la coesione sociale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di richiedere, nell'ambito dell'impianto riconducibile al plesso di Taranto e per quanto di competenza, l'effettuazione delle opportune verifiche di ottemperanza delle normative di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, secondo la procedura di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS).

G/455/2/9

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

in particolare l'articolo 1 apporta delle modifiche all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, e all'articolo 30 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, consentendo la sottoscrizione da parte di Invitalia di ulteriori apporti di capitale rispettivamente per un massimo di 705 milioni di euro e fino a un massimo di 1 miliardo di euro, specificando che tali interventi possano essere autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico;

considerato che:

il 14 aprile 2021 Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., società affittuaria dei rami di azienda di ILVA in amministrazione straordinaria, per un importo di 400 milioni di euro, in attuazione dell'accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal S.A. e Invitalia, già comunicato al mercato nel dicembre 2020, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'ILVA di Taranto;

a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale citato, Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.";

nel corso dell'incontro tenuto il 13 dicembre 2021 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo piano industriale che si pone come obiettivo decennale di giungere alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. In tale contesto la società ha rappresentato lo stato di sospensione della *governance* aziendale, posto che Arcelor ha ceduto il 50 per cento dei diritti di voto a Invitalia - che detiene una quota azionaria del 40 per cento circa - specificando che, per esercitare pienamente il proprio diritto di voto, Invitalia riteneva necessario che si realizzassero una serie di condizioni sospensive, tra cui, *in primis*, il dissequestro degli impianti;

in un successivo incontro l'amministratore delegato di Invitalia ha precisato che la società aveva siglato un accordo con i soci Arcelor Mittal che differiva a maggio 2024 la modifica dell'assetto azionario con il passaggio della maggioranza a Invitalia al verificarsi di determinate condizioni quali il dissequestro degli impianti, la sottoscrizione di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali e l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

rilevato che:

nel 2018 era stato sottoscritto un accordo, l'unico condiviso anche dalle parti sociali, che prevedeva garanzie per i 10.700 lavoratori per i quali, a fronte di migliaia di esuberanti, non si sarebbe dovuta attivare la procedura per la cassa integrazione. Contrariamente a quanto pattuito, già pochi mesi dopo l'accordo è stata attivata la cassa integrazione confermando i termini dell'accordo esclusivamente per l'esuberante di migliaia di lavoratori;

dal 2019 Arcelor Mittal ha infatti continuato a fare ricorso alla cassa integrazione straordinaria e, attualmente, risultano in cassa integrazione 3.000 lavoratori di Acciaierie d'Italia, 1.700 lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria nonché 2.500 lavoratori dell'indotto;

nell'incontro tenuto il 17 novembre 2022 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è stata infatti evidenziata la decisione improvvisa dell'azienda di fermare le 145 aziende appaltatrici con conseguenze gravissime per l'indotto e per il territorio;

le organizzazioni sindacali hanno ribadito la permanenza di pessime relazioni sindacali con la *governance* aziendale chiedendo, tra l'altro, la revoca della decisione di sospendere i contratti con le aziende fornitrici;

considerato, inoltre, che:

nel corso dell'ultimo decennio la produzione si è ridotta sensibilmente, passando dalle 8,5 milioni di tonnellate del 2011 ai 3 milioni del 2022;

gli interventi di ricapitalizzazione, resi operativi dall'articolo 1 del presente decreto, sebbene vengano presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, appaiono con ogni evidenza come un modo per ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni. Ne è dimostrazione lampante il fatto che il Governo abbia provveduto a rimuovere il vincolo del dissequestro come condizione indispensabile per l'aumento di capitale;

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente. Non vi è infatti traccia di norme poste a tutela

del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex* ILVA vengono dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

ritenuto che:

appaiono con ogni evidenza le inadempienze contrattuali del socio di maggioranza;

non sussistono garanzie circa la sostenibilità ambientale e sanitaria degli impianti, il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico, il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto e la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana;

a porre in essere ogni iniziativa utile ad accelerare, quanto più possibile, il passaggio dell'azionista pubblico al 60 per cento del capitale di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., a garanzia dei livelli occupazionali e del risanamento ambientale.

G/455/3/9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessò che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

considerato che:

il gruppo SANAC S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV);

nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo SANAC;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

SANAC S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia. Pertanto, ad oggi, il gruppo Acciaierie d'Italia non ha fatto ripartire le commesse e presenta una situazione debitoria nei confronti di SANAC che ha determinato una fragilità economica finanziaria di SANAC medesima. Inoltre, i materiali refrattari che Acciaierie d'Italia acquista provengono da fornitori internazionali, i quali, a loro volta, subappaltano tali ordini a SANAC;

attualmente il gruppo SANAC conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati i quali, a seguito di una comunicazione inviata ai sindacati in data 16 gennaio 2023, rischiano la perdita del posto di lavoro. La struttura commissariale ha infatti indicato come possibile strategia la sospensione della produzione da aprile in due unità produttive e dopo circa due mesi la sospensione dell'attività produttiva degli altri due stabilimenti. È di tutta evidenza come la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC contribuirebbe, quanto meno nell'immediato, a dare maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti del gruppo e di tutela dei posti di lavoro;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile a garantire la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC quanto più celermente possibile, anche mediante le risorse derivanti dalla sottoscrizione da parte di Invitalia degli ulteriori apporti di capitale finalizzati ad assicurare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto;

a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC, in modo da assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti del gruppo SANAC s.p.a e, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali.

G/455/4/9

[Nocco](#), [Zullo](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455);

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata (cosiddetto accesso diretto) all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

considerato che:

nel suo complesso, il decreto-legge oggetto di conversione assume come obiettivo di tutela primaria la patrimonializzazione della Società Acciaieria d'Italia, consegnando nelle mani di Invitalia uno strumento di finanziamento in conto soci da convertire in capitale sociale su richiesta della medesima;

i dati registrati al 2 febbraio 2023 evidenziano che Acciaierie d'Italia ha accumulato una situazione debitoria nei confronti delle imprese esterne pari a circa 110 milioni di euro e che, in linea di principio, dovrebbero trovare garanzia nel capitale sociale della Società;

il nuovo apporto di liquidità, alla luce delle evidenze debitorie, potrebbe non trovare una piena soddisfazione degli stessi con ricadute irreversibili soprattutto sulle PMI, che caratterizzano in gran parte il tessuto socio economico del nostro sistema produttivo nazionale;

si necessita l'introduzione di uno strumento a carattere emergenziale, volto ad evitare ulteriori aggravamenti della forte crisi di liquidità delle aziende fornitrici principalmente appartenenti all'area tarantina, già definita "area di crisi industriale complessa" con decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 e regolamentata con la normativa ILVA emanata nel 2015, evitando quindi nuovi effetti domino sul sistema economico e sociale nazionale;

valutato inoltre che:

incidentalmente, nel prendere atto di quanto introdotto dall'articolo 2 del decreto, giova ricordare che il 15 luglio 2022, dopo una proroga di quasi due anni, è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, noto in sigla come CCIII), nel testo modificato dal cosiddetto decreto correttivo (decreto legislativo 83/2022), che ha recepito la direttiva europea *Insolvency*;

impegna il Governo:

ad individuare presso Cassa Depositi e Prestiti Spa, all'interno del Piano strategico dedicato al sostegno alle filiere strategiche, gli strumenti finanziari più idonei atti a smobilizzare i crediti vantati dalle aziende esterne nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa e supportare in linea generale le piccole e medie imprese (PMI) dell'indotto con idoneo fondo di garanzia istituito con legge di bilancio 2023.

Art. 01

01.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01

(Tavolo istituzionale e Accordo di programma)

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

- f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
- g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;
- h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;
- i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;
- l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;
- m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;
- n) istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;
- o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;
- p) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

Art. 1

1.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "900 milioni di euro per l'anno 2020", sono inserite le seguenti: "e 200 milioni di euro per l'anno 2023";

2) dopo le parole: "a sostegno delle imprese" sono inserite le seguenti: ", con particolare riferimento alle PMI,".»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "54 per cento".»

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nel limite massimo di 705.000.000 di euro, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi.».

b) al comma 1-*quinquies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*.».

1.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «da convertire» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023,»;

b) dopo le parole: «su richiesta della medesima» aggiungere le seguenti: «, al fine di acquisire la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.,»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "la risalita della produzione, nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo."».

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la risalita della produzione, il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale."».

1.5

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", provvedendo in via prioritaria al pagamento delle imprese fornitrici di Acciaierie d'Italia S.p.a".».

1.6

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico,».

1.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «su richiesta della medesima» aggiungere le seguenti: «, al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo.».

1.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali risorse sono finalizzate ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».

1.9

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera b, aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. Gli interventi di cui ai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quinquies* sono subordinati alla verifica, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'avvenuto saldo dei debiti contratti da Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali, quando il credito verso Acciaierie d'Italia S.p.A. costituisca una delle principali cause della crisi aziendale in corso.

1-*septies*. Le limitazioni di cui al comma 1-*sexies* si applicano anche nel caso in cui, pur in assenza di formale procedura concorsuale, il debito contratto da Acciaierie d'Italia S.p.A. sia tale da comportare per l'impresa creditrice il rischio che la situazione debitoria possa recare pregiudizio ai livelli occupazionali o alla continuità produttività e alla continuità aziendale.

1-*octies*. Per le finalità di cui ai commi 1-*sexies* e 1-*septies*, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati i tempi e le modalità per consentire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia il controllo nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A."».

1.10

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. L'accordo di programma di cui al presente comma disciplina la realizzazione dei seguenti interventi straordinari: la progressiva chiusura delle fonti inquinanti; l'adozione di un nuovo piano di riconversione industriale, corredato di cronoprogramma, che preveda la realizzazione di impianti ecosostenibili e forni elettrici alimentati a idrogeno verde ovvero ad energia prodotta da fonti rinnovabili, il risanamento e la tutela ambientale e sanitaria delle aree, l'adozione di misure a favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, nonché di miglioramento della qualità della vita urbana e per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell'area di Taranto."».

1.11

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata alla sottoscrizione di un

accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato all'adozione di interventi straordinari per: la salvaguardia e la tutela ambientale, necessari ai fini dell'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali; la salvaguardia dei livelli occupazionali; la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto; il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto; la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana."».

1.12

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-*quinqüies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinqüies*, è subordinata al rispetto, da parte del sito produttivo medesimo, delle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021."».

1.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società SANAC S.p.A. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo degli impianti della società SANAC S.p.a., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del comma 1-*bis*.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.14

[Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali, nonché di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.15

[Damante](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, all'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.16

[Silvestroni](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.»

Conseguentemente al Capo I dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aerospaziale».

1.17

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.»

Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aerospaziale».

1.18

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al settore aerospaziale».

1.19

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il necessario sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici di Taranto, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. A seguito della dichiarazione di interesse strategico nazionale, i crediti vantati dalle predette imprese, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente, e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale e a tutela della salute, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinati alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile.».

1.20

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di amministrazione straordinaria.».

1.21

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».

1.22

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

gli stabilimenti della società SANAC s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

1.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di facilitazione della riconversione industriale di grandi stabilimenti produttivi)

1. Al fine di prevedere e di incentivare la riconversione industriale degli stabilimenti produttivi nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione, di incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché di indipendenza energetica, così come definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 - PNIEC, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è inserita la seguente:

"hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici."

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. *(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)*

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale *stand-alone* e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da

realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

- 1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;
- 2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».

Art. 2

2.1

[Magni, De Cristofaro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2.

(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie."».

2.2

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei casi di» fino a: «successivi quindici giorni» con le seguenti: «Nei casi di società partecipate dallo Stato, l'ammissione immediata alle procedure di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie.».

2.3

[Sabrina Licheri, Nave, Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «30 per cento delle quote societarie,» inserire le seguenti: «nonché il 50 per cento del diritto di voto,».

2.4

[Giacobbe, Martella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate qualora non sia stato redatto un Piano finalizzato al rilancio industriale ed occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

Art. 3

3.1

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera a), sostituire le parole: «solo ove non siano prodotte» con le seguenti: «, solo ove non si siano prodotte»;*

- *alla lettera b), capoverso b-ter), sostituire le parole: «e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a» con le seguenti: «e in particolare, per il 10 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività» e sostituire le parole: «; per il rimanente 15 per cento al completamento» con le*

seguenti: «, e, per il rimanente 15 per cento, avendo riguardo al completamento».

3.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-bis)», premettere il seguente:

«b.1) nei casi di società partecipate dallo Stato, il compenso spettante ai sensi della lettera b) è parametrato al fatturato dell'impresa, con esclusione delle quote di finanziamento statale e secondo importi minimi e massimi definiti in relazione alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e all'efficacia delle iniziative per il rientro in azienda delle unità di personale dipendente in cassa integrazione;».

3.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «b-ter)» con il seguente:

«b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.».

Art. 4

4.1

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 4

(Compensi dei commissari straordinari di grandi imprese)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale".

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.».

4.2

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso «2-bis)», premettere le seguenti parole: «Nei casi riguardanti grandi imprese per le quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si applicano agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della norma".».*

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di grandi imprese per

le quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

4.3

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» con le seguenti: «In ogni caso, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono eccedere».

4.4

[Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 per singolo amministratore, anche in caso di incarico collegiale.

1-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le previsioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della norma".».

4.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Sostegno alle imprese dell'indotto)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Sostegno alle imprese fornitrici)

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

Art. 5

5.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7 e 8.

5.2

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Naturale](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

5.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;

2) sopprimere il secondo periodo.

5.8

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'idoneità dei suddetti modelli organizzativi

deve risultare verificabile in sede di attuazione, con diretto riferimento ai beni giuridici lesi dagli illeciti commessi».

5.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
- 2) *al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che prevedano l'istituzione di periodici strumenti di verifica».*

5.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
- 2) *al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che prevedano specifici strumenti di verifica della loro attuazione».*

5.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
- 2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «quando istituiscono anche periodici strumenti di verifica».*

5.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non possono essere applicate» con le seguenti: «possono essere applicate anche» e le parole: «se l'ente ha» con le seguenti: «anche qualora l'ente abbia».

5.13

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «se l'ente ha eliminato le carenze organizzative» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.».

5.14

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «se l'ente» con le seguenti: «se il soggetto interessato»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

5.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)»;*
- b) *sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso*

l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».

5.16

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)».

5.17

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».*

5.18

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*

5.19

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,».

5.20

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».

5.21

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo, dopo le parole: «prevenire reati della specie di quello verificatosi» inserire le seguenti: «a condizione che venga preliminarmente effettuata la valutazione di impatto sanitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

5.22

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che non vi sia un'inchiesta giudiziaria sull'attuazione del Piano ambientale con l'invio di avvisi di garanzia.».

5.23

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».

5.24

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.

5.25

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».

5.26

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».

5.27

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il modello organizzativo deve essere idoneo a prevenire reati e deve, in ogni caso, prevedere una combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione e sull'ambiente.».

5.28

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «diretti a» con le seguenti: «idonei a».

5.29

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e».

5.30

[Nocco](#), [Zullo](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «illeciti commessi.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'idoneità del bilanciamento tra le varie esigenze di cui al precedente periodo, e solo per gli impianti siti nel comune di Taranto, sono effettuate le opportune verifiche di ottemperanza delle normative di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 settembre 2017, secondo la procedura di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS).»

5.31

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.32

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è sempre disposta» con le seguenti: «può essere disposta

dal giudice».

5.33

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

5.34

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica».

5.0.1

[Maffoni](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", al comma 3, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza".».

5.0.2

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)

1. All'articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza".».

5.0.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Misure in materia di impatto sanitario)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".».

5.0.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Misure in materia di valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.0.5 (testo 2)

[Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Contributo alle imprese energivore che operano nei settori della difesa e dei servizi di comunicazione elettronica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.0.5

[Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Contributo alle imprese energivore che operano nei settori della difesa e dei servizi di comunicazione elettronica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 6

6.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»

6.4

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», apportare le seguenti modifiche:

a) *al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione»;*

b) *al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «è realizzato».*

6.5

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione».

6.6

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sostituire le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» con le seguenti: «o per l'ambiente».

6.7

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere il quinto periodo.

6.8

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quinto periodo, sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile».

6.9

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sesto periodo, sostituire le parole: «il provvedimento di cui ai periodi precedenti» con le seguenti: «il provvedimento di cui al periodo precedente».

6.10

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-bis.2».

6.11

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.2» primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,».

6.12

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.2», sopprimere le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del capoverso.

Art. 7

7.1

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

7.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: "1. Salvo che in caso di dolo, negligenza o colpa,".

7.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo che in caso di dolo, ».

7.6

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» con le seguenti: «Chiunque dia»;*
- b) *dopo le parole: «un provvedimento» inserire le seguenti: «del giudice».*

7.7

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#)

Al comma 1, dopo le parole: "non è punibile" aggiungere le seguenti: "salvo per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute".

7.8

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondono all'esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».

7.9

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.».

7.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che da ciò non derivi un danno ambientale o sanitario.».

7.11

[Turco](#), [Naturale](#), [Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.».

7.0.1

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data

comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al *Cloud Computing*.»

7.0.2

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

7.0.3

[Damiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Gestione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"5-*sexies*. Per garantire il supporto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, le banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, sono tenute ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nonché a mantenere in piena operatività i rapporti bancari esistenti alla data del sequestro salvo l'eventuale non subentro nei relativi rapporti autorizzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del presente decreto."».

Art. 8

8.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti,

effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019.

1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.».

8.4

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione del limite temporale ivi indicato».

8.5

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*1-bis.* Il Piano di cui al comma 1 è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma *1-ter*, lettera a), del presente decreto.

1-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

«*b-bis.1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);»;

b) all'articolo *29-ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis.* La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo *29-duodecies*, comma 1, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,"».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».

8.6

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«*1-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality

guidelines" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria».

8.7

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità competente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, richiede una valutazione di impatto sanitario (VIS) in conformità alle linee guida adottate dal Ministero della salute.».

8.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis

(Accordo di programma)

1. Al fine di garantire la celere attuazione dei progetti concernenti l'area di Taranto, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di concerto con la Regione Puglia e il Sindaco di Taranto, una «Cabina di regia» per la definizione di un accordo di programma per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

2. Alla «Cabina di regia» di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali e locali interessate, i rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A., i delegati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli operatori economici del territorio e, in particolare, delle imprese che hanno quale unico o principale committente Acciaierie d'Italia S.p.A.

3. L'accordo di programma di cui al comma 1 definisce le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) modifica dell'assetto azionario per favorire il passaggio della maggioranza al socio pubblico;
- b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;
- d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;
- e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;
- f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
- g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario
- h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

4. Fino all'adozione del piano industriale di cui al comma 3, lettera h), è fatto divieto di disporre lo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico di interesse nazionale di Taranto.».

8.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)

1. Nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8.0.3

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1), dell'allegato II, alla presente Parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".».

8.0.4

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis

(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".»

8.0.5

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Contributo straordinario per le spese energetiche)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 4.575.000 euro per l'anno 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» inserire le seguenti: «, ad esclusione dell'articolo 8-bis,».

8.0.6

[Paroli, Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Contributo straordinario per le spese energetiche)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

8.0.7

[Ronzulli, Paroli, Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)

1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

COORD.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autorizzata a sottoscrivere» sopprimere il segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «aumenti di capitale sociale o finanziamento» con le seguenti: «aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti»;

all'articolo 5, comma 1:

- alla lettera c), sostituire le parole: «in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva» con le seguenti: «in luogo della misura cautelare interdittiva»;

- alla lettera d), capoverso «1-ter», dopo le parole: «stabilimenti industriali» inserire le seguenti: «o parti di essi», sopprimere le parole: «o loro parti,» e sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo»;

all'articolo 6, comma 1:

- *all'alinea, sostituire le parole: «delle disposizioni di attuazione» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie»;*

- *al capoverso «1-bis.1», terzo periodo, sostituire le parole: «giudice detta le prescrizioni» con le seguenti: «il giudice detta le prescrizioni».*

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 18,20

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA), DELLE ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE WWF ITALIA, LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU), GREENPEACE
ITALIA E LEGAMBIENTE E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI E
MIGLIORAMENTI FONDIARI (ANBI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 17 (AGRICOLTORE CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)*

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (ant.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Vice Presidente

BERGESIO

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,10

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA E
DELL'ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA, DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI
AGRICOLTORI E DI WORLD BIODIVERSITY ASSOCIATION ONLUS, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 17 (AGRICOLTORE CUSTODE
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)*

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#) osserva preliminarmente che sarebbe opportuno rendere il parere alla Commissione di merito nella giornata odierna, stante l'imminente fissazione, in quella sede, del termine per la presentazione degli emendamenti.

Illustra quindi, in qualità di relatore, il provvedimento, premettendo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede l'adozione di una disciplina legislativa di delega relativa alle persone anziane - con entrata in vigore entro il 31 marzo 2023 - e la relativa adozione dei decreti legislativi, con entrata in vigore di questi ultimi entro il 31 marzo 2024.

Nel dettaglio, le discipline di delega sono poste specificamente dagli articoli da 3 a 5, mentre l'articolo 1 reca alcune definizioni, in conformità alle norme vigenti, e l'articolo 2, comma 2, stabilisce principi e criteri direttivi di carattere generale, comuni alle varie deleghe in oggetto. Il termine entro il quale le deleghe devono essere esercitate viene posto al 31 gennaio 2024, fatta salva l'ipotesi di prolungamento del termine - nella misura di quarantacinque giorni - ai sensi delle norme procedurali di cui all'articolo 6. In ogni caso, le deleghe devono essere esercitate secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8.

Rileva quindi che i profili di competenza della Commissione appaiono limitati. In particolare, la disciplina di delega di cui all'articolo 3 - esercitata su proposta del Presidente del Consiglio e, tra gli altri, del Ministro del turismo - concerne la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. In questo ambito, tra i principi e criteri direttivi specifici di cui alla lettera a), relativi agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, è menzionata la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), auspicando che nel testo finale del provvedimento non appaiano riferimenti all'autonomia differenziata.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la propria proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, apprezza le circostanze, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pone quindi l'accento sulla particolare complessità ed importanza del provvedimento, che dovrebbe essere calendarizzato in Assemblea quanto prima. Propone infine di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pur sottolineando che il provvedimento non riveste carattere d'urgenza, raccogliendo le sollecitazioni dei Gruppi, propone di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio, nel corso della quale -ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati pubblicati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo. Il Presidente avverte quindi che gli emendamenti 1.17, 1.18, 7.0.1, 7.0.2 e 8.0.5 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato. Comunica altresì che il relatore ha ritirato l'emendamento 3.1 e ha presentato i nuovi emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.0.100, parimenti pubblicati in allegato. Considerato che l'emendamento 4.0.100 appare il solo a recare interventi di natura sostanziale, propone di fissare il termine per la presentazione di relativi subemendamenti alle ore 19 di oggi, limitatamente alla proposta in questione.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) illustra le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, che si propongono di superare le carenze del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno. Il provvedimento, infatti, ha suscitato ampia insoddisfazione e non sembra risolvere le problematiche di natura produttiva, ambientale, sanitaria ed occupazionale sottese alla crisi che investe la società Acciaierie d'Italia S.p.A. e l'impianto siderurgico di Taranto. Infatti, le disposizioni del decreto-legge, in particolare, si limitano solo a stanziare risorse per far fronte alla situazione debitoria, laddove, per

contro, dalle audizioni effettuate dalla Commissione emerge chiaramente la necessità di implementare un vero e proprio piano di investimento.

Stanti queste premesse, le proposte emendative presentate mirano ad operare, in uno spirito di dibattito costruttivo con il Governo e con le forze politiche di maggioranza, una rettifica del testo, tenendo conto delle numerose osservazioni formulate, nel corso del ciclo di audizioni, dai rappresentanti di istituzioni ed associazioni sindacali.

Nel dettaglio, l'emendamento 01.1 istituisce opportunamente, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un tavolo istituzionale allo scopo di predisporre, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, un accordo di programma pluriennale recante significative misure patrimoniali. La proposta, peraltro, si raccorda con la proposta 8.0.1, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, una cabina di regia per garantire la continuità produttiva dell'impianto di Taranto.

Ulteriori proposte emendative sono invece volte ad affrontare le importanti tematiche della *governance* e del rafforzamento patrimoniale. In particolare, si prevede di consentire l'acquisizione, da parte del socio pubblico, della maggioranza azionaria entro il 31 dicembre 2023. Ulteriori emendamenti recano poi misure sia per garantire il rilancio produttivo ed occupazionale del sito (come sollecitato dalle associazioni sindacali), sia il reperimento di risorse per garantire la tutela della salute ed il risanamento ambientale.

L'oratore pone quindi l'accento sugli emendamenti relativi all'istituto dell'amministrazione straordinaria. Una prima proposta, in particolare, prevede che questa possa aversi anche su istanza del socio pubblico che detiene il 30 per cento delle quote societarie, predisponendo all'uopo dei meccanismi di semplificazione della procedura. Un secondo emendamento, invece, prevede l'applicazione dell'istituto, come *extrema ratio*, nel caso in cui non si sia riusciti a redigere un piano di rilancio industriale del sito.

Ulteriori emendamenti prendono invece in considerazione la tutela delle imprese fornitrici. In particolare, viene garantito l'accesso al credito per i fornitori creditori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e si predispongono, altresì, misure in favore delle aziende mono-committenti che hanno perso delle commesse. Si cerca di far fronte, infine, anche al mancato pagamento delle fatture.

Ulteriori gruppi di emendamenti concernono quindi la responsabilità amministrativa (con una proposta di natura soppresiva ed una avente ad oggetto le sanzioni interdittive), l'istituto del sequestro (con un emendamento soppresivo), ed il cosiddetto "scudo penale" (con una proposta soppresiva ed una modificativa avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro).

Da ultimo, particolare importanza assumono gli emendamenti relativi alle questioni ambientale e della tutela della salute. Nel dettaglio, l'oratore pone l'attenzione su quattro emendamenti: il primo di natura soppresiva dell'intero articolo 8; un secondo volto ad imporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, effettui la valutazione di impatto sanitario (VIS) prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, in caso di rischi per l'ambiente, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento di Taranto; un terzo relativo alle valutazioni di impatto sanitario per le attività di controllo; un quarto emendamento in base al quale nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti di interesse strategico nazionale sia prevista la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Conclude quindi la propria esposizione sottolineando la particolare valenza sostanziale degli emendamenti, che investono un ampio raggio di problematiche e nei confronti dei quali l'atteggiamento del Governo e delle forze politiche di maggioranza dovrebbe essere improntato ad un confronto costruttivo animato da profondo senso di responsabilità, senza trincerarsi dietro a dinieghi di mero principio. La difficile situazione dell'impianto siderurgico di Taranto, infatti, richiede un approccio sostanziale a tematiche, come quelle relative agli accordi di programma ed alla *governance*, nell'ambito di un vero piano di rilancio industriale, superando la necessità contingente del semplice risanamento della situazione debitoria. In tale delicato processo, peraltro, non viene messa in gioco

soltanto la credibilità del governo *pro tempore*, bensì quella dell'intero Paese e sarebbe pertanto un errore non affrontare in modo approfondito le questioni summenzionate.

Con riferimento alle osservazioni da ultimo formulate dal senatore Martella, il [PRESIDENTE](#) assicura che nell'esame degli emendamenti sarà garantita la possibilità di un pieno confronto tra le forze politiche, come attestato in occasione del decreto-legge relativo all'impianto Lukoil (A.S. 391), caratterizzato dall'approvazione di alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede le ragioni per cui il termine per subemendamenti è stato riferito esclusivamente all'emendamento 4.0.100.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che le altre proposte del relatore sono di carattere modificativo con minore impatto sul testo, anche rispetto agli emendamenti in precedenza presentati.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede di poter subemendare anche l'emendamento 3.100.

La Commissione conviene quindi di riferire il termine per la presentazione di subemendamenti, già fissato alle ore 19 di oggi per la proposta 4.0.100, anche all'emendamento 3.100.

In sede di illustrazione degli emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle prende la parola la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), per sottolineare anzitutto il carattere costruttivo delle proposte emendative presentate, nella prospettiva di tutelare l'occupazione e la salute dei lavoratori e dei cittadini del territorio tarantino. Illustra quindi l'ordine del giorno G/455/3/9 a sua firma, relativo alla situazione debitoria di Acciaierie S.p.A. con particolare riferimento alla continuità produttiva di SANAC.

In merito all'articolo 1 si sofferma sulla proposta 1.1, riassumendo altresì i contenuti degli emendamenti 1.10, relativo alla sottoscrizione di un accordo di programma, e 1.12, sulle condizioni a cui è subordinato il rafforzamento patrimoniale.

Sottolinea altresì che, in virtù degli emendamenti del suo Gruppo, il socio pubblico può chiedere l'ammissione alla procedura straordinaria solo se detiene anche il 50 per cento del diritto di voto. Conclude l'illustrazione del complesso degli emendamenti soffermandosi sulla proposta 3.3 sui compensi degli amministratori straordinari.

Non essendoci ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [455](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "da convertire" con le seguenti: "che si convertono".

1.17 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

Consequentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aeronautico».

1.18 (testo 2)

[Paroli, Silvestro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

Consequentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti : «e al settore aeronautico».

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: "che detenga" inserire le seguenti: ", direttamente o indirettamente,".

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: "solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto;"

b) *alla lettera b), capoverso «b-ter)»:*

- *sostituire le parole:* "e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a" *con le seguenti:* "e, in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività";

- *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* "per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa." *con le seguenti:* "per il rimanente 10 per cento avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.";

c) *alla lettera b), dopo il capoverso «b-ter)», inserire i seguenti:*

- *b-quater)* riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

- *b-quinquies)* incremento del 10 per cento sul compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione

dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo.».

Art. 4

4.0.100

Il Relatore

Nel capo I, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori disposizioni riferite al comitato di sorveglianza)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. "I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".

2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45 introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro per le imprese e il *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: i poteri del presidente del comitato di sorveglianza; l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato; le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al *Cloud Computing*.»

7.0.2 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la

sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

Art. 8

8.0.5 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Contributo straordinario per le spese energetiche)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» inserire le seguenti: «, ad esclusione dell'articolo 8-bis,».

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (ant.) del 16/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il

[PRESIDENTE](#) - si erano concluse le votazioni degli emendamenti presentati.

Comunica quindi che è pervenuto il parere non ostativo delle Commissioni 1ª e 5ª sugli emendamenti approvati.

Ricorda infine che il relatore aveva presentato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 7 febbraio.

La proposta Coord. 1, messa successivamente ai voti, è approvata.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) ribadisce il malessere per l'andamento dei lavori, che vanifica l'attività costruttiva svolta durante la fase istruttoria anche attraverso il ciclo di audizioni. Si dichiara perciò sconcertato dall'atteggiamento di forte chiusura dell'Esecutivo, che ha avuto come conseguenza l'impossibilità di apportare miglioramenti ad un testo che giudica non risolutivo dei problemi del polo siderurgico tarantino. Il provvedimento prevede infatti solo una modesta risposta per risanare debiti pregressi, senza venire incontro alle esigenze di un *asset* strategico per il Paese.

Nel dichiarare pertanto il voto contrario della propria parte politica, si augura vivamente che la circostanza non positiva verificatasi sul provvedimento in esame non si ripeta in futuro.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) conferma a sua volta il proprio dispiacere per le modalità con cui è stato esaminato il disegno di legge in titolo, nonostante il grande lavoro dell'opposizione, che aveva evidentemente confidato fin troppo nella disponibilità del Governo. Rivendica perciò le intenzioni migliorative contenute negli emendamenti presentati rispetto a un decreto-legge che appare, a suo avviso, troppo aggressivo. Lamenta peraltro lo stato di sofferenza delle imprese dell'indotto e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine

mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta della senatrice [NATURALE](#) (M5S), d'intesa con la relatrice Bizzotto, la Commissione conviene di posticipare alle ore 12 di giovedì 9 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 17 (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio), già fissato a giovedì 2 marzo alle ore 12.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 24 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

24ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(411\)](#) *Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*

(Rinvio del seguito della discussione)

Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(17\)](#) *BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura*

(Rinvio del seguito della discussione)

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [495](#) (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), assunto quale testo base nella sede di merito.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conviene sulla proposta di integrazione dell'ordine del giorno del Presidente.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il [PRESIDENTE](#) propone di costituire una Sottocommissione per i pareri, ai fini dell'esame, in sede consultiva, per i profili di competenza, di disegni di legge e atti del Governo iscritti all'ordine del giorno di altre Commissioni, qualora tali ambiti siano particolarmente limitati. La Sottocommissione sarà composta da un senatore per ciascun Gruppo.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) chiede se della Sottocommissione possano far parte anche i Vice Presidenti.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) conviene con la proposta del Presidente, tenuto conto che può

essere reso più spedito l'esame di quei provvedimenti condivisi con margini di competenza limitati, tanto più che la riduzione del numero di parlamentari e l'accorpamento delle Commissioni hanno reso più gravoso il lavoro dei parlamentari.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) domanda a sua volta delucidazioni sulle modalità di lavoro della Sottocommissione, concordando comunque con l'ipotesi di concentrare il lavoro sui provvedimenti più rilevanti.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che la Sottocommissione opera generalmente per consenso, ferma restando la possibilità di ciascun senatore di richiedere la rimessione alla sede plenaria. Assicura peraltro che saranno salvaguardate tanto le prerogative di maggioranza quanto quelle dell'opposizione.

Propone dunque che vengano indicati, entro la giornata di oggi, martedì 21 febbraio, i rappresentanti di ciascun Gruppo nella predetta Sottocommissione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 26 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 771, la Commissione attività produttive della Camera dei deputati ha svolto un ciclo di audizioni; propone dunque di acquisire la documentazione già depositata in quella sede e pubblicarla sulla pagina web della Commissione, al pari di nuova documentazione eventualmente ricevuta.

Conviene la Commissione.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2023, rilevando che l'articolo 1, comma 1, riconosce un'esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del lavoratore, relativa al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Osserva poi che, ai commi da 2 a 7, esso prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. Il Ministero è inoltre chiamato ad adottare le disposizioni attuative e a sviluppare un'applicazione informatica che consenta la consultazione da parte dei consumatori dei prezzi medi e di quelli effettivi praticati dai singoli esercenti; a tal fine, è autorizzata una spesa di 500.000 euro nel 2023 e di 100.000 euro l'anno dal 2024. In caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale la norma prevede l'applicazione di una sanzione da 200 a 2.000 euro. Infine, si affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di

verificare l'allineamento delle iscrizioni presenti nell'Anagrafe impianti (che contiene i dati relativi agli impianti autorizzati) e nell'Osservatorio prezzi (che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori).

Passa poi ad illustrare l'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che dispone l'applicazione, dal 1° aprile al 31 agosto 2023, dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, purché di categoria Euro VI.

Dà indi conto dell'articolo 2, modificato dalla Camera, che interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, disciplinato dalla legge n. 244 del 2007. In sintesi, con le norme in esame: si dispone che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro delle imprese e del *made in Italy*; sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del prezzo del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato alle Camere, senza fissare una specifica misura dell'aumento necessaria per attivare il meccanismo.

Evidenzia altresì che l'articolo 3, al comma 1, modificato dalla Camera, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, modificandola e integrandola con norme volte ad implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti a livello territoriale. Il comma 1 precisa alcuni elementi relativi alle sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri e dispone poi la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla stessa Unità di missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi. Il comma 2 prevede che l'Unità di missione stessa curi il raccordo e la collaborazione amministrativa tra il Garante, le strutture del Dicastero dell'economia e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, provveda ad acquisire e condividere con tali soggetti i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

Rileva inoltre che l'articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 per mitigare l'impatto del "caro energia" sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere un buono alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

Conclude segnalando che l'articolo 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione del decreto mentre l'articolo 6 dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (15 gennaio 2023).

Il [PRESIDENTE](#) - nel dichiarare aperta la discussione generale - propone di fissare alle ore 19 di oggi, martedì 28 febbraio, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Dopo aver espresso il proprio consenso in merito alla proposta di organizzazione dei lavori avanzata dal Presidente, il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) pone criticamente in evidenza l'impossibilità di avviare un confronto sul provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Anticipa, pertanto, che il suo intervento si limiterà ad esporre considerazioni di carattere generale nonché le linee direttrici sulle quali verteranno gli emendamenti che saranno presentati dal proprio Gruppo.

Evidenzia, innanzitutto, la carenza dei presupposti di necessità e di urgenza che dovrebbero caratterizzare i decreti-legge e riconduce le ragioni del provvedimento alla necessità di intervenire sull'aumento del costo del carburante determinato, in realtà, dal Governo medesimo, in quanto non ha prorogato gli effetti di sterilizzazione delle accise disposti dal precedente Esecutivo. Il Governo ha tentato di far ricadere la responsabilità dei rincari sui gestori degli impianti di distribuzione carburanti, ma tale tentativo è risultato vano data la sostanziale simmetria tra le scelte governative e l'incremento dei prezzi.

Dichiara peraltro che, nel corso dell'esame in prima lettura, si è intervenuti sul testo, al fine di incrementarne gli aspetti di trasparenza informativa, soltanto grazie a una proposta emendativa d'iniziativa dell'opposizione, finalizzata a introdurre una verifica sull'allineamento tra l'Anagrafe degli impianti, con i dati sugli impianti autorizzati, e l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori.

Individua il punto più controverso del provvedimento nella imposizione dell'obbligo, per gli esercenti attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare il prezzo medio a livello regionale praticato sulla rete non autostradale, con applicazione di sanzioni a suo avviso eccessive per violazione di detto obbligo. Ricorda, al riguardo, le osservazioni critiche avanzate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in sede di audizione presso la X Commissione della Camera dei deputati, sottolineando, innanzitutto, la considerazione in base alla quale la media aritmetica del prezzo regionale risulta poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera. Inoltre, la doppia cartellonistica prevista, al di là dei possibili oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe generare confusione nei consumatori. Si profila, infine, il rischio di un livellamento verso l'alto dei prezzi in conseguenza dell'applicazione del prezzo medio regionale. In sostanza, le menzionate disposizioni rischiano di produrre oneri aggravanti per i gestori e situazioni di confusione per i consumatori.

In merito all'articolo 4 del provvedimento, relativo al *bonus* trasporti, rileva criticamente che la dotazione del fondo destinato a mitigare l'impatto del "caro energia" sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori è stata ridotta da 190 a 100 milioni di euro e che la soglia per accedere al *bonus* in questione è stata abbassata, con una riduzione della platea dei beneficiari.

Nel ribadire, a nome del proprio Gruppo, un giudizio sfavorevole sul provvedimento, sottolinea che il Governo, al momento dell'adozione del decreto-legge, si era impegnato a convenire su modificazioni almeno nel corso dell'esame in prima lettura.

Riepiloga, infine, le linee fondamentali alle quali si atterranno le proposte emendative: in relazione ai buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore, il riconoscimento di una esenzione a fini contributivi oltre che fiscali; l'introduzione di misure tese alla trasparenza e al controllo dei prezzi tali da attenuare gli oneri posti a carico dei gestori di impianti; il ripristino del taglio delle accise sui carburanti, disposto dal precedente Governo Draghi, fino al 15 aprile 2023; l'innalzamento della dotazione del fondo volto a mitigare l'impatto del "caro energia" sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto, nonché il ripristino della soglia di 35.000 euro di reddito per accedere al *bonus*.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) riassume a sua volta il contenuto dell'attività emendativa della propria parte politica, finalizzata a stabilizzare la fluttuazione dei prezzi dei carburanti, onde ripristinare un corretto rapporto tra cittadini, imprese e Stato. Le proposte saranno dunque finalizzate ad istituire un fondo per la sterilizzazione delle accise sui carburanti, a garantire ulteriori controlli sui prezzi, nonché ad abolire l'obbligo del prezzo medio regionale, come evidenziato dall'*Antitrust*.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che sono appena giunti i pareri delle Commissioni 8ª e 10ª, nonché del Comitato per la legislazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#), nel ricordare la scadenza del termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fissata a giovedì 2 marzo, alle ore 12, fa presente che è a disposizione dei senatori un quadro riassuntivo delle proposte di modifica e di integrazione al disegno di legge, avanzate dai soggetti auditi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#), nel constatare che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito, ricordando che il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti è fissato a giovedì 9 marzo, alle ore 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, 1° marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

Dispone quindi la convocazione di una nuova seduta domani 1° marzo, alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 555 (decreto-legge n. 5 del 2023 - Trasparenza prezzo carburanti), con possibili votazioni.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Bergamotto risponde all'interrogazione in titolo, a firma della senatrice Licheri, assicurando, innanzitutto, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con molta attenzione le problematiche connesse alla Portovesme S.r.l.

Ricorda che il territorio del polo industriale di Portovesme è stato riconosciuto "area di crisi industriale complessa" già nel 2016 e il 10 agosto 2020 è stato firmato l'Accordo di programma per l'attuazione del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme" (PRRI), finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale del polo industriale in parola.

Specifica poi che le risorse per la concessione delle agevolazioni ammontano a 11 milioni di euro e il bando è stato emanato con circolare direttoriale 25 gennaio 2021, n. 288.

Dà conto, quindi, dello speciale tavolo di crisi che, in considerazione del rilievo strategico della vertenza relativa alla società Portovesme S.r.l., è stato istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il Tavolo si riunisce per seguire costantemente le problematiche evidenziate, alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati, della proprietà, della Regione Sardegna, degli enti locali, di Confindustria e delle rappresentanze sindacali. In particolare, le ultime riunioni del tavolo sono state dedicate alle problematiche conseguenti all'aumento dei costi energetici.

Pone peraltro in evidenza che la Portovesme è un'impresa altamente energivora, i cui processi scontano l'aumento del costo non solo dell'energia, ma anche delle materie prime e dei materiali di consumo. Per questo motivo, la proprietà riferisce che le misure varate dal Governo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 341 del 2022, attuativo dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, non bastano a contenere i costi.

Fa presente che la Società dichiara molte perdite e la conseguente necessità di adottare misure per prevenirne di ulteriori. Tra queste misure è annoverata la pianificazione del fermo della linea del piombo entro la fine del primo trimestre del 2023 e l'ipotesi di una riconversione degli impianti, al fine

di produrre nuovi materiali più appetibili sul mercato mondiale.

Nel percorso di realizzazione di questo progetto, la Società chiede il sostegno delle Istituzioni per trovare soluzioni volte a ridurre il costo dell'energia e a salvaguardare l'occupazione. Al riguardo, rappresenta che il Governo ha dato la propria massima disponibilità, ma ha chiesto al contempo alla proprietà di non interrompere l'attività produttiva.

Sul fronte delle misure a sostegno delle aziende energivore, ivi compresa Portovesme, il Governo ha varato, con la legge n.197 del 2022, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Per quello che attiene al cosiddetto "decreto *energy release*", sottolinea che esso, proprio in considerazione della particolare situazione dell'approvvigionamento energetico in Sardegna, ha posto attenzione ai clienti finali energivori localizzati nell'isola, prevedendo una maggiorazione del peso attribuito ai fini dell'assegnazione delle quote di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Informa, tuttavia, che, anche alla luce dei mutamenti di fatto che hanno riguardato il settore, il Governo sta valutando di modificare il richiamato decreto, tenendo conto dell'esigenza di un approvvigionamento dell'energia a costi in grado di salvaguardare la competitività delle imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, con particolare al sistema produttivo manifatturiero *energy intensive*, ivi compreso quello in Sardegna.

Il Governo ritiene infatti fondamentale individuare, insieme alla Regione Sardegna, una soluzione strutturale per il costo dell'energia della società Portovesme, in modo che possa essere assicurata la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino, fino all'entrata in funzione del progetto di riconversione degli impianti verso la produzione di litio.

Conclude informando che alla definizione di ipotesi concrete per una soluzione strutturale è stata dedicata una riunione ristretta - tra Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Regione Sardegna e vertici aziendali - del tavolo sulla vertenza Portovesme, tenutasi il 7 marzo scorso. La fattibilità delle ipotesi di soluzioni strutturali formulate in questa sede sarà valutata in base all'esito delle interlocuzioni con gli altri Ministeri coinvolti nonché con i principali gestori nazionali per l'energia e le parti sociali.

Replica la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le intenzioni del Governo di porre in essere misure a lungo termine tese a superare la drammatica situazione della società Portovesme, si dichiara tuttavia non soddisfatta della risposta ricevuta, in ragione della impellente necessità di interventi nel breve periodo.

Ricorda, al riguardo, che sono coinvolti circa 1.500 lavoratori da sottrarre alla cassa integrazione. Ritiene che il rilievo, a livello nazionale, dell'industria produttrice di acciaio e di piombo sia tale da legittimare l'attivazione di poteri sostitutivi del Governo nei confronti della regione Sardegna, menzionando, tra le misure da considerare, la possibilità di supportare l'impresa con le garanzie SACE. Conclude rammaricandosi delle lungaggini intercorse, anche poste in evidenza dal fatto che, già nella riunione del tavolo di crisi del 6 ottobre, si era previsto che la situazione sarebbe degenerata fino allo stato attuale.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta dell'8 marzo 2023, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania. L'indagine potrebbe focalizzarsi sui seguenti aspetti: andamento della filiera bufalina, anche con riferimento all'evoluzione sanitaria; iniziative messe in campo finora per fronteggiare i casi di infezione degli animali e decisioni conseguenti; eventuali misure di prevenzione necessarie; ipotesi di rilancio del comparto e di aiuto anche mediante la Politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Intervengono i senatori [NAVE](#) (M5S) e [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) per esprimere soddisfazione, a nome dei rispettivi Gruppi, per la volontà di avviare l'indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania, in considerazione della necessità e dell'urgenza di affrontare le questioni connesse a tale situazione.

La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato. Propone inoltre di fissare il termine per la trasmissione di proposte di audizione alle ore 18 di mercoledì 22 marzo.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che risulta ancora aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo. Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale manifesta la perplessità sullo scopo del provvedimento, inteso a introdurre semplificazioni solo abbreviando i tempi di realizzazione degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ritiene, infatti, che gli interventi di accelerazione dei tempi finiscano per condizionare la realizzazione stessa degli obiettivi, con un metodo a suo avviso non convincente. Richiama, in particolare, le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi che rischiano di compromettere l'applicazione della normativa di tutela ambientale.

Nello specifico, l'articolo 47 del decreto-legge 13 del 2023, recante disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede, al fine dell'installazione di impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la previa comunicazione del progetto alla competente soprintendenza, alla quale, in carenza dei requisiti di compatibilità, spetta adottare il provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi.

Evidenzia, al riguardo, come un intervento modificativo della legge n. 241 del 1990, di disciplina del procedimento amministrativo, comunque nel rispetto dell'acquisizione degli interessi pubblici coinvolti in sede di conferenza dei servizi, avrebbe fornito maggiori garanzie contro eventuali prevaricazioni della normativa di tutela ambientale e un conseguente sfruttamento incondizionato di aree.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), nell'unirsi alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Licheri, lamenta la mancata specificazione della destinazione delle risorse dei fondi di coesione qualora non impiegate nei tempi previsti, paventando la possibilità che esse tornino a confluire presso un ente centrale e siano sottratte alle Regioni.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), dopo aver espresso apprezzamento nei riguardi di talune considerazioni della proposta del relatore, sulle quali manifesta la convergenza del proprio Gruppo, illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Osserva, quindi, come il processo di adeguamento dell'organizzazione amministrativa a pervasivi e continui interventi legislativi implichi di per sé un rallentamento dell'azione amministrativa, tanto più che il provvedimento in esame modifica l'assetto organizzativo e gestionale della *governance* per il PNRR.

Lamenta, inoltre, la carenza di misure a favore del Meridione.

Nel ribadire il favore del proprio Gruppo nei confronti di tutte le misure che possano agevolare la transizione ecologica e tutelare l'ambiente, pone in guardia, anche sulla base della propria esperienza

di amministratore locale, dal perseguire, in modo eccessivo e deregolamentato, l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni coltivabili ovvero in siti di interesse paesaggistico, evidenziando le possibili negative ricadute anche sul settore turistico, per quanto attiene ad esempio ai siti UNESCO. Tra i territori da tutelare, ricorda, in particolare, i laghetti collinari, le cui risorse idriche risultano essenziali nelle operazioni antincendio.

Suggerisce, infine, di considerare le aree industriali dismesse come siti privilegiati per la installazione degli impianti, anche ai fini della riqualificazione dei medesimi.

Il presidente [DE CARLO](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore, che risulta approvato. Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dal senatore Franceschelli.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 68 emendamenti, pubblicati in allegato. Comunica altresì che la senatrice Sironi ha apposto la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.6, 3.11, 4.2, 4.3, 4.0.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.4, 7.6 e 9.5.

Dichiara quindi aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo parlamentare, finalizzati a dare risposte alle richieste degli operatori di settore, emerse durante il ciclo di audizioni. Sottolinea al riguardo l'opportunità di evitare distinzioni tra agricoltori di "serie A" e agricoltori di "serie B", ritenendo necessario che i bandi siano adottati da enti terzi. Occorre dunque che sia il Dicastero competente a elaborare i criteri per l'emanazione dei citati bandi.

Rileva altresì l'esigenza di quantificare le premialità per rendere trasparente il processo e si sofferma sulle iniziative delle scuole, che dovrebbero essere svolte in un periodo di tempo più ampio rispetto alla singola Giornata nazionale, che peraltro ricorre di domenica.

Nel giudicare doverosa la sensibilizzazione sui temi affrontati dal provvedimento, si augura che le proposte emendative del proprio Gruppo trovino ampio consenso in Commissione.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) giudica apprezzabile l'obiettivo del disegno di legge, rispetto al quale gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo mirano ad ampliare il concetto di agricoltore custode del territorio, evitando che egli sia individuato solo in quanto soggetto che partecipa ad un bando.

Invita poi ad escludere l'introduzione di barriere e limitazioni ulteriori, tenuto conto che l'agricoltore è per definizione anche custode del territorio, in quanto dalla sua attività scaturiscono azioni di salvaguardia del paesaggio. Teme dunque che i bandi, come contemplati dal provvedimento, rischino di andare deserti.

In ultima analisi, fa presente che le proposte emendative a sua firma sono finalizzate a valorizzare il ruolo dei comuni, quali enti più vicini al territorio in grado di esercitare maggiore capacità di persuasione.

A tale ultima considerazione si associa il presidente [DE CARLO](#) (FdI).

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Discussione e rinvio)

Riferisce la relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), premettendo che il disegno di legge, composto da 20 articoli, tenta di dare risposte all'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane, risalente alla XVII legislatura. Ricorda che, presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 3265 avviò il suo *iter* nel 2015, senza riuscire a diventare legge; nella XVIII legislatura, i disegni di legge nn. 169 e 739 furono discussi in 10ª Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo unificato. Pertanto, non essendo venuta meno tale esigenza, il disegno di legge ripropone il testo unificato adottato dalla 10ª Commissione per i citati disegni di legge nn. 169 e 739, al fine di avviare

il confronto in vista di una disciplina chiara ed uniforme per il comparto della panificazione.

Ritiene peraltro che il percorso fatto nella scorsa legislatura mirasse a individuare puntualmente le norme vigenti ritenute non necessarie, evitando generalizzazioni, per semplificare il quadro normativo e scongiurare stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Allora si decise di riprodurre, in un unico testo, le norme primarie di cui si intendeva conservare la vigenza, senza alcun effetto innovativo, recependo ciò che si ritenne di mantenere in vigore e abrogando il resto. Menziona quindi le abrogazioni espresse, che riguardano: il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131.

Venendo all'articolato, fa presente che gli articoli da 1 a 11 attengono prevalentemente alla produzione del pane, gli articoli da 12 a 14 riguardano la commercializzazione e la vendita, mentre gli articoli da 15 a 20 recano disposizioni inerenti situazioni specifiche, norme transitorie e abrogazioni.

In particolare, illustra l'articolo 1 recante le finalità, nonché l'articolo 2, che disciplina le definizioni, prima tra tutte quella di «pane» quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. Le caratteristiche e le tipologie di pane sono disciplinate, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, mentre l'articolo 5 riepiloga le possibili aggiunte di sostanza particolare al pane. Ulteriori prodotti, come i grissini, i prodotti intermedi di panificazione, il pane a durabilità prolungata sono descritti agli articoli da 6 a 8. L'articolo 9 attiene invece ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, così come l'articolo 10 concerne l'uso di pasta madre essiccata e l'articolo 11 il pane fresco tradizionale.

Si sofferma indi sull'articolo 12, che individua quale «panificio» l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale; esso disciplina anche le modalità di vendita e di trasporto del pane.

L'articolo 13 - prosegue il relatore - riconosce quale responsabile dell'attività produttiva il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA, cui spettano determinati compiti.

Dà poi conto dell'articolo 14, che riproduce norme di mutuo riconoscimento per la commercializzazione del pane, dell'articolo 15, che disciplina le ipotesi di pane fatto con materie prime di origine italiana, e dell'articolo 16, che istituisce la «Festa del pane» quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale nella prima domenica di maggio di ogni anno.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 17 introduce norme sulla vigilanza, esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni previste dalla legge.

Infine, gli articoli 18, 19 e 20 prevedono, rispettivamente, disposizioni sull'adeguamento della normativa regionale, sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di primo firmatario del provvedimento, propone di svolgere un ciclo di audizioni fissando a mercoledì 22 marzo, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte da parte dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) fa presente che è imminente la presentazione di un disegno di legge a sua firma sul tema, che recupera anche le proposte emendative presentate nella scorsa legislatura al testo unificato allora in discussione in 10ª Commissione, da cui scaturisce il provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che valuterà l'abbinamento del disegno di legge annunciato dalla senatrice Naturale al testo in discussione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il provvedimento che interviene per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico. L'unico articolo del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca, al comma 2, le attività vietate nelle acque interne.

Con le modifiche proposte, prosegue la relatrice, viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne; l'elenco delle attività vietate dal comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.

Dopo avere precisato che l'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 22 laghi "minori", fa presente che, per le acque interne non ricomprese in tale allegato, viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti, con un generale divieto di pesca professionale, contenuta nel nuovo comma 2-bis.

Sottolinea quindi che, oltre l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi, sono vietati: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma 2-ter disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-quater, inoltre, consente alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Conclude rilevando che le ulteriori modifiche proposte mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto.

In discussione generale prende la parola il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), ricordando che nella XVIII legislatura un testo identico a quello in titolo era stato approvato in prima lettura dal Senato. Reputa pertanto importante il provvedimento, su cui registra l'attenzione delle associazioni di categoria e di quelle della pesca sportiva, tenuto conto della debolezza dei controlli attualmente previsti.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) esprime a sua volta condivisione per le finalità del provvedimento, ricordando di essersi interessato al fenomeno anche in ragione di cariche istituzionali precedentemente ricoperte. Puntualizza peraltro che il bracconaggio non riguarda esclusivamente la pesca di frodo ma determina anche il sorgere di un particolare tipo di delinquenza, ad oggi impunita, con evidenti danni per il settore.

Sollecita perciò una regolamentazione della questione, tenuto conto che le sanzioni amministrative attualmente previste rischiano di essere insufficienti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge. Comunica inoltre che il relatore ha presentato l'emendamento 29.100, pubblicato in allegato. Propone poi, essendo in corso approfondimenti istruttori, di accantonare le proposte

emendative riferite agli articoli 1, 12 e 29.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che - non essendoci interventi in sede di illustrazione degli emendamenti - si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo. Ricorda quindi che, per gli articoli su cui sono stati presentati emendamenti, qualora dovessero essere approvate proposte emendative, queste saranno trasmesse alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Le proposte emendative e l'ordine del giorno riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti volti ad inserire articoli dopo l'articolo 1, sono accantonati.

Si passa all'espressione del parere del relatore e del Governo sull'emendamento relativo all'articolo 2 e su quello volto ad inserire articoli dopo l'articolo 2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle due proposte emendative presentate.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti all'articolo 2, con distinte votazioni, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo originario e respinge l'emendamento 2.0.1.

In sede di articolo 3, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 purché sia riformulato nel senso di inserire, al comma 5, il concerto del Ministro dell'università e della ricerca. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative, rilevando comunque che la proposta 3.8 è parzialmente assorbita dal 3.1.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti dal 3.2 al 3.12.

L'emendamento 3.10 risulta decaduto.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'ordine del giorno G/411/2/9. Manifesta poi parere favorevole sulla proposta 4.0.1, previa riformulazione di cui dà lettura, nonché sull'emendamento 4.0.6, invitando i firmatari dell'emendamento 4.0.5 a confluire su tale proposta. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.7 e 4.0.9. Invita infine a trasformare l'emendamento 4.0.8 in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) mantiene invece l'ordine del giorno G/411/2/9 che risulta pertanto non accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, la Commissione approva l'articolo 4 nel testo originario.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.5 e aggiunge la propria firma e quella degli ulteriori firmatari all'emendamento 4.0.6. Ritira poi l'emendamento 4.0.8 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/4/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

L'emendamento 4.0.6 risulta approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.9.

In sede di articolo 5, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 5.1 e approva l'articolo 5 nel testo originario.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono respinti dalla Commissione.

In sede di articolo 6, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare la proposta 6.0.1, al fine di una trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, la Commissione approva l'articolo 6 nel testo originario.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/5/9, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti, con separate e successive votazioni, la Commissione approva gli articoli 7, 8 e 9 nel testo originario.

In sede di articolo 10, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'emendamento 10.1, esprimendo poi un parere favorevole sul 10.2 e contrario sul 10.3 e sul 10.0.1.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 10.1.

La Commissione approva l'emendamento 10.2.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 10.3 e 10.0.1 sono respinti dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, la Commissione approva l'articolo 11 nel testo originario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti all'articolo 12 risultano accantonati.

Non essendo stati presentati emendamenti, con successive e separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 13, 14 e 15 nel testo originario.

In sede di articolo 16, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle proposte 16.1, 16.2 e 16.4 mentre il parere è favorevole sul 16.3.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifesta un avviso conforme.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Posto ai voti, l'emendamento 16.3 risulta approvato dalla Commissione.

L'emendamento 16.4 è invece respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 17, la Commissione approva l'articolo 17 nel testo originario.

In sede di articolo 18, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprimono in senso contrario sulle due proposte emendative presentate.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 18.1 e 18.2 risultano respinti dalla Commissione.

Non essendoci ulteriori emendamenti all'articolo 18, quest'ultimo viene approvato dalla Commissione nel testo originario.

In sede di articolo 19, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) invitano a ritirare l'unico emendamento 19.1.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira quindi l'emendamento 19.1.

Non essendoci ulteriori emendamenti, l'articolo 19 è approvato nel testo originario.

In sede di articolo 20, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano un avviso contrario sui due emendamenti presentati, 20.1 e 20.2.

L'emendamento 20.1 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 20.2 è respinto dalla Commissione.

Non essendoci emendamenti, gli articoli 20 e 21, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Dopo che il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) hanno espresso un parere contrario sull'emendamento 21.0.1, esso viene respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti, posti separatamente ai voti, gli articoli 22, 23 e 24 sono

approvati nel testo originario.

In sede di articolo 25, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano un avviso contrario sull'unico emendamento 25.1, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 25 nel testo originario, nonché, con successive e separate votazioni, gli articoli 26, 27 e 28 nella loro formulazione originaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le proposte emendative relative all'articolo 29 sono state accantonate.

Non essendo stati presentati emendamenti, gli articoli 30 e 31, posti separatamente in votazione, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1ª e 5ª, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 10, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi prevista al termine della seduta plenaria, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento interviene sulla *governance* del PNRR introducendo misure per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella sua attuazione, nonché consentendo alle stesse di riorganizzare le strutture preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano;

osservato che, con riferimento al Dicastero delle imprese:

- l'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

- l'articolo 11, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, dotato di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

- l'articolo 49, commi 4 e 5, interviene sulla disciplina che consente l'utilizzo dell'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino ai fini della copertura del fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi dodici mesi, se PMI, e per i successivi sei mesi, se grandi imprese;

rilevato che, con riferimento al Dicastero del turismo:

- l'articolo 8, commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero; il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura "*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici" del PNRR;

considerato che, con riferimento al Dicastero dell'agricoltura:

- l'articolo 14, comma 9, interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevedendo che, laddove mediante il decreto attuativo della disciplina venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione;

- l'articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso;
- l'articolo 49, comma 3, dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole possono, ove ricorrano specifiche condizioni, essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola ed essere pertanto liberamente installabili;
- l'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
valutate inoltre le ulteriori disposizioni, tra cui:
 - l'articolo 13, che incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di dieci unità di ruolo per assicurare la realizzazione delle "leggi annuali sulla concorrenza";
 - l'articolo 26, che riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti;
 - l'articolo 38, comma 1, che eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito - verso l'Agenzia delle entrate - dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata della crisi;esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 1. con riferimento all'articolo 47, si valuti l'opportunità di riconoscere priorità alle domande pervenute dagli imprenditori agricoli nella predisposizione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario nel settore delle comunità energetiche e di inserire, nell'ambito della configurazione di autoconsumo diffuso, anche gli impianti a biomasse e biogas realizzati in ambito agricolo, al fine di valorizzare il parco esistente e mantenere attive installazioni la cui valenza ambientale è di tutta evidenza;
 2. con riferimento all'articolo 49, comma 3, si valuti di escludere espressamente l'applicazione dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1) del decreto legislativo n. 199 del 2021, che considera tutte le aree come idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, nelle more della definizione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Ciò è necessario al fine di preservare la continuità dell'attività agricola e pastorale e di scongiurare il rischio di una estensione illimitata delle aree idonee alla installazione di impianti - cosiddetti agrovoltaici - che peraltro non rispondono ai requisiti previsti per la messa in opera degli impianti avanzati secondo quanto definito dalle linee guida realizzate dal CREA in collaborazione con il GSE, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022;
 3. valuti la Commissione di merito, nell'attuazione degli interventi del PNRR, l'opportunità di adottare misure a sostegno della competitività del sistema produttivo italiano, anche attraverso:
 - a) l'adozione di opportune misure affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa onnicomprensiva, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
 - b) l'individuazione, per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, per la componente di energia elettrica rinnovabile ceduta dalle imprese agricole, ed incentivata con tariffa onnicomprensiva, di un riferimento che sia in linea con la media degli ultimi cinque anni del prezzo di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, in attuazione dell'articolo 19, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2012, n. 159;
 - c) l'estensione dei termini di ultimazione degli investimenti della misura di agevolazione "Nuova

Sabatini", in attuazione del Piano transizione 4.0, per gli interventi con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;

4. valuti inoltre la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi per la tutela del territorio e della risorsa idrica, di prorogare il termine per il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, al 31 dicembre 2026, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione delle acque;

5. si valuti infine l'opportunità di istituire la figura del Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR, con il compito di assicurare che tutti gli interventi in esso previsti, che abbiano effetti sulla crescita dell'economia e lo sviluppo del territorio, abbiano ricadute positive, dirette o indirette, sull'intero comparto produttivo, in particolare sulle micro e piccole imprese.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI FRANCESCHELLI, MARTELLA,
GIACOBBE, LA MARCA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La 9ª Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
premessi che:

il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di: a) definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR; c) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; d) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC; e) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili;

considerato che:

le misure predisposte dal Governo con il presente provvedimento non appaiono sufficienti a sostenere le ragioni di straordinarietà e necessità dell'intervento;

in particolare, destano forti preoccupazioni le disposizioni sulla nuova *governance* per il PNRR e il PNC che, contrariamente agli obiettivi posti a base del provvedimento di urgenza, rischiano di rallentare fortemente, se non addirittura bloccare, l'attività già posta in essere dalle strutture operative preposte alla gestione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e al controllo degli interventi relativi al PNRR, con conseguente elevato pericolo di mancato rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere;

gli enti territoriali, inoltre, hanno espresso una netta contrarietà rispetto a talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Fra le altre, particolare attenzione è stata posta alle norme mirate ad accentrare - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - l'attività di programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, valutazione e sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale specifico ambito, preoccupa altresì la mancata adozione di vere misure di intervento per il Sud, che nell'ambito del PNRR rappresenta una delle tre priorità trasversali, insieme a giovani e donne. Nella predisposizione del Piano è stato previsto che non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR vengano destinate alle otto regioni del Mezzogiorno. Allo stato attuale risultano determinanti i tempi e la qualità della spesa e nelle regioni del Mezzogiorno entra in gioco la capacità di potenziamento e di qualificazione della PA, gli interventi di raccordo permanente con gli stakeholder, a partire dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, necessari ad individuare e selezionare le effettive esigenze, partendo da una analisi della reale cantierabilità degli interventi. Pertanto, il combinato disposto di varie disposizioni del provvedimento, a partire dalle modifiche alla *governance* per passare a quelle sull'accentramento delle competenze sulle politiche di

coesione presso il Dipartimento per le politiche di coesione, prefigurano un preoccupante rallentamento delle procedure e delle tempistiche di attuazione già in essere e della capacità di azione degli enti territoriali, proprio nelle aree territoriali dove c'è maggiore necessità di spesa e di avvio degli interventi;

tenuto conto che:

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (*milestones e target*) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia già a partire dal corrente anno;

per cogliere appieno questa grande opportunità di ripresa e di sviluppo è necessario agire, inoltre, con costanza per una effettiva ricaduta delle risorse del PNRR a beneficio delle PMI. Nel provvedimento in esame, tale obiettivo non appare al centro delle attenzioni dell'azione dell'esecutivo;

rilevato, per quanto di competenza, che:

con riguardo all'articolo 1, comma 6, non si comprendono le ragioni sottostanti il trasferimento dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy* delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete, quali ad esempio farmacie comunali, trasporti funebri e servizi cimiteriali, mercati comunali, servizi di pubblica affissione, impianti sportivi, parcheggi comunali con custodia, per i quali non operi un'autorità di regolazione. Tali competenze consistono nell'individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi, nonché la predisposizione degli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo, la cui individuazione sarebbe stata più adeguata attuando quanto già previsto recentemente dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

l'articolo 11, si limita ad istituire un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Tali risorse sono destinate a consentire al MIMIT di avvalersi di non meglio definiti "servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure del PNRR" che appaiono in realtà una duplicazione di servizi già disponibili nell'ambito del Ministero o comunque nelle missioni già istituite a tale finalità; analogamente, l'articolo 45, prevede che nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro possa essere destinato a particolari, e non meglio individuate, "spese per il supporto tecnico-operativo"; le semplificazioni introdotte dagli articoli 47 e 49, relativamente all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e in aree agricole, non tutelano sufficientemente le peculiarità di vari territori, a partire dai siti Unesco e i relativi con visivi, con elevato rischi di revisione del riconoscimento nonché con effetti negativi sul turismo;

nell'ambito delle suddette norme di semplificazione, si rileva l'esigenza di consentire l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nel perimetro dei siti industriali dismessi, con abbattimento dell'opificio preesistente;

l'articolo 54, oltre all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 123 del regolamento UE 2021/2115, si limita ad introdurre alcune misure finalizzate al rafforzamento della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

tutto ciò premesso,

esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

G/411/4/9 (già em. 4.0.8)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti di cui all'emendamento 4.0.8 per il contrasto alle pratiche di *Italian Sounding*.

G/411/5/9 (già em. 6.0.1)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (AS 411);

premesso che,

il 1º giugno 2023, entrerà in vigore la nuova disciplina relativa al brevetto unitario europeo e sarà operativo il Tribunale unificato dei brevetti (Tub);

la città di Milano è da tempo candidata ad ospitare la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti, per effetto del venir meno delle competenze riconosciute alla città di Londra, a seguito della Brexit;

è previsto che il Tribunale unificato abbia diverse divisioni: la divisione centrale e le divisioni locali o regionali. Attualmente, due delle tre divisioni centrali risultano assegnate a Parigi e a Monaco di Baviera;

l'Italia è tra i Paesi europei che hanno il maggior numero di brevetti registrati; gli ultimi dati disponibili indicano un accrescimento delle domande di brevetto presentate dall'Italia, evidenziando una tendenza positiva;

la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa che porta alla registrazione di brevetti, con una maggiore vocazione delle imprese ad investire nel settore delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile, presso tutte le sedi competenti, per il riconoscimento della centralità dell'Italia nel panorama brevettuale europeo, ai fini dell'assegnazione alla città di Milano della terza divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, nella quale sono trasferite tutte le competenze originariamente assegnate alla sede di Londra.

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65.

(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.)

1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di

lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di brevetto.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida."».

Art. 4

4.0.1 (testo 2)

[Pogliese](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 59

(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale)

1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo."».

Art. 29

29.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 1

1.1

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e nel rispetto della legge 14 febbraio 1994, n. 124, di ratifica della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla 31ª riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, della legge 1º dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati e dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 18 agosto 2015, n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico, dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.»

Conseguentemente, agli articoli da 2 a 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».

Conseguentemente ancora, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale e per l'istituzione della giornata nazionale dell'agricoltura».

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e

l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico nonché dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano - ivi compreso il titolo del provvedimento - le parole «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».

1.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole «dell'ecosistema» con le seguenti: «degli ecosistemi, nel rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione».

1.4

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, della Costituzione,».

1.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «agricoltore» con le seguenti: «agricoltore e agricoltrice».

Art. 2

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194,».

2.2

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «riconosciuti» e sostituire la parola: «prevalentemente» con le seguenti: «con propri mezzi».

2.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile,»;*

b) *dopo l'alinea:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole «del territorio» con le seguenti: «dei territori secondo le loro vocazioni ambientali»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole «colture locali» inserire le seguenti: «nonché del ripristino degli ecosistemi agricoli e della destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) dell'allevamento estensivo di razze animali, ivi compreso l'allevamento di razze animali autoctone in via d'estinzione, della coltivazione e della valorizzazione di varietà vegetali locali;»;*

4) *dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

«e-bis) della adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa dell'uso di sostanze chimiche di sintesi nonché della realizzazione di progetti ed interventi per la mitigazione del cambiamento climatico;

e-ter) della realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), anche tramite l'impiego di tecniche e strumenti di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata, in linea con le esigenze di conservazione della natura e nel rispetto degli ecosistemi presenti.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), e-ter).».

2.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.».

2.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:» con le seguenti: «tutti gli imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si sono distinti per essersi occupati:».

2.6

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole «dell'articolo 2135» con le seguenti: «degli articoli 2135 e 2083»;*

2) *sostituire le parole da «che si occupano prevalentemente» sino alla fine del comma con le seguenti: «che hanno realizzato una o più delle seguenti attività: a) manutenzione dei territori secondo le loro vocazioni ambientali al fine di mantenere e ripristinare i servizi ecosistemici; b) interventi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale ulteriori agli impegni della politica agricola comune europea; c) ripristino degli ecosistemi agricoli e destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale; d) realizzazione o partecipazione a progetti di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; e) adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa nell'uso di sostanze chimiche di sintesi; f) progetti ed interventi per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; g) realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dalla FAO, anche tramite l'impiego di strumenti di tecniche di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata in linea con le esigenze di conservazione della natura e rispettose degli ecosistemi; h) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali e allevamento di razze animali autoctone, in via di estinzione; i) tutela delle formazioni vegetali e arboree monumentali.».*

2.7

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di una o più delle seguenti attività».

2.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) della custodia della biodiversità agraria, intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali vegetali e delle razze animali locali;

c) dell'allevamento, gestione e coltivazione a fini produttivi o di ripopolamento di specie animali o vegetali selvatiche, appartenenti a popolazioni (sottospecie ed eventuali ecotipi) autoctone o endemiche;».

2.9

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «razze animali» inserire le seguenti: «, con particolare attenzione al benessere animale.».

2.10

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela di prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero;

e-ter) dell'applicazione di buone pratiche agronomiche attente al mantenimento della fertilità dei suoli e alla qualità dell'acqua e dell'aria.».

2.11

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.».

2.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) della manutenzione del reticolo idrico, delle strade bianche, del decoro e verde pubblico e della rete sentieristica.».

2.13

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'attestazione di agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio viene ottenuta mediante l'iscrizione al registro di cui all'articolo 4.».

Conseguentemente:

1) all'articolo 3, al comma 2 sostituire le parole «nell'elenco» con la seguente: «nel registro»;

2) all'articolo 4:

a) al comma 2 sostituire le parole «in un apposito elenco» con le seguenti: «in un apposito registro»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti che posseggano i requisiti previsti dall'articolo 2 e intendano iscriversi al registro degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presentano istanza presso i dipartimenti di cui al comma 2. I criteri minimi per l'iscrizione al registro sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

2.14

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la definizione della prevalenza delle attività di cui al comma 1, rispetto alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, esercitate dagli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.».

2.15

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri che consentono ai soggetti di cui al presente articolo di qualificare le attività di cui al comma 1 con il criterio della prevalenza.».

Art. 3

3.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano.».*

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree nazionali protette»;*
- 2) *sopprimere le parole da: «volti a valorizzarne» sino alla fine del comma.*

3.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «i consorzi di bonifica».

3.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di comuni», inserire le seguenti: «e gli enti di gestione dei parchi naturali nazionali e delle altre aree naturali protette».

3.5

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di prevenzione idrogeologica e di protezione», inserire le seguenti: «dei coltivi e degli allevamenti nonché».

3.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e).».

3.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di cui all'articolo 2».

3.8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e d Bolzano» aggiungere le seguenti: «e i comuni».

3.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4».

3.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «anche valorizzando la stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»

3.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 4» inserire le seguenti: «, previa mutua intesa con i soggetti interessati».

3.12

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione dei progetti realizzati a tutela del territorio e dell'ambiente, della biodiversità rurale.».

3.13

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le misure di cui al comma 2 sono applicabili anche alle aziende agricole o ai sistemi di aziende agricole che rispettino i criteri di cui al medesimo articolo 2.».

3.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo promozione dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, con dotazione iniziale pari a 100.000 euro per l'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, anche presso l'opinione pubblica, la figura dell'agricoltore nella sua specifica caratteristica di custode dell'ambiente e del territorio, e a valorizzare le sue funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, e alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dal rischio idrogeologico.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'utilizzo, ai fini di cui al comma 2, delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

4.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

4.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri specifici per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 pubblicano sui propri siti internet i bandi per l'iscrizione all'elenco.».

4.5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Sopprimere il comma 1.

4.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «finalizzate, prioritariamente, alla stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».

4.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

Art. 5

5.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole «il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che» inserire le seguenti: «contribuisce alla salute ambientale e alla conservazione e alla distribuzione multifunzionale della risorsa idrica e che».

5.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole «benessere economico,» inserire le seguenti: «ambientale e animale».

5.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 dopo le parole «benessere economico» inserire le seguenti: «, ambientale».

5.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «benessere economico e sociale», inserire le seguenti: «e ambientale».

5.5

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del benessere ambientale e della conservazione e distribuzione multifunzionale della risorsa idrica.».

5.6

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

Art. 6

6.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di custodia e fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».

6.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le province» con le seguenti: «le province, gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette nonché» e dopo le parole: «con le associazioni di categoria» inserire le seguenti: «e gli enti del terzo settore».

6.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché attraverso la conoscenza e consapevolezza dei valori ecosistemici dell'attività agricola in termini di custodia della fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».

Art. 7

7.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1:

a) *sostituire le parole:* «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In vista della Giornata»;

b) *sostituire le parole:* «dedicati al tema dell'agricoltura» *con le seguenti:* «volti a sostenere una maggiore consapevolezza dell'importanza ecologica, sociale, culturale, turistica e produttiva dell'agricoltura e dell'agroecologia, anche in collaborazione con soggetti istituzionali, associazioni di categoria ed enti pubblici economici interessati.».

7.2

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata», *con le seguenti:* «In occasione della Giornata».

7.3

[Tubetti](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In occasione della Giornata».

7.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In vista della Giornata».

7.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al tema dell'agricoltura» *con le seguenti:* «al tema dell'agroecologia».

7.6

[Barbara Florida](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con il Piano "Rigenerazione Scuola" di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.».

7.7

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.».

Art. 9

9.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «prodotto beni di» *a:* «coltivazione integrata rispettosa» *con le seguenti:* «realizzato progetti e attività di cui all'articolo 2 rispettosi».

9.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «elevata qualità» *inserire le seguenti:* «per aver dato un rilevante contributo alla conservazione della biodiversità agraria e naturale,» *e sostituire le parole:* «rispettosa dell'ecosistema» *con le seguenti:* «rispettosa dell'agrosistema e degli ecosistemi».

9.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: «rispettosa dell'ecosistema» *con le seguenti:* «con funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione dal rischio

idrogeologico e alla tutela del paesaggio.».

9.4

LA RELATRICE

Sostituire le parole: «dall'anno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «dall'anno 2023».

9.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio,»;*

b) *dopo le parole: «all'incremento della» inserire le seguenti: «sostenibilità e della».*

9.0.1

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.2

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.3

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 10

10.1

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire le parole: «anno 2022», ovunque ricorrono, con le seguenti: «anno 2023»;*
- 2) sostituire le parole: «bilancio triennale 2022-2024» con le seguenti: «bilancio triennale 2023-2025»;*
- 3) sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».*

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 30/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

GIOVEDÌ 30 MARZO 2023

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 10,35.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00300, premettendo che il florovivaismo rappresenta una delle tradizionali eccellenze italiane che, con l'impiego di oltre 100.000 addetti in 27.000 aziende, vale più 2,5 miliardi di euro.

Dopo aver sottolineato che, in numerosi comprensori regionali, il florovivaismo costituisce uno dei settori trainanti dell'agricoltura e un elemento identificativo di alcune realtà territoriali, puntualizza che, all'interno del sistema agricolo, esso si distingue per complessità biologica, tecnica, commerciale e organizzativa.

Infatti, le ridotte dimensioni aziendali, la debole capacità di aggregazione dell'offerta e la mancanza di *standard* condivisi dei prodotti, le carenze logistiche, i costi di produzione troppo elevati, la forte competizione con i prodotti dei Paesi in via di sviluppo, la stessa commercializzazione e il consumo dei fiori recisi, l'assenza di un supporto normativo sono condizioni che investono tutto il settore nel suo complesso e ne limitano lo sviluppo.

Reputa dunque necessaria una legge quadro nazionale di riferimento per il settore. Ricorda in proposito che, nella passata legislatura, è stato presentato un disegno di legge approvato alla Camera poi passato al Senato, sul quale ha svolto la funzione di relatore, che non ha potuto essere approvato in via definitiva.

Comunica poi che, pur avendo presentato in Senato un nuovo disegno di legge a sua firma, per raggiungere l'obiettivo in tempi più celeri è in corso l'elaborazione di un disegno di legge governativo di delega, già preannunciato alla Presidenza del Consiglio con una nota del 7 febbraio scorso.

L'obiettivo è di realizzare un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della relativa filiera.

Afferma peraltro che, per rilanciare il settore florovivaistico nel suo complesso, occorre favorire forme di aggregazione fra produttori, quali le organizzazioni di produttori (OP), che appaiono in grado, grazie alle maggiori dimensioni economiche, di ridurre, soprattutto per le aziende più piccole, i

passaggi intermedi tra produttore e consumatore e di aumentarne il potere contrattuale.

Puntualizza indi che la materia oggetto dell'interrogazione non rientra nelle competenze del Dicastero, bensì in quelle del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo il quale le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del codice dell'ambiente e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva. Occorre, però, tener conto che il codice dell'ambiente stabilisce prescrizioni anche ai fini dei beni in polietilene, materiale da cui è composta una rilevante parte dei vasi immessi sul mercato; questi rientrano, a norma di legge, nelle competenze dei consorzi e dei sistemi autonomi istituiti ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di facilitare l'identificazione dei prodotti da considerare imballaggi, il codice dell'ambiente, nell'Allegato E, parte quarta, fornisce specifici criteri esplicativi sui quali basare la definizione di imballaggio. Quanto ai vasi da fiori, in linea con la normativa europea, sono considerati imballaggi quando sono usati "solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita"; non si configurano come imballaggi quando sono "destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita".

Fa presente quindi che la circolare predisposta dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) fa seguito a diversi confronti tra il consorzio e le principali associazioni di categoria interessate, ed è intervenuta per dirimere alcuni contrasti interpretativi in merito alla natura dei vasi da fiore. In particolare, si è ritenuto che lo spessore potesse valere quale criterio tecnico finalizzato a determinare se un vaso da fiori debba essere considerato imballaggio o meno, e dunque assoggettato al contributo ambientale applicato dal CONAI medesimo. Ne deriva che sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore inferiore a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e da altre caratteristiche strutturali. La circolare stabilisce altresì che i vasi sono soggetti ad applicazione del contributo ambientale qualora siano adibiti al contenimento di fiori-piante per il consumatore o per l'utente finale, mentre non risultano soggetti all'applicazione del contributo quando sono impiegati esclusivamente nel circuito "B2B".

Informa altresì che nella circolare del CONAI è richiamata la sentenza n. 8638 del 2022 del Tribunale di Roma, nella quale è indicato "che i vasi siano da considerarsi imballaggi in funzione del possesso di determinati requisiti anche strutturali, quali possono essere appunto il diametro e/o lo spessore".

Ciò detto, il Ministero dell'ambiente assicura che l'applicazione della richiamata circolare prevede una fase di monitoraggio per consentire al CONAI di valutare eventuali aggiornamenti e modifiche, in un'ottica di continua condivisione fra gli operatori del settore. Acquisiti i risultati di questo monitoraggio, sarà avviata una interlocuzione con i sistemi di gestione e le principali associazioni imprenditoriali nazionali interessate dalla tematica, al fine di verificare quali modalità di gestione dei vasi da fiore siano più efficienti e garantiscano la corretta riconducibilità della responsabilità ambientale dei rifiuti prodotti.

In tale ottica, riferisce che il Ministero dell'ambiente intende avviare ulteriori confronti con il CONAI, anche al fine di verificare la fonte normativa alla base dell'adozione della circolare. Tenuto conto che la circolare è stata adottata nonostante le proteste delle rappresentanze delle aziende florovivaistiche, secondo le quali i vasi rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante e come tali debbono essere considerati "mezzi di produzione" esentati dal Contributo Ambientale Conai (CAC), assicura che la questione avrà la dovuta attenzione, anche alla luce delle risultanze delle interlocuzioni che il Ministero dell'ambiente intende avviare, al fine di scongiurare, ove possibile, questo ulteriore aggravio economico che rischierebbe di penalizzare ulteriormente le imprese del settore.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) si dichiara soddisfatto della risposta fornita, augurandosi che proseguano i confronti con il CONAI e che diano i risultati attesi.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in

materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata avviata la discussione generale.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), in qualità di relatore presso la Commissione di merito, informa che in quella sede si è svolto un ampio dibattito e che attualmente è in corso il confronto sugli emendamenti. Pone quindi l'accento sull'esigenza di punire i trafficanti di esseri umani per fermare l'immigrazione illegale. Evidenzia altresì la necessità di regolare i flussi di stranieri in ingresso, anche come risposta alle richieste delle associazioni datoriali.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) dichiara conclusa tale fase procedurale e, riassumendo l'incarico di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) illustra uno schema di parere di tenore ostativo, pubblicato in allegato, manifestando rammarico per l'impossibilità di approfondire ulteriormente le tematiche del provvedimento in Commissione, soprattutto per quanto concerne l'ingresso di lavoratori stranieri.

Per quanto concerne la prevenzione dell'immigrazione illegale, lamenta che le misure contenute nel decreto-legge non consentono di garantire la sicurezza, al punto che potrebbe verificarsi un incremento della criminalità e del lavoro nero. Al riguardo, deplora la lunghezza dei tempi per regolarizzare la posizione lavorativa degli immigrati in ingresso, anche nei settori dove sono più carenti le risorse di personale, come il turismo, la ristorazione e la sanità. Il provvedimento non permette, a suo avviso, al personale già qualificato, di avere un rapido inserimento nel mondo del lavoro in Italia.

Sollecita pertanto la semplificazione delle procedure, anche attraverso la possibilità per i comuni di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ritiene peraltro che sia un controsenso demandare ai Paesi non democratici il compito di dissuadere i propri cittadini dall'intraprendere un viaggio verso l'Europa, sottolineando che occorrerebbero strumenti ben più efficaci.

Giudica invece fondamentale consentire l'inclusione per una migliore integrazione, anche mediante iniziative di formazione che consentano agli immigrati di acquisire mestieri e di far parte del tessuto produttivo. È evidente dunque a suo giudizio che l'Esecutivo non abbia alcuna intenzione di regolarizzare i migranti e ribadisce il proprio dispiacere per l'impossibilità di un maggiore spazio in Commissione per tali tematiche.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che la Commissione affronta già molteplici argomenti, in quanto risulta competente in materie che, nelle precedenti legislature, spettavano a due distinte Commissioni permanenti. Assicura comunque che vi è stata possibilità di un ampio confronto. Per dichiarazioni di voto contrario sulla proposta di parere del Presidente relatore prende la parola il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), riallacciandosi a quanto espresso nel dibattito dal senatore Martella. Puntualizza inoltre l'esigenza di creare maggiore sinergia tra istituti professionali e mondo del lavoro, soprattutto per le produzioni agricole, puntando dunque su un'adeguata formazione non soltanto per i nuovi ingressi in Italia. Sottolinea infatti che il profilo agronomico incide sul valore della produzione e dunque occorrono corsi per la professionalizzazione di operai e dipendenti, anche attraverso la cooperazione tra più Dicasteri interessati.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) rinnova le proprie perplessità circa l'esiguità degli ingressi consentiti rispetto alle esigenze del mondo del lavoro, ricordando di aver presentato proposte emendative nella sede di merito per ampliare tali soglie. Giudica poi grave espungere la possibilità della protezione speciale, reputando preferibile individuare una corsia preferenziale per l'inserimento nel settore produttivo. Nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta del Presidente relatore, ritiene peraltro disumano costringere i migranti al rimpatrio.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) afferma che la risposta del Governo ai problemi dell'immigrazione verte su vari fronti, come dimostrano, fra l'altro, l'introduzione del principio di triennialità sui flussi di ingresso e la semplificazione delle procedure per ottenere il nulla osta al lavoro.

Quanto alle disposizioni di stretta competenza, si sofferma sulle necessità del lavoro stagionale, manifestando soddisfazione per il rafforzamento del ruolo dell'Ispettorato centrale sui controlli per il contrasto alle agromafie e al caporalato.

Precisa a sua volta di aver presentato emendamenti presso la Commissione affari costituzionali per semplificare ulteriormente la disciplina degli ingressi dei lavoratori già formati, confidando nella possibilità di un confronto nella sede di merito. Dichiaro quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del Presidente relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di esprimere parere favorevole del Presidente relatore, risultando così precluso lo schema di parere della senatrice Florida.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si erano concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno. Fa presente che, sugli emendamenti approvati, le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso pareri non ostativi.

Comunica poi che, come preannunciato, il relatore ha presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, pubblicato in allegato, riferito all'articolo 3.

Avverte infine che si procederà alle votazioni degli articoli su cui erano stati approvati emendamenti, ossia gli articoli 3, 10 e 16.

Con distinte votazioni, sono messi ai voti e approvati gli articoli 3, 10 e 16, come modificati dagli emendamenti già approvati.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra la proposta di coordinamento Coord. 1 che, posta ai voti, è approvata. Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) ricorda che il disegno di legge trae origine dal lavoro dell'Esecutivo precedente e risponde tanto ad esigenze di modernizzazione quanto alle innovazioni introdotte in sede europea. Precisa tuttavia che il suo Gruppo aveva presentato alcuni emendamenti con l'intento di migliorare il testo; poiché essi non hanno trovato accoglimento, ritiene che il provvedimento non abbia avuto il giusto adeguamento. Dichiaro pertanto il voto di astensione della propria parte politica.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) riconosce il valore del disegno di legge, ma rileva criticamente, a sua volta, che le proposte emendative del suo Gruppo non sono state valutate positivamente dalla maggioranza. Conseguentemente, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo a effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - ha avuto inizio l'illustrazione delle proposte emendative. Informa poi che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo e che l'Esecutivo ha in corso l'istruttoria sugli emendamenti presentati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che ha avuto inizio ieri il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in

titolo.

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE

AURORA FLORIDIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- alcune disposizioni del provvedimento in oggetto risultano lesive del dettato costituzionale e degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e internazionale;
- le misure ivi previste, volta a ridurre e contrastare le cause delle partenze che spesso si traducono in drammatiche stragi in mare, appaiono del tutto inadeguate a perseguire la *ratio* e gli obiettivi del provvedimento, limitando invece fortemente i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese, così come di quelle straniere che già vivono in Italia. Una percezione che si rivolge in particolar modo alle disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9, comma 3;
- l'articolo 7, infatti, che abroga il terzo e quarto periodo dell'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione, si pone in evidente contrasto con l'articolo 8 CEDU in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare oltre che a numerosi obblighi internazionali. Si pone inoltre in palese contrasto con il diritto d'asilo per come tutelato dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 8, che prevede la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone, sanzionando nello stesso modo condotte molto differenti fra loro, pone anch'essa questioni di incostituzionalità in merito al coordinamento con analoghe normative comunitarie oltre che di proporzionalità della pena. Principi questi tutelati dall'articolo 49 della Carta europea dei diritti dell'uomo che sul punto appare evidentemente violata;
- il comma 3 dell'articolo 9, che sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno contrasta con tutta evidenza con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, laddove è stabilito un periodo compreso fra i 7 giorni e i 30 giorni per la partenza volontaria. Ad ogni modo inoltre, revoca, annullamento e mancato rinnovo del permesso di soggiorno legittimano l'adozione immediata del provvedimento amministrativo di espulsione da parte del prefetto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 1998, la quale però deve essere effettuata "caso per caso" e deve comunque rispettare l'articolo 1 del protocollo n. 7 alla CEDU che prescrive che il provvedimento espulsivo adottato nei confronti dello straniero regolarmente soggiornante può essere adottato ed eseguito soltanto dopo che lo straniero abbia potuto presentare ad una autorità le ragioni che vi si oppongono. Il provvedimento presenta evidenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
- per quanto concerne l'articolo 5, appare in primo luogo strumentale la connessione tra la "tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari" e i "flussi migratori irregolari". Le norme inoltre prevedono che i datori di lavoro del settore agricolo che abbiano fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori nell'ambito del decreto flussi ma non siano riusciti, per mancanza di quote, ad assumere il lavoratore, possano essere preferiti rispetto ai nuovi richiedenti nell'ambito delle quote fissate nel successivo decreto flussi. Nonostante sia condivisibile l'obiettivo di assicurare adeguate tutele al comparto agricolo e l'ingresso costante della manodopera necessaria, bisogna considerare come i dati relativi al decreto per l'anno 2022 quantifichino in 98.000 le domande per lavoro stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero, rispetto alle 42.000 quote allocate. Con l'attuale disciplina, dunque, le quote per lavoro agricolo indicate da un eventuale nuovo decreto potrebbero già essere destinabili, in tutto o in parte, ai datori che non sono risultati assegnatari nella procedura relativa al decreto per il 2023;

- l'articolo 6 introduce l'istituto del commissariamento in caso di gravi inadempienze dell'ente gestore per non "compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali". Si rischia una compressione sul profilo della trasparenza della procedura, non essendo previsto uno standard nelle ispezioni delle prefetture e non essendo noti i criteri nell'individuazione del personale deputato al monitoraggio né le tipologie di inadempienza. Viene da domandarsi, inoltre, come l'affidamento diretto possa garantire una gestione in grado di tutelare i diritti delle persone soprattutto considerando come la principale causa dei comportamenti scorretti, che favoriscono organizzazioni con un servizio gravemente carente, sia rintracciabile in un sistema di accoglienza straordinaria con bandi continuamente a ribasso, dove il criterio di aggiudicazione resta la proposta economicamente più vantaggiosa. Sarebbe opportuno precisare come la vigilanza sulla gestione dei Centri per migranti debba riguardare non solo gli aspetti economici come "fornitura di beni e servizi" ma anche le inadempienze in ordine alla tutela e al rispetto della dignità delle persone, esprime, per quanto di competenza, un parere ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 65, come modificato dall'emendamento 3.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, sostituire le parole: «Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi,» con le seguenti: «In deroga all'articolo 64,»;*

- *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «ovvero a comunicare all'inventore» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.».*

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14,10.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00281, assicurando anzitutto che il benessere animale rappresenta per il Ministero un elemento di notevole importanza, su cui l'Esecutivo pone particolare attenzione in quanto tra gli obiettivi che intende perseguire rientra quello di migliorare il rapporto con l'ambiente.

Al riguardo, precisa, tuttavia, che il benessere animale e quindi anche quello dei polli da carne a rapido accrescimento, è materia di specifica competenza del Ministero della salute, il quale segue la predisposizione della normativa a livello europeo, dandone poi attuazione a livello nazionale, con disposizioni specifiche e relativi Piani di controllo. Il Ministero della salute nell'ambito della tutela degli animali da allevamento pianifica i controlli ufficiali emanando, annualmente, un Piano nazionale benessere animale (PNBA) nel quale vengono programmati i controlli su base statistica e secondo criteri di valutazione del rischio degli allevamenti. Sono state inoltre emanate nel 2013 specifiche *checklist* di supporto ai veterinari per il controllo ufficiale del benessere animale negli allevamenti di polli da carne che sono state riviste, aggiornate e proposte in versione informatizzata a dicembre del 2022.

Ciò premesso, quanto alle competenze del Dicastero dell'agricoltura, puntualizza che il miglioramento genetico in ambito allevatorio e, nello specifico, delle specie allevate per la produzione alimentare, è in atto da decenni, con l'obiettivo di incrementare nel settore le produzioni e la loro qualità, per ovviare alle crisi alimentari, nutrizionali ed economiche di epoche, contesti e popoli. Con il tempo i progressi della ricerca scientifica hanno consentito, inoltre, di affinare le tecniche di allevamento per tutelare il benessere animale e la sostenibilità delle produzioni. Assicura quindi che l'allevamento nell'Unione europea e in Italia si attua nel rispetto di una rigorosa normativa verticale sulla protezione del pollo da carne, che non ha eguali nel panorama internazionale.

In relazione alla vigente legislazione europea sul benessere animale precisa, inoltre, che essa è in fase di revisione, in quanto nel tempo ha mostrato di non aver raggiunto tutti gli scopi prefissati nonché l'obiettivo di parità di condizioni fra gli operatori.

In questo ambito, fa presente che la direttiva 2007/43/CE sulla protezione di polli allevati per la produzione di carne, recepita con il decreto legislativo n. 181 del 2010, potrà trovare eventuale implementazione sulla base delle ultime evidenze scientifiche, nonché delle scelte del consumatore la cui attenzione verso produzioni sostenibili, come il benessere animale, può orientare il mercato e le produzioni. Prosegue quindi evidenziando che l'applicazione delle norme vigenti, con il relativo aggiornamento secondo le intenzioni delle Autorità europee, sarà in grado di apportare un significativo miglioramento per garantire il benessere animale.

Aggiunge inoltre che, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, nonché di migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali, il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Il Sistema in questione definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Si tratta di una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria, relativa al benessere animale che mette ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo anche ad una informazione più chiara al consumatore. I requisiti di certificazione in allevamento devono essere individuati da un Comitato tecnico-scientifico per il benessere animale (CTSBA), sulla base di livelli di conformità superiori a quelli legislativi stabiliti dalle norme vigenti.

Assicura infine che, per quanto di competenza, il Governo continuerà a lavorare per l'elaborazione di una normativa che sia rispettosa del benessere animale e al tempo stesso compatibile con la sostenibilità alimentare e produttiva.

Replica la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale ringrazia il Sottosegretario per la risposta articolata. Afferma al riguardo che la finalità dell'interrogazione era di allertare le Istituzioni su quanto sta accadendo nel settore, anche valutando l'impatto sui consumatori. Si augura peraltro che si intervenga al più presto per evitare di infliggere sofferenze agli animali, con lo scopo di aumentare la quantità di carne disponibile ma con l'effetto di inficiarne la qualità.

Occorre invece sollecitare, negli allevamenti, il rispetto della vita degli animali, evitando l'abuso di tecniche genomiche che rischiano di non essere sostenibili né socialmente né eticamente. Nel ribadire l'esigenza di tutelare la qualità di vita degli animali, manifesta soddisfazione per il coinvolgimento anche del Ministero della salute e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), illustrando anzitutto i contenuti del disegno di legge n. 571, di iniziativa governativa, recante una delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Precisa preliminarmente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Passando all'articolato, dà conto dell'articolo 1 che identifica l'oggetto, ovvero la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. L'articolo 2, prosegue il relatore, identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e

adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile.

Illustra indi l'articolo 3, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un "Codice degli incentivi".

Osserva poi che l'articolo 4 elenca i principi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*.

Fa presente altresì che l'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

Si sofferma inoltre sull'articolo 6, che indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per armonizzare la disciplina nell'ambito di un organico "Codice degli incentivi". Si prevede che siano definiti i contenuti minimi dei bandi, siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità. Dopo aver accennato all'articolo 7 sulla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", evidenzia che l'articolo 8 autorizza una spesa pari a 500.000 euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. In ultima analisi, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 607, che reca la delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese. Il disegno di legge è composto di un unico articolo che indica, al comma 2, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega e, ai successivi commi, le modalità di adozione degli schemi di decreto legislativo.

Segnala poi che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge n. 1038, presentato alla Camera, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Inoltre la successiva lettera *e*) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea. Fa presente che, vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento.

Ritiene peraltro che il disegno di legge governativo, pur avendo aspetti tecnici, possa essere integrato

durante l'esame parlamentare; in proposito, si domanda quali siano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame in sede referente, augurandosi che non siano troppo stringati, ma neanche eccessivamente lunghi, considerato che è probabile una terza lettura.

Propone inoltre di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire meglio i temi della delega, attraverso il quale comprendere eventuali incongruità nella legislazione vigente, cui si può porre rimedio attraverso l'*iter* in corso.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del relatore circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni, propone di fissare sin d'ora un termine per far pervenire le richieste da parte dei Gruppi, ipotizzando la data di martedì 18 o mercoledì 19 aprile.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) chiede di disporre di più tempo per una riflessione mirata dei soggetti maggiormente qualificati a rendere un apporto significativo ai lavori della Commissione.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a venerdì 21 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire le proposte di audizione.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) chiede alla Presidenza se vi siano esigenze particolari del Governo circa i tempi di esame dei provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, allo stato attuale, il Governo non ha segnalato particolari necessità. Ad ogni modo, l'*iter* dei disegni di legge sarà organizzato tenuto conto delle esigenze di lavoro della Commissione e di eventuali circostanze sopravvenute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha convenuto di fissare a martedì 18 aprile, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte di audizione. Comunica peraltro che è stato presentato il disegno di legge n. 643, a prima firma del senatore Centinaio, vertente su analoga materia, che potrà essere abbinato non appena assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni sui disegni di legge in titolo, avviate nella giornata del 29 marzo, proseguiranno nella giornata di martedì 18 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo. Assicura dunque che solleciterà il Governo a procedere quanto prima, onde poter avviare l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, compatibilmente con le ulteriori audizioni già programmate sui provvedimenti all'esame della Commissione, verrà stabilito un calendario anche per le audizioni del disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 36 (ant.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul Documento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione bilancio. Evidenzia che esso reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. I nuovi valori, mentre confermano, in termini di indebitamento netto complessivo delle pubbliche amministrazioni, quelli previsti dal precedente quadro programmatico definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022, prevedono una variazione rispetto a questi ultimi in termini di indebitamento netto strutturale. Ricorda che il DEF 2023 si compone di tre sezioni: la Sezione I, recante il Programma di stabilità, la Sezione II relativa all'Analisi e alle tendenze di finanza pubblica e la Sezione III, contenente il Programma nazionale di riforma (PNR). Al DEF si aggiungono sette Allegati e un Annesso. Specifica che, quanto alle parti di competenza, la Sezione I fa riferimento a prospettive di crescita del PIL basate sull'ipotesi che le imprese, con la marcata discesa dei prezzi del petrolio e del gas, e beneficiando anche delle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sostengano la domanda d'investimenti, trainati dalla componente dei macchinari e attrezzature e dalle costruzioni. Le imprese, inoltre, potrebbero risentire solo parzialmente dell'aumento dei tassi di interesse grazie alla possibilità di autofinanziamento derivante dai recenti elevati margini di profitto. Tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, menzionati nella Sezione I, segnala quelli recanti: misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *made in Italy*; delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, attualmente all'esame della Commissione (Atto Senato n. 571); disciplina della professione di guida turistica; sviluppo e competitività del settore turistico; misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale. Rileva inoltre che i consumi delle famiglie hanno registrato una ripresa significativa (4,6 per cento), anche se ancora insufficiente a recuperare i livelli precedenti alla pandemia. Tale evoluzione è stata

determinata dalla robusta ripresa dei consumi in quei settori dei servizi che erano stati maggiormente colpiti dalle restrizioni introdotte a seguito della pandemia da Covid-19, come quelli in alberghi e ristoranti (26,3 per cento) e in ricreazione e cultura (19,6 per cento). Nel complesso del 2022, l'andamento dell'interscambio commerciale è risultato particolarmente dinamico, pur in presenza di ostacoli nelle catene di approvvigionamento, della scarsità dei materiali e dell'eccezionale incremento dei prezzi dei beni energetici. Le esportazioni di beni e servizi sono cresciute del 9,4 per cento. L'industria si è mostrata resiliente, beneficiando della robusta espansione del settore delle costruzioni, mentre gli elevati costi dell'energia e la scarsità di materiali hanno rallentato la dinamica dell'attività manifatturiera. L'integrale ripristino delle condizioni di operatività, unitamente alla ripresa dei flussi turistici, ha sostenuto l'attività nei servizi, portandone il valore aggiunto al di sopra dei livelli del 2019. Nel dettaglio, il valore aggiunto dell'industria manifatturiera ha registrato un lieve aumento (0,3 per cento), in linea con la crescita della produzione industriale (0,4 per cento). Il comparto dell'auto, dopo il marcato aumento della produzione nel 2021 (18,7 per cento), ha rallentato vistosamente nel 2022, segnando una crescita dell'1,7 per cento. È proseguita, anche se a ritmi inferiori rispetto al 2021, la fase di espansione del settore delle costruzioni, il cui valore aggiunto è cresciuto del 10,2 per cento. Il settore dei servizi, beneficiando delle riaperture, ha registrato un incremento notevole di valore aggiunto (4,8 per cento), malgrado la lieve flessione in chiusura d'anno. Grazie anche all'apporto offerto dalla ripresa dei flussi turistici, il comparto del commercio, trasporto e servizi di alloggio e ristorazione ha registrato un notevole aumento (10,4 per cento), ritornando al di sopra dei valori pre-crisi. Quanto alle prospettive attese, il Documento prefigura un recupero dell'attività produttiva nei prossimi mesi, nonostante il calo della produzione industriale registrato in gennaio. Inoltre, si riduce il numero delle imprese manifatturiere che riscontra ostacoli all'*export*, soprattutto in ragione dei minori costi e della riduzione dei tempi di consegna. Anche i dati delle piccole e medie imprese (PMI) forniscono indicazioni positive per la manifattura, con l'indice che, a marzo, continua a superare la soglia di espansione: la produzione sarebbe aumentata considerevolmente, accompagnata dalla riduzione delle pressioni sui prezzi e dall'allentamento delle strozzature dal lato dell'offerta. Per quanto riguarda le costruzioni, a gennaio si è consolidata la crescita della produzione.

Ricorda, inoltre, che, nel riepilogare gli interventi di maggior rilievo a favore delle imprese, il Documento cita la proroga per il 2023 del credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, le ulteriori risorse stanziare per gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) e l'incremento del fondo di garanzia per le PMI.

Fa, quindi, presente che nella Sezione II, capitolo VII, si presentano fra l'altro i dati relativi alle risorse destinate dalla programmazione nazionale e da quella comunitaria allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale. Tra questi, segnala: il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, è lo strumento finanziario principale del bilancio statale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali; il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); il Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).

Per quanto riguarda la Sezione III, sottolinea che il 2023 rappresenta un anno di svolta: il nuovo regolamento della *Recovery and Resilience Facility* (RRF) - che, tra l'altro, disciplina le modalità di redazione e inserimento del capitolo *REPowerEU* nel PNRR - consente ai singoli Governi, sempre con riferimento all'orizzonte temporale del 2026, da un lato di ricevere nuove risorse e, dall'altro, di costruire, in linea con gli obiettivi di transizione energetica dei rispettivi Piani, politiche energetiche ancora più ambiziose, in grado di assicurare una maggiore diversificazione e sicurezza energetica, per rendersi completamente indipendenti dalle forniture di gas naturale provenienti dalla Russia.

Contestualmente alla definizione del capitolo *REPowerEU*, il Governo intende, come previsto dal regolamento RRF e dalle linee guida della Commissione europea, rivedere alcuni degli investimenti del PNRR che, in fase attuativa, anche alla luce delle profondamente mutate condizioni economiche e geopolitiche, si sono rivelati meno strategici o comunque più difficoltosi da realizzare nei tempi previsti. La revisione del PNRR si colloca in un contesto di profonda riforma della politica economica

europea che coinvolge da un lato la *governance* economica, con la revisione del Patto di stabilità e crescita e del sistema di monitoraggio degli squilibri macroeconomici e delle politiche strutturali, e dall'altro la politica industriale europea (*Green New Deal*), inclusa la disciplina degli aiuti di stato. Precisa che il capitolo III della Sezione III analizza le principali riforme: per le parti di interesse, segnala l'esigenza di promuovere la competitività delle imprese e della concorrenza per un'economia più dinamica. Tra le misure a sostegno della competitività delle imprese e della concorrenza per un'economia più dinamica predisposte recentemente dal Governo, spiccano: a) la revisione e razionalizzazione del sistema di incentivi (il già citato disegno di legge n. 571); b) la revisione del Codice della proprietà industriale (disegno di legge n. 411, di recente licenziato dalla Commissione); c) la semplificazione procedurale in materia di investimenti; d) le specifiche norme volte a favorire la concorrenza in molti settori (il relativo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 6 aprile).

Menziona altresì l'intenzione del Governo di sostenere la tecnologia dall'agrivoltaico, che, come gli impianti di produzione di biometano, può costituire una importante alternativa al gas naturale nel *mix* energetico nazionale. Con i progetti previsti dal PNRR dedicati allo sviluppo del Parco agrisolare (1,5 miliardi di euro), alla logistica agroalimentare (800 milioni) e alla meccanizzazione di sistema (500 milioni) si intende puntare al progressivo aumento dell'utilizzo dell'energie rinnovabili anche nel settore agricolo e alla contestuale riduzione dell'impatto emissivo, rafforzando gli investimenti in innovazione, nell'efficace gestione degli scambi e nell'utilizzo di macchinari di nuova generazione (e introduzione di tecniche di agricoltura di precisione).

Passa, infine, agli Allegati, in relazione ai quali segnala che l'Allegato II relativo alla Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - Programmazione 2014 - 2020 fornisce una sintetica fotografia dello stato di attuazione dei Programmi e degli interventi della politica di coesione in Italia, sia per la componente europea che per quella nazionale. Al riguardo, ricorda che i due principali Fondi della politica coesione europea (provenienti quindi dal bilancio europeo), del ciclo di programmazione 2014-20, sono: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), mirato alla creazione e all'ammodernamento di infrastrutture, alla competitività dei sistemi produttivi, alla ricerca e all'innovazione; il Fondo sociale europeo (FSE), orientato a favorire l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, oltre che l'inclusione sociale.

Ricorda, altresì, che le risorse nazionali della politica di coesione in Italia sono collocate nei seguenti Fondi: il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee, che eroga le quote di cofinanziamento nazionale degli interventi europei e le eventuali anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'UE; il citato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Tanto i Programmi operativi nazionali (PON) quanto i Programmi operativi regionali (POR) 2014-2020 interessano, tra gli altri, le imprese (ad esempio per quanto concerne il Fondo di garanzia PMI, la competitività per la transizione, gli interventi per la digitalizzazione delle PMI e per la sostenibilità processi produttivi e l'economia circolare). Per la programmazione 2021-2027 è riportato l'elenco dei Programmi nazionali e regionali per Fondo.

Passando infine all'Allegato VI, recante la Relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, rileva che essa riguarda trasversalmente tutti i Dicasteri: in proposito, i Ministeri di interesse non risultano tra quelli con maggiore spesa.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, fa presente che il parere sarà votato nella seduta già convocata domani, 20 aprile, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il sottosegretario LA PIETRA comunica che il Dicastero dell'agricoltura ha concluso l'istruttoria sulle proposte emendative presentate e ha predisposto la relazione tecnica sul testo, richiesta dalla

Commissione bilancio. Occorre dunque ora attendere l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze e della 5ª Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#), nell'esprimere soddisfazione per le informazioni rese dal Sottosegretario, fa presente che le votazioni degli emendamenti potranno aver luogo a partire dalla prossima settimana, qualora giunga il parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è stato assegnato ieri il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Atto Senato n. 660), in sede riunita con l'8ª Commissione. Preannuncia quindi che interloquirà con il presidente Fazzone al fine di prevedere una eventuale seduta delle Commissioni riunite già domani, 20 aprile, dedicata all'incardinamento del predetto disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 38 (ant.) del 26/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023

38ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

indi del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino il signor Giovanni Fabbris, portavoce, accompagnato dal signor Pasquale D'Agostino, allevatore e presidente di Altragricoltura Nord Campania, e dal signor Raffaele Diana, allevatore e coordinatore casertano della Rete dei municipi rurali; il commissario straordinario all'applicazione del programma di eradicazione della brucellosi in Campania, generale di brigata Luigi Cortellessa, e il subcommissario straordinario, capitano Michele Chiara.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Ricorda inoltre che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania:
seguito dell'audizione di rappresentanti del Coordinamento unitario in difesa del patrimonio
bufalino e audizione del Commissario straordinario all'applicazione del programma di
eradicazione della brucellosi in Campania**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [BERGESIO](#) ricorda che l'audizione dei rappresentanti del Coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino non si era conclusa, a causa del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea. Dà quindi la parola al signor Fabbris, portavoce del Coordinamento.

Il signor FABBRIS riepiloga il percorso intrapreso nella scorsa legislatura, culminato nell'adozione, da parte dell'allora Commissione agricoltura del Senato, di un atto di indirizzo. In proposito, ricorda che il Coordinamento aveva sollecitato tutti i Gruppi affinché si riaprisse la procedura, alla luce di fatti sopraggiunti.

Rammenta poi che, a gennaio 2022, la regione Campania ha adottato un diverso approccio, culminato nell'adozione di un nuovo Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive della specie bovina e bufalina in Campania, a marzo 2022, nel quale si inserivano anche due dei venti temi proposti dal Coordinamento, ossia la vaccinazione e l'autocontrollo.

Richiamando l'audizione del Direttore dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, rende noto che è in corso un confronto con l'Istituto, che giudica assai importante. Deposita indi alcuni documenti che testimoniano l'*iter* giudiziario in corso e la posizione del giudice amministrativo, a seguito di ricorsi avanzati dagli allevatori. Sottolinea peraltro che detti ricorsi sono tutti successivi al 2018, mentre in costanza del precedente piano di eradicazione, che prevedeva la vaccinazione, non vi erano state istanze alla magistratura. In alcune pronunce del Consiglio di Stato, prosegue, è peraltro enfatizzato il principio del benessere animale, condiviso in Europa, che dovrebbe bilanciare il principio di precauzione. Il giudice amministrativo ha consentito peraltro di compiere ulteriori verifiche di quanto accaduto a seguito degli abbattimenti di numerosi animali.

Dopo aver sottolineato che è stata nominata dal Consiglio di Stato una commissione di tecnici, sollecita l'applicazione della normativa europea in merito alle procedure da seguire e nega che siano stati i ricorsi a causare la mancata realizzazione del citato Programma. Rammenta altresì che gli allevatori hanno posto tali questioni alle Istituzioni competenti, fino all'adozione di un nuovo Programma. In merito a ciò, rileva criticamente che i due nuovi fattori della vaccinazione e dell'autocontrollo sono stati introdotti su un impianto prescrittivo precedente, impossibile pertanto da attuare. Ricorda inoltre che, con ordinanza ministeriale di giugno 2022, erano state dettate le procedure per individuare i casi positivi; neanche a seguito di tale atto, tuttavia, la Regione ha modificato il proprio piano di eradicazione.

Tiene poi a precisare che negli anni 2007-2011 il precedente Programma, fondato sul coinvolgimento delle imprese, aveva avuto esiti efficaci e afferma che il fenomeno della brucellosi non può essere risolto contro gli allevatori. Informa altresì che la Regione è intervenuta nominando un Commissario straordinario, chiamato ad applicare un Piano a suo avviso non funzionale, che occorre invece modificare.

Comunica infine che il Consiglio regionale campano, a novembre 2022, ha adottato un atto unitario, prefigurando modifiche al Programma di eradicazione, finora non intervenute. Fa presente da ultimo che il Coordinamento ha presentato una petizione al Parlamento europeo, tutt'ora all'esame, e sollecita infine tutte le forze politiche a intervenire in maniera unitaria per facilitare il confronto tra i soggetti interessati e garantire agli allevatori e al territorio un'azione efficace.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede se, a giudizio del signor Fabbris, la mancata vaccinazione sia stata la causa di una nuova ondata di brucellosi. Domanda inoltre se l'inefficacia del Programma sia dovuta all'inserimento di due elementi nuovi in assenza di misure per la prevenzione. In ultima analisi, chiede se corrisponda al vero che a fronte di circa 140.000 capi abbattuti solo l'uno per cento è risultato positivo, ricordando che nelle precedenti audizioni era stata fatta una distinzione tra positivi asintomatici e capi sani.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) domanda a sua volta quale sia l'azione degli allevatori in merito al problema della biosicurezza e quali siano gli interventi della Regione per contrastare la diffusione della brucellosi.

Il signor FABBRIS afferma che la vaccinazione non rappresenta l'unica soluzione, ma occorre cambiare l'approccio alla vicenda, prevenendo i problemi e individuando metodi certi per verificare i casi infetti. Quanto ai numeri, fa presente che essi scaturiscono dall'analisi compiuta dalla magistratura e che nelle verifiche *post mortem* i casi di TBC risultavano meno dell'uno per cento. In ordine alla biosicurezza, puntualizza che le aziende del Casertano hanno investito molto soprattutto per la costruzione di opere che potessero isolare l'azienda dal resto, ma è necessario un lavoro di risanamento

del territorio, che a suo avviso spetta alle Istituzioni.

Il presidente [BERGESIO](#) ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Rivolge indi un indirizzo di saluto al generale di brigata Luigi Cortellessa, Commissario straordinario all'applicazione del programma di eradicazione della brucellosi in Campania e lo invita a svolgere il proprio intervento.

Il generale di brigata CORTELLESSA manifesta apprezzamento per il sostegno dimostrato dal Parlamento nei confronti delle attività di tutela del patrimonio agroalimentare, evidenziando come la sovranità alimentare rappresenti un valore identitario per gli allevatori della Campania. Quanto alla problematica della brucellosi, riporta alcuni dati sulla densità degli allevamenti, assai elevata nei comuni *cluster*, soprattutto in un territorio gravato da plurime difficoltà idrografiche, orografiche e di viabilità.

Quanto alla gestione dei focolai, comunica che fino ad aprile 2023 si sono registrati sessantadue focolai e fornisce dati sul numero di capi abbattuti dal 2020 al 2022, che evidenziano una diminuzione di circa duemila abbattimenti all'anno. Richiama poi le attività di verifica della biosicurezza, compiute dalla struttura che dirige, che vanno tenute distinte dai controlli, ricordando che la vaccinazione risulta obbligatoria nei comuni *cluster* e facoltativa nelle cosiddette "aree cuscinetto". Dopo aver precisato che le valutazioni sulla vaccinazione non spettano all'organo tecnico che coordina, fa presente che nelle zone in cui essa è facoltativa c'è stato un unico volontario. Assicura comunque che la sua struttura ascolta e verifica le istanze degli allevatori e sta esaminando le richieste di ripopolamento, anche per fare in modo che l'attività imprenditoriale non subisca eccessivi rallentamenti. In proposito, fa presente che le prescrizioni prevedono l'impossibilità delle aziende infette di riaprire se situate a distanza di 500 metri da altri allevatori; considerata la densità delle aziende, riferisce che tali misure sono state interpretate, consentendo alcune riaperture in sicurezza e velocizzando le pratiche di ripopolamento.

Nel sottolineare che la sua struttura svolge anche un'attività di formazione per gli allevatori, garantisce che il Programma di eradicazione viene adattato al caso concreto. Rende altresì alla Commissione alcuni dati sulle indennità spettanti a seguito degli abbattimenti, comunicando di aver riscontrato 263 pratiche arretrate dal 2018 al 2021; attualmente è stato di fatto azzerato l'arretrato e si è proceduto a una digitalizzazione delle pratiche di indennizzo.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'esigenza di ulteriori interventi, come la pulizia sistematica dei canali, per evitare il diffondersi della malattia, e assicura che tutti i soggetti coinvolti stanno dimostrando massimo impegno nella gestione del fenomeno.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel riconoscere la competenza e la professionalità del generale Cortellessa, domanda ulteriori ragguagli sull'eventuale correlazione tra biosicurezza e densità, nonché sulle possibili riaperture, considerate le prescrizioni sulle distanze e le misure che spettano tanto ai privati quanto all'ente pubblico.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il generale per l'esauritiva relazione e domanda, anche in questo caso, se corrisponde al vero che solo l'uno per cento dei capi abbattuti era risultato infetto, o se invece occorre distinguere fra sintomatici e asintomatici. Chiede altresì se l'attuazione del Piano sia penalizzata dall'inserimento di elementi nuovi in un impianto preesistente e si interroga sulle responsabilità nella gestione di un fenomeno già conosciuto e affrontato in maniera efficace in passato. Il generale CORTELLESSA ritiene che sia mancata una visione del territorio e riferisce di aver fornito delle linee guida in materia di biosicurezza, sottolineando comunque che sono stati assunti provvedimenti di adattamento del Programma ai singoli casi.

Il capitano CHIARA precisa peraltro che eventuali incertezze nascono anche da problemi di carattere sanitario, vista la contiguità tra le aziende.

Dopo un ulteriore intervento del generale CORTELLESSA, il presidente [DE CARLO](#) ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 ([n. 39](#))

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esame e rinvio)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) riferisce sul documento in titolo recante lo Schema del Piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027, trasmesso alle Camere il 5 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012. Ricorda che, su proposta del Ministro del turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale. È previsto un aggiornamento del Piano ogni due anni, con le medesime modalità dell'adozione. Il Ministro del turismo adotta annualmente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano.

Dopo aver ricordato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome ha espresso parere favorevole sul presente schema il 2 marzo 2023, descrive gli obiettivi generali del Piano, quali: innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale; accrescere la competitività del sistema turistico; sviluppare un *marketing* efficace e innovativo; realizzare una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche.

Il Piano per il turismo 2023-2027 si basa su cinque pilastri strategici: il primo è quello della *governance*: il Ministero intende definire un modello condiviso di *governance* e monitoraggio tra le Regioni, che dispongono della necessaria conoscenza territoriale, e lo Stato, con l'attivazione di coerenti linee guida, dirette a rimuovere gli emergenti elementi di criticità dei vari sistemi regionali, rendendo coeso e unitario il settore. Il Piano prevede: la convocazione mensile di un Comitato per il monitoraggio e la selezione delle *policy* di settore; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle proposte di *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale e territoriale (Piattaforma Regioni); la convocazione mensile del Tavolo interministeriale per la definizione condivisa delle proposte di *policy* trasversali al settore turistico; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale da imprese e categorie (Piattaforma *Stakeholder*/imprese).

Il secondo pilastro è l'innovazione, mediante l'implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi sia interni che esterni per rafforzare un turismo digitale.

Il terzo pilastro riguarda qualità e inclusione mediante: l'accrescimento della qualità e quantità dei servizi offerti in ambito turistico, agendo per un miglioramento infrastrutturale e della mobilità, per aumentare l'attrazione turistica e la promozione di una maggiore diffusione dei flussi dei visitatori e la valorizzazione di nuovi territori, in chiave di sostenibilità e autenticità; la realizzazione di campagne di promozione dell'intera filiera turistica italiana, che puntino sul *brand* Italia; la revisione degli standard di qualità e l'inclusione delle strutture ricettive (sistema di classificazione "*Italy Stars & Rating*" con assegnazione delle convenzionali Stelle) e istituzione di una certificazione rilasciata dal Ministero del turismo; la creazione di un sistema di credito e di finanziamenti in favore delle imprese del comparto turistico collegato agli *standard* di qualità e inclusione delle strutture ricettive (stelle) e della certificazione.

Il quarto pilastro riguarda la formazione e le carriere professionali turistiche, mediante: la riqualificazione e formazione del capitale umano impegnato nel settore turistico e la realizzazione della riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche, per regolamentare i principi fondamentali della professione e standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

Il quinto e ultimo pilastro riguarda la sostenibilità, mediante: l'ampliamento della domanda servita, intercettando sia nuovi segmenti interessati a una più autentica e sostenibile modalità di fruizione delle destinazioni, sia turisti alla ricerca di esclusività, declinata in molteplici formule turistiche; rientra in tale aspetto, pur se non di esclusiva competenza di tale linea strategica, anche il tema della valorizzazione e dello sviluppo del territorio nazionale sfruttando l'effetto attrattivo dei grandi eventi internazionali (*Ryder Cup* 2023, Giubileo 2025, Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-

Cortina 2026).

Tali pilastri sono declinati in otto ambiti strategici su cui sono focalizzate le azioni settoriali: turismo organizzato; fiere e *Meetings, incentives, conferences and exhibitions* (MICE); accessibilità e mobilità turistica; *wellness*; turismo culturale; strutture ricettive, turismo *leisure* e turismo di alta gamma.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il Governo ha concluso l'istruttoria sugli emendamenti e che è in grado di esprimere i pareri di competenza, d'intesa con la relatrice, su tutte le proposte emendative presentate, fermo restando che saranno accantonate quelle che potrebbero richiedere un parere articolato, in assenza dei primi firmatari.

In sede di articolo 1, il sottosegretario D'ERAMO manifesta pareri contrari su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.4, su cui il parere è favorevole.

In sede di articolo 2, si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.1 della relatrice, proponendo che sia riformulato nel seguente modo: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194". Il parere è favorevole anche sull'emendamento 2.2, purché sia limitato alla soppressione delle parole "riconosciuti" e "prevalentemente". Sulla proposta 2.3 il parere è favorevole limitatamente all'ultimo capoverso che impatta sull'articolo 3, con una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.11. Il parere è invece contrario sulle restanti proposte emendative, ad eccezione del 2.10, che domanda di accantonare.

In sede di articolo 3, si esprime a favore della proposta 3.5 e contrario su tutte le altre proposte emendative, con l'esclusione del 3.10, che chiede di accantonare.

In sede di articolo 4, il parere è favorevole sul 4.5 e contrario sulle restanti proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 4.7 e 4.0.1 che chiede di accantonare in vista di una riformulazione del seguente tenore: "Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti."

In merito all'articolo 5, il parere è favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.6. Quanto alla proposta 5.4, invita i presentatori a confluire sulla formulazione dell'emendamento 5.3. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative.

Con riferimento all'articolo 6, propone di accantonare gli emendamenti 6.1 e 6.3, manifestando invece un orientamento favorevole sul 6.2.

In sede di articolo 7, manifesta un parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.7, mentre il parere è contrario sulle restanti proposte emendative.

Quanto all'articolo 9, manifesta un parere favorevole solo sulla proposta 9.4, dichiarandosi contrario alle restanti proposte emendative.

Infine, esprime parere favorevole all'emendamento 10.1.

La relatrice **BIZZOTTO** (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario, riformulando il proprio emendamento 2.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Accedendo alla richiesta del Sottosegretario, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 2.10, 3.10, 4.7, 4.0.1, 6.1 e 6.3.

Il senatore **BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*) riformula le proprie proposte 2.2 e 5.4, in testi 2, pubblicati in allegato.

La senatrice **Sabrina LICHERI** (*M5S*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 2.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** fa presente che l'emendamento 2.3 (testo 2) andrebbe ricollocato come proposta

riferita all'articolo 3. Esso viene dunque rinumerato come 3.14 (già 2.3 testo 2), pubblicato in allegato. Comunica che il seguito della discussione proseguirà in una successiva seduta, tenuto conto peraltro che occorre attendere il parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 2

2.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194,».

2.2 (testo 2)

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «riconosciuti» e «prevalentemente».

2.3 (testo 2) (vedi 3.14)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 3

3.14 [già 2.3 (testo 2)]

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 5

5.4 (testo 2)

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «benessere economico», inserire le seguenti: «, ambientale».

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 41 (ant.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023
41ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 ([n. 39](#))

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Prende la parola il [PRESIDENTE](#) per ricordare di aver chiesto alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento. Alla luce di tale proroga, il nuovo termine scade il 14 maggio; in proposito, rammenta di aver già acquisito la disponibilità del Ministro ad attendere la conclusione dell'esame da parte della Commissione anche oltre il suddetto termine.

Precisa altresì che essendosi svolte, nelle giornate del 3, 8 e 9 maggio, numerose audizioni, per un totale di oltre 50 associazioni, si potrebbe considerare concluso il ciclo di audizioni e acquisire ulteriore documentazione in forma scritta. Propone pertanto di proseguire nella discussione generale e nella illustrazione dello schema di parere nella giornata di martedì 16 maggio, onde procedere alla relativa votazione mercoledì 17 maggio, presumibilmente alla presenza del ministro Santanché.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul disegno di legge n. [17](#) (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio) non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, essendo in corso interlocuzioni tra i Dicasteri dell'economia e dell'agricoltura.

Rammenta poi che è tuttora aperto il dibattito sui disegni di legge nn. [571](#) e [607](#) (Revisione del sistema di incentivi alle imprese), nonché sui disegni di legge n. [488](#) e [643](#) (Organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico). Con riferimento ai citati disegni di legge n. [571](#) e [607](#), propone di demandare all'Ufficio di Presidenza la relativa programmazione dei lavori, anche in ordine allo svolgimento del previsto ciclo di audizioni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE CONSULTIVA

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [AMIDEI](#) (FdI) sul disegno di legge in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della Commissione.

Illustra l'articolo 4, il quale riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Specifica, al riguardo, che si tratta: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Evidenzia altresì che le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, fissando tra l'altro al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Si sofferma, quindi, sul comma 10-bis dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo

del Parlamento, il quale prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a piccole e medie imprese (PMI) agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Fa poi menzione dell'articolo 5, che ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Per quanto concerne l'articolo 7-bis, inserito dalla Camera dei deputati, precisa che in esso si prevede che, fino al 30 giugno 2024, siano realizzabili - previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali - anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo.

L'articolo 7-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Conclude facendo riferimento all'articolo 9, secondo cui, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dopo aver preannunciato il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame, lamenta che, con l'affermarsi della prassi di un monocameralismo di fatto, la seconda Camera sia costretta ad esaminare i provvedimenti d'urgenza in tempi ristretti, risultandole nei fatti preclusa la possibilità di svolgere su di essi una discussione ampia e approfondita. Osserva che da tale situazione discende una mortificazione del ruolo del Parlamento, con evidente pregiudizio per il confronto e per il miglioramento dei testi.

Con specifico riferimento al provvedimento in titolo, rileva che esso, nonostante il titolo divulgativo "decreto Bollette", appare caratterizzato da disomogeneità di argomenti e materie, recando disposizioni che spaziano dal personale sanitario al contenzioso con il Fisco, al rifinanziamento di missioni internazionali, alla istituzione di un fondo per le eccellenze gastronomiche.

Per quanto concerne gli articoli di competenza della Commissione, illustrati dal relatore, li ritiene inadeguati a fronteggiare i problemi delle persone, delle famiglie e delle imprese. Tali disposizioni, infatti, limitandosi a prorogare misure esistenti ovvero ad introdurre misure di carattere estemporaneo, e non strutturale, risultano, a suo giudizio, di debole efficacia ai fini dell'abbattimento dei costi crescenti sostenuti dalle famiglie e dalle imprese.

Osserva che la medesima considerazione può ritenersi valevole per le restanti disposizioni del decreto in titolo in materia sanitaria e fiscale. Con particolare riferimento alle misure in materia fiscale, ritiene che esse siano espressione di una cultura discriminatoria, tendente a penalizzare i soggetti che pagano le tasse e a favorire coloro che decideranno di avvalersi della cosiddetta "tregua fiscale", a proposito della quale manifesta le sue perplessità sotto il profilo costituzionale.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al relatore per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore [AMIDEI](#) (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in titolo, constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, concede la parola al relatore Maffoni per l'espressione del parere.

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dà, quindi, la parola alla senatrice Naturale per l'illustrazione di uno schema di parere alternativo alla proposta del relatore.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato. Pone in evidenza, al riguardo, come il provvedimento in esame nasca con lo scopo dichiarato di completare il processo di superamento del reddito di cittadinanza, avviato con la legge di bilancio per il 2023, introducendo una nuova misura che, anziché arginare l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, pare presentarsi come uno strumento di incremento delle diseguaglianze.

Contesta, nello specifico, la scelta di concepire il reddito di cittadinanza come un sostegno riconosciuto a determinate categorie di persone, facendo venir meno la sua caratteristica di universalità.

Si sofferma, quindi, sul taglio al cosiddetto "cuneo fiscale" e sull'innalzamento del limite per i cosiddetti "*fringe benefit*", entrambi ritenuti misure di carattere temporaneo e suscettibili di ricadute negative sui percettori di redditi medio-bassi.

Passa ad esporre la contrarietà del suo Gruppo in merito alle disposizioni volte a consentire di superare il limite dei dodici mesi per i contratti a tempo determinato, nonché ad estendere l'utilizzo dei *voucher*, a discapito delle tutele riconosciute ai lavoratori deboli, precari e irregolari.

Conclude l'illustrazione dello schema di parere, individuando il vero elemento innovativo del decreto-legge in titolo nel ritorno a una politica orientata a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale.

Interviene per dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo, sulla proposta del relatore, il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la scelta del Movimento 5 Stelle di presentare uno schema di parere contrario, dichiara che il suo Gruppo ha ritenuto opportuno manifestare la propria contrarietà sul provvedimento in titolo attraverso l'esposizione di considerazioni di carattere politico generale.

Fa riferimento, innanzitutto, alla carenza di necessità che, a suo giudizio, caratterizza le disposizioni in esame, a dispetto della risonanza propagandistica che ad esse si è voluto attribuire, a partire dall'approvazione in Consiglio dei ministri il 1° maggio.

Pone poi l'attenzione sulle misure relative al taglio del cuneo fiscale, giudicate di natura temporanea e non strutturale, nonché limitate a un periodo semestrale e incidenti esclusivamente sulla parte contributiva, laddove sarebbe stato opportuno intervenire sull'Irpef e sulle detrazioni fiscali. Nega pertanto che, nonostante quanto pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il provvedimento sia da ritenersi il più rilevante taglio delle tasse intrapreso negli ultimi anni. A suo giudizio, tale primazia spetta, infatti, alla manovra di bilancio per il 2022 approvata dal Governo Draghi e successivamente confermata con il "decreto-legge aiuti-*bis*". Evidenzia, altresì, come il tema del taglio delle tasse abbia costituito una priorità anche dei passati Governi Conte-II, Gentiloni, Renzi e Prodi.

Ritiene che le misure in esame siano irrilevanti a fronte dell'inflazione e della conseguente perdita del potere di acquisto di salari e pensioni.

Passa, quindi, a contestare la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato nonché della sostituzione della contrattazione con i *voucher*, che, a suo avviso, alimenta i rischi della precarietà, promuovendo situazioni di lavoro caratterizzate dall'assenza del riconoscimento dei diritti e da inadeguate retribuzioni. Fa presente, in particolare, la cancellazione dei diritti relativi all'orario e al compenso per i lavoratori delle piattaforme.

Conclude richiamando alla necessità di tutelare anziché penalizzare i lavoratori deboli, precari, non contrattualizzati, maggiormente esposti a ricatti e a riduzione di garanzie.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) invita a tener conto del fatto che il taglio del cuneo fiscale è stato finanziato con corrispondenti risorse, benché limitate nel tempo, senza che niente precluda un suo eventuale rifinanziamento per il futuro. Ciò, a differenza di quanto accaduto in passato rispetto a misure - tra cui il *Superbonus* 110% - prive di adeguata copertura.

Precisa infine, su sollecitazione del senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), che il proprio è da intendere

come intervento per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), condivisa la considerazione del Presidente in merito alla copertura finanziaria, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo in ragione dei segnali positivi di cambiamento di cui sono espressione le disposizioni del provvedimento in titolo.

Si tratta, a suo parere, di misure che rivolgono l'attenzione alle fasce deboli della popolazione, mantenendo al contempo vigile lo sguardo sul contesto delle risorse pubbliche e della totalità dei cittadini.

Esprime, infine, il suo apprezzamento sulle modalità con cui il Governo si è impegnato ad affrontare da subito la situazione della regione Emilia-Romagna, per recare aiuti immediati alle vittime della calamità naturale e ai volontari impegnati nei soccorsi e per dare un futuro certo a una Regione di rilevanza assoluta nel panorama nazionale.

Previe dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e della senatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, con conseguente preclusione dello schema di parere della senatrice Naturale e altri.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sui disegni di legge in titolo, come concordato in Ufficio di Presidenza, le audizioni proseguiranno e si concluderanno nelle giornate del 30 maggio e del 1° giugno.

Tenuto conto che il disegno di legge governativo n. 571 è un collegato alla manovra di finanza pubblica, soggetto al particolare regime di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento, propone di assumerlo come testo base per il prosieguo dell'esame, e di riferire ad esso gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) al riguardo ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era convenuto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 571, assunto quale testo base, a giovedì 8 giugno, alle ore 14.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#), considerato il rilievo del disegno di legge n. 571, recante deleghe al Governo, propone di richiedere su di esso, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 7, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che il parere della Commissione bilancio sul testo è di tenore favorevole a condizione di recepire alcune modifiche.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta gli emendamenti 3.100, 3.200, 4.100, 6.100, 7.100, 8.100, 10.100, pubblicati in allegato, di recepimento del parere, e ritira il 10.1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'espressione dei pareri da parte del Governo sugli emendamenti accantonati nella scorsa seduta, cioè: 2.10, 3.10, 4.7, 4.0.1, 6.1 e 6.3. Sugli emendamenti 4.7 e 4.0.1, ricorda che il Sottosegretario, nella scorsa seduta, ha proposto una riformulazione del seguente tenore: "Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del

medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti."

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.10, a condizione che sia riformulato come l'emendamento 2.11. Quanto all'emendamento 3.10, fa presente che il parere favorevole è subordinato a una riformulazione di identico tenore a quella enunciata dal Presidente rispetto al 4.0.1. Dà poi lettura di una riformulazione dell'emendamento 6.1, idonea a ricomprendere anche i contenuti delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3, alla quale subordina il proprio parere favorevole.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso conforme.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 1.1 decade per assenza del proponente.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.2 e approva l'emendamento 1.4.

Gli emendamenti 1.3 e 1.5 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 2, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le proposte 2.1, 2.2, 2.3 (testo 2) e 2.3 si considerano ritirate.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.4 e 2.5, mentre la proposta 2.6 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'emendamento 2.7.

Gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 decadono per assenza dei firmatari.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.11 e respinge gli emendamenti 2.12 e 2.14, mentre le proposte 2.13 e 2.15 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 3, il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la proposta 3.1.

Gli emendamenti 3.2 e 3.3 decadono per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.4 è respinto dalla Commissione.

Con successive votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.100, 3.14 (già 2.3 testo 2) e 3.5, mentre respinge gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

L'emendamento 3.200 è approvato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.9.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, di identico tenore rispetto alla riformulazione resa in merito all'emendamento 4.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 3.10 (testo 2) deve essere rinumerato quale 3.0.2, in quanto aggiuntivo all'articolo 3.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) interviene in merito all'ipotesi di riformulazione del proprio emendamento 4.0.1, ritenendo preferibile l'originario testo a sua firma, in quanto la versione proposta dal Sottosegretario è eccessivamente aleatoria e sminuisce la possibilità di accordare priorità all'agricoltore custode. Mantiene pertanto il proprio emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario LA PIETRA e la relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.0.2 (già 3.10 testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.11.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.12.

Dopo che l'emendamento 3.13 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 3.0.1 e approva il 3.0.2 (già 3.10 testo 2), con conseguente preclusione del 4.0.1.

In sede di articolo 4, in esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, mentre l'emendamento 4.4 decade. La Commissione approva quindi l'emendamento 4.5, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.6, lettera *a*), e dell'emendamento 4.7.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la restante parte dell'emendamento 4.6.

La Commissione approva l'emendamento 4.100.

In sede di articolo 5, la Commissione respinge l'emendamento 5.1, mentre gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.5 decadono per assenza dei firmatari.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.4.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 5.4 (testo 2) e 5.6.

In sede di articolo 6, la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 6.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3.

In sede di articolo 7, all'esito di separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.1 e approva gli identici emendamenti 7.2 e 7.3 (con conseguente assorbimento del 7.4), nonché il 7.100. L'emendamento 7.5 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 è respinto dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 7.7, che - con il parere favorevole del sottosegretario LA PIETRA e della relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) - viene posto ai voti e approvato.

La Commissione approva altresì l'emendamento 8.100.

In sede di articolo 9, le proposte 9.1, 9.2 e 9.3 risultano decadute per assenza dei firmatari.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 9.4 e respinge l'emendamento 9.5.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

In sede di articolo 10, la Commissione approva l'emendamento 10.100.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI NAVE, LICHERI SABRINA E NATURALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La Commissione [Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare](#), esaminato il documento in titolo,

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la sua sostituzione, da un lato, con l'assegno di inclusione in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile e, dall'altro, mediante l'introduzione di strumenti di attivazione al lavoro per i cosiddetti occupabili; in tema di incentivi alle assunzioni il decreto legge riconosce l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, nel limite di 8.000 euro annui - al 50 per cento se a tempo determinato o stagionale - ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato;

il provvedimento modifica la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato in relazione ai presupposti di ammissibilità per i contratti di durata superiore a dodici mesi. In particolare, si prevede che sia la contrattazione collettiva a decretare le possibili esigenze per le quali il datore di lavoro può avviare un rapporto di lavoro a tempo determinato. Qualora la contrattazione collettiva non abbia disposto le casistiche possono essere le parti ad individuare specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Inoltre, il datore di lavoro può apporre un termine al contratto qualora il lavoratore venga assunto in sostituzione di un altro dipendente;

uno degli interventi di maggiore rilievo riguarda il taglio del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, che aumenterà di quattro punti percentuali, per un periodo di sei mesi - e non più di otto mesi come paventato nelle ipotesi iniziali - per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 in favore dei redditi fino a 35.000 euro lordi. L'onere è stimato in circa 4 miliardi di euro per l'anno 2023 e 1 miliardo per l'anno 2024;

per quanto attiene gli aspetti di particolare interesse per questa commissione, l'articolo 37 prevede che il tetto massimo di 10.000 euro, quale compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, sia elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei [settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento](#). L'aumento non riguarda solo la retribuzione. Le prestazioni occasionali potranno infatti essere utilizzate dai datori di lavoro che hanno fino a 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece dei 10 previsti per le altre imprese;

considerato che:

il provvedimento in esame nasce con lo scopo dichiarato di completare il superamento del reddito di cittadinanza, già iniziato con la scorsa legge di bilancio;

gli strumenti di sostegno al reddito svolgono un ruolo centrale soprattutto nei momenti di crisi economica in quanto possono mitigarne l'impatto sui redditi delle famiglie, prevenire l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale promuovendo allo stesso tempo una ripresa sostenibile e inclusiva; la nuova misura introdotta dal Governo si tradurrà, al contrario, in uno strumento per incrementare le disuguaglianze. La popolazione in condizione di povertà viene infatti divisa non in base alla condizione economica ma in base allo stato di famiglia e all'età, ponendo in contrapposizione da una parte le famiglie con minori, anziani e disabili - per i quali il sostegno viene garantito - e dall'altro coloro che, in quanto occupabili, potranno beneficiare di un sostegno al reddito irrisorio e solo per il periodo di inserimento nei percorsi di formazione;

viene così superato non il reddito di cittadinanza ma il concetto di universalità, che è proprio di una misura di welfare, per introdurre un criterio basato su categorie che si presenta come punitivo e improprio a rispondere alle necessità dei più fragili, figlio di una scelta ideologica che confonde e sovrappone politiche di contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro;

per quel che riguarda il taglio al c.d. cuneo fiscale siamo ben lontani dal "più grande intervento di taglio delle imposte" annunciato dal Governo. Si tratta infatti di un intervento non strutturale, inadatto a compensare l'incremento del costo della vita, che avrebbe dovuto essere accompagnato dall'adeguamento all'inflazione delle detrazioni da lavoro e pensioni e da investimenti nei servizi pubblici. Resta invece una misura di carattere temporaneo che avrà come risultato quello di penalizzare fortemente i percettori di reddito poco superiore a 35 mila euro, che finiranno per avere un netto inferiore rispetto a chi si colloca entro tale soglia;

un'altra misura a tempo è l'innalzamento del limite per i cosiddetti fringe benefit. Per il solo 2023, infatti, viene aumentato a 3.000 euro il tetto di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro. Nel maggior importo possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale. Detta misura trova però applicazione solo in favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a scelte che vorrebbero tradurre nei fatti la volontà politica di sostenere la natalità ma che invece rischiano di indebolire uno strumento dalle enormi potenzialità come quello dei fringe benefit, oltre che confermare la propensione di questo Governo a proporre misure inique e discriminatorie;

considerato altresì che:

il presente decreto prosegue l'opera di smantellamento del sistema di tutele poste a garanzia dei diritti dei lavoratori introdotto con il Governo Conte I riformulando l'articolo 15 del decreto legislativo 81 del 2015, come modificato dal decreto legge n. 87 del 2018 (decreto Dignità), consentendo di superare il limite dei 12 mesi per i contratti a tempo determinato;

il predetto limite può essere infatti superato in sede di contrattazione collettiva ovvero, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, alle ragioni di carattere tecnico - organizzativo e produttivo individuate da datore di lavoro e lavoratore. Quest'ultima ipotesi è sintomatica della posizione che il Governo intende assumere nei confronti del contraente più debole, il lavoratore. Decidere di consentire il prolungamento di un contratto a termine sulla base di una contrattazione tra le parti certifica l'intenzione di avallare la disparità contrattuale e di condannare alla precarietà un'ampia fetta di lavoratori;

un'altra scelta in controtendenza con gli esecutivi precedenti, e che finirà per aumentare la precarietà, è l'estensione dell'utilizzo dei voucher. L'estensione riguarda soprattutto il turismo, un settore strategico per la ripresa economica, e in particolare il settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Non si prevede solo un generico ritorno dei voucher, peraltro già operato durante la legge di bilancio, ma se ne estende l'utilizzabilità per un massimo di 15.000 euro e se ne consente l'utilizzo alle imprese che hanno fino a 25 dipendenti subordinati a tempo indeterminato, in un settore da sempre caratterizzato da lavoro povero, precario e irregolare; esistono forme contrattuali che includono le fattispecie dei lavori saltuari e stagionali e che tengono fermi i diritti e le tutele per i lavoratori, come ferie, malattia pagata e indennità di disoccupazione. Il Governo sceglie invece di impoverire ulteriormente il lavoro, ridurre i diritti e favorire forme di sfruttamento;

l'esperienza ha inoltre dimostrato che l'utilizzo delle prestazioni occasionali è assolutamente inadeguato a far emergere il lavoro sommerso mentre, al contrario, diventa uno strumento di agevolazione di forme di lavoro irregolare. Negli anni in cui si è fatto ricorso ai voucher solo il 20 per cento di questi era riferito al settore turistico ed ora, a pochi mesi dalla loro reintroduzione, l'ispezione svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro ha riscontrato irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, con picchi del 95 per cento al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest. Su 2.364 posizioni lavorative verificate, gli accertamenti hanno fatto emergere 809 situazioni di irregolarità e 458 lavoratori "in nero", fra cui 16 minori e 101 lavoratori extra Ue, tra i quali 18 senza permesso di soggiorno;

il vero elemento innovativo di questo decreto-legge è il ritorno a una politica diretta a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

3.200

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: "delle imposte di rispettiva competenza,", con le seguenti: "dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,".

3.10 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti.».

3.0.2 [già 3.10 (testo 2)]

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti.».

Art. 4

4.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni nonché gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque. ».

6.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

Art. 7

7.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

Art. 8

8.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: "assicura adeguati spazi", con le seguenti: "può dedicare spazi".

Art. 10

10.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. "."

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (ant.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

46ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 maggio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati e della Commissione bilancio sui medesimi emendamenti, di tenore non ostativo tranne sulla proposta 5.6, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica che la relatrice ha dunque presentato l'emendamento 5.6/5ª Commissione, pubblicato in allegato, che sopprime l'emendamento 5.6 con l'effetto di ripristinare il comma 2 dell'articolo 5.

Comunica inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, pubblicato in allegato, volto ad armonizzare il testo rispetto all'approvazione degli emendamenti 3.14 [già 2.3 (testo 2)] e 3.5.

Avverte che si procederà pertanto alle votazioni dei suddetti emendamenti e degli articoli da 1 a 10 del disegno di legge, come modificati a seguito degli emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

Previ pareri favorevoli della relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) e del sottosegretario D'ERAMO, l'emendamento 5.6/5ª Commissione viene approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

È poi posto in votazione il Coord.1, che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge in esame, come modificati dagli emendamenti approvati.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli da 1 a 10, previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, della senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) sull'articolo 4.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che, fatta eccezione per la votazione dell'articolo 4, nelle votazioni di tutti gli altri articoli la Commissione si è espressa all'unanimità.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, la Commissione unanime conferisce, infine, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con le modifiche introdotte, autorizzandola altresì ad apportare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

La relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) conferma l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, composto di dieci articoli, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.

Chiarisce, innanzitutto, che si tratta di materie attualmente attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (tra cui, per quanto di interesse, commercio con l'estero, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, enti di credito fondiario e agrario), nonché di alcune limitate materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato.

Illustra, quindi, l'articolo 1, il quale esplicita le finalità dell'intervento normativo, quali la semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione della distribuzione delle competenze, in ossequio tanto ai principi di unità giuridico-economica e di indivisibilità della Repubblica, quanto ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Specifica che il comma 2 del medesimo articolo subordina l'attuazione delle disposizioni riguardanti l'autonomia differenziata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo il dettato dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in modo tale da individuare la soglia costituzionalmente necessaria e favorire il superamento dei divari territoriali.

Ricorda che l'articolo 2 disciplina l'*iter* di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione interessata a conseguire ulteriori forme di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, e che l'articolo 3 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni.

Passa poi all'articolo 4, il quale differenzia se il trasferimento di funzioni riguardi materie ed ambiti interessati o meno dai LEP. Nel primo caso, laddove ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, detto trasferimento è autorizzato solo in seguito allo stanziamento di ulteriori risorse. Diversamente, se si tratta di materie non inerenti ai LEP, il trasferimento di funzioni è autorizzato solo nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Sotto lo stesso profilo, l'articolo 5 demanda la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, derivanti dall'attuazione della legge, ad una commissione paritetica Stato-Regione, alla quale prendano parte, oltre ai rappresentanti regionali, anche un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze ed uno per ciascuna delle amministrazioni competenti. Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che le nuove funzioni regionali vengano finanziate con partecipazioni al gettito dei tributi erariali maturati nel territorio regionale.

L'articolo 6 autorizza, altresì, la Regione a conferire funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, ferme rimanendo le

funzioni fondamentali già di loro competenza, ai sensi della lettera p) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 7 disciplina la durata delle intese, non superiore a dieci anni. È comunque ammesso sia il potere di revisione, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, sia quello di richiederne la cessazione di efficacia, previa deliberazione a maggioranza assoluta delle Camere.

L'articolo 8 garantisce l'invarianza finanziaria. Per le singole Regioni, che non siano parte dell'intesa, si ammette l'eventuale finanziamento delle iniziative volte ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto, della Costituzione, inerenti alla perequazione ordinaria e agli interventi speciali.

L'articolo 9 individua le misure volte a garantire - anche presso le Regioni che non concludano le predette intese - le finalità contemplate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, quali: la promozione dello sviluppo economico, la coesione, l'insularità e la rimozione degli squilibri economico-sociali. Per tali scopi, l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali è posto a carico dello Stato e delle amministrazioni regionali e locali, previa ricognizione delle risorse a ciò destinabili. Infine, l'articolo 10 reca alcune disposizioni transitorie: viene innanzitutto autorizzata l'applicazione della legge anche agli atti di iniziativa delle Regioni già all'esame del Governo; viene estesa la proposta anche alle Regioni a statuto speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti; infine, è fatto salvo il potere sostitutivo del Governo, sancito dall'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della delicatezza della tematica in esame nonché al fine di dare seguito a una espressa richiesta del Partito Democratico, propone di rinviare l'espressione del parere alla settimana successiva.

Conviene la Commissione.

Ha brevemente la parola la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale domanda al Presidente se sia stata tenuta in considerazione la propria richiesta di svolgere una indagine conoscitiva sul tema dell'autonomia differenziata per i profili di competenza, già avanzata in Ufficio di Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver concordato sulla rilevanza dei temi in esame, assicura che sarà individuato lo strumento procedurale più idoneo per garantire un'approfondita disamina della materia, ferme restando le competenze della Commissione sul provvedimento in titolo, che sono di tipo consultivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 299 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte altresì che la senatrice Sironi ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/571/2/9, G/571/3/9 e G/571/4/9 e ai seguenti emendamenti: 2.6, 2.8, 2.12, 2.23, 2.33, 2.49, 2.50, 2.54, 2.55, 2.57, 2.62, 2.63, 3.14, 3.15, 3.20, 4.10, 4.13, 4.24, 4.58, 4.62, 6.15, 6.25, 6.26, 6.44, 6.59, 6.62, 6.70, 6.83, 6.89 e 6.90.

Rende noto infine che, su segnalazione del Gruppo Forza Italia, l'emendamento 4.59 è da riferirsi all'articolo 6 ed è stato quindi rinumerato come 6.99 (già 4.59) e collocato, all'interno del fascicolo, dopo l'emendamento 6.13.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede se sia possibile conoscere le improponibilità prima di procedere alle votazioni.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) suggerisce di organizzare i tempi e le modalità per il seguito

dell'esame, in vista delle votazioni e tenuto conto del parere della Commissione bilancio.
Il [PRESIDENTE](#) rinvia tali valutazioni alla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, che si terrà al termine della seduta plenaria delle ore 13.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 5

5.6/5ª Commissione

La Relatrice

Sopprimere l'emendamento.

Coord.1

La Relatrice

*All'articolo 3, comma 1, come modificato dagli emendamenti 3.14 [già 2.3 (testo 2)] e 3.5, sostituire le
parole da: «realizzare opere» fino alla fine del comma con le seguenti: «realizzare opere finalizzate
allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e
degli allevamenti».*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

G/571/1/9

[Parrini, Matera](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo in materia di revisione del
sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"
(AS 571),

premessò che:

nella sezione "Consultazioni svolte nel corso dell'AIR", l'AIR trasmessa dal Governo dà conto
dei lavori preparatori facendo presente che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di
amministrazione proponente, ha elaborato il disegno di legge dopo aver consultato le altre
Amministrazioni centrali interessate nell'ambito di riunioni tecniche; ai fini dell'adozione dei decreti
legislativi attuativi della riforma, sono previsti confronti più estesi con il coinvolgimento della
Conferenza unificata, delle rappresentanze associative e dei portatori di interessi;

considerato che:

secondo l'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.
169, "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica
dell'impatto della regolamentazione e la consultazione", attraverso la procedura di consultazione
l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria si rivolge ai destinatari dell'intervento; le
tecniche di svolgimento delle procedure di consultazione sono definite in dettaglio dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi
e alla verifica dell'impatto della regolamentazione;

impegna il Governo:

ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, a svolgere le procedure di
consultazione secondo le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 169 del 2017 e in applicazione delle tecniche indicate nella direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018.

G/571/2/9

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premessò che:

l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge in esame nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

il panorama nazionale degli incentivi diretti alle imprese comprende un universo eterogeneo di strumenti di sostegno, la cui complessità è stata incrementata per effetto del notevole numero di interventi adottati per far fronte alle crisi indotte dalla pandemia e dall'aumento dei prezzi dell'energia;

con riferimento alla distribuzione delle agevolazioni rispetto agli obiettivi di politica industriale, dopo una situazione di relativa equità riguardante l'annualità del 2018, l'avvento della pandemia ha determinato la concentrazione delle concessioni verso interventi settoriali specifici di contrasto della crisi economica che ne è conseguita;

in tal senso, molti altri settori emergenti del settore secondario, con particolare riferimento alle manifatture, sono rimasti al di fuori dal novero dei sostegni, con negative ripercussioni per i singoli anelli delle filiere interessate;

considerato che:

la canapa industriale ha molteplici impieghi. In edilizia, la canapa può essere adoperata per realizzare materiali costruttivi ecosostenibili per murature portanti, divisorie e pavimentazioni. I bio-mattoni di calce e canapa, inoltre, hanno ottime proprietà isolanti e di regolazione dell'umidità. Dalla canapa industriale si ricavano, altresì, combustibili alternativi al petrolio a bassissimo impatto ambientale e bio-materiali alternativi alle plastiche;

le fibre di canapa vengono ampiamente utilizzate per produrre tessuti da abbigliamento e arredamento, con naturali vantaggi termoregolatori. La fibra di canapa, oltre ad avere un indiscutibile successo sul piano alimentare e cosmetico, ha anche proprietà antifungine ed antibatteriche, e la sua coltivazione è meno inquinante di quella del cotone. Un ulteriore uso è quello relativo alla produzione di carta. Un utilizzo, attualmente del 5% del totale prodotto, che andrebbe incrementato perché meno nocivo per l'ambiente rispetto alle produzioni convenzionali, grazie alle ridotte percentuali di lignina, alti livelli di cellulosa e la sussistenza di una fibra naturalmente chiara che, dunque, non richiede trattamenti chimici sbiancanti;

sono numerose le imprese operanti nel settore della canapa industriale presenti nel territorio dello Stato che patiscono la presenza di ostacoli relativi alla concreta possibilità di espressione attuativa delle varie fasi della filiera produttiva;

la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e la meccanizzazione dei processi rappresentano dei tasselli fondamentali per la crescita del comparto, alternativa rispetto a quella farmaceutica ovvero erboristica e floreale riguardante le infiorescenze;

ai centri di prima trasformazione del bene grezzo, è necessario accostare adeguati sistemi di canalizzazione che permettano alla materia iniziale di essere prontamente impiegata ai fini industriali;

assume valenza centrale incentivare i processi relativi alla lavorazione e alla semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché favorire l'economia circolare e la transizione ecologica nel settore produttivo nazionale;

considerato, altresì, che:

lo sviluppo di filiere in grado di offrire beni biodegradabili e compostabili è alla base dei nuovi

orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022. Essi, infatti, sostengono l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali materiali, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili;

sul punto, di converso, la canapa è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura così come nell'industria, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione,

impegna il Governo a:

predisporre adeguate misure di intervento per le attività emergenti del tessuto economico e produttivo che hanno positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale e che si avvalgono di cicli produttivi non inquinanti, a basso impatto eco-sistemico;

promuovere meccanismi di formazione, informazione e di inserimento economico per gli operatori che svolgono le predette attività emergenti, in un'ottica di acquisizione, consolidamento, aggiornamento di competenze e abilità nonché di internalizzazione delle fasi di realizzazione dei prodotti finiti ad alto valore benefico per il clima e l'ambiente e per il perseguimento di obiettivi di interesse comune.

G/571/3/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge individua, tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione, la valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;

il riferimento alla necessità di porre particolare attenzione all'imprenditoria femminile e, in particolare, alla quantità ed alla qualità del connesso lavoro, ricorre anche negli articoli 4 e 6 in relazione ai criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi e per la formazione di un codice degli incentivi;

considerato che:

secondo il *report* di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dello scorso luglio, in Italia le imprese femminili sono 1 milione e 342 mila, pari al 22 per cento di un totale di 6 milioni di imprese attive sul territorio nazionale. Si tratta per il 96,7 per cento di microimprese, per il 3,1 per cento di piccole imprese e per lo 0,3 per cento di medio-grandi imprese;

per imprese femminili si intendono le attività guidate prevalentemente da donne, ma occorre evidenziare che la reale presenza delle donne nel mondo delle imprese è di molto superiore;

stanti le menzionate evidenze, l'Italia sconta ancora un ritardo rilevante in termini di parità di genere, caratterizzato da una bassa occupazione femminile, che si attesta sul 51,3 per cento, da un differenziale salariale pari a circa il 20 per cento in meno rispetto agli uomini e da forme contrattuali penalizzanti, come il part-time involontario;

la precarietà del mondo del lavoro e la costante riduzione dei sistemi di welfare primario hanno avuto un impatto determinante nell'accrescere in modo significativo il divario di genere ed hanno reso ancor più rilevante l'importanza dei servizi di welfare aziendale;

rilevato che:

la previsione di premialità alle imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità rappresenta certamente un buon punto di partenza. È di tutta evidenza che per ottenere un effetto realmente incentivante alla riduzione del divario di genere, in

termini di occupazione e di parità salariale, sarà necessario valutare, nell'ambito della programmazione delle politiche pubbliche, l'impatto reale che le misure incentivanti avranno nel ridurre le disuguaglianze di genere;

impegna il Governo a:

garantire un'opportuna valutazione dell'impatto delle misure incentivanti sulla riduzione del divario di genere, con particolare riferimento al tasso di occupazione femminile e al *gap* salariale;

favorire modelli di agevolazioni che incoraggino le imprese ad implementare sistemi di welfare aziendali in grado di sviluppare sinergie virtuose e complementari con il sistema di welfare pubblico.

G/571/4/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premessi che:

l'articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile;

tra i citati principi, figura, in particolare, il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con specifico riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

in tal senso, i processi produttivi rappresentano il motore della crescita e dello sviluppo economico nazionale. Essi, infatti, generano ricchezza e occupazione, alimentano l'indotto e le attività dei servizi, contribuiscono alla stabilità finanziaria, economica e sociale. Creare un ambiente favorevole alle imprese - che virtuosamente partecipano al benessere interno, anche attraverso una impronta sostenibile e digitalizzata - risponde quindi a un preciso interesse pubblico;

considerato che:

la politica industriale attuata mediante gli incentivi alle imprese ha conosciuto una recente espansione, anche connessa alle esigenze di contrasto alle situazioni di crisi, ma appare ancora disomogenea sul territorio nazionale, raggiungendo in misura nettamente minore le regioni del Mezzogiorno: la maggior parte degli impegni (oltre 21 miliardi di euro, pari all'86 per cento del totale) è, infatti, destinata alle regioni del Centro-Nord;

è di fondamentale importanza invertire l'attuale quadro, apprestando concrete misure di sostegno per il comparto produttivo del Meridione mediante una opportuna allocazione delle risorse;

in tal senso, è necessario incrementare la resilienza del tessuto imprenditoriale meridionale, particolarmente provato anche dalle conseguenze economiche della crisi pandemica. Ciò al fine di sostenere concretamente la ripresa di specifiche aree del nostro Paese;

considerato, altresì, che:

la cosiddetta "Nuova Sabatini" è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La detta misura - rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo - costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

si tratta, dunque, di uno strumento strutturale di sostegno che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita ed il rilancio degli investimenti. Per tali motivi è importante

che la misura sia potenziata in termini temporali oltre che di ulteriori stanziamenti;

numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini" sono ostacolate ad ultimare gli investimenti pianificati. Ciò è dovuto ai forti ritardi che continuano a registrarsi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati da parte delle imprese. Una problematica, quest'ultima, che dovrebbe parimenti avere un riscontro di tipo risolutivo attraverso un pronto intervento normativo;

è di tutta evidenza che è necessario creare, dunque, interventi che diano una spinta rapida e mirata agli investimenti e alla aggregazione. Nello specifico, occorre rafforzare gli strumenti di garanzia pubblica a favore delle imprese ed implementare gli strumenti di finanza agevolata per erogare contributi a fondo perduto e/o in conto interessi sul modello della più volte menzionata misura "Nuova Sabatini",

impegna il Governo a:

al fine di massimizzare le opportunità offerte dalla innovazione digitale e del rinnovamento dei beni strumentali alle attività del settore secondario, valutare l'estensione e l'adeguamento, sia in termini temporali, sia in termini economici, delle misure incentivanti alle imprese, mediante lo stanziamento di idonee risorse;

supportare, per il tramite della promozione di precipe iniziative, la creazione di un ecosistema innovativo e resiliente in grado di rispondere in maniera flessibile al costante mutamento dei modelli produttivi e di incidere positivamente sulla crescita economica nazionale, attraverso la valorizzazione delle eccellenze diffuse a livello aziendale e di ricerca, l'ottimizzazione del trasferimento tecnologico, la circolazione e la condivisione delle conoscenze, la difesa delle aree svantaggiate e il sostegno al capitale umano.

G/571/5/9

[Spinelli](#), [De Carlo](#), [Fallucchi](#), [Amidei](#), [Maffoni](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Ancorotti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (AS 571);

impegna il Governo:

nel dare attuazione all'articolo 5, a prevedere nell'ambito della disciplina delegata l'introduzione di disposizioni volte a favorire la compartecipazione finanziaria delle Regioni, il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, nonché il coinvolgimento funzionale e operativo delle finanziarie regionali, come indicate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016, e a riconoscere alle stesse finanziarie regionali anche la qualifica di "istituti di promozione nazionale", con competenza limitata al territorio della Regione o della Provincia autonoma in cui hanno sede, ai fini di quanto previsto dal regolamento UE 2015/1017 in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Art. 1

1.1

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;» e dopo le parole: «sistema degli incentivi» è aggiunta la seguente: «statali;»

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "La presente legge", inserire le seguenti: ", nel rispetto dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione,";

b) dopo le parole: "sistema degli incentivi", inserire la seguente: "statali".

1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la parola "revisione", inserire le seguenti: "e la semplificazione".

1.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita" inserire la seguente: "sostenibile" e dopo le parole: "di piena coesione sociale, economica" inserire le seguenti: ", ambientale".

1.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "per la definizione di un sistema degli incentivi alle imprese" inserire le seguenti: "erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio".

Art. 2

2.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega».

2.2

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire l'alinella con il seguente: «Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:».

2.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinella, dopo le parole: "politiche pubbliche", inserire le seguenti: "statali";

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche in coerenza con le regole di trasparenza dell'attuazione dei Fondi strutturali";

c) alla lettera h), dopo le parole: "dell'imprenditoria femminile", inserire le seguenti: "delle nuove imprese".

2.4

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «politiche pubbliche» è aggiunta la seguente: «statali;».

2.5

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «indicatori di riferimento» con le seguenti: «indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo».

2.6

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in

relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post*, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;»;

c) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi;

h-ter) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle start-up e delle PMI innovative»

2.7

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) principio della sostenibilità competitiva delle imprese, con particolare riguardo alle PMI, nel processo di valutazione *ex ante* per il potenziamento delle capacità e il sostegno alla transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione, nonché per migliorare l'accesso al mercato e ai finanziamenti;

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: " valutazione ex ante", inserire le seguenti: " anche attraverso il completamento dello SME test».

2.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo;».

2.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) il principio dell'adeguatezza e della continuità finanziaria delle risorse destinate alle misure di incentivazione, assicurando nel tempo la dotazione finanziaria necessaria a tale scopo ed evitando il ricorso a strumenti e procedure ad esito incerto e casuale;"

2.10

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post*, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;».

2.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "nell'ambito economico" inserire le seguenti: "e ambientale" e dopo le parole: "in termini di obiettivi socio-economici" inserire le seguenti: "e ambientali".

2.12

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» *inserire le seguenti*: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,»;

b) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese.»

h-ter) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.».

2.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» *inserire le seguenti*: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,».

2.14

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «valutazione *in itinere* ed *ex-post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex-post*, delle misure relative alle politiche di incentivazione»;

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi»;

c) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali».

2.15

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «valutazione *in itinere* ed *ex-post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex-post*, delle misure relative alle politiche di incentivazione».

2.16

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "obiettivi socio-economici raggiunti", aggiungere le seguenti: ", con particolare riferimento all'effetto leva prodotto in termini di crescita del prodotto interno lordo, della creazione di nuovi posti di lavoro, e del conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*".

2.17

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'attività di monitoraggio garantisce l'effettiva comparazione nel tempo dei risultati, mentre la valutazione *in itinere* ed *ex post* consente di verificare gli effetti conseguiti rispetto a quelli attesi, dando conto di eventuali fenomeni distorsivi quali frodi ed abusi».

2.18

[Biancofiore](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis.) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi»;

b) al comma 1 lettera e) dopo le parole: «degli imprenditori» *inserire le seguenti*: «e imprenditrici»;

c) al comma 1, lettera h) dopo le parole: «dell'imprenditoria femminile» *inserire le seguenti*: «,

delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste»;

d) al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51% di una donna o di governance a maggioranza assoluta femminile».

2.19

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il principio della verifica dell'efficacia delle misure agevolative, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- 1) numero delle imprese insediate;
- 2) occupazione creata;
- 3) volume d'affari;
- 4) entità dei benefici fruiti;».

2.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) il principio dell'innovazione, nelle sue diverse forme, a partire da quella tecnologica, di processo, di prodotto o servizio, manageriale, strategica, organizzativa e di sviluppo delle competenze, quale fattore fondamentale per il miglioramento della produttività delle imprese, il riammodernamento e la trasformazione del potenziale produttivo;"

2.21

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi;".

2.22

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in coerenza con le regole di trasparenza dell'attuazione dei Fondi strutturali;».

2.23

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi».

2.24

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) il principio della valorizzazione del sistema produttivo nazionale, attraverso il pieno coinvolgimento delle micro e piccole e medie imprese, delle filiere produttive e delle reti d'impresa, evitando la polarizzazione degli incentivi verso un numero ristretto d'impresa;"

2.25

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) il principio dell'armonizzazione e della continuità procedurale, al fine di garantire uniformità delle modalità di accesso alle misure di incentivazione;"

2.26

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "il principio dell'agevole conoscibilità" aggiungere le seguenti:

", attraverso un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proposto da ciascuna amministrazione competente,".

2.27

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole «da parte degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e delle imprenditrici».

Conseguentemente, alla lettera h), dopo le parole «della Nazione» aggiungere le seguenti: «, considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51% di una donna, o di governance a maggioranza assoluta femminile».

2.28

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: "semplicità" inserire le seguenti: " e uniformità".

2.29

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile," inserire le seguenti: "gli impatti sugli ecosistemi naturali, i danni ambientali e".

2.30

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche adottando un modello standardizzato per la presentazione delle domande, comune a tutte le amministrazioni, e prevedendo l'utilizzo, da parte delle amministrazioni, dell'utilizzo dei dati già presenti nel fascicolo dell'impresa e nelle banche dati".

2.31

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".

2.32

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".

2.33

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».

2.34

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) il principio della non duplicazione degli adempimenti a carico delle imprese durante la gestione delle pratiche legate alla richiesta e alla concessione degli incentivi stessi qualora la Pubblica Amministrazione sia già in possesso dei dati del soggetto richiedente e della documentazione necessaria per il disbrigo delle rispettive pratiche, evitando di reiterare richieste dei medesimi dati e della documentazione di cui già dispone."

2.35

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "ampia coesione sociale, economica" inserire la seguente: ", ambientale" e dopo le parole: "sviluppo economico armonico" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibile".

2.36

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali».

2.37

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) il principio del rafforzamento della competitività delle imprese, sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, in termini di penetrazione e sviluppo del mercato, di sviluppo e diversificazione del prodotto, e della crescita dimensionale;»

2.38

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "g-bis) il principio della crescita occupazionale, del miglioramento delle competenze e della riqualificazione professionale dei lavoratori;"

2.39

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "g-bis) il principio della sostenibilità economica, ambientale e sociale delle misure di incentivazione;"

2.40

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «dell'imprenditoria femminile» sono aggiunte le seguenti: «e delle nuove imprese;»

2.41

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "crescita economica" inserire la seguente: ", ambientale".

2.42

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «della Nazione» aggiungere le seguenti: «, considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna, o di governance a maggioranza assoluta femminile».

2.43

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti;

h-ter) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale;

h-quater) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione.»

2.44

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

h-ter) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica.».

2.45

[Martella](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

h-ter) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica.».

2.46

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

h-ter) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica.».

2.47

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione dei distretti digitali industriali e delle filiere ad alto valore aggiunto per lo sviluppo dell'insieme delle imprese aderenti, al fine di accelerare il dialogo all'interno delle catene del valore della stessa filiera, ovvero con la collettività di soggetti esterni, utilizzando la leva dell'incentivo per favorire gli investimenti indirizzati: (i) alla condivisione di soluzioni di automazione, (ii) all'interoperabilità dei sistemi, (iii) alla manutenzione in tempo reale, (iv) alla gestione della logistica, (v) alle soluzioni di intelligenza artificiale per digitalizzare la gestione dati.»

2.48

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis). il principio della programmazione degli interventi di incentivazione in relazione alle attività industriali di esplorazione e estrazione di materiali e minerali metallici e alle attività di produzione di beni tecnologici materiali di particolare rilevanza strategica a livello nazionale ed europeo.».

2.49

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al

fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti.»

2.50

[Croatti](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'equiparazione, ai fini dell'accesso alle misure di incentivazione, tra professionisti e imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e, per le medesime finalità, il principio di equivalenza tra l'iscrizione ad albi, collegi e ordini professionali e l'iscrizione alla Camera di Commercio.»

2.51

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e il principio di equivalenza tra l'iscrizione ad Albi, Collegi ed Ordini professionali e l'iscrizione alla Camera di Commercio, ai fini dell'accesso agli incentivi;»

2.52

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;»

2.53

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale.»

2.54

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, mediante il coordinamento armonico tra le politiche di incentivazione medesime e il catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.55

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

2.56

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese.»

2.57

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione.»

2.58

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.»

2.59

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione delle zone franche anche come leva per l'attrazione degli investimenti da parte delle imprese in ricerca e sviluppo.»

2.60

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «h-bis) il principio dell'equiparazione tra professionisti ed imprese».

2.61

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) il principio della responsabilità estesa del produttore finalizzato a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili."

2.62

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, anche mediante la previsione della riserva di una quota parte del Fondo di garanzia per le PMI finalizzata a specifici interventi di riassicurazione e controgaranzia.»

2.63

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle Start-up e delle PMI innovative.»

Art. 3

3.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un quadro organico» con le seguenti: «un sistema organico».

3.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole "alle imprese", inserire le seguenti: ", ivi inclusi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e i soggetti che perseguono le finalità previste dagli incentivi stessi,".

3.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole: "a far fronte agli specifici fallimenti del mercato," aggiungere le seguenti: "al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli,"

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alla formazione e all'innovazione" aggiungere le seguenti: "il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli".

3.4

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, dopo le parole: "spesa pubblica dedicata", aggiungere le seguenti: ", valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese".

3.5

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, dopo le parole "spesa pubblica dedicata", aggiungere le seguenti ", valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese."

3.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: "anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti" aggiungere le seguenti: "fatti salvi gli effetti prodottisi e i vincoli sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3".

3.7

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «offerta di incentivi, individuando» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle principali differenze dei soggetti beneficiari,»

3.8

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e ferma restando l'autonomia delle Regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;»

3.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ferma restando l'autonomia delle Regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;"

3.10

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*«a-bis) armonizzare la disciplina procedurale di accesso agli incentivi, mediante una revisione delle modalità di presentazione delle domande, delle tempistiche e dei criteri di valutazione, delle procedure di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari degli incentivi, nonché delle tempistiche e delle modalità di pagamento degli stessi, garantendo tempestività, chiarezza e determinatezza, nonché l'implementazione dei sistemi di rendicontazione informatizzati e il superamento del meccanismo del *click day*;».*

3.11

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) razionalizzare e armonizzare la disciplina degli incentivi per gli investimenti in beni

strumentali materiali direttamente utilizzati dalle imprese e dai professionisti, includendo esplicitamente i beni strumentali in locazione finanziaria;».

3.12

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «incentivi alle imprese» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli incentivi alle imprese operanti nei settori agricolo e forestale, della pesca e dell'acquacoltura,».

3.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) individuare un insieme omogeneo di misure che, tenuto conto delle caratteristiche oggettive dei soggetti destinatari, nonché delle necessità e dei fabbisogni dei medesimi, sia finalizzato all'incentivazione di modelli virtuosi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.»

3.14

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) superare i modelli di agevolazioni basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

3.15

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) completare la piena interoperabilità degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni.»

3.16

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 3, dopo le parole "il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale," inserire le seguenti: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,".

3.17

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentite le associazioni di categoria rappresentative delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione».

3.18

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 3, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria rappresentative delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione».

3.19

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato».

3.20

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.»

3.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy* i decreti legislativi, di cui al comma 1, introducono nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi comunitari prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio, a misure di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da combustibili fossili."

Art. 4

4.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:».

4.2

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «principi e criteri direttivi» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni;».

4.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "principi e criteri direttivi", aggiungere le seguenti: ", nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni".

4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) definizione degli specifici ambiti o settori su cui concentrare l'individuazione degli incentivi stabilmente applicabili, in virtù del carattere strategico dei settori stessi, delle esigenze di transizione delle attività produttive, degli obiettivi di consolidamento della produzione e della crescita occupazionale;"

4.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a)ricognizione delle risorse disponibili per le misure di incentivazione esistenti e riallocazione di quelle oggetto di abrogazione o modifica sulle misure di incentivazione individuate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo;"

4.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo la parola: "ricognizione" aggiungere le seguenti: ", coordinamento, anche con gli incentivi regionali,"

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- *all'alinea, dopo le parole: "degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali" inserire le seguenti: "i sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221,";*

- *all'alinea, dopo le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibile" e al numero 3), dopo le parole: "sviluppo economico armonico" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibile";*

- *al numero 4), dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "e ambientalmente sostenibile";*

- *al numero 4), dopo le parole: "la valorizzazione delle produzioni nazionali," inserire le seguenti: "delle filiere tecnologiche per la produzione di energia rinnovabile, lo sviluppo dell'economia circolare".*

4.8

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla ricerca e allo sviluppo,» inserire le seguenti: «al lavoro e all'occupazione,».

4.9

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

"a) alla lettera a), dopo le parole "e all'innovazione", inserire le seguenti: "l'effettiva applicabilità al settore industriale";

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole "l'innovazione tecnologica", inserire le seguenti "la collaborazione delle filiere";

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione."

4.10

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), alinea, dopo le parole: «e all'innovazione,» inserire le seguenti: «l'effettiva applicabilità al settore industriale,";*

b) *alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'innovazione tecnologica,» inserire le seguenti: «la collaborazione delle filiere,»;*

c) *alla lettera c), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis) un'analisi di impatto della misura agevolativa idonea a valutare l'efficacia della stessa sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura agevolativa e le relative misure di mitigazione.»

4.11

[Fregolent](#)

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), alinea, dopo le parole: "e all'innovazione", inserire le seguenti: "l'effettiva applicabilità al settore industriale";*

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'innovazione tecnologica", inserire le seguenti: "la collaborazione delle filiere";

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione.

4.12

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla formazione e all'innovazione,» aggiungere le seguenti parole: «in particolare destinando specifica attenzione alle attività industriali di esplorazione e estrazione di materiali e minerali metallici e alle attività di produzione di beni tecnologici materiali di particolare rilevanza strategica a livello nazionale ed europeo.».

4.13

[Nave](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla formazione e all'innovazione,» inserire le seguenti: «alla sostenibilità ambientale.».

4.14

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"e alle diverse dimensioni d'impresa con riferimento alla definizione di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e d'impresе a media capitalizzazione dell'Unione europea."

4.15

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le parole: «, favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate.».

4.16

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: "favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate;"

4.17

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: ", favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate;"

4.18

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate;»

4.19

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: ", favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate".

4.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: "2-bis) alle peculiari esigenze di

ciascuna filiera produttiva, con particolare riguardo al sostegno delle imprese più esposte agli effetti della transizione ecologica, industriale e digitale, nonché alle peculiari esigenze delle aree territoriali interessate;"

4.21

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale» con le seguenti: «agli obiettivi di coesione sociale ed economica, di riduzione delle disuguaglianze territoriali».

4.22

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera a) numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la crescita e l'aggregazione del nostro sistema produttivo».

4.23

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali;»

4.24

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze di genere e del gap salariale;».

4.25

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4, dopo le parole: «l'innovazione tecnologica» inserire le seguenti: «, l'industria del turismo».

4.26

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti: "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,".

4.27

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,".

4.28

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» inserire le seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,».

4.29

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti: "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,"

4.30

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri» inserire le

seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese.».

4.31

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» aggiungere le seguenti parole: «la diffusione di modelli di gestione manageriale di impresa.».

4.32

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, lettera a) numero 4), dopo le parole: «parità di genere» inserire le seguenti: «e del welfare aziendale quale insieme di somme, benefit e servizi di utilità sociale fornite dalle aziende, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, in favore della generalità di dipendenti o categorie di dipendenti e dei loro familiari, oltre alla normale retribuzione, per promuovere il benessere economico, fisico, psicologico e sociale di tutti i lavoratori.».

4.33

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili.».

4.34

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: ", privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili;"

4.35

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: "privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili;"

4.36

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: ", privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili".

4.37

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili;».

4.38

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare;».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e

tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-*bis* dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto.».

4.39

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-*bis*) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare.»

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-*bis*, dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge».*

4.40

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

"5-*bis*)alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-*bis* dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto".*

4.41

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

"5-*bis*) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo."

4.42

[Maffoni](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Pogliese](#)

*Al comma 1, lett. a), dopo il n. 5 aggiungere il seguente: «5-*bis*) Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo;».*

4.43

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 5) è aggiunto il seguente:

"5-*bis*) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando,

insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo."

4.44

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: "5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;".

4.45

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

4.46

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;».

4.47

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

4.48

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

4.49

[Maffoni](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5, aggiungere il seguente: «5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo;».

4.50

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5, è aggiunto il seguente: «5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale

sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo».

4.51

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

"5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo".

4.52

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 5) è aggiunto il seguente:

"5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo".

4.53

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

"5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;"

4.54

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;».

4.55

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: "5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;"

4.56

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente

5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;

4.57

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-bis) alla capacità di dotarsi di strumenti di misurazione e di valutazione delle prestazioni attuate in altri Paesi dell'Unione europea;».

4.58

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «future e potenziali,» *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni di categoria dei singoli settori e».

4.60

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1)» con le seguenti: «, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1)».

4.61

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero: «2-bis) il riconoscimento del principio dell'equiparazione tra professionisti ed imprese».

4.62

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e gli obiettivi intermedi»;

b) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi intermedi»;

c) dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) le tipologie di interventi correttivi da adottare al fine di mitigare gli effetti di possibili eventi non prevedibili in ordine al conseguimento degli obiettivi strategici, al rispetto delle tempistiche definite nei cronoprogrammi ed al rispetto del quadro finanziario delle risorse.»

4.63

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c) numero 1), dopo le parole: "strategici di sviluppo" inserire la seguente: "sostenibile;".

4.64

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, verificando con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari, anche al fine di superare la prassi applicativa del ricorso a procedure informatizzate per le quali l'accettazione delle domande di ammissione alle agevolazioni segue il criterio dell'ordine cronologico della loro presentazione.».

4.65

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: "avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."

4.66

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: ", avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."

4.67

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: ", avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."

4.68

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari.».

4.69

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) nel disciplinare la programmazione di cui alla lettera c), al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, introduzione di disposizioni che favoriscano la compartecipazione finanziaria delle regioni nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, anche mediante la stipulazione di specifici accordi programmatici tra lo Stato e le regioni, individuando le condizioni e le soluzioni di raccordo tra la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, e quella statale, in funzione della complementarità dei sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.70

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) previsione del riconoscimento delle misure di incentivazione all'esito di un procedimento amministrativo di concessione da parte dell'Amministrazione responsabile, con successiva fruizione dell'incentivo sotto forma di credito d'imposta, fruibile da parte delle imprese beneficiarie senza la presentazione di un'apposita istanza preventiva."

4.71

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;"

4.72

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;"

4.73

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola "imprese", inserire le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023 ";

b) al comma 99, dopo le parole "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"."

4.74

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola "imprese", inserire le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023 ";

b) al comma 99, dopo le parole "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole".».

4.75

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".».

4.76

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. "All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".

Art. 5

5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) *sostituire le parole:* "prevenire la sovrapposizione" *con le seguenti:* "favorire la complementarità e la sinergia";

b) *sostituire le parole* "favoriscono la" *con le seguenti:* "favoriscono l'eventuale".

c) *dopo le parole:* "soluzioni di raccordo", *inserire le seguenti:* ", ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,"

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale, ed europeo.".

5.2

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «prevenire la sovrapposizione» *con le seguenti:* «favorire la complementarità e la sinergia»;

b) *dopo le parole:* «lettera c) favoriscono», *inserire le parole:* «l'eventuale compartecipazione finanziaria»;

c) *dopo le parole:* «soluzioni di raccordo» *inserire le seguenti:* «, ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali.».

5.3

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «l'integrazione con gli interventi regionali» *inserire le seguenti:* «anche attraverso l'istituzione di un Fondo ispirato agli indirizzi dei FESR su base regionale».

5.4

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'integrazione dei sistemi informatici e dei sistemi di rendicontazione e pagamento.».

5.5

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario».

5.6

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i livelli decisionali e di favorire la complementarietà degli interventi, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modelli standardizzati di agevolazione per gli interventi regionali.»

Art. 6

6.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2, lettera b),» *inserire le seguenti:* «tenendo conto altresì degli adempimenti comunitari in materia di trasparenza e, per quanto compatibili, delle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che i soggetti gestori sono tenuti a rispettare.».

6.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'ambito del codice degli incentivi," *inserire le seguenti:* "i criteri per una graduale eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i principi per favorire lo sviluppo dell'economia circolare,".

6.3

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «i procedimenti amministrativi», *inserire le seguenti:* «, con stessi criteri e procedure di valutazione, rendicontazione e pagamento con tempi certi e definiti.».

6.4

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi»

con le seguenti: «attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:».

6.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: ", inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti,";

b) alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società in house delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei Soggetti Gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali;"

c) alla lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;".

6.6

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti,».

6.7

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti» con le seguenti: «inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese».

6.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "i motivi di esclusione" inserire le seguenti: "specifici per i sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e".

6.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera b), alla parola: "revisione" premettere le seguenti: "semplificazione, armonizzazione," e dopo il numero 2), aggiungere il seguente: "2-bis) riduzione delle tempistiche di erogazione degli incentivi;"

6.10

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), alla parola: «riduzione» anteporre la seguente: «significativa» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni fase del procedimento».

6.11

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese, in una prospettiva di ottimizzazione e proporzionalità».

6.12

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione».

6.13

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese».

6.99 (già 4.59)

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in una prospettiva di ottimizzazione e di proporzionalità».

6.14

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: "1-bis) adozione di un modello standardizzato per la presentazione delle domande, comune a tutte le amministrazioni e previsione dell'utilizzo, da parte delle amministrazioni, dei dati già presenti nel fascicolo dell'impresa e nelle banche dati".

6.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione di tempi certi per la conclusione delle attività istruttorie e per l'erogazione delle misure da parte dei soggetti competenti e individuazione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;»;

b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'impiego di servizi di welfare aziendale»;

c) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.».

6.16

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione di tempi certi per la conclusione delle attività istruttorie e per l'erogazione delle misure da parte dei soggetti competenti e individuazione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;».

6.17

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola «contenimento» inserire le seguenti «e rispetto».

6.18

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: "contenimento" aggiungere le seguenti: "e rispetto".

6.19

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola "contenimento" inserire le seguenti "e rispetto".

6.20

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: «contenimento» inserire le seguenti: «e rispetto».

6.21

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: "contenimento" inserire le seguenti: "e rispetto".

6.22

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole "attività istruttorie", inserire le seguenti: ", anche attraverso la previsione di termini brevi e tassativi per la comunicazione degli esiti delle domande alle imprese interessate".

6.23

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società in house delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei soggetti gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali.».

6.24

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b):

1) al numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante la valorizzazione di un sistema centralizzato di verifica dei dati e della documentazione forniti dalle imprese beneficiarie»

2) dopo il numero 4, inserire il seguente: «4-bis) istituzione di un cassetto fiscale del beneficiario con accesso alle piattaforme attraverso sistemi di autenticazione digitale;»

b) alla lettera c):

1) dopo le parole: «rafforzamento» inserire le seguenti: «, in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy»;

2) dopo le parole: «sull'efficacia degli interventi di incentivazione» inserire le seguenti: «, anche mediante la nomina di uno o più organismi di valutazione indipendente,»

6.25

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b):

1) al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia»;

2) al numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche»;

b) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

6.26

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia».

6.27

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1 lettera b), numero 4) aggiungere in fine: «e di verifica sul cumulo delle agevolazioni»;

6.28

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «strumenti digitali» con le seguenti: «di

strumenti digitali».

6.29

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: "misure di incentivazione" aggiungere le seguenti: " nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche".

6.30

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole "misure di incentivazione" aggiungere le seguenti: " nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche".

6.31

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche».

6.32

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pugliese](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) implementazione di modalità agili e digitalizzate per consentire un'interlocuzione snella e veloce tra i soggetti interessati alla candidatura ad un bando per incentivazione pubblica e l'amministrazione competente, al fine di ricevere chiarimenti sul bando ovvero sulle condizioni di partecipazione;».

6.33

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

"6-bis) implementazione di modalità agili e digitalizzate per consentire un'interlocuzione snella e veloce tra i soggetti interessati alla candidatura ad un bando per incentivazione pubblica e l'amministrazione competente, al fine di ricevere chiarimenti sul bando ovvero sulle condizioni di partecipazione".

6.34

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis) individuazione di modalità digitalizzate di comunicazione tra imprese beneficiarie e amministrazioni titolari degli interventi idonee a rendere agevole e tempestiva l'interlocuzione circa le condizioni di partecipazione alle misure agevolative;»

6.35

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico della competenza preordinata al riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi;"

6.36

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pugliese](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico della competenza preordinata al riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi;».

6.37

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) differenziazione delle politiche di incentivazione sulla base dell'entità degli investimenti e della dimensione delle imprese, prevedendo modalità di intervento distinte per le misure relative ad investimenti di importo contenuto, e che non comportano istruttorie tecnico-finanziarie, per le misure selettive e specialistiche e per le misure relative a programmi di grande investimento;»

6.38

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. individuazione di funzioni di coordinamento tra le amministrazioni dello Stato e quelle regionali e comunali nell'ambito del riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi».

6.39

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale del relativo quadro normativo che ne garantisca il riordino e l'efficacia nel tempo;»

6.40

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis)definizione di una modulistica standardizzata per la presentazione, mediante procedure digitalizzate, di domande di accesso agli incentivi;"

6.41

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "attività di valutazione" inserire la seguente: "ambientale".

6.42

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "interventi di incentivazione", inserire le seguenti: ", con particolare riferimento all'impatto dei medesimi in termini di crescita del prodotto interno lordo, di creazione di nuovi posti di lavoro, e di conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance,".

6.43

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riguardo: a) alla maggiore omogeneità dei criteri di valutazione dei progetti di innovazione e ricerca e sviluppo, presentati nell'ambito delle misure nazionali e regionali per favorirne la confrontabilità; b) all'inserimento nel processo di valutazione di ulteriori parametri relativi alla descrizione della catena del valore in cui opera l'impresa, al Technology Readiness Level (TRL) e al livello di prontezza dell'impresa ad entrare nel mercato attraverso l'innovazione proposta»;

6.44

[Cataldi](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla valutazione ex ante delle specificità territoriali in relazione alla vocazione industriale di un territorio, alle condizioni ambientali, alla disponibilità di approvvigionamento di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato di prossimità, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare»

6.45

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) introduzione, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di incentivazione a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, il bando indica quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*;"

6.46

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introduzione, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di incentivazione a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, il bando indica quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*;».

6.47

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introduzione, all'interno dei bandi, direttive e provvedimenti di attivazione di incentivi di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare, mediante incentivazione, il beneficiario a garantire che il progetto, fin dalla fase di programmazione, sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione dell'incentivo, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, i suddetti atti indicano quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*.»

6.48

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «, anche basate sull'intelligenza artificiale,».

6.49

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "intelligenza artificiale", aggiungere le seguenti: "e attraverso

la realizzazione di un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proveniente da ciascuna amministrazione".

6.50

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "e al controllo e al monitoraggio" inserire "sulla graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e";

6.51

[Martella](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali».

6.52

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali».

6.53

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali».

6.54

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;».

6.55

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

«g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano una o più delle seguenti iniziative:

1) assumere persone con disabilità, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) valorizzare la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;

3) prevenire i rischi professionali in ambiente di lavoro;

4) incrementare il livello di assunzioni in organico o investire in attività di formazione del personale dipendente;

5) effettuare interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale o all'incremento dei livelli di efficienza energetica del patrimonio immobiliare aziendale;

6) effettuare interventi a favore della trasformazione digitale aziendale.».

6.56

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, le lettere g) e h) sono sostituite dalla seguente:

«g)previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano una o più delle seguenti iniziative:

- 1) assumere persone con disabilità, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 2) valorizzare la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;
- 3) prevenire i rischi professionali in ambiente di lavoro;
- 4) incrementare il livello di assunzioni in organico o investire in attività di formazione del personale dipendente;
- 5) effettuare interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale o all'incremento dei livelli di efficienza energetica del patrimonio immobiliare aziendale;
- 6) effettuare interventi a favore della trasformazione digitale aziendale.».

6.57

[Silvestro](#)

Al comma 1, lettera g) aggiungere, infine, il seguente periodo: "La presente disposizione non trova applicazione qualora l'intervento di incentivazione riguardi anche imprese rientranti nei settori di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta legge 12 marzo 1999, n. 68."

6.58

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che si impegnano ad attuare strategie per abbattere le barriere architettoniche, sensoriali, psicologiche e culturali che ostacolano la vita delle persone con disabilità, riconoscendo loro un'apposita certificazione di qualità etica».

6.59

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «quantità e la qualità» inserire le seguenti: «del lavoro giovanile e».

6.60

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «natalità» inserire le seguenti: «anche mediante l'incentivazione del Codice di autodisciplina sulla maternità, previsto dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia, attraverso risorse economiche che incentivino le imprese a prevedere piani integrati di sostegno alla genitorialità e per il rientro delle giovani madri nel mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di voucher welfare in co-finanziamento pubblico-privato o una riduzione dei contributi versati dall'azienda pari all'ammontare investito nelle iniziative dedicate».

6.61

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «, nonché il sostegno alla natalità» con le seguenti: «e adottino misure di contrasto al divario retributivo di genere, di welfare aziendale, di sostegno alla natalità e al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.62

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'impiego di servizi di welfare aziendale».

6.63

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", inserendo come requisito premiante la certificazione della parità di genere".

6.64

[Mennuni](#), [Liris](#), [Nocco](#), [Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera h) aggiungere, infine, il seguente periodo: «La presente disposizione non trova applicazione qualora l'intervento di incentivazione riguardi anche imprese rientranti nei settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

6.65

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

"h-bis) previsione di modalità di utilizzo degli incentivi fiscali in funzione della loro diversa natura, ivi incluso, se del caso, il divieto di rimborso;

h-ter) previsione della possibilità di cumulare due o più agevolazioni a valere sui medesimi costi a condizione che le stesse, complessivamente, non superino l'ammontare della spesa sostenuta;

h-quater) previsione, salvo determinate condizioni e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del divieto di circolazione delle agevolazioni fiscali."

6.66

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;»

6.67

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, mediante l'individuazione di distretti industriali collegati a poli formativi finalizzati a garantire una formazione di alta qualità e a rispondere in modo organico e articolato ai fabbisogni del sistema territoriale a fronte dei nuovi scenari competitivi e riconoscendo il valore strategico della connessione tra ricerca, innovazione e servizi per il lavoro.»

6.68

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, anche mediante la promozione di interventi che facilitino l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza

ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio.»

6.69

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) eliminazione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi individuati nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per riconvertire i settori economici maggiormente inquinanti e per promuovere ed incentivare attività economiche a basso impatto ambientale, in particolare processi e meccanismi di stimolo per la progettazione innovativa su grande scala incentrata sulla simbiosi industriale e la qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* produttivi."

6.70

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici interventi volti alla promozione degli investimenti nei seguenti settori:

- 1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;
- 2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- 3) servizi per le imprese e le persone.»

6.71

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

"i) favorire l'applicazione del sistema del *rating* di impresa e delle relative premialità alle start-up e alle PMI innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale ovvero industriale con enti universitari o di ricerca pubblica."

6.72

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.»

6.73

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

6.74

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.»

6.75

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

6.76

[Silvestro, Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

6.77

[Murelli, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che adottino strategie per favorire il rientro in Italia di talenti e giovani professionisti che lavorano all'estero, per attrarre risorse qualificate dall'estero, nonché investimenti per lo sviluppo di progetti sostenibili;»

6.78

[Cataldi, Sabrina Licheri, Nave, Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli di agevolazioni rivolti alle imprese ubicate nei comuni colpiti da gravi eventi calamitosi di origine naturale che abbiano determinato pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo ed economico del territorio, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.»

6.79

[Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che prevedano la partecipazione dei lavoratori al capitale in situazioni di crisi nonché per fondi o investitori che finanzino operazioni di risanamento volte a garantire la continuità aziendale.»

6.80

[Murelli, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che investono nella formazione del personale, anche con riguardo alla costituzione di figure di alto profilo professionale.»

6.81

[Biancofiore](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che prevedono nei contratti di lavoro dipendente almeno 200 ore annuali da erogarsi in specifici programmi o corsi di formazione in favore dei lavoratori dipendenti».

6.82

[Pogliese, Amidei, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni](#)

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che assumono giovani che

alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.».

6.83

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di premialità per le imprese in grado di garantire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento e dell'impatto ambientale;»

6.84

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.».

6.85

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.».

6.86

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

6.87

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

6.88

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

6.89

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.».

6.90

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

6.91

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) attrazione di capitali e investimenti italiani e stranieri.».

6.92

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio" sono aggiunte le seguenti "o altre società di capitale";

b) le parole: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"», sono sostituite dalle seguenti: «Alla detrazione di cui al presente comma si applica la disposizione di cui all'articolo 29-bis, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

6.93

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio", sono aggiunte le seguenti: "o altre società di capitale ";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Sullo stesso importo investito, è fatto divieto di cumulare la presente agevolazione con quella prevista dall'articolo 29.»

6.94

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete."».

6.95

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete."

6.96

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di euro 270.000 per l'anno 2023."

6.97

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 415, legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

6.98

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".»

6.0.1

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«6-bis. (Disposizioni in materia di sgravio dell'Iva sugli acquisti internazionali e regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 5.436.611 per il 2023, a euro 14.403.488 per il 2024 e a euro 16.098.016 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

Art. 7

7.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),» *con le seguenti:* «In attuazione dei principi di cui all'articolo 2,»;

b) *sostituire le parole:* «all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» *con le seguenti:* «all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.2

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» *con le seguenti:* «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

7.3

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "indicati all'articolo 5", *con le seguenti:*

"indicati all'articolo 6".

7.4

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 5, comma 1» con le seguenti: «all'articolo 6, comma 1,»

7.5

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento».

7.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La valorizzazione delle potenzialità del Registro è attuata prevedendo altresì la trasmissione da parte delle imprese di ulteriori dati, che consentano di eseguire monitoraggi più mirati, nonché di rendere fruibili le informazioni sugli aiuti di Stato anche per materia e per settore di intervento, nonché per Ministero responsabile della misura."

7.7

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio della programmazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e al principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi degli atti programmatici delle amministrazioni competenti in relazione agli obiettivi e ai cronoprogrammi dell'attuazione degli obiettivi da perseguire, al quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento nonché delle tipologie di interventi correttivi.»

7.8

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché al principio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), per l'insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è escluso il ricorso alle procedure di *click day* tra i meccanismi di concessione delle misure di incentivazione.»

7.9

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, protocolli operativi per l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di segnalazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con particolare riferimento agli incentivi di tipo automatico e semiautomatico.»*

7.10

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* promuove la realizzazione di campagne informative mirate ad agevolare la conoscibilità da parte delle imprese delle misure di incentivazione, del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.11

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sopprimere le parole da: «, e delle verifiche telematiche» fino alla fine del periodo.*

b) *al secondo periodo aggiungere, in fine le seguenti parole: «, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto documento unico di regolarità contributiva (DURC).»*

7.12

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «, e delle verifiche telematiche» fino alla fine del periodo.

7.13

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il rilascio di certificazioni di cui al precedente periodo, qualora previsto, deve essere in ogni caso antecedente al completamento della procedura di accesso alle misure di incentivazione e alla successiva erogazione degli incentivi medesimi».

7.14

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.15

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «In via sperimentale,» e sostituire le parole: «per l'accelerazione delle procedure di rilascio» con le seguenti: «per la definizione di tempi certi per le procedure di rilascio».

7.16

[Silvestro](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: "sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" con le seguenti: "sentiti l'Istituto nazionale per la previdenza (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE)"*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: "di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" con le seguenti: "di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 recante 'Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)";*

c) *dopo il secondo periodo aggiungere, infine, il seguente: "Nel protocollo operativo relativo al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è prevista, tra l'altro, la facoltà dell'impresa di attivare la procedura di verifica, finalizzata al rilascio dello stesso, anche nei 15 giorni antecedenti la scadenza di un DURC in corso di validità; in tal caso, la verifica stessa fa comunque riferimento all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di scadenza del documento in corso di validità al momento della predetta attivazione."*

7.17

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" con le seguenti: "all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266".

7.18

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» con le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266».

7.19

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della necessità di armonizzazione dei criteri a livello delle diverse amministrazioni interessate e dell'automatizzazione delle richieste in fase di domanda».

7.20

[Fregolent](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis* L'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394."

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

4. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla

realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

5. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

7.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, incentivi agli enti privati sono riconosciuti secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente (DNSH, «*Do no significant harm*»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo regolamento UE relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.".

7.0.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Semplificazione delle comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale)

1. All'articolo 9 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile Portuale (CERP) ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale, in osservanza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale, al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-ter, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in

materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-nonies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

7.0.2

[Basso, Martella](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o

di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

7.0.3

[Rosso, Silvestro](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. *7-bis*

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo *4-bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla

legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

4. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

5. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

7.0.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«7-bis.

(Delega al Governo per la modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di beni strumentali d'impresa)

1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19 bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli parametrate sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO₂;
- b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;
- c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);
- d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, 240 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.5

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Anche al fine di determinare effetti positivi per le imprese, all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n.145, al secondo periodo, le parole "La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata" sono sostituite con le seguenti: "La percentuale del 30 per cento è incrementata al 40 per cento"».

Art. 8

8.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "relativa copertura si provvede mediante" inserire le seguenti: "la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi come definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, e".

Art. 9

9.1

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo le parole «della presente legge» inserire le seguenti: «e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa» e dopo le parole: «norme di attuazione» aggiungere le seguenti: «anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

9.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 1,

a) si rileva, a livello di diritto positivo, l'esigenza di un coordinamento tra la definizione di agricoltore custode ivi contemplata con quella già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, al fine di fornire un criterio univoco volto ad armonizzare le leggi regionali che, in attuazione della legge del 2015, recano una differente disciplina dell'agricoltore custode;

b) si valuti l'opportunità di prevedere, anche mediante il rinvio ad atti normativi di natura secondaria, le modalità mediante le quali i soggetti legittimati possano essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

c) si rappresenta l'opportunità di precisare se, per l'attribuzione della qualifica, sia necessaria la conformità a ciascuno dei criteri indicati alle lettere da a) a e), o se questi siano da ritenersi alternativi;

- all'articolo 5, che riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura,

a) al comma 1, si osserva che il contenuto della disposizione ivi prevista appare espresso con un linguaggio atecnico e pertanto si invita a valutare una eventuale riformulazione dello stesso;

b) si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento della disposizione di cui al comma 2 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici;

- all'articolo 7, con riferimento alle iniziative didattiche e agli eventi dedicati alla Giornata nazionale da parte delle istituzioni scolastiche, si suggerisce di utilizzare una formulazione più ampia che includa anche giorni scolastici, essendo la celebrazione della ricorrenza prevista di domenica;

- all'articolo 9, che istituisce un premio al merito, denominato «De agri cultura», risulta necessario posticipare la decorrenza della prima assegnazione del premio ed aggiornare le norme per la copertura finanziaria della relativa spesa, attualmente previste a decorrere dall'anno 2022;

- all'articolo 10, si invita ad aggiornare il riferimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La Sottocommissione concorda.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1,

a) al comma 1, valuti la Commissione di merito di sostituire le parole da: «Chiunque» a: «dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» e le parole: «ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;

b) al comma 2, si invita a precisare che la tabella ivi indicata corrisponde alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente aggiornata;

- all'articolo 2, comma 1, in aderenza alla formulazione del codice civile, occorrerebbe sostituire, in entrambi i casi, la parola: «fratelli» con le seguenti: «fratelli e sorelle».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 23 maggio 2023 della 9ª Commissione, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il **PRESIDENTE** dispone poi una sospensione della seduta per svolgere un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire le audizioni sul disegno di legge n. **615** e connessi, in materia di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, nelle giornate di martedì 30 maggio, dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, di giovedì 1º giugno, a partire dalle ore 12, per poi concludere martedì 6 giugno alle ore 14, con l'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Si è poi concordato di svolgere le audizioni sui disegni di legge nn. **622** e **501**, per l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, martedì 6 giugno alle ore 12; tali audizioni avranno luogo in sede di Ufficio di Presidenza.

Riguardo al disegno di legge n. **57** e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è deciso di convocare il Comitato ristretto alle ore 9 di giovedì 1º giugno.

Infine, essendo prevista in Assemblea, alle ore 14, un'informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali in Emilia-Romagna, si è stabilito di sconvocare la seduta già convocata per le ore 14 di oggi e di aggiornare i lavori alle ore 9 di domani, giovedì 25 maggio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 24 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 MARZO 2023

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, viene revocata l'improponibilità dell'emendamento 47.141 e degli analoghi 49.0.10 e 49.0.11, che risultano pertanto proponibili.

Comunica inoltre che l'emendamento 10.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/564/22/5, pubblicato in allegato.

Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 10.13 e 14.60.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai relatori.

Il PRESIDENTE informa che la nota depositata dal Governo viene acquisita e resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di concedere, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riduzioni delle imposte a favore degli agricoltori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, occorre avere conferma che non ne possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiede conferma, inoltre, che dall'istituzione dell'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 4, comma 2, non derivino oneri a carico delle amministrazioni competenti. In relazione all'articolo 6, in tema di iniziative degli enti territoriali per celebrare la Giornata nazionale dell'agricoltura, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovere" con: "possono

promuovere".

Con riguardo alla copertura finanziaria del premio "De agri cultura", di cui all'articolo 10, occorre aggiornare il triennio di riferimento del bilancio al 2023-2025 e far decorrere l'onere a partire dal 2023. La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di verificare compiutamente i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, promuovano, in occasione della Giornata nazionale istituita dal provvedimento, iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sul tema. Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".

Inoltre, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro della salute impartisca direttive affinché nella Giornata dedicata vengano promosse iniziative per discutere e approfondire il fenomeno della morte perinatale presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Occorre quindi valutare di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di oneri.

La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di confermare la neutralità del provvedimento.

Dopo un intervento del senatore [NICITA](#) (PD-IDP) in ordine alle finalità del disegno di legge in esame, la sottosegretaria ALBANO chiarisce che si tratta di istituire una giornata per evidenziare il tema della consapevolezza su tali eventi e per aumentare la comprensione sociale del fenomeno, anche in un'ottica di sostegno alle famiglie.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il comma 4 dell'articolo 6, prevede che la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, nonché delle collaborazioni, che ritenga necessarie.

Il comma 5, del medesimo articolo, dispone che per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Per quanto concerne le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite, dal comma 6 dell'articolo 6, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Viene previsto inoltre che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze, autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo. Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, nonché 1312 e 1349 della XVIII legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella citata NADEF 2022.

Infine, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo l'avviso conforme del Governo con quanto evidenziato dal relatore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla conformità alla prassi, richiamata nella relazione illustrativa, inerente il carattere ordinatorio del termine di presentazione, dei disegni di legge collegati.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), dopo aver richiamato la prassi consolidata in materia di natura ordinatoria del termine per la presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema

organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinario.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.

Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso. L'articolo 4 del medesimo Emendamento dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dalla sua attuazione nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi. Il disegno di legge in esame non presenta una specifica disposizione finanziaria e non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari del provvedimento, con particolare riguardo alle entrate contributive e fiscali, ravvisa l'esigenza di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia, in linea con quanto prospettato dal relatore, l'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il senatore **LOMBARDO** (*Az-IV-RE*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta tenendo conto degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d. e f del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante elementi di chiarimento sul provvedimento in esame, che viene resa disponibile ai Commissari.

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) preannuncia quindi che sarà predisposta una proposta di parere per la prossima seduta, alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore [LIRIS](#) (Fdl) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste all'atto Senato 317 e che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un nuovo testo unificato.

Per quanto di competenza, in relazione alla lettera *a*), capoverso "2-bis", osserva che per il concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo, andrebbe confermato che l'ulteriore collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Con riguardo alla lettera *b*), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, relativamente allo stanziamento per promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Analogamente, in relazione alla lettera *b*), capoverso "Art. 2-ter", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

La sottosegretaria ALBANO rileva che è necessario un ulteriore approfondimento sul testo all'esame, per cui chiede il rinvio dell'esame del medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [564](#)

G/564/22/5 (già em. 10.14)

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premessò che

è necessario per mantenere alto il livello di efficienza del sistema giudiziario e, segnatamente, nei territori sui quali insistono quei Tribunali, destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria, attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge;

i Tribunali in questione nonostante le carenze di personale, persino durante il periodo più critico della emergenza Covid-19, hanno continuato a far registrare elevati *standard* di efficienza nella definizione delle cause, sia sotto il profilo dello smaltimento delle cd pendenze triennali e sia sotto il profilo del cd *disposition time*, entrambi fattori di primario interesse nell'ambito del conseguimento degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia, civile in particolare, ma anche penale;

alla luce delle recenti disposizioni normative di proroga, si rende opportuno che, anche per i Tribunali destinati alla soppressione, si adottino le necessarie misure organizzative e gestionali che consentano agli stessi di poter svolgere l'attività "ordinaria", senza le quali vi sarebbero ricadute negative in termini di efficienza del sistema giudiziario;

appare evidente come, dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria ad oggi, il mancato turnover del personale abbia ridotto tali Uffici quasi al limite della paralisi amministrativa, e che pertanto si rende opportuno un intervento tempestivo e deciso;

impegna il Governo

ad integrare le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria e attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge, richiamati in premessa, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo, già reso alla Commissione di merito.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, sull'emendamento 1.1, recante proroga dell'autorizzazione del Ministero dell'interno a fare ricorso a contratti a termine, si chiede la verifica degli oneri quantificati e coperti a valere del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.2 che, in relazione alla proroga dei permessi di soggiorno, consente la proroga del diritto di accesso all'assistenza sanitaria nazionale.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo in ordine al parere non ostativo sul testo, dichiarando altresì di concordare sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.

Aggiunge inoltre che il parere del Governo è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulla proposta 1.3, non segnalata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per chiedere chiarimenti al Governo sul parere di contrarietà per onerosità espresso dal Governo sugli emendamenti all'esame. Sottolinea, in particolare, come alle attività di accoglienza corrispondano evidentemente degli oneri per i quali è necessario apprestare idonee risorse, non risultando coerente la posizione del Governo rispetto alle finalità di accoglienza.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) sottolinea la condivisione unanime delle finalità dell'accoglienza, evidenziando tuttavia che, a fronte di tale finalità e per rendere questa effettiva, sarebbe necessario che il Governo apprestasse maggiori risorse per rendere possibili le attività concrete. Invita quindi il Governo ad un ulteriore sforzo per l'individuazione di idonee coperture in relazione ai costi connessi

agli emendamenti all'esame.

Dopo un intervento del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), che sottolinea come, in assenza dell'individuazione di ulteriori risorse da parte del Governo, tutti gli oneri vengano a gravare sugli enti territoriali, interviene il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) per chiedere chiarimenti al Governo sul parere espresso sull'emendamento 3.0.1. Ricorda come tale proposta sia volta a sostenere un programma di istruzione universitaria per i giovani ucraini, attività non solo in linea con le finalità del testo del provvedimento, ma anche indispensabile al fine di garantire un'accoglienza che punti alla qualità e all'impegno previsto dalla gestione umanitaria. Invita quindi il Governo a valutare attentamente tale proposta, al fine di reperire le relative idonee risorse, sostenendo così l'importante finalità sottesa all'emendamento.

Il sottosegretario FRENI ricorda che il decreto-legge reca oneri oggetto di copertura per un importo complessivo pari a quasi 300 milioni di euro, evidenziando il difficile impegno da parte del Governo già nel reperire le risorse a copertura del testo del provvedimento, stante la valenza umanitaria e unanime delle finalità di accoglienza. Chiarisce quindi che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati è dovuto alla impossibilità di reperire ulteriori risorse rispetto a quanto già stanziato per la copertura del provvedimento.

Aggiunge come, in particolare, la proposta 3.0.1 non rechi alcuna copertura finanziaria prevedendo invece, già a partire dall'anno accademico in corso, attività corrispondenti a risorse pari a 15 milioni di euro, che risulta impossibile, anche alla luce della tempistica delineata, reperire. Dichiarò comunque che la contrarietà dell'Esecutivo è dovuta a tale profilo esclusivamente finanziario, risultando condivisibile l'intento dell'emendamento. Ribadisce quindi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale proposta.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il presidente [LOTITO](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, volto ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, non risulta corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare se le attività che le istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere in collaborazione con le aziende sanitarie locali, quali iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Analogha valutazione va effettuata, in relazione all'articolo 2, con riguardo alle iniziative per la celebrazione della Giornata presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche di carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici interessati.

Il sottosegretario FRENI evidenzia, in linea con le osservazioni del relatore, l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi in maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(552) PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della

Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a fare assumere alla Commissione tutte le caratteristiche di una autorità indipendente e a tal fine provvede a sostituire i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96, inserendo altresì, come allegato 1, una tabella A, che determina la dotazione organica della Commissione stabilita in 27 unità, da assumere mediante concorso pubblico, e la struttura dell'Ufficio della Commissione in cinque unità organizzative di primo livello denominate Servizi. Il comma 3.7 lettera c) dell'articolo 2 prevede che la Commissione possa ricorrere, senza indicarne il contingente massimo, a procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. Alla lettera b) del medesimo comma 3.7, viene previsto anche il ricorso al personale già in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo, obbligatorio a richiesta della Commissione, ed anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti di provenienza. Non viene inoltre riproposta in relazione al fuori ruolo, ai fini della garanzia della neutralità finanziaria, la disposizione che prevede che, all'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, equivalente dal punto di vista finanziario, come previsto invece dal vigente comma 3 dell'articolo 9 della legge [6 luglio 2012, n. 96](#). Per quanto riguarda i cinque magistrati membri della Commissione, il comma 3.3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che venga riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica ed anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti. Osserva che, invece, la normativa vigente prevede, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della medesima legge 96 del 2012. Il provvedimento in esame prevede inoltre che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, ed individua in un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, l'onere per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infine, che il comma 3.4 dell'articolo 2 dispone che la Commissione opera in piena autonomia e indipendenza e adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, comprese le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. In considerazione di quanto sopra esposto, in assenza di una più chiara determinazione della natura giuridica della Commissione, e in particolare in conseguenza del rinvio dell'individuazione del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e a tempo determinato ad un successivo regolamento della Commissione, non è possibile allo stato attuale - stante la formulazione del provvedimento - verificare la congruità della copertura proposta, in quanto gli oneri recati dal disegno di legge in esame non sono quantificabili. Precisa inoltre che, in base alle previsioni della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego occorre un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, occorrendo in particolare i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili (articolo 17, comma 7, legge n.196 del 2012). Tali elementi non risultano conoscibili alla luce della attuale formulazione del testo in esame, atteso che rinvia a regolamenti successivi anche per le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assegnato, nella attuale formulazione (punto 3.4).

Il sottosegretario FRENI evidenzia l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi e analizzi in

maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che, alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti, in quella sede, dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

(613) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **MANCA** (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, presentato dal Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

L'articolo 3 del disegno di legge reca la copertura finanziaria: l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a 73.079 euro annui a decorrere dal 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **AMBROGIO** (Fdi) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta restano esclusivamente a carico dei bilanci interni delle due Camere, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora non pervenuta l'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

La Commissione sollecita il Governo a fornire al più presto gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata all'unanimità.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S. 2367, presentato nella XVIII legislatura.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.

Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.

Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse stanziato, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi, previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.

Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.

Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato.

La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale proposta dal Governo.

Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma 1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati

900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziare dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.

A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e della piattaforma telematica.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o medio periodo.

In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6, lettere b), numeri 2 e 6, d), g) e h), appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari evidenziati dalla relatrice.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo stato, presentano la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte, sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del medesimo Museo.

Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella relazione.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando;

è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della condivisione della *mission* e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti

trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5, volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata esercitata per mancata presentazione della querela.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";

- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";

- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni elementi in corso di approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;

sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1º maggio 2023 in luogo del 1º giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la

quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;

in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera *e-ter*), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari;

in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull'*iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in argomento, si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;

sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti, si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale; l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così

come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente osservazione:

si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti: "possono promuovere e organizzare";

- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole"."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una verifica della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 76 (ant.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

76ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) formula un indirizzo di saluto alla senatrice Raffaella Paita, entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Marco Lombardo, al quale altresì rivolge un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra [una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti del Governo, del seguente tenore:](#) "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento alle osservazioni formulate all'articolo 6, recante principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi, viene rappresentato che la semplificazione delle attività istruttorie ed il contenimento dei tempi ad esse inerenti, da perseguire essenzialmente attraverso la valorizzazione delle soluzioni tecnologiche e digitali oggi disponibili nonché del patrimonio informativo offerto sia dalle piattaforme dedicate che da altre banche dati pubbliche, da un lato, consentiranno una maggiore efficienza generale nella gestione delle misure di incentivazione, con contestuale riduzione dei costi del personale oggi impiegato nelle attività e, dall'altro, graveranno, comunque, sulle risorse finanziarie stanziare per le singole misure, senza determinare, in tale prospettiva, nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al previsto rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione, viene evidenziato che, a supporto di tali attività, troveranno applicazione le soluzioni tecnologiche e i sistemi di intelligenza artificiale che, applicati a dati e informazioni raccolti in modo strutturato, potranno consentire lo svolgimento di analisi e di valutazioni anche con modalità automatizzate, senza che ciò comporti necessariamente un incremento degli adempimenti correlati, che al contrario risulterebbero assai semplificati. Con riguardo alla previsione di premialità contenuta nei principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi (lettere g) e h)) viene rappresentato che tali elementi non presentano profili di onerosità, trattandosi di elementi oggetto di valutazione in fase di ammissione agli interventi di incentivazione, facilmente acquisibili e riscontrabili, che possono consentire alle imprese istanti di ottenere un punteggio aggiuntivo, o

analogo meccanismo premiale;

per quanto attiene alle osservazioni formulate all'articolo 7, relativo, tra l'altro, alla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica Incentivi.gov.it e allo stanziamento di risorse volto, in particolare, allo sviluppo delle nuove funzionalità previste dalla riforma, viene evidenziato che le implementazioni che riguardano i predetti strumenti, di cui al comma 1, trovano copertura finanziaria, unitamente alle attività per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe, in quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1. Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, disposto dunque precedentemente al disegno di legge in esame, è finalizzato ad assicurare una manutenzione, ordinaria ma anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti e della piattaforma Incentivi.gov.it, nonché a perseguire una prima integrazione tra i due strumenti. Pertanto, a regime, compiuta la riforma delineata dalla presente legge delega, lo stanziamento annuo disposto dalla legge n. 197 del 2022 continuerà ad essere diretto alla manutenzione, ordinaria come evolutiva, dei due strumenti, al fine di assicurare il loro costante aggiornamento e sviluppo tecnico-operativo; per quanto attiene, invece, alla stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, di cui al comma 4 dell'articolo 7, viene ribadito che si tratta di protocolli la cui implementazione, su base volontaria, è suscettibile di generare apprezzabili risparmi di spesa, prevalentemente attraverso la cooperazione dei sistemi informativi. Viene aggiunto che il risultato di tale processo consentirà, tra gli altri effetti, di ridurre i tempi amministrativi, senza che possa ravvisarsi la necessità di maggiori risorse;

in relazione all'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, viene evidenziato che l'attività di valutazione e studio finanziata con il provvedimento in titolo è propedeutica all'attuazione delle deleghe ivi previste e, in tal senso, il relativo finanziamento copre il periodo previsto per l'adozione dei decreti legislativi. L'attività di valutazione e studio specificamente rivolta ai singoli strumenti di incentivazione potrà, invece, essere espletata nell'ambito e a carico delle risorse stanziare per lo specifico intervento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si richiama l'attenzione sul fatto che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega è suscettibile di rendere meno efficace il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti per i profili finanziari in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati."

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo alla proposta di parere illustrata, per cui esprime avviso conforme alla relatrice.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti del Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, comma 2, viene confermata l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la mera facoltà per gli enti territoriali di prevedere benefici fiscali a favore degli agricoltori custodi a valere sul gettito di spettanza dei medesimi enti, nel presupposto della disponibilità del loro bilancio, andrebbe a escludere la possibilità che i medesimi enti avanzino, successivamente, richieste di rimborso a carico del bilancio dello Stato;

in relazione all'articolo 4, le attività ivi previste possono essere ricomprese nel quadro delle ordinarie competenze di cui le amministrazioni territoriali sono già titolari, che conseguentemente attenderanno

alle suddette attività avvalendosi delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
all'articolo 3, comma 1, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";
all'articolo 3, comma 2, le parole: "delle imposte" siano sostituite dalle seguenti: "dei tributi", e dopo le parole: "inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza," siano inserite le parole "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";
all'articolo 4, sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
all'articolo 6, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";
all'articolo 7, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";
all'articolo 8, le parole: "assicura adeguati spazi" siano sostituite dalle seguenti: "può dedicare spazi";
all'articolo 9, commi 1 e 2, la cifra: "2022" sia sostituita dalla seguente: "2023";
l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

"Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ". "

La sottosegretaria ALBANO esprime l'avviso conforme del Governo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per formulare rilievi critici in ordine al tenore del parere sul provvedimento in esame, atteso che la previsione di mere facoltà per le attività previste sembra configurare una legge priva del carattere dell'effettività. Sottolinea che tale elemento evidenzia profili di forte criticità in ordine alla sussistenza di una effettiva utilità per una legge che viene ad essere così riformulata, priva di obblighi cogenti, che rischia di non poter produrre effetti in un contesto già ricco di leggi inutili, per problemi di formulazione delle stesse, come quello dell'ordinamento italiano. Non essendovi altri interventi il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando tuttora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierno Ufficio di Presidenza, già convocato alle ore 14,30, non avrà luogo. Comunica altresì che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 80 (ant.) del 25/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023

80ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere, già reso alle Commissioni riunite: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso conforme alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Interviene il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) che, in considerazione del carattere eterogeneo del provvedimento in esame, che contiene anche misure di condono fiscale, annuncia il proprio voto contrario.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia che, in realtà, il decreto non contiene interventi efficaci a sostegno delle famiglie e delle imprese, tant'è vero che, dalla sua adozione, i costi energetici risultano aumentati.

Con particolare riguardo poi al tema della salute, osserva che le apprezzabili misure dirette a risolvere il problema delle liste di attesa, presenti nella versione originaria del provvedimento, sono state sostanzialmente eliminate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che ha invece aumentato le risorse a favore dei cosiddetti "medici gettonisti". In tal modo la maggioranza dimostra, ancora una volta, di non aver compreso che i problemi della sanità pubblica si risolvono non con l'ulteriore ricorso agli straordinari, ma con l'incremento delle assunzioni.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere già avanzata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.6, volta a sopprimere la previsione che esclude la produzione degli effetti civili, di cui alla legge n. 260 del 1949, derivanti dall'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario, per i profili di competenza, sull'emendamento 5.6, in relazione all'esigenza di scongiurare eventuali effetti finanziari negativi.

Sulle restanti proposte, si pronuncia in senso conforme alla valutazione della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene per chiedere lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui profili finanziari dell'autonomia differenziata, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Sottolinea al riguardo le rilevanti criticità che il tema pone in termini di garanzia dei servizi essenziali, come emerso anche dall'analisi contenuta nel dossier del Servizio del bilancio nonché alla luce di quanto sta emergendo dalle audizioni in corso presso la Commissione affari costituzionali. Richiama altresì le osservazioni di recente svolte dalla Commissione europea, che hanno ribadito taluni profili di rischio insiti in questo progetto di ridefinizione del quadro delle autonomie, soprattutto in relazione alla possibilità per le Regioni di trattenere il proprio gettito fiscale, con potenziali conseguenze negative per le finanze dello Stato. Evidenzia quindi la necessità di approfondire compiutamente tali profili nella sede dell'indagine conoscitiva.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime una posizione di contrarietà alla richiesta avanzata dalla senatrice Castellone, evidenziando come la Commissione affari costituzionali sia la sede investita dell'esame del merito di tutti i profili coinvolti dal tema. Sottolinea quindi il rischio di sovrapposizione con l'esame di merito, peraltro già avviato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), dopo aver dichiarato di condividere la richiesta avanzata dalla senatrice Castellone, rimarca il grande rilievo dell'autonomia differenziata, rispetto alla quale si pone il tema della definizione dei cosiddetti LEP in una sede diversa rispetto ai contenuti del disegno di legge, e con provvedimenti di natura non legislativa. Ricorda inoltre che nella fase attuale non risultano ancora costituite le commissioni bicamerali relative agli affari regionali e al federalismo fiscale, elemento problematico poiché comporta la mancanza ad oggi delle sedi per il compiuto esame di tutti i profili coinvolti dal progetto di riforma. Conclude quindi sottolineando come la richiesta avanzata meriti una particolare attenzione, in quanto il necessario approfondimento del progetto deve interessare anche l'analisi finanziaria, per la quale la sede più opportuna risulta la Commissione bilancio mediante l'attivazione di una apposita indagine conoscitiva.

La senatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) interviene per sottolineare la serietà del tema in esame. A tale riguardo, rileva come la Commissione bilancio del Senato costituisca una sede utile dove svolgere un'istruttoria e ogni ulteriore approfondimento sulla delicata questione degli effetti finanziari dell'autonomia differenziata.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta di una necessaria apposita istruttoria, nel senso di approfondire compiutamente gli effetti di un cambiamento così rilevante, come il ridisegno del quadro delle autonomie, per la vita di tutti i cittadini.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per formulare considerazioni circa l'opportunità di un approfondimento, alla luce del carattere epocale di una riforma come quella prospettata. Evidenzia in

particolare come l'assegnazione del disegno di legge alla sola Commissione affari costituzionali non consenta, in sede di merito, un'istruttoria completa degli effetti sui conti pubblici. Osserva quindi che una valutazione adeguata dei profili finanziari risulterebbe utile in via generale, al di là delle decisioni politiche.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle posizioni emerse, dopo aver rammentato che l'esame del disegno di legge in materia è già in corso presso la 1ª Commissione, ritiene opportuno valutare la richiesta della senatrice Castellone in un apposito Ufficio di Presidenza, da convocare prossimamente, ricordando infine come ogni indagine conoscitiva, ai sensi del Regolamento, è sottoposta all'autorizzazione del Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente [CALANDRINI](#) ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-A) Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(170, 292, 312, 390 e 392-A) Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai profili finanziari connessi alla istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, atteso che ricorda come tale festività fosse stata abolita in passato.

Il PRESIDENTE chiarisce che non vi sono profili finanziari connessi alla istituzione nella Giornata prevista dal provvedimento, risultando il provvedimento all'esame non oneroso.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(282-A) Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(614-A) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(693, 364 e 645-A) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.102 (già 1.13) che prevede, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indizione di un concorso per una campagna di sensibilizzazione ed in particolare quali siano le risorse utilizzabili.

Riguardo all'emendamento 1.104, occorre valutare se le risorse destinate al ripristino dei beni danneggiati ad altre finalità possa determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla proposta 3.102, occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'abrogazione prevista all'articolo 639 del codice penale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo sul testo in esame. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.102 (già 1.13), nonché sulle proposte 1.104 e 3.102, queste ultime in assenza di una relazione tecnica che ne attesti la non onerosità. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo con riferimento alla proposta 1.102 (già 1.13), rilevando peraltro come l'assenza di relazione tecnica non dovrebbe

essere adottata dal Governo a fondamento di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che lo stesso Esecutivo è tenuto a predisporre le relazioni tecniche.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo la relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.102 (già 1.13), 1.104 e 3.102. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, che occorre avere conferma che dallo svolgimento delle verifiche da parte del CUFA con il supporto del personale specializzato, in materia di controlli sanitari, del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle ASL non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime in ordine alla proposta 3.1 un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *b*), dopo le parole: "con il supporto" delle seguenti: ", ove necessario,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene per rilevare un tema di grande importanza inerente l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante il divieto di produzione commercializzazione in materia di mangimi sintetici. Sottolinea come il tema risulti particolarmente rilevante poiché il divieto appare in contrasto con i regolamenti europei, anche con riferimento alla violazione del trattato in materia di libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione. Sottolinea inoltre come il divieto di commercializzazione risulti violativo non solo della normativa europea citata, ma appaia in contrasto anche con le garanzie di scelta per i consumatori, profilo di rilevanza comunitaria. Evidenzia il rilevante profilo di criticità posto dall'articolo 2, che prefigura una possibile procedura di infrazione per lo Stato italiano per violazione del quadro europeo.

Dopo aver ricordato che risultano attualmente all'esame gli emendamenti al testo, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte ai profili rilevati in ordine al provvedimento. Il PRESIDENTE, dopo aver reso disponibile la nota depositata dal Governo, ricorda altresì che sarà possibile la partecipazione del Ministro Calderoli in una prossima seduta sul provvedimento in esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi già richiesti sul provvedimento, per cui ne chiede il rinvio ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti del Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, il governo ha precisato che il valore relativo alle transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri che non hanno beneficiato dell'agevolazione sulla prima casa consiste nella base imponibile su cui viene calcolata l'imposta di registro, in base ai dati dell'archivio del Registro del 2022; che la quota del 58 per cento, indicativa delle transazioni riconducibili agli acquisti di prima casa rispetto al totale di acquisto di abitazioni è stata calcolata in base ai dati rilevabili dalle statistiche ufficiali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze; che la quota del 20 per cento dei soggetti che presentano requisiti è stata valutata forfettariamente, presupponendo che sia rappresentativa dell'insieme dei soggetti interessato dal provvedimento; che il breve disallineamento nelle date di decorrenza non incide sulla prudenzialità della stima, in considerazione del termine entro il quale occorre procedere alla registrazione degli atti di compravendita, pari a 30 giorni;

in relazione ai fondi istituiti dagli articoli 7 e 8, il governo ha fornito elementi informativi sui criteri di stima degli oneri, a riscontro dell'adeguatezza degli stanziamenti; ha inoltre fornito chiarimenti sui profili finanziari connessi alla compatibilità degli interventi ivi previsti con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi;

con riguardo all'articolo 10, viene confermato che le risorse indicate nella relazione tecnica sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non pregiudica le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 11, il governo ha chiarito l'adozione di criteri prudenziali nella stima mediante il ricorso ai costi medi equivalenti, al fine di inglobare tutti gli effetti della disposizione in parola;

con riferimento all'articolo 12, viene confermata la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea, con la precisazione che le sostituzioni delle diverse componenti del primo equipaggiamento rientrano nel meccanismo di periodicità previsto, come per il restante personale in servizio; in relazione al successivo comma 6, viene confermata la sostenibilità della rideterminazione del limite di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco; in base a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 15, in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, è stata chiarita la prudenzialità della stima, volta a calcolare in modo puntuale l'onere effettivo da finanziare in presenza di supplenze annuali;

con riferimento all'articolo 26, recante le disposizioni finanziarie, il governo, in merito alla modalità di copertura prevista alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, ha fornito rassicurazioni circa il fatto che tale utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già a valere sul Fondo medesimo; analoga conferma è stata infine fornita dal governo in merito alla modalità di copertura prevista alla successiva lettera *d*) dell'articolo 26, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le assunzioni di cui al comma 607 della legge di bilancio per il 2022, risultando confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori proposte, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento del relatore 1.100, confermandone l'operatività nell'ambito della procedura di cui all'articolo 3, comma 3. In riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore occorre valutare, in relazione al parere sul testo dell'emendamento, le proposte 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.100/5. Nulla da osservare sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sulle proposte 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle proposte 4.8 e 4.33, accantonate su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.32 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.5, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulle proposte 6.1, 6.12 e 6.51, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta del relatore 6.0.100 e sui relativi subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 7.10 (testo 2). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16. Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 7.17 e 7.18, accantonate su richiesta del Governo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta 1.100. In ordine ai subemendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10, formula il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo così come sulla proposta 1.100/5, quest'ultima in quanto priva di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni da parte dell'Esecutivo sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3 e 2.22, indicando di inserirvi il riferimento anche agli interventi cofinanziati dai fondi europei. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.27 e 2.44, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, in quanto sono ancora in corso le istruttorie al riguardo. Esprime parere non ostativo sulle proposte 3.17 (testo 2) nonché sulla proposta 4.32 (testo 2), mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.8, 4.33 e 4.61, ancora in corso di istruttoria. Esprime parere non ostativo sulla proposta 5.5 nonché sugli emendamenti ancora in esame riferiti all'articolo 6, ad eccezione della proposta 6.54 di cui chiede l'accantonamento. Il parere è non ostativo altresì sugli emendamenti ancora all'esame riferiti

all'articolo 7.

Il PRESIDENTE alla luce degli elementi forniti dal Governo, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte di nuova presentazione riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10.

In riferimento alle proposte 2.3 e 2.22 il parere favorevole è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel seguente testo: "Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 1.100/2, 1.100/4, 1.100/9, 2.27, 2.44, 3.17 (testo 2), 4.32 (testo 2), 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.0.100, 6.0.100/1, 6.0.100/2, 7.10 (testo 2), 7.16, 7.17 e 7.18.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2-ter, al comma 2, di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore **LIRIS** (FdI) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Art. 2-ter.", del comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 luglio 2023, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.3. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.3.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

2^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(494) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 : parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura : parere favorevole.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023
41ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza del decreto-legge n. 5, la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in particolare l'articolo 1, comma 1, finalizzato al riconoscimento di un'esenzione dal computo del reddito imponibile del valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel 2023, restando fermo il limite all'entità dell'esenzione già posto dal testo unico delle imposte sui redditi. Il medesimo comma provvede anche alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari.

L'articolo 4 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 100 milioni per il 2023, destinato al riconoscimento di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, lamentando in particolare la chiusura a qualsiasi possibilità di emendare il provvedimento dimostrata dal Governo e dalla maggioranza nella fase dell'esame presso la Camera dei deputati.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, richiamando la sussistenza di perplessità sul merito del provvedimento e l'eccessiva compressione dei tempi di esame.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, volto a riconoscere il ruolo

dell'agricoltore, in quanto custode dell'ambiente e del territorio, con particolare riferimento all'ambito soggettivo definito dall'articolo 2.

L'articolo 3 riguarda la facoltà di regioni, province autonome ed enti locali di avviare iniziative per valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio.

L'articolo 5 riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, che, non determinando gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#), non costituisce giorno festivo e non comporta effetti sull'orario degli uffici pubblici.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) giudica il testo in esame eccessivamente generico, in quanto non definisce competenze, strumenti e attività dell'agricoltore, tenuto conto della finalità della tutela del territorio.

La disposizione concernente l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura appare inoltre discutibile a causa della coincidenza con la Giornata del ringraziamento promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdi) esprime il favore della propria parte politica rispetto al disegno di legge in esame, volto alla tutela dell'agricoltura, il cui ruolo è attualmente posto in discussione dalle più recenti iniziative legislative dell'Unione europea in materia di produzione alimentare. Considera inoltre la definizione delle attività dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio delineata con sufficiente precisione dall'articolo 2.

Riguardo all'opportunità di modifiche puntuali al testo, indica la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito quale sede idonea.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [CANTU'](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 16 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.5. Comitato per la legislazione

1.4.2.5.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 18 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

18^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(614-A) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(282-A) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(17-A) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il relatore [CATALDI](#) (M5S) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(170-292-312-390-392-A) . - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [MAFFONI](#) (FdI) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(693-364-645-A) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'approssimarsi della conclusione del primo semestre di attività del Comitato, propone di tracciare un bilancio dei lavori, con particolare riguardo alle criticità in tema di valutazione d'impatto e di qualità della legislazione evidenziate con maggiore frequenza e al tasso di recepimento dei rilievi formulati nei pareri. Gli esiti di questa ricognizione, raccolti in una pubblicazione a cura dell'Ufficio di segreteria del Comitato, potranno essere discussi in un evento da

organizzare subito dopo la pausa estiva, anche con la partecipazione di un rappresentante del Governo e dei componenti dell'omologo organo della Camera dei deputati.

Il Comitato conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 614-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

Il provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa e di dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolazione;

con nota del 23 marzo 2023, il Ministero della cultura ha chiesto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, poiché il provvedimento non comporta costi di adeguamento, il numero dei destinatari dell'intervento è esiguo, l'importo delle risorse pubbliche impiegate è ridotto e limitata è l'incidenza sugli assetti concorrenziali;

il disegno di legge prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla «Fondazione Museo della Shoah» ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e di realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma;

l'allestimento del Museo e le iniziative formative e culturali connesse potrebbero avere un impatto significativo in termini di diffusione della conoscenza dell'Olocausto e delle atrocità che lo hanno caratterizzato;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 282-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione, rivolte principalmente alle giovani generazioni, sul tema del divertimento in sicurezza, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di [realizzare, attraverso iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi, circuiti formativi presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di](#) educazione e responsabilizzazione dei giovani sull'esigenza di coniugare le attività ricreative con il rispetto delle regole e la salvaguardia della legalità;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

[PARERE APPROVATO](#)
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 17-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

con riferimento all'articolo 2, che prevede il riconoscimento quali «agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio» degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e delle società cooperative del settore agricolo e forestale, che si

occupano prevalentemente di una serie di attività ritenute meritevoli ai fini della salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio di tali attività da parte dei soggetti interessati al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi che potrebbero avere un impatto significativo in termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema dell'agricoltura;

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la Giornata nazionale dell'agricoltura non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

[con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,](#)

[la formulazione dell'articolo 4, in materia di contratti di collaborazione e convenzioni, fa generico riferimento alle pubbliche amministrazioni, senza specificarne il livello, impiegando una formula valutativa: "le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio". La valutazione dell'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente è però un'espressione attinta dal linguaggio parlamentare degli ordini del giorno e non un parametro normativo idoneo a orientare le scelte pubbliche e a circoscrivere l'esercizio della discrezionalità amministrativa;](#)

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, l'articolo 2 introduce la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», rispetto alla quale appare opportuno un coordinamento con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti interessati, al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene opportuno coordinare la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», di cui all'articolo 2 del disegno di legge, con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 170-292-312-390-392-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla celebrazione, in un'unica ricorrenza, dei valori dell'Unità nazionale e della difesa della Patria, nonché del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali, attraverso l'organizzazione di eventi e attività;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare iniziative formative presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in

termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale;
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e [della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare](#).

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 693-364-645-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge 693, di iniziativa governativa, è corredato dell'analisi tecnico-normativa;
l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) del disegno di legge n. 693, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2023, andrebbe integrata con le valutazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente;
l'esigenza di rispondere con urgenza al verificarsi di azioni di imbrattamento recentemente perpetrate ha comportato il mancato svolgimento di preventive consultazioni con i cittadini o le associazioni;
secondo l'AIR, l'irrogazione di sanzioni amministrative ha un impatto più immediato nei confronti dei danneggiatori di beni culturali o paesaggistici rispetto alla sanzione penale;
con l'obiettivo di favorire un più celere ripristino dello *status quo ante* dei beni danneggiati, si prevede che gli introiti delle sanzioni siano devoluti al Ministero della cultura per essere prioritariamente destinati a tale finalità;
nel prevedere sanzioni amministrative nei confronti di quanti pongono in essere condotte in danno dei beni culturali o paesaggistici, il disegno di legge appare idoneo a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali;
si prevede, in particolare, un impatto positivo generalizzato per la collettività, poiché la tutela del patrimonio culturale costituisce un volano per l'economia nazionale e il ripristino dei beni danneggiati finanziato con gli importi delle sanzioni amministrative determina un risparmio di risorse pubbliche;
con riferimento all'introduzione delle sanzioni amministrative prevista dall'articolo 1 del disegno di legge e all'inasprimento delle sanzioni penali di cui agli articoli 2 e 3, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle misure previste in termini di riduzione del numero di atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte, anche in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
invita il Governo a integrare l'AIR con le valutazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente;
invita, altresì, il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, in termini di riduzione del numero di atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte, anche in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;
sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 86 del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

86a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del presidente LA RUSSA

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 99 e 138 del 12 settembre e del 19 dicembre 2023

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come già comunicato ai Gruppi parlamentari, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la seduta costitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, convocata per le ore 14 di oggi, è rinviata ad altra data.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (Approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maccanti ed altri; Mollicone)

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Relazione orale) (ore 10,11)

Approvazione del disegno di legge n. 621

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 621, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maccanti ed altri; Mollicone, e 627.

I relatori, Fassone e Stefani, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Stefani.

STEFANI, relatrice. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea segna un vero passo in avanti nell'approccio italiano al problema della fruizione illegale e della diffusione illecita di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dei diritti connessi. Il problema è in realtà tanto più grave in quanto si tratta di contenuti trasmessi anche in diretta e risponde alla necessità di mettere mano al sistema non solo repressivo, ma anche e soprattutto preventivo, in più con l'attribuzione all'Agcom del potere di intervenire in via cautelare e in tempi ridottissimi.

Il testo è frutto di un lungo lavoro approfondito e ampiamente condiviso e veramente ringrazio i colleghi, i Presidenti di Commissione e i membri del Governo per la sensibilità dimostrata. Il confronto sul testo era già cominciato nel corso della scorsa legislatura e ha raggiunto anche un significativo grado di affinamento. Le Commissioni alla Camera e l'Assemblea medesima hanno sentito l'esigenza di non far cadere nel vuoto il grande sforzo compiuto e hanno quindi ripreso pienamente i lavori, giungendo quindi all'approvazione del testo alla Camera.

Per la stessa ragione, quindi per poter portare avanti questo progetto e proseguire sul medesimo tracciato, le Commissioni 2a e 8a del Senato hanno discusso in tempo utile per poter arrivare in Aula prontamente e fare in modo che le norme potessero entrare in vigore anche prima dell'inizio del campionato, per le questioni relative in particolare ai diritti audiovisivi.

Passo a una breve descrizione delle norme che permetteranno di rendere più efficienti gli strumenti per il contrasto degli odiosi fenomeni di pirateria.

Per quanto concerne la parte di competenza della Commissione giustizia, sottolineo che l'articolo 3 introduce una nuova fattispecie penale, la quale prevede che chiunque abusivamente esegua la fissazione su supporto digitale audio-video, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica audiovisivo-editoriale, ovvero effettui la riproduzione, l'esecuzione e la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 2.582 a 15.493 euro. Sempre il medesimo articolo 3 prevede che i reati relativi alla violazione del cosiddetto diritto d'autore non possano considerarsi di particolare tenuità, salvo un'ipotesi che viene considerata la meno grave e che quindi non possa scattare l'applicazione della causa di non punibilità che è prevista all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Ricordo che questa disposizione era stata inserita per attribuire al giudice la facoltà di considerare il fatto sottoposto al suo giudizio, seppur penalmente tipico, tuttavia di lieve entità e di potere quindi escluderne la punibilità. La presente proposta di legge inserisce i reati contro il diritto d'autore fra quelli per i quali questa facoltà viene esclusa.

Si precisa poi che, sempre al medesimo articolo 3, è prevista l'introduzione di una sanzione amministrativa e della sanzione accessoria della confisca per le condotte di colui che mette a disposizione, con qualsiasi procedimento, opere e materiali protetti. È stato poi ulteriormente novellato l'articolo 174-*ter* della legge sul diritto d'autore, per un aumento della pena se il fatto grave riguarda opere o materiali in grande quantità. Vi è poi l'articolo 4, che introduce una modifica alla legge sul diritto d'autore per consentire all'autorità giudiziaria anche il sequestro preventivo e la confisca dei proventi.

Passo ad illustrare gli articoli che riguardano invece la Commissione 8a, su indicazione dell'altro

relatore, il presidente Fazzone, il quale si scusa per non poter essere presente a causa di un ritardo. L'articolo 1 parla di principi sulla proprietà intellettuale e sul diritto d'autore. L'articolo 2 è importante e conferisce all'Agcom (l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, mediante un immediato blocco della risoluzione dei nomi di dominio. L'Agcom poi trasmetterà alla procura della Repubblica l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione. L'articolo 4 prevede, da parte del Ministero della cultura, l'organizzazione di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale. L'articolo 6 prevede che l'Agcom adegui il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. L'Agcom poi convocherà un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti per consentire le disabilitazioni di cui si diceva prima. L'articolo 7, considerate le attribuzioni delle nuove competenze di cui al presente testo di legge, prevede un incremento di dieci unità della pianta organica dell'Agcom. **PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 621, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Diamo il tempo di votare a tutti i colleghi, non vi preoccupate. (*Commenti*). Lo sappiamo che non sono ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso; è proprio per questo che sto tenendo aperta la votazione. Se volete, annullo la votazione. Senatrice Malpezzi, se vuole, annullo la votazione e parliamo d'altro.

Annullo la votazione.

Onorevoli colleghi, visto e considerato che siamo stati fin troppo efficienti e che dobbiamo attendere che siano trascorsi venti minuti dall'inizio dei nostri lavori, sospendo la seduta fino alle ore 10,27.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,27*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro

esame, di iniziativa parlamentare, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, è stato già oggetto di ampio esame dalla Camera dei deputati.

Si tratta di una sorta di legge quadro contro la cosiddetta pirateria, un gravissimo ed odioso reato che viene perpetrato attraverso varie reti informatiche. Credo che il *mix* di norme contenute nel disegno di legge, che introducono nuove e pesanti sanzioni pecuniarie e di carattere penale, serviranno in maniera concreta e sostanziale a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, oltre a tutelare il diritto d'autore, a sostenere le imprese, gli autori, gli artisti e i creatori.

La legge mira anche a responsabilizzare gli intermediari della rete in modo da rendere più efficaci le azioni di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti culturali e artistici tutelati.

Infine si promuovono campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico con particolare riferimento alle giovani generazioni. Tutto ciò anche perché è un tipo di reato che è sempre stato sottovalutato o percepito in maniera completamente diversa da parte dell'utenza in genere, come se non fosse un reato che crea danni enormi dal punto di vista economico, senza tutelare il diritto d'autore. Si tratta invece di un reato gravissimo, secondo la mia opinione ed anche secondo quanto dimostrato all'interno della Commissione da parte di tutti. Abbiamo quindi collaborato per redigere una norma che mette fine ad una situazione che ha creato difficoltà di carattere economico a molte aziende che operano nel settore. Ricordo che è stato approvato anche un ordine del giorno che rende ancor più incisivo il dispositivo della norma.

La pirateria informatica è un fenomeno che è stato sottovalutato a lungo. Credo allora che questa legge rappresenti una grande svolta contro un crimine che apre le porte ad altri crimini connessi. I siti pirata infatti sono vettori per i virus informatici che portano ad altre forme di criminalità molto più gravi.

Oggi dunque dotiamo l'Italia di una normativa all'avanguardia che anticipa norme europee anche riguardo al processo di sensibilizzazione contro il fenomeno che rimane un dato essenziale per una lotta davvero efficace e forte.

Dichiaro, in conclusione, il voto favorevole da parte del mio Gruppo. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, approveremo oggi questo provvedimento molto atteso, su cui il Parlamento e le Commissioni avevano lavorato nella scorsa legislatura. Dico subito, affinché si colga il senso politico di questa nostra scelta, che il voto di Alleanza Verdi e Sinistra sarà favorevole. Sarà però un voto favorevole non convinto perché sono mancati alcuni approfondimenti necessari e, soprattutto in quest'ultimo passaggio, ci è stato impedito di presentare subemendamenti e di avere chiara la natura delle forme di finanziamento della piattaforma che servirà al contrasto della pirateria.

Sarà favorevole perché consideriamo importante che il Parlamento sappia dare risposte efficaci e tempestive ai nuovi problemi che emergono al mutare continuo delle tecnologie che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Sappiamo che la trasmissione e la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore produce danni ingenti al settore e quindi anche al frutto e al reddito di decine di migliaia di autori, musicisti, registi, doppiatori giornalisti e di tanti altri professionisti e imprenditori che lavorano in questi settori.

Difendere il lavoro, il valore che produce, è un obiettivo che condividiamo assolutamente. E non basta riaffermare la legalità nell'ambito del diritto d'autore se, a quest'azione, non vengono affiancate politiche di redistribuzione della ricerca, che consentano a tutti e a tutte, anche a chi non ha sufficienti mezzi economici, di aver accesso al sapere e ai prodotti culturali.

Sono problemi che voglio porre oggi, perché basta guardare i dati per comprendere le contraddizioni che attraversano il mondo della produzione e della fruizione dei contenuti per il settore dell'*online*. Sono poche le forze politiche che in questo dibattito lo hanno ricordato. Secondo i dati Ipsos, il fenomeno dell'illegalità diffusa nella fruizione di contenuti audiovisivi provoca danni ingenti, sia in termini di fatturato, circa 1,7 miliardi di euro, sia in termini di PIL, circa 716 milioni di euro, sia per

quanto riguarda le mancate entrate fiscali per lo Stato, che vengono stimate in circa 319 milioni di euro.

Sappiamo che stiamo parlando di un settore della nostra economia che, non solo vale miliardi, ma che vede una concentrazione sempre più forte dei profitti nelle mani di poche grandissime imprese, spesso multinazionali, che controllano grandi piattaforme di distribuzione, con milioni di abbonati solo in Italia.

Anche nel caso del calcio si registrano danni ingenti. Solo nell'ultimo anno, ad esempio, si stima che la pirateria sia costata a questo mondo 267 milioni di euro. Va sottolineato che a questi danni corrispondono meccanismi fiscali e di mercato che dividono il mondo del calcio e dello sport in generale tra società che sviluppano utili milionari e tutto il resto della società, cui non restano che poche briciole. È per questo, signor Presidente, che è nostro dovere sottolineare anche una disparità tra il percorso di questa legge e altri fondamentali diritti dei cittadini italiani, in particolare di quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli e più fragili.

Intendo fare riferimento ai tempi con cui questa legge è arrivata in Aula: tempi veloci e molto compressi, che hanno messo in difficoltà tanti Gruppi, soprattutto quelli di minori dimensioni numeriche, come appunto il nostro. Se, da una parte, è chiaro il motivo per cui questa legge abbia avuto così tante attenzioni, non è comprensibile per quale ragione su binari altrettanto veloci non corrano norme di cui vi sarebbe bisogno per tutelare i diritti e il lavoro di questo settore.

Sono urgenti regole più eque e più chiare riguardo alla cessione dei diritti tra autori ed editori, per assicurare all'autore una remunerazione equa e dignitosa. Dovremmo intervenire per eliminare il precariato, lo sfruttamento e le paghe da fame nel mondo dell'informazione. Vi è poi il caso delle lavoratrici e dei lavoratori del settore cine-audiovisivo, di tutte le categorie professionali del mondo del cinema e della TV, che sono in mobilitazione da settimane. Noi chiediamo, pertanto, un impegno maggiore del Governo in questo senso. *(Applausi)*.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà a favore di questo provvedimento, così come ha fatto alla Camera. Avremmo forse preferito che il testo proveniente dalla passata legislatura, il cui *iter* si era interrotto proprio per la fine della legislatura, avesse avuto tempi di discussione un po' più lunghi alla Camera, per risolvere alcune complessità che ancora si riscontrano.

Data, comunque, l'urgenza, abbiamo deciso, comunque, di votare a favore sia alla Camera che al Senato. Questo perché, oltre ai dati che la collega ricordava sulla pirateria, che sono allarmanti, sia per quanto riguarda le tasse non pagate, sia per quanto riguarda il PIL e soprattutto il mancato fatturato, inizia a breve la stagione calcistica ed è ovvio che le piattaforme illegali si stiano attrezzando per realizzare interessi spesso gestiti dalla criminalità organizzata. Quindi, c'è anche un tema di illegalità diffusa in questo settore, che penso il Governo debba controllare attentamente.

È ovvio che avremmo preferito una normativa più ampia. C'è un conflitto sul diritto d'autore, con una normativa che risale agli anni Quaranta.

Oggi il mondo è cambiato e certamente l'Unione europea ha emanato delle direttive che riguardano anche il diritto d'autore. Noi abbiamo una peculiarità, ad esempio con una SIAE che in questa fase è ancora in contenzioso; in realtà a ottobre il contenzioso con Meta finirà, ma non si sa cosa succederà, quindi spetta anche al Governo trovare una soluzione su un tema sicuramente rilevante e importante. Da una parte, c'è il diritto di tutti noi di scaricare la musica e ascoltarla in qualsiasi momento; dall'altra, chi l'ha prodotta, creata e composta ha il diritto a essere giustamente retribuito.

Inoltre, c'è quanto accade nel mondo del cinema, che non è banale. È vero che la pandemia ha determinato - ahimè - il cinema a casa e non più nelle sale, però le piattaforme oggettivamente sfruttano la creatività senza dare la giusta corresponsione, come accadrebbe se quello stesso prodotto arrivasse in una sala cinematografica.

Quindi sono ancora molteplici gli aspetti che sono rimasti aperti.

Il motivo per cui votiamo a favore è che, di fatto, questo provvedimento riprende il regolamento

Agcom e le delibere che in questa fase tale Autorità ha prodotto, quindi è nel solco di quanto è stato tracciato dalla Agcom, oltre alla previsione dell'oscuramento graduale che non va a danno del fruitore, perché spesso si è ignari utenti di queste cose: lo dico da persona che non è nata digitale, anzi proprio il contrario. Quando ero ragazza c'era «90° minuto» e si aspettava questo programma per vedere i gol. Adesso si gioca talmente tanto e talmente in fretta che basta andare sull'applicazione Google per vedere la partita della propria squadra del cuore; spesso non viene pubblicata nei tempi che si possono immaginare, ad esempio un'ora dopo la fine della partita e ci sono tanti finti siti in lingue straniere che riproducono le azioni salienti con dei pupazzetti o consentono di seguire la stessa partita in diretta in una lingua incomprensibile, per cui è come non vederla. Allora è giusto che il blocco dell'utenza venga fatto gradualmente con un avviso, perché può trattarsi di un utente ignaro che ha compiuto accidentalmente un errore. Quindi ben venga questa accuratezza.

Ribadisco che voteremo a favore. Mi raccomando, signor Sottosegretario, perché dobbiamo sicuramente fare l'altro pezzo importantissimo, perché sul diritto d'autore dobbiamo concentrarci sapendo che l'Italia è un *unicum* in questo settore, perché la SIAE come ce l'abbiamo noi non ce l'hanno gli altri Paesi europei. (*Applausi*).

[LOTITO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTITO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, Forza Italia voterà a favore del disegno di legge in materia di pirateria, che reputa assolutamente necessario. Il Parlamento ha preso coscienza di un problema che Forza Italia, sin dall'inizio legislatura, ha evidenziato attraverso il lavoro effettuato nella Commissione e un lavoro puntuale in materia. Di comune accordo tra i Capigruppo di maggioranza abbiamo accelerato le tempistiche per l'approvazione di questo testo, senza apportare modifiche e favorendo la veloce entrata in vigore della normativa, essendo in seconda lettura.

La pirateria altro non è che la diffusione illecita di eventi dello spettacolo, musica e sport, tutelati dal diritto d'autore. Essa rappresenta un danno a questi settori sia in termini di prodotto che di investimenti e di posti di lavoro. Purtroppo lo sviluppo tecnologico e la nascita di nuove piattaforme, siti o *app* ha agevolato anche le diffusioni illecite *online*. Dietro la pirateria c'è anche la criminalità organizzata. Il danno è enorme e si stima in oltre 670 milioni il fatturato perso dal settore della *fiction* e fino a un milione al giorno la perdita del settore sportivo. Sull'intera economia italiana, valutati i settori indotti collegati a quelli che producono gli eventi, si arriva a 1,7 miliardi di minori ricavi. Si stima inoltre che, a causa di questa economia illegale, vengono a mancare oltre 300 milioni di entrate fiscali nelle casse dello Stato. Si valuta altresì una perdita di quasi 10.000 posti di lavoro.

Sulla base di dati allarmanti come quelli ora citati, nasce la volontà di approvare un disegno di legge per contrastare la pirateria. Riuscire a recuperare nell'utilizzo legale quelle risorse perse significa poter investire più soldi nei settori ai quali vengono tolte, recuperare posti di lavoro e avere più entrate fiscali.

Ecco perché al centro del disegno di legge c'è la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, specie nel momento in cui i canali digitali e le reti elettroniche provvedono alla diffusione dei contenuti così agevolmente.

L'Autorità deve ordinare ai prestatori di servizio e a quelli di accesso alla rete di effettuare il blocco di risoluzione del traffico di Rete e dei nomi di dominio. Sono infatti previste misure per sanzionare, sia penalmente che attraverso l'aumento degli importi delle multe, per singola sanzione, la pirateria cinematografica, audiovisiva e editoriale. Voglio dirlo in modo chiaro: toccare nel vivo, attraverso sanzioni pecuniarie, colui che vuole fare soldi sulle idee, sull'intelletto e sui diritti altrui ci sembra il modo più opportuno per indurlo a smettere nella sua attività illecita. (*Applausi*).

Bisogna ottimizzare l'effetto deterrente posto che, colpire nel vivo dei loro guadagni indebiti i cosiddetti pirati può contribuire a fermarne le attività illecite. Ma poiché il fenomeno è certamente molto sottovalutato da parte di chi fruisce illegalmente dei contenuti, molto importante diventa la previsione di lanciare anche nuove campagne di comunicazione e di sensibilizzazione attraverso diverse modalità e canali di comunicazione. La maggior parte di coloro che fruiscono di contenuti pirata non è consapevole della gravità dei fatti. Quindi, la campagna di sensibilizzazione deve mettere

in campo l'idea di un cambio di mentalità da parte di coloro che pensano di fruire degli eventi senza pagare.

Questo è un disegno di legge ben strutturato, ma merita di essere reso più incisivo attraverso ulteriori iniziative utili a contrastare ulteriormente la pirateria. Sono quelle elencate dettagliatamente nell'ordine del giorno proposto dalla maggioranza e accolto dal Governo, attraverso il quale abbiamo chiesto di rendere più efficace, perentoria e automatica l'applicazione delle disposizioni in esso contenute. *(Applausi)*. L'ordine al giorno 6/621/4/2 e 8, è stato sottoscritto da tutti i Capigruppo dei partiti e anche dai Capigruppo delle due Commissioni, sia della 2a che dell'8a. Con esso il Governo si è impegnato in Commissione ad adottare tempestivamente un decreto-legge finalizzato a recepire le proposte modificative dei contenuti del disegno di legge in esame, elencate puntualmente nell'ordine del giorno accolto dal Governo.

Le modifiche che chiediamo sono che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «ordini» ai prestatori di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente e che il blocco di un altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP sia tassativo. Si chiede inoltre che il regolamento sia adottato dall'Autorità entro trenta giorni, garantendo "strumenti di reclamo"; che l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente sia aggiornato e comunicato tempestivamente. Chiediamo poi un loro tempestivo inserimento da parte dell'Autorità nell'apposita lista compilata annualmente dalla Commissione europea, perché la norma prevede un tempo ragionevole, mentre noi diciamo «tempestivamente». Chiediamo infine che l'Autorità applichi la sanzione, per ogni violazione riscontrata, ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità e di finalizzare il tavolo tecnico a definire «i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione».

La realizzazione della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione deve avvenire entro il più breve termine di tre mesi (la norma prevede sei mesi).

Fatte queste precisazioni, confermiamo il voto favorevole dei senatori di Forza Italia al disegno di legge e confidiamo che il Governo recepisca immediatamente le modifiche concordate. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, dichiaro e confermo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento. *(Brusio)*. Attendo che finisca l'entusiasmo del Gruppo Forza Italia per l'intervento del senatore Lotito.

Non ripeterò le motivazioni per cui questo provvedimento avrà il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, per non essere appunto ripetitivo rispetto agli interventi dei colleghi, però intendo fare due considerazioni.

La prima è che ritengo che dal 1997 l'Autorità, da quando è stata istituita con la legge Maccanico, abbia svolto il suo lavoro, però credo che il legislatore debba mettere in condizioni sempre più certe le Autorità indipendenti di operare. Tutti i margini di discrezionalità che si lasciano alle Autorità possono portare a una difficoltà operativa delle Autorità stesse. Per questo credo che gli emendamenti proposti dal senatore Lotito sarebbe stato necessario approvarli, perché rendevano molto più chiaro e coerente il testo della norma.

L'altra considerazione è che lo spazio per queste modifiche c'era, perché esisteva un accordo tra tutte le forze politiche, perché quello in esame non è un decreto-legge, quindi lo si sarebbe potuto modificare al Senato e rinviarlo alla Camera. C'era la disponibilità, da parte dei Gruppi alla Camera, di modificare il calendario - si può anche pensare di lavorare una settimana in più ad agosto per terminare l'esame delle norme che si devono approvare - proprio per migliorare il testo il più possibile. Mi dispiace notare invece che anche su un disegno di legge di iniziativa parlamentare di fatto vige il monocameralismo e non si ha la possibilità di intervenire in entrambe le Camere del Parlamento.

Confermo quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle e ringrazio il senatore Lotito per il lavoro che ha provato a fare, che avrà il nostro supporto, ma ribadisco che abbiamo perso un'occasione perché si potevano approvare rapidamente questi emendamenti in Aula per poi rinviare il provvedimento alla

Camera e in pochissimo tempo concludere con la terza lettura in quel ramo del Parlamento. (*Applausi*).

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, oggi discutiamo di un progetto di legge di particolare importanza, atto a reprimere condotte illegali che stanno producendo un enorme danno al settore delle telecomunicazioni, ma non solo: ad esserne danneggiata, infatti, è l'economia in generale e non solo chi opera nel comparto. I dati, infatti, che si ricavano dalle analisi di settore sono stupefacenti. Li ha illustrati qualche settimana fa, insieme all'Ipsos la FAPAV, che da anni si sta battendo strenuamente per porre un freno alla pirateria di rete anche attraverso un continuo dialogo con le istituzioni. Infatti, la pratica della pirateria audiovisiva ed editoriale ormai coinvolge il 43 per cento della popolazione italiana e per lo più avviene in forma digitale e se da un lato è calato il numero degli atti di pirateria commessi in media da ciascuno, è invece in aumento la quantità delle persone che li commettono e sono soprattutto i giovani a piratare maggiormente: i film, le serie TV, i programmi restano i contenuti più spesso fruiti in modo illecito, ma cresce sempre più e anche in maniera preoccupante la quota di chi assiste illecitamente alle trasmissioni di eventi sportivi dal vivo, un 26 per cento in più quest'anno rispetto allo scorso anno. Ci sono poi le IPTV illegali, con un'incidenza del 23 per cento in atti di pirateria. Infatti dal 10 per cento del 2014 si è passati al 23 per cento nel 2021 coinvolgendo quindi 11,7 milioni di individui. Infine, cresce anche la fruizione illecita dei contenuti editoriali, con un terzo degli introiti di vendite di libri, *e-book* e audiolibri che scompare nel nulla a causa appunto della pirateria: opere fotocopiate illegalmente, *file* digitali scambiati senza averne diritto e scambio di *password* per accedere agli abbonamenti. Anzi, proprio quest'ultimo fenomeno della condivisione delle credenziali di accesso alle piattaforme legali di contenuti registra che al 41 per cento dei pirati è capitato di usufruire almeno una volta dei contenuti audiovisivi in abbonamento attraverso l'accesso con credenziali altrui, non ritenendolo una forma di pirateria. È infatti interessante proprio questo aspetto della percezione del fenomeno da parte della popolazione: chi pirata lo fa pur sapendo di commettere un reato, ma conta sulla propria impunità, quindi ciò che serve è proprio un'opera di diffusione della consapevolezza, che peraltro è fondamentale anche per la sicurezza degli stessi cittadini, addirittura dello Stato sul piano informatico. Ipsos infatti riferisce che l'81 per cento di chi attua pirateria sa che è reato, ma il 55 per cento degli intervistati valuta come difficile la possibilità di essere scoperti e quindi puniti. Inoltre, il 59 per cento di chi consuma questi contenuti illeciti non è consapevole del danno che la pirateria fa all'industria audiovisiva e al mondo del lavoro. Si parla infatti di quasi 10.000 posti di lavoro a rischio. L'evoluzione tecnologica in questo senso non aiuta, perché parallelamente si sono anche evoluti i sistemi per poter piratare. Quindi insieme alla perdurante mancanza di educazione alla legalità di cui parlavo questo aspetto comporta che il tema della diffusione illegale *online* di contenuti coperti da diritti salga ad un livello ulteriore, potendo essere raggiunta oggi da un'infinità di persone con un semplice *click*.

Questo Parlamento perciò non può più ignorare le sollecitazioni che ci provengono dal settore. La pirateria infatti comporta un danno enorme non solo per chi produce contenuti audiovisivi, ma anche per tutta la società e per l'economia. Nel 2021 è stato preso in considerazione anche l'extra danno legato alla possibilità di perdere clienti per chi offre contenuti in abbonamento; l'impatto potenziale combinato della pirateria di film e serie *fiction* è stimato in circa 673 milioni di euro. Nel 2021 è stato stimato anche il danno legato alla pirateria di *sport live*, con 11 milioni di fruizioni perse e con una conseguente perdita di fatturato pari a 267 milioni di euro.

Ritengo che il percorso che ci ha condotto al risultato di oggi sia una bella pagina per la politica e un esempio concreto di quella centralità che in Parlamento molto spesso si evoca, ma che non sempre è stata praticata nel corso di questi anni, a cui invece questa maggioranza e in particolare la Lega hanno guardato e guardano sempre con grande attenzione.

Il disegno di legge, per sommi capi, è così articolato. L'articolo 2 conferisce all'Agcom il potere di ordinare ai prestatori di servizio di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di Rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Su richiesta, poi, della stessa Agcom, i

destinatari del provvedimento informano la medesima procura di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato e informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Vi sono poi norme che prevedono nuove fattispecie di reato e l'esclusione di ipotesi di non punibilità, mentre l'articolo 4 è interamente dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Il comma 1 prevede che il Ministero della cultura organizzi delle campagne di informazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, per contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, ovviamente con delle campagne di sensibilizzazione presso le istituzioni scolastiche secondarie. Ritengo che proprio tale previsione sia tra le più pregnanti, perché ciò che serve di più è appunto lavorare sulla consapevolezza dell'illecito tra la popolazione e nella società, attraverso azioni mirate a sviluppare una cultura della legalità, che nel tempo rimane sempre lo strumento migliore per sconfiggere i pirati.

Infatti le Forze dell'ordine lavorano e hanno lavorato alacremente per punire gli illeciti e numerose sono state le operazioni che hanno portato a sgominare vere e proprie bande criminali dedite alla pirateria. Ma la repressione non basta, se non si lavora anche sulla prevenzione; ed è ciò che noi offriamo prioritariamente con questo disegno di legge, apprezzato anche da chi opera nel settore. Noi della Lega dimostriamo ancora una volta quanto la legalità sia il faro della nostra azione, certi che l'unica via per la crescita culturale, ma anche economica del nostro Paese non possa che essere appunto il rispetto delle regole, alla base peraltro di ogni investimento. Quindi non possiamo che dare al disegno di legge un convinto voto favorevole. *(Applausi)*.

[BASSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BASSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il Partito Democratico, come già fatto alla Camera e nelle Commissioni 2a e 8a del Senato, voterà convintamente a favore di questa proposta di legge, che è frutto appunto di un lavoro trasversale di tutte le forze politiche e che è abbinata alla nostra proposta di legge n. 627 contro la pirateria digitale. Voteremo a favore perché questo è un provvedimento giusto nei principi ed efficace negli strumenti. Purtroppo, a parere nostro, esso è ancora gravemente insufficiente rispetto al portato culturale e sociale del fenomeno.

Ma vorrei partire dagli elementi positivi. Il provvedimento conferisce allo Stato il compito di riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale.

Lo Stato dovrà quindi tutelare il diritto d'autore da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti informatiche.

C'è la salvaguardia dei diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza. Voteremo quindi a favore, perché riteniamo doveroso difendere il diritto d'autore e riconoscerlo nella sua applicazione concreta in tutti gli ambiti: i libri, i giornali, il cinema, i programmi informatici, la televisione, il teatro, gli eventi musicali e sportivi. Voteremo a favore perché vogliamo tutelare e difendere i lavoratori e le lavoratrici del mondo della cultura e dello sport. Anche gli strumenti tecnici individuati trovano la nostra approvazione, poiché consentono all'Agcom il blocco delle dirette nei tempi utili per essere efficaci. Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il provvedimento è infatti adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della diretta stessa.

Sarei felice quindi di poter concludere qui l'intervento, affermando che stiamo approvando un provvedimento giusto ed efficace, in grado di risolvere una volta per tutte la piaga della pirateria informatica sulle opere di ingegno e sugli eventi culturali e sportivi. Purtroppo però così non è e tutti lo sappiamo. Come ricordato da molti colleghi, ad esempio dalle senatrici Cucchi e Minasi, un'indagine sulla pirateria audiovisiva in Italia, realizzata dall'istituto Ipsos, rivela che, nel 2021, il 43 per cento degli italiani adulti ha commesso almeno un atto di prateria. Lo ripeto: il 43 per cento degli italiani adulti ha commesso almeno un atto di pirateria, fruendo illecitamente di film, serie, programmi

o eventi sportivi in diretta, con un incremento costante rispetto agli anni precedenti. Dati che riguardano quasi la metà dei cittadini italiani dovrebbero interrogare tutti sul carattere sociale e culturale del fenomeno in atto e dovrebbero portarci a riflettere sul fatto che la lotta contro gli utilizzi illeciti *online* di opere ed eventi protetti dai diritti potrà essere vinta in maniera strutturale solo grazie a un'azione collettiva da parte di tutti gli attori dell'ecosistema.

Nella proposta di legge presentata dal Partito Democratico al Senato avevamo suggerito di affiancare ai già citati strumenti di carattere repressivo un approccio nuovo ed integrato, con una maggiore collaborazione da parte degli stessi titolari dei diritti, per sperimentare soluzioni innovative. Alla necessaria azione repressiva proponevamo di affiancare un serio lavoro sul piano educativo, da fare insieme, da parte di istituzioni, *stakeholder*, scuole e famiglie, per costruire una maggiore consapevolezza da parte degli utenti finali delle implicazioni della fruizione illecita di contenuti *online*, per attrarre nell'azione corale di tutela dei diritti *online* anche quei consumatori che ancora costituiscono la domanda dell'offerta illegale.

Riteniamo necessario non solo reprimere, ma puntare ad una migliore sensibilizzazione sull'uso sano e consapevole di tutti i nuovi strumenti digitali. C'è stato risposto che non c'era tempo e che era urgente approvare subito la legge, ma il disegno di legge approvato alla Camera dei deputati è stato trasmesso al Senato, in questo ramo del Parlamento, il 24 marzo. In questi tre mesi e mezzo si sarebbero potute apportare, come ha ricordato anche il collega Patuanelli, modifiche migliorative e rimandare il testo alla Camera dei deputati per l'approvazione finale, dando prova che esiste ancora il bicameralismo in questo Paese. Sono stati tre mesi e mezzo persi invece dalla maggioranza, su prove di forza interne alle sue componenti, che forse - credo di non scandalizzare nessuno in quest'Aula - hanno vissuto questa proposta di legge come l'occasione non tanto per ragionare e affrontare un fenomeno di grande impatto sociale e culturale, quanto per difendere solo gli interessi dei protagonisti di alcuni eventi sportivi, in particolare gli eventi calcistici. Saranno senz'altro felici la Lega di calcio di serie A e i grandi *club* professionistici italiani, ma il Parlamento oggi non ha fatto il proprio dovere fino in fondo e dovremo presto ritornare ad affrontare il fenomeno della pirateria informatica, che non riguarda solo il calcio, ma ha ricadute importanti in tanti settori dell'industria creativa, della cultura e del mondo sportivo del nostro Paese.

Concludo, signor Presidente, ringraziando chi, nonostante quanto qui denunciato, ha comunque lavorato per fare oggi un primo passo nella giusta direzione e annuncio che, insieme al voto favorevole di oggi, il Partito Democratico continuerà nel suo impegno affinché il Parlamento affianchi alle misure che approviamo oggi anche una serie di provvedimenti più generali, che affrontino le questioni di fondo, a partire dal diritto alla fruizione pubblica dei contenuti di interesse culturale e sociale.
(*Applausi*).

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con il provvedimento al nostro esame scriviamo indubbiamente una pagina edificante per il Parlamento e credo che almeno in questo caso si possa usare il plurale, non solo riferito al Gruppo Fratelli d'Italia o alla maggioranza, ma al Parlamento tutto.

Infatti vi è stato un ampio lavoro, iniziato con un testo messo in campo nella scorsa legislatura, che si è rafforzato e amplificato con il lavoro svolto in particolar modo alla Camera e che ha visto protagonisti tutti i rappresentanti della categoria. Vi è stato un lavoro proficuo della VII Commissione, il cui Presidente è uno dei firmatari del disegno di legge, di tutte le forze politiche, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ha il ruolo centrale in quell'azione di contrasto alla pirateria nel settore audiovisivo, che pensiamo e speriamo si possa mettere in campo con forza. Come dicevo, c'è stata quindi una ampia convergenza su questo lavoro, che ha avuto il sostegno pieno del Governo, interessato con molti Ministeri: quello della Cultura, quello delle imprese e del *made in Italy*, quello della giustizia, quello per lo sport i giovani, con i relativi sottosegretariati con deleghe importanti.

Quello in discussione è di fatto un disegno di legge quadro in grado di impattare sulle crescenti attività

criminali informatiche che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro. La pirateria digitale sull'industria creativa, infatti, rappresenta un danno all'economia e agli interessi nazionali. I dati, che spesso abbiamo sentito citare, sono oggettivamente inquietanti. Chi crea cultura promuove l'immagine dell'Italia nel mondo e la pirateria limita l'espansione di quest'attività creativa nel mercato globale. A partire da film, *fiction* e *sport live*, la contraffazione si riverbera su tutta l'economia nazionale con un danno in termini di PIL che è stato calcolato in oltre 800 milioni di euro e in mancati introiti fiscali per almeno 319 milioni di euro e perdite, anche in termini di occupazione, che si possono stimare intorno a 10.000 posti di lavoro messi a rischio. Come dicevo, si tratta di dati inquietanti: un giovane su due sotto i quindici anni ha compiuto almeno uno o più atti di pirateria e dobbiamo focalizzarci su questo. Il provvedimento, in particolar modo all'articolo 5, prevede un'azione importante di sensibilizzazione e di informazione anche nelle scuole, perché da questo punto di vista c'è anche la mancata consapevolezza della gravità di questo reato, che è un crimine in sé, ma è anche connesso ad altri reati e ad altri crimini, perché i siti pirata sono vettori di virus informatici e costituiscono porte o cavalli di Troia per altri virus e altre forme di pirateria più gravi.

La pirateria è quindi un reato che viene commesso anche con leggerezza. Secondo una ricerca, infatti, il 75 per cento delle persone intervistate, di fronte alla domanda su quali fossero i motivi e i fattori sociali e culturali che le spingevano a scegliere la pirateria informatica, ha chiesto perché avrebbe dovuto pagare qualcosa che può avere gratis.

Vi è dunque una mancanza di consapevolezza, e i dati parlano chiaro. Serve quindi sicuramente l'informazione, ma anche la deterrenza, perché in questo modo si può far crescere il mercato legale: se trovo un sito oscurato torno a dei contenuti legali. I pirati informatici operanti in questo settore sono consapevoli di compiere un reato, ma anche di essere difficilmente perseguibili e dobbiamo lavorare anche su questo.

Il disegno di legge in esame è ben strutturato ed è in grado di impattare sulle crescenti attività criminali informatiche. Probabilmente è la norma più avanzata in Europa contro la pirateria digitale, a tutela dell'industria audiovisiva, di quella sportiva, editoriale, musicale, degli esercenti e di tutta la creatività italiana. L'industria dell'audiovisivo viene impattata più delle altre dal rischio cibernetico: viene spesso riportato l'esempio di un film legato all'universo Marvel, quindi un film hollywoodiano con grandi investimenti che, a fronte di 137 milioni di dollari spesi, ne guadagnò 131, perché fu piratato ancor prima della sua uscita nelle sale. Vi è poi l'industria editoriale e ci sono i detentori dei diritti sportivi e musicali.

Con il sistema sanzionatorio si riuscirà a garantire pene certe e migliori forme di contrasto anche nei confronti della pirateria di sala, un fenomeno che riguarda in particolare il settore cinematografico e che registra dei dati anch'essi spaventosi: il 12 per cento dei film esce prima sul *web* che in sala, l'84 per cento dei film è già presente illecitamente in Rete entro il primo fine settimana di uscita. È una vera e propria Caporetto determinata dalla pirateria in questo settore.

Il disegno di legge al nostro esame nasce quindi dall'esigenza condivisa dell'industria dell'intrattenimento di avere maggiori tutele. Stiamo licenziando un testo all'avanguardia che rappresenta un risultato straordinario raggiunto in tempi molto stretti, che fa seguito all'impegno del Gruppo Fratelli d'Italia e degli altri Gruppi politici nella scorsa legislatura e in quella attuale.

Il Senato ha svolto il suo dibattito in Commissione, avrebbe potuto e voluto contribuire anche con emendamenti, ma è prevalsa l'esigenza della speditezza del provvedimento. Certamente le proposte integrative e migliorative avranno altre sedi sia attraverso gli strumenti esecutivi sia con altre opportunità future. Però oggi scriviamo davvero una bella pagina parlamentare di collaborazione nazionale per garantire e difendere la filiera economica e gli interessi dell'Italia.

Fratelli d'Italia esprimerà quindi il proprio voto favorevole a questa legge che scriviamo per le sale cinematografiche, per i produttori, per gli autori, per i creativi, per l'editoria nazionale, per l'industria creativa, per il mondo dello sport e per chi fa musica. Tutto questo è l'economia nazionale della cultura. Dobbiamo ora lavorare per difendere e tutelare il diritto dei creativi; il diritto alla proprietà intellettuale non comprime, ma anzi dilata il perimetro dell'industria creativa. Solo così il digitale può concorrere alla creazione di una società non sbilanciata e non schiacciata sulle grandi piattaforme.

Questa è la sintesi che la politica può e deve fare rispetto all'arena digitale, che è oggi uno spazio di espressione ineludibile che deve però essere affrontato con strumenti adeguati. Mettere in campo questi strumenti è esattamente l'obiettivo di questo provvedimento.

Da oggi, colleghi, avremo finalmente una legge per contrastare la pirateria nell'audiovisivo e tutelare ogni espressione della creatività in campo sportivo, cinematografico, artistico e culturale. La creatività ha reso grande l'Italia; il minimo che noi possiamo fare è proteggerla per garantirne il futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 621, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 627.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(282) CROATTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza (Relazione orale) (ore 11,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 282.

Il relatore, senatore Cataldi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CATALDI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando oggi, di iniziativa del senatore Croatti, vuole istituire la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Il fine che dichiara l'articolo 1 è quello di onorare le sei giovani vittime della tragedia di Corinaldo: sei giovani che hanno perso la loro vita mentre si stavano divertendo. Si vuole istituire questa giornata l'8 dicembre di ogni anno.

La seconda finalità della legge, sempre dichiarata dall'articolo 1, è quella di sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza. *(Brusio)*. Presidente, sono un po' distratto da questo rumore di fondo. Colleghi, vi chiederei soltanto questa cortesia, perché altrimenti è un po' difficile intervenire.

Una giornata che non sarà una giornata festiva e che quindi non produrrà gli effetti civili della legge n. 260 del 1949.

Colleghi, io credo che sia un momento importante questo per fare una riflessione insieme. Noi abbiamo sempre l'idea che la sicurezza sia un limite alla nostra libertà. In realtà, non è un limite; anzi, è l'unico modo che ci consente di vivere la nostra libertà in modo pieno, ma soprattutto senza paure, anche in quei momenti in cui noi vogliamo divertirci.

Nella dimensione ludica dell'esistenza ci viene consentito di vivere la nostra libertà. Impariamo anche un'altra cosa da questo disegno di legge: che quando rispettiamo le regole non stiamo rinunciando a nulla, ma maturiamo un principio in base al quale sappiamo che la nostra libertà si esprime nel rispetto della libertà dell'altro, perché la nostra libertà finisce laddove iniziano la libertà del nostro prossimo, la libertà dell'altro, i diritti dell'altro. Questo significa che noi riconosciamo di essere comunità, riconosciamo la sacralità della vita dell'altra persona, che non deve correre pericoli.

La scelta di commemorare la tragedia di Corinaldo non è soltanto la scelta di manifestare un segno di rispetto per le vite perse, ma è anche un invito a riflettere sulla necessità di riconoscere un diritto, perché è la Giornata del diritto al divertimento in sicurezza.

La struttura del provvedimento è molto semplice. L'articolo 1, come ho detto, riguarda le finalità della norma. L'articolo 2 si rivolge allo Stato e agli enti locali, che vengono in qualche maniera sollecitati a promuovere iniziative di sensibilizzazione, iniziative di commemorazione e campagne di informazione. Vengono coinvolti anche gli istituti scolastici, perché non dobbiamo dimenticare che questo diritto spetta principalmente alle generazioni più giovani, quelle che hanno maggiori diritto a divertirsi e a non avere paura quando vogliono dedicare il loro tempo al divertimento.

Si tratta, insomma, di un percorso di sensibilizzazione per costruire e diffondere la cultura del rispetto reciproco, la cultura della sicurezza e la cultura della legalità. Ebbene, se vogliamo costruire una

cultura della sicurezza e della legalità dobbiamo anche diffonderle. Ed ecco che l'articolo 3 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale possa riservare spazi adeguati per messaggi promozionali al fine di diffondere tale cultura. Gli articoli 4 e 5, infine, contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria (quindi non ci sono costi per lo Stato) e l'entrata in vigore.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BORGHESE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHESE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Signor Presidente, colleghi senatori, questo disegno di legge trae origine da un gravissimo evento luttuoso accaduto l'8 dicembre 2018 a Corinaldo, in provincia di Ancona, per cause che furono presto accertate. In una discoteca persero la vita cinque adolescenti e una donna di trentanove anni che accompagnava la figlia minore e sopravvissuta. Fu una tragedia sconvolgente che ha lasciato un segno molto amaro, lanciando un allarme sulla regolare tenuta e gestione dei luoghi del divertimento. Fu appunto la tragedia del divertimento realizzato senza il minimo rispetto delle norme e delle regole della sicurezza nei luoghi pubblici; un comportamento sbagliato che determinò panico e la successiva drammatica calca; una tragedia dovuta anche all'eccessiva presenza di giovani nella discoteca, autorizzata per ospitare un massimo di circa 400 persone, ma che quella notte ne conteneva più di 1.400.

Aver pensato dunque a una legge che non solo commemori ogni anno questa tragedia, ma che consenta anche di realizzare nelle scuole, in particolare - ma non solo - delle campagne di informazioni e sensibilizzazione sul rispetto delle regole che attengono alla sicurezza, è certamente condivisibile. Questo disegno di legge può offrire un contributo per provare a cambiare rotta. Certo, siamo consapevoli che non si tratta della panacea e sappiamo benissimo che, per conseguire i risultati sperati, occorre un cambiamento culturale che deve passare da una maggiore avvertita e consapevolezza delle famiglie e da una maggiore educazione da impartire ai ragazzi di ogni età. Il provvedimento che approviamo oggi è un tentativo per andare in questa direzione. Pertanto, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE al provvedimento in esame. *(Applausi).*

MAGNI *(Misto-AVS).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo - come avete visto - ci siamo astenuti nella votazione degli articoli e non perché siamo contro la sicurezza nel

divertimento. Quello che vorremmo porre all'attenzione di tutti è che introdurre una Giornata nazionale - come stiamo facendo anche per altre occasioni - e metterne al centro un tema credo non risolva le questioni. È ovvio che l'introduzione della Giornata nazionale del diritto al divertimento in sicurezza è un fatto importante da questo punto di vista, come lo è lo sviluppo ad esempio della persona umana, che è sancito dalla Costituzione. La Convenzione internazionale dell'infanzia, ad esempio, prevede e sottolinea l'importanza di garantire il divertimento ai bambini, il diritto al riposo, al tempo libero, ai giochi ma in condizioni di uguaglianza.

La domanda è la seguente: ci laviamo la coscienza istituendo una Giornata oppure affrontiamo siffatti temi? Molto spesso trascuriamo le norme che hanno prodotto ciò che è avvenuto nelle Marche nel 2018. La tragedia di Corinaldo si è consumata perché sono state violate le norme che erano già previste: questo è il dato. Il dato vero è che bisogna sanzionare chi non rispetta le norme per mettere le persone nella condizione di garantirsi un divertimento in sicurezza. La cosa vera è che molto spesso rischiamo di lavarci la coscienza introducendo una giornata per il ricordo - certamente è di per sé un fatto positivo ricordare una tragedia e porsi questa domanda - ma nello stesso tempo non sono previsti alcune conseguenze né atti che vadano in tale direzione. Quindi è da promuovere - secondo noi - non solo il ricordo, anche e soprattutto agire in modo concreto. È importante, ad esempio, coinvolgere - e sta avvenendo - l'associazione Cogeu nella scuola e impegnarsi nell'ambito della tutela della salute fisica.

Si può però anche introdurre un ragionamento diverso - a me pare una cosa importante - che dovrebbe coinvolgere gli adulti. Sottolineo un fatto, che a me pare davvero importante, da introdurre in tale vicenda: la senatrice Malpezzi ha presentato un disegno di legge, sottoscritto da molti di noi, sulla costruzione delle comunità educanti. Occorre costruire, in sostanza, un terreno della cultura che vada in questa direzione e affronti il problema delle fragilità dei bambini e bambine e i vari problemi dei ragazzi. Per fare tutto ciò, però, ci vogliono risorse e investimenti. Costruire l'educazione, avviare un processo di coinvolgimento e formazione in questa direzione, ossia da un punto di vista educante, formare e istruire rappresenta un investimento e non una spesa. Ci vogliono le risorse e qui le risorse non ci sono. Sostanzialmente si corre il rischio di ricordare, senza però affrontare la questione.

La nostra non è un'astensione contraria dal punto di vista del principio. Riteniamo che questo disegno di legge - come avverrà anche per altre cose - porti a introdurre una giornata da parte del Parlamento, come avviene per una serie di altri eventi, senza far affrontare alla radice la questione, che è quella di costruire una cultura della sicurezza, di spendere risorse per la formazione in tale direzione e per avviare un percorso continuativo e non solo di discussione.

Per questa ragione ci asterremo su questo provvedimento. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame accende i riflettori su un aspetto non marginale della nostra vita sociale, in particolare sul divertimento dei giovani, e prova a costruire un percorso per favorire un divertimento in sicurezza.

Anche se questa iniziativa legislativa non riguarda direttamente il tema della sicurezza stradale, credo sia necessario ribadire come spesso le precondizioni di un divertimento che si trasforma in tragedia si concretizzano proprio nei locali della movida, nelle discoteche e nelle piazze frequentate dai nostri ragazzi. Anche i colleghi ricordavano la strage di Corinaldo, un episodio del 2018 dove persero la vita sei persone e altre 59 rimasero ferite. Quell'episodio ha suscitato nel Paese un'ondata di commozione, perché è stata una tragedia sicuramente evitabile. In quel caso, l'utilizzo dello spray al peperoncino in un assembramento di persone determinò la morte di cinque ragazzi e di una mamma che aveva meno di quarant'anni. Per quella tragedia sette persone sono state condannate nel 2022 in via definitiva per omicidio preterintenzionale, lesioni e associazioni a delinquere. Era appunto la banda dello spray al peperoncino: spruzzavano lo spray urticante per realizzare rapine e in quella tremenda circostanza quel gesto sconsiderato e criminale provocò un'immane tragedia, una tragedia che poteva e doveva essere evitata.

Quindi, il senso della proposta in esame è ribadire che i luoghi di aggregazione, specie al chiuso,

devono rispettare le condizioni di sicurezza, i giovani devono essere preparati, le uscite di sicurezza devono essere agibili e le capienze devono essere rispettate. Quella ferita non si è ancora rimarginata: la comunità marchigiana ne è stata colpita ed è stata protagonista di una reazione che ha portato anche a questa iniziativa parlamentare, oltre che all'istituzione di un comitato genitori unitario degli istituti scolastici. La Regione Marche ha già istituito la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza ed è giusto che questa iniziativa venga replicata a livello nazionale.

Il collega Magni prima diceva che non basta ricordare, ma bisogna mettere in campo una serie di iniziative. Ebbene, credo che questa proposta sicuramente non basterà da sola a evitare tragedie come quella che ho appena ricordato. Ma sicuramente, se uniamo a questa pregevole iniziativa legislativa l'impegno costante delle scuole, del Servizio pubblico radiotelevisivo, del terzo settore nel favorire il divertimento in sicurezza, con un apporto culturale per evitare tragedie come quella ricordata per educare i giovani al divertimento in condizioni sicure, credo che un passo avanti lo si possa fare. E dico ciò anche perché, purtroppo, non ci possiamo rassegnare ai tanti casi di cronaca che ogni giorno leggiamo sui giornali, perché non c'è stata solo la tragedia di Corinaldo, ma ricordo anche i fatti di Piazza San Carlo a Torino del 2017: anche in quel caso entrò in azione una banda di ragazzi con lo spray al peperoncino e anche in quel caso i fatti sono stati tragici. Peraltro, la nostra collega deputata Chiara Appendino si è vista confermare in appello una condanna che non abbiamo esitato a definire molto poco convincente e i sindaci - come ha ricordato il presidente dell'ANCI Decaro - non possono essere responsabili di ogni cosa accade, specialmente in una grande città. A Chiara Appendino, quindi, vanno la nostra solidarietà e la speranza che possa discolarsi nel terzo grado di giudizio. Ciò naturalmente non toglie che l'organizzazione di eventi ad alto impatto avvenga in luoghi pubblici e privati ma rispondendo ai massimi criteri di sicurezza, per cui occorrono professionalità e senso di responsabilità.

Con la speranza che questo provvedimento possa contribuire a diffondere sani principi, diritti ma anche doveri, annuncio il voto favorevole di Azione-Italia Viva-RenewEurope. (*Applausi*).

[TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, diciamo subito che il disegno di legge in esame parte da una motivazione giusta e da un auspicio: quando ci si diverte bisogna farlo in sicurezza; ma anche quando si lavora o si studia bisogna farlo in sicurezza e i tanti incidenti sul lavoro o quelli più odiosi di studenti impegnati in *stage* che perdono la vita sono certamente molto allarmanti. Ciascuno di noi studia e lavora per poi raggiungere la felicità individuale, che spesso è fatta di piccole cose e quindi di semplici emozioni. Comprendiamo quindi la necessità di sensibilizzare sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche quali concerti o eventi delle discoteche. Poco fa la collega Gelmini ha ricordato che già è stata istituita nelle Marche la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, proprio per conservare la memoria delle vittime del locale da ballo di Corinaldo, quando - era l'8 dicembre di cinque anni fa - nella calca persero la vita sei persone e vi furono 56 feriti. I tragici eventi della discoteca Lanterna Azzurra evidenziarono l'inadeguatezza di alcune strutture e la necessità del rispetto rigoroso delle regole che presidono una corretta gestione dei locali che ospitano eventi in cui partecipano migliaia di persone.

La volontà, quindi, di istituire una Giornata nazionale per il divertimento in sicurezza deve essere un monito al puntuale rispetto di tutte le regole, dei dispositivi di sicurezza e delle procedure. Vogliamo ricordare che i locali da ballo serio, ovviamente forniti di regolari autorizzazioni, rispettano già le regole, che sono molti stringenti e puntuali, e devono sottoporsi a dei controlli periodici.

Ricordiamo inoltre che la maggior parte dei nostri ragazzi fortunatamente è ben educata e quindi sa affrontare un divertimento ragionato e in sicurezza. Un locale che ha regolari autorizzazioni della questura non rischia la chiusura aumentando la capienza oppure non rispettando rigidamente le regole di controllo e di sicurezza. Bisogna perciò controllare tutte le forme di abusivismo e bloccare sul nascere le forme di intrattenimento illegali, tipo i *rave party*, perché ormai le convocazioni di questi avvengono tramite i *social media*, che possono o, meglio, devono essere monitorati. È necessario quindi fare in modo che i locali che non hanno le caratteristiche per ospitare determinati eventi non

diventino locali da ballo o da concerto, nel senso che i bar devono continuare a fare i bar e i ristoranti a servire piatti e pietanze, senza essere trasformati in locali di intrattenimento o da ballo, perché non ne possiedono le caratteristiche.

Serve certamente una sensibilizzazione dei giovani su questi temi. Se la giornata che si vuole istituire va all'interno dei percorsi educativi e scolastici già previsti di sensibilizzazione delle giovani generazioni verso un divertimento consapevole, questo è un percorso che si aggiunge al lavoro già svolto ed è una direzione apprezzabile. Certamente l'occasione per approvare questo disegno di legge ci è cara per commemorare i ragazzi che hanno perso la vita a Corinaldo, in quella terribile serata.

Pertanto annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, con questo voto in Aula oggi approviamo l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, il giorno dell'anniversario della tragedia di Corinaldo. In questi mesi abbiamo presentato questo disegno di legge in tanti spazi e in tanti territori, anche qui al Senato, con una conferenza stampa molto partecipata ed emozionante. In ogni occasione, coloro che hanno raccontato come sono nati questa proposta di legge e i progetti dell'associazione Cogeu, del codice etico e del manifesto del divertimento in sicurezza sono stati proprio i ragazzi, i giovani che quella sera erano presenti in quella discoteca, i loro amici e molti che intorno a loro si sono riuniti per cercare di capire e raccontare un percorso.

Mi sarebbe piaciuto che oggi in Aula, al posto mio, ci fossero le loro voci rotte dalla commozione, per trasmettere a tutti voi colleghi le dolorose emozioni che quei ragazzi hanno vissuto, ma anche la grande e instancabile determinazione nel fare in modo che episodi come quelli successi non si ripetano più in questo Paese. Come recita il loro slogan, che citano sempre, da un concerto si esce senza voce e non senza vita. Credetemi: ogni volta che li si ascolta parlare, è difficile trattenere gli occhi lucidi e viene un groppo alla gola mentre si sente raccontare quello che è successo. Spero che in futuro molti di voi abbiano la possibilità di conoscere e di ascoltare il loro racconto e le loro toccanti testimonianze. Non possono purtroppo entrare qui in Aula. Cercherò e spero di portare in modo degno la loro voce qui dentro. Stanno sicuramente seguendo questa discussione; ieri erano presenti qui in Aula, ma purtroppo non siamo riusciti a incardinare il provvedimento. Lo facciamo oggi e quindi li saluto e rivolgo loro un grandissimo abbraccio. (*Applausi*).

Tanti ricordano la tragedia della notte dell'8 dicembre 2018, a Corinaldo nella discoteca Lanterna Azzurra, dove, prima di un concerto di un noto *rapper* italiano, alcuni individui spruzzarono dello spray urticante, causando il panico all'interno del locale. La folla si spinse da tutte le parti in molte direzioni, trovò degli spazi ostruiti e si riversò in una parte del locale sull'esterno, dove finì su un ponticello che faceva da guado su un piccolo fossato. La balaustra si ruppe e precipitarono nel vuoto tante persone.

Persero la vita Emma e Asia, di quattordici anni; Mattia e Benedetta di quindici anni; Daniele di sedici anni ed Eleonora, una giovane mamma di trentanove anni. Oggi vorrei qui commemorarli insieme a voi. (*Applausi*).

Da quella tragedia nacquero una speranza e una grande consapevolezza, proprio per coloro che avevano vissuto e per le nuove generazioni che hanno visto quanto era accaduto. Quel gruppo di persone, genitori e ragazze, si è unito in un comitato, per ricordare e soprattutto per sensibilizzare sulla sicurezza. *In primis* una persona, Luigina Bucci, instancabile, ha portato un gruppo di ragazzi a incontrare i Ministri, a creare una legge regionale nelle Marche, a incontrare il Papa e tantissimi parlamentari, per portare avanti questo percorso.

Quello al nostro esame è un disegno di legge - come spiegava il relatore - che vuole solamente lavorare su alcuni principi: da una parte, conservare la memoria di quanto è successo, e quindi la data dell'8 dicembre deve ricordare quanto è accaduto, e creare anche spazi e iniziative di commemorazione delle vittime di quella tragedia; dall'altra parte, si vogliono creare iniziative didattiche nelle scuole, per informare e sensibilizzare rispetto alle regole e alla salvaguardia della legalità. L'ultimo punto riguarda l'aspetto comunicativo, per far uscire fuori queste informazioni, creando spazi di divulgazione

attraverso i canali multimediali, radiofonici e televisivi. A tal proposito, ricordo come se fosse ieri quella sera, quando con mia moglie Sonia guardavamo alla televisione quelle immagini. Era impressionante, perché le informazioni provenienti dalla televisione ci facevano pensare che dei ragazzi, all'interno di un locale, potevano rischiare di morire. E quelle immagini non potevano non farci pensare ai miei figli, Mattia e Luca, che avevano la stessa età di quei ragazzi e potevano essere all'interno di quel locale, mentre io e mia moglie potevamo essere fuori ad aspettarli.

Onorevoli colleghi, penso che ognuno di voi abbia fatto questo passaggio nella sua vita, o forse qualcuno che ha figli più giovani lo farà fra qualche tempo, ma c'è un momento in cui noi genitori accompagniamo i ragazzi nei locali, siamo fuori e loro sono dentro. C'è un misto di orgoglio e di apprensione nel pensare che loro stanno crescendo e noi siamo fuori ad aspettare e vedere quello che succede. Non si può non negare che la responsabilità di quel locale ricade su di noi. Noi abbiamo fatto tanto, ma c'è anche l'aspetto culturale sul motivo per cui i ragazzi che entrano all'interno di quegli spazi devono essere, anche se giovanissimi, coscienti e chiari di quanto possono lì affrontare. Si tratta quindi di un momento particolare della vita, in cui noi genitori accompagniamo i nostri figli nei locali, in una crescita di cui loro stessi devono essere consapevoli.

Da riminese conosco tantissimo e apprezzo quegli spazi di divertimento e quei tanti locali che ho frequentato da giovane e che da adulto ho conosciuto nel periodo più difficile, quello del Covid, in cui sono stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire. Ho conosciuto imprenditori serissimi e volenterosi: la cosa che più hanno a cuore e il loro bene più grande sono i giovani che entrano all'interno dei loro locali. Proprio per questo motivo ritengo che la maggior parte di essi venga assimilata in maniera sbagliata ad alcuni concetti. Lo testimonia il fatto che dietro il comitato di ragazzi che ho prima citato c'è proprio il SILB FIPE, che li supporta in tutte le loro iniziative, con il presidente Maurizio Pasca che li sta accompagnando in diversi percorsi. Abbiamo solamente bisogno di unire tutte le convergenze e farle diventare uno spazio di comunicazione.

Quindi, quello al nostro esame non deve essere solo un disegno di legge per commemorare, ma deve anche diventare uno spazio, un momento, all'interno del nostro Paese, per riflettere e affrontare il tema in maniera approfondita. Proprio per questo abbiamo la responsabilità di farlo in modo corretto, approvando una normativa necessaria in questo momento.

Ritengo sia anche il momento di ringraziare alcune persone che mi hanno supportato in questo percorso. Il disegno di legge reca solo la mia prima firma, ma è stato fatto interamente dalle madri e da ragazzi. Ringrazio *in primis* il mio Gruppo politico che mi ha supportato e ha sottoscritto il disegno di legge. Ringrazio la mia Capogruppo del tempo, Barbara Floridia, e il presidente Giuseppe Conte, che mi hanno supportato nella presentazione del disegno di legge. Voglio ringraziare poi i senatori Sergio Romagnoli, Giorgio Fede e la consigliera regionale Marta Ruggeri, che mi hanno appoggiato; i senatori di altri Gruppi politici, come il senatore Spagnolli e le senatrici Fallucchi e Leonardi, che mi hanno supportato e hanno co-firmato questo disegno di legge.

Desidero poi ringraziare in particolare il senatore Castelli, che prima di me aveva già operato nella sua Regione in maniera molto approfondita supportando il comitato. Ringrazio la Commissione affari costituzionali, la mia capogruppo Majorino, il relatore Cataldi e tutti i commissari che hanno capito veramente la diversità di questo testo rispetto ai tantissimi che arrivano al loro esame sulle giornate da ricordare, che sono tutti in egual maniera corretti. In questo caso, però, oltre alla commemorazione, c'è un cuore pulsante, che è la costruttività. Più di tutti, ci tengo a ringraziare in quest'Aula, per la sua sensibilità e il suo contributo, senza il quale non sarei riuscito a incardinare il disegno di legge in esame, il senatore Alberto Balboni, che mi ha supportato in tutto il percorso. La ringrazio, presidente Balboni. A questo punto attendiamo il passaggio alla Camera.

In quest'Aula diciamo spesso che il futuro appartiene ai giovani. Colleghi, io vi ringrazio perché state dando una grandissima opportunità a giovani che si stanno riunendo intorno a questo tema, per cercare di crescere e confrontarsi con le nuove generazioni. Il disegno di legge in esame è stato scritto interamente da loro, è stato diffuso in tutto il Paese solo con le loro forze e col tempo potrebbe diventare un disegno nazionale. Io ricordo quando li ho visti la prima volta a una fiera: ero in mezzo a degli imprenditori come politico, parlavamo di sicurezza e legalità e ho visto entrare un gruppo di

cinque o sei ragazzi giovanissimi, minorenni, che venivano a chiedere agli imprenditori e ai politici di essere ascoltati e di portare all'interno delle istituzioni un loro manifesto per il divertimento in responsabilità e in sicurezza. Questa è la responsabilità che abbiamo noi. Ragazzi giovanissimi che hanno una voglia così forte e una determinazione così unica nel migliorare il proprio futuro con noi avranno sempre le porte aperte. Se il nostro futuro deve essere in buone mani, allora che siano quelle dei giovani. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

[SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ogni cittadino quando accende il televisore, soprattutto quando guarda il telegiornale, vede delle immagini che colpiscono al cuore e fanno profondamente male: sono immagini di tragedie da cui siamo bombardati ogni giorno. Ci sono però delle immagini, rispetto alle quali ognuno ha sentimenti differenti, che entrano ancora più in profondità. Da madre di due ragazzi di diciannove e sedici anni, il giorno in cui ho visto le immagini della tragedia di Corinaldo mi sono ritrovata raggelata, esattamente come capita ogni volta che vedo immagini di ragazzi che perdono la vita sulle strade o in qualsiasi altra maniera. Penso che l'incubo più grande che accomuna tutti noi genitori sia quello che possa accadere qualcosa ai nostri figli. Noi ci ritroviamo ogni giorno a dover scegliere e a combattere tra le istanze dei figli, che vogliono giustamente uscire, andare a divertirsi, vivere e affrontare la vita, e il nostro istinto di genitori per cui vorremmo poterli mettere sotto una campana di vetro per la paura di tutti i pericoli che devono affrontare. Un aspetto meraviglioso della gioventù è la mancanza di paura, la voglia e il coraggio di affrontare la vita senza temere la morte, perché giustamente i giovani vedono la morte come qualcosa di lontano. A volte vi è anche il bisogno di superare le regole, di superare gli schemi. È un istinto giusto, naturale di quell'età. Cosa possiamo fare noi come legislatori per aiutarli e accompagnarli nella loro vita, permettendo loro di vivere al meglio la loro gioventù, la loro vita, il loro divertimento, di fare le proprie esperienze, ma tutelando al massimo la loro salute e la loro sicurezza? Di norme ce ne sono già tantissime e le disposizioni sui locali pubblici sono molto stringenti. Possiamo sicuramente aumentare i controlli, ma non so se possiamo pensare ad altre norme ancora per rendere le regole ancora più stringenti, può essere che ci siano ancora dei margini.

Il problema però è cercare di intervenire sul loro senso di consapevolezza delle problematiche. Il disegno di legge al nostro esame, per il quale ringrazio il senatore Croatti, che ne è primo firmatario, va esattamente in questa direzione.

Il punto poi è non lasciare che la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza diventi una giornata vuota. Nel testo del disegno di legge si invitano, si spingono e si portano tutti gli enti, dalle Regioni alle Province, Comuni Città metropolitane, le scuole in modo particolare e le televisioni, a portare avanti campagne di sensibilizzazione di ogni tipo.

Ogni sorta di iniziativa che poi verrà organizzata usufruendo, sfruttando e partendo dal presupposto dell'istituzione di questa Giornata nazionale sarà sicuramente qualcosa di molto utile. Noi dobbiamo arrivare a colpire la mente dei nostri giovani con immagini che possono anche essere forti ed esprimere la cultura dell'educazione di quello che può essere e di quello che possono fare. Gli stimoli che hanno in altre direzioni sono molto forti: bisogna allora creare degli altri stimoli in altre direzioni che sono quelle, se vogliamo, della percezione dei rischi e dei pericoli che corrono.

È chiaro che devono essere delle attività il più possibile concrete perché possano essere efficaci. Veniamo allora anche ad un altro tema perché tutto deve andare nella stessa direzione, così come sta facendo il legislatore. Mi riallaccio ad esempio alle modifiche al codice della strada di Matteo Salvini. Si tratta di misure concrete che vengono introdotte esattamente in questa direzione. Nel momento stesso in cui si parla di alcol zero e droga zero quando ci si mette alla guida; si va a sanzionare ancora più pesantemente l'uso del cellulare quando ci si mette alla guida; si prevedono i corsi di sicurezza e di educazione stradale nelle scuole, con possibilità per i ragazzi di avere dei crediti, e si prevede che per tre anni non si possano utilizzare auto di grossa cilindrata: tutto questo significa intervenire con misure concrete volte a far sì che i nostri ragazzi diventino il più possibile coscienti delle problematiche che

possono avere nel momento in cui vanno su strada, che siano più consapevoli di quello che possono e non possono fare, che abbiano un'educazione di questo tipo, ma anche delle sanzioni nel momento in cui trasgrediscono le regole. (*Applausi*).

Noi come legislatori stiamo facendo oggi un passo avanti per cercare di dare un *input* forte a tutti gli enti che dovranno poi intervenire. L'auspicio è che questi enti lo raccolgano e che nella giornata che andiamo a istituire siano sempre più numerose le iniziative messe in atto per arrivare ai nostri giovani, cercando di trovare la chiave per renderli consapevoli di tutti i rischi che corrono nel momento in cui vanno a divertirsi affinché possano farlo con la maggiore sicurezza possibile.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[VERDUCCI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signor Presidente, voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti, e il relatore Cataldi. In particolare voglio ringraziare il proponente, il senatore Croatti, che ha raccolto tante istanze di ragazzi e di genitori sul tema della sensibilizzazione alla prevenzione e alla sicurezza.

Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame ha il merito di fare in modo che mai venga dimenticato ciò che accadde nella notte dell'Immacolata di cinque anni fa a Corinaldo, in una discoteca molto nota, dove c'era un concerto molto atteso soprattutto dai giovanissimi. Quella sera, infatti, in quel locale, c'erano ragazze e ragazzi provenienti da tutte le Marche e da fuori Regione.

Molti erano poco più che adolescenti, accompagnati dai genitori, che li aspettavano fuori, come è capitato a molti di noi di aspettare un figlio fuori da un locale, in macchina, in attesa che rientrasse da un concerto, da una festa o da un evento sportivo.

Dentro quel locale, a Corinaldo, quella sera c'erano molte più persone di quanto le regole di sicurezza prevedessero. Lo hanno accertato le indagini della magistratura. In più - come è stato scritto - funzionava una sola uscita di sicurezza. Il concerto tanto atteso quella sera non iniziò mai, perché, prima che si accendessero le luci sul palco, negli istanti in cui la sala era piena fino all'inverosimile, più del dovuto, qualcuno spruzzò dello spray urticante e fu il panico.

Ai ragazzi mancò di colpo l'aria. Bruciavano gli occhi, non si riusciva a respirare e nel parapiglia, tra le urla e la paura, tutti si accalcarono alla cieca verso l'unica uscita aperta sul retro del locale, la quale dava su un pontile che, sotto il peso della calca, non resse e crollò. Tantissimi rimasero schiacciati e intrappolati al buio, aggrappati l'uno all'altro: amici da una vita o conoscenti di una sera, compagni di adolescenza e di vita, compagni di scuola, alcuni fratelli e sorelle, tanti genitori che erano nel locale insieme ai propri ragazzi.

Vi furono cinquantanove feriti, alcuni gravissimi, che stettero in ospedale per molti mesi. Quella notte morirono sei persone. Signor Presidente, voglio ricordare i loro nomi: Emma e Asia, di quattordici anni; Mattia e Benedetta, di quindici anni; Daniele, di sedici anni. Ragazze e ragazzi nel pieno di giovani vite, pieni di bellezza, di passione e di intelligenza, che non dovevano morire. (*Applausi*). E con loro c'era Eleonora, di trentanove anni, una giovane mamma che lì, in quel buio, prima di sprofondare, fece in tempo a fare la cosa ai suoi occhi più importante: salvare la sua bambina di appena undici anni.

Signor Presidente, è un dolore che non si rimargina e la politica e le istituzioni hanno il dovere di sapere e di dimostrare che nessuno può morire invano e che ogni ferita - come in questo caso così drammatico - porta con sé un monito e un insegnamento. Dopo i fatti di Corinaldo, chiesi di intervenire in quest'Aula. Erano passate poche ore da quella notte e avevamo negli occhi le immagini dei ragazzi che cercavano di aggrapparsi e di salvarsi l'un l'altro prima di precipitare dalla balaustra.

Avevamo negli occhi il coraggio, la generosità, l'altruismo, che rimarranno l'insegnamento più grande di quei ragazzi. Tra loro c'era Davide, che fu capace di salvare tanti suoi amici e compagni, che di quella notte ha detto parole che non dobbiamo dimenticare: noi non saremo più gli stessi. Se ne sono andati i nostri sogni.

Ecco, noi abbiamo il dovere di riconsegnare alle nuove generazioni i sogni e la bellezza di vivere. E lo dobbiamo fare senza paternalismo, ma dando loro strumenti, diritti, con il rispetto che si deve alle inquietudini, alla vitalità, ai sentimenti di generazioni che, più di tutti, stanno pagando i contraccolpi

della pandemia. E tocca alle nostre istituzioni formative insegnare e trasmettere il valore assoluto del rispetto, dell'educazione, della sobrietà nei comportamenti, della gentilezza, che si sostanziano nel riconoscimento delle diversità di ognuno e di un destino collettivo e di regole che tutti ci accomunano. In questa legge c'è un riferimento al ruolo della Rai. Allora, io voglio dire che serve, nell'informazione, nella comunicazione, in particolare nel servizio pubblico, un'etica del linguaggio, perché in ogni parola sbagliata, violenta, contundente ci sono un'offesa e una discriminazione che fanno fatica a rimarginarsi. (*Applausi dal Gruppo PD-IDP*). E chi ha ruoli di responsabilità ha, egli per primo, delle regole da rispettare.

Se vogliamo che la Giornata che stiamo istituendo, che tiene insieme la parola divertimento e la parola sicurezza, non sia retorica vuota, come spesso avviene, allora abbiamo dei compiti: innanzitutto, approvare una legge che tuteli e promuova gli spazi culturali e di musica dal vivo, come quelle che abbiamo presentato come Partito Democratico qui in Senato e alla Camera (dove è già in discussione). Avere più spazi culturali significa costruire reti di comunità, luoghi dove si creano partecipazione e cittadinanza, perché la cultura è sicurezza. Costruire spazi di socialità e di aggregazione, specie nelle realtà più difficili, dove la criminalità è più aggressiva e dove la crisi sociale è più forte, significa stare insieme, poter giocare, poter studiare, fare musica o teatro o cinema, crescere, emanciparsi ed è l'unico modo per vivere in sicurezza. Serve moltiplicare questi spazi e avere un'unica normativa con regole certe per rafforzare legalità e sicurezza, per i lavoratori (tecnici e artisti) e per il pubblico dei partecipanti, perché sicurezza per i lavoratori significa sicurezza per il pubblico: dove c'è l'una, c'è anche l'altra.

Pertanto serve un riordino normativo, come è stato chiesto con forza pochi giorni fa negli stati generali dello spettacolo organizzati da alcune associazioni (Left wing, La musica che gira e UNITA-Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo).

Inoltre, signor Presidente, serve costruire nelle scuole, insieme alle studentesse e agli studenti, una cultura del divertimento in sicurezza, che significa innanzitutto dare a un evento un significato di partecipazione che va oltre la singola serata; significa dare risposte ai bisogni di una generazione che vive disagio e frustrazione. Serve una scuola inclusiva, che sia aperta, con più tempo scuola e più tempo di apprendimento; una scuola che non ingigantisca solitudini e disagi esistenziali, ma educi alla crescita nella responsabilità e nella solidarietà. Serve dare a tutti nel nostro Paese la possibilità di studiare, di andare avanti nella vita e di sentirsi protagonisti e non rifiutati. Oggi non è così, perché abbiamo dati drammatici di dispersione e abbandono scolastico, che colpiscono le famiglie che sono più in difficoltà, i territori che sono più marginali.

Insomma, questo disegno di legge e questa giornata commemorativa avranno un senso se saranno uno stimolo a contrastare diseguaglianze, disparità e storture, che impediscono sia il divertimento sia la sicurezza, perché non ci sono né sicurezza né divertimento senza socialità.

Signor Presidente, quando cinque anni fa intervenni in quest'Aula, posi l'attenzione su ciò che fu la causa scatenante della strage di Corinaldo: l'utilizzo come arma contundente di *spray* urticanti, com'era già accaduto in un'altra notte drammatica in Piazza San Carlo a Torino e com'è accaduto in molti episodi di violenza anche in molte scuole. Lo *spray* è un'arma, seppur impropria, e per questo chiesi che il suo utilizzo venisse regolamentato. Venni attaccato da chi, in maniera un po' pavida e molto ipocrita, non capiva il senso di quello che stavo dicendo. Invece, signor Presidente, proprio questo disegno di legge rimarca l'importanza di quella richiesta e di quell'intervento.

Dopo di allora, abbiamo depositato una proposta normativa che, nel chiedere regole specifiche sulla diffusione degli *spray* urticanti, che - voglio ricordarlo - ai tempi dei fatti di Corinaldo erano distribuiti addirittura nelle edicole, pone l'attenzione politica su un tema: la diffusione delle armi di qualunque natura non solo non aumenta la sicurezza, ma, al contrario, provoca insicurezza, minacce e tensioni (*Applausi*) ed è quanto di più diseducativo possa esserci, perché sono simbolo di prevaricazione e di violenza.

Noi invece abbiamo il dovere di un pensiero forte e condiviso, di rispetto e responsabilità verso il futuro delle nuove generazioni, affinché quanto avvenuto non succeda mai più e affinché, come hanno scritto i ragazzi e i genitori del comitato nato dopo l'8 dicembre di cinque anni fa a Corinaldo, da un

concerto si esca senza voce, ma non senza vita. (*Applausi*).

[LEONARDI](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la notte fra il 7 e l'8 dicembre del 2018 la comunità marchigiana di cui faccio parte è stata sconvolta dalla tragedia avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: cinque ragazzini, Asia, Benedetta, Daniele, Emma e Mattia, e una giovane mamma, Eleonora, hanno perso la vita nella calca che si era generata all'interno del locale, dopo che una banda, poi condannata, per il tentativo di fare dei furti - com'è stato ricordato in qualche intervento che mi ha preceduto - aveva spruzzato dello *spray* al peperoncino, generando una calca che poi è affluita nell'unica via di fuga che era rimasta libera, causandone il crollo. Questo ha provocando il decesso di sei vite innocenti e il ferimento di tantissimi giovani, oltre ai traumi invisibili che sono tuttora nell'animo di questi ragazzi, ma anche di molti genitori.

La memoria corre veloce proprio a quella notte, alle ore successive, alle immagini del crollo del ballatoio, alla voce dei tanti giovanissimi presenti, allo *shock*, all'incredulità e al dolore. Proprio intorno a quel dolore molto si è mosso per accoglierlo, per dargli un senso e una prospettiva. Grazie all'iniziativa dei genitori dei tanti ragazzi che erano presenti a quella serata, ma anche di quelli i cui compagni e amici si erano trovati in quelle condizioni alla Lanterna Azzurra, è nato il Cogeu (Comitato genitori unitario), un comitato spontaneo che, attraverso moltissime iniziative e con il coinvolgimento dei ragazzi stessi, delle istituzioni, ma anche dei gestori dei locali del divertimento, ha dato l'impulso affinché quella tragedia potesse trasformarsi e lasciare in prospettiva qualcosa al futuro, perché un evento così drammatico non potesse più ripetersi. Il motto del Cogeu, di questi ragazzi e di questi genitori, è efficace ed è bene ricordarlo: «Da un concerto si esce senza voce, non senza vita». (*Applausi*). Credo che racchiuda benissimo il senso di ogni iniziativa e di ogni attività che si può fare per creare una cultura diversa, oltre a tutte le normative che ci sono e che devono essere rispettate.

L'Assemblea legislativa delle Marche, sui cui banchi sedevo quando è successa quella drammatica tragedia, nell'agosto del 2021 ha approvato una legge regionale che ha istituito la Giornata regionale per il divertimento in sicurezza, fissandola proprio nella data dell'8 dicembre, in memoria delle vittime di Corinaldo, per diffondere la cultura del divertimento in sicurezza all'interno di tutte le fasce di età.

Sulla scorta di quella legge, come ha ricordato anche il presentatore, in collaborazione con il Cogeu e con i ragazzi che hanno fatto questo percorso dopo la tragedia, è nato il disegno di legge che oggi è all'esame dell'Assemblea e che ho voluto sottoscrivere. Ringrazio il proponente non solo come marchigiana, ma perché penso che le istituzioni debbano muoversi in ogni direzione per facilitare la cultura della sicurezza.

Nei cinque articoli del disegno di legge, oltre al riconoscimento della Giornata, si vogliono promuovere specifiche iniziative che coinvolgono tutte le istituzioni e vari enti, dal livello nazionale a quello regionale, fino agli enti locali, per sensibilizzare e dare informazione e conoscenza.

Importante è anche il ruolo delle scuole che è stato previsto nel disegno di legge, proprio perché sono i luoghi all'interno dei quali si formano e vivono la maggior parte della giornata i nostri ragazzi.

È importante anche il coinvolgimento dei mezzi di informazione, delle radio e delle piattaforme multimediali, ai quali oggi i nostri giovani e giovanissimi affidano molta parte della loro formazione personale e di gruppo.

Tutto ciò è importante per sollecitare un cambiamento culturale e creare consapevolezza proprio in coloro che saranno gli adulti di domani.

Quello che proponiamo con questo disegno di legge è un ulteriore tassello nella direzione di garantire sempre di più la sicurezza dei nostri ragazzi. Quello che vogliamo favorire, a mio avviso, è una sorta di patto generazionale fra i vari soggetti coinvolti, a partire dai nostri ragazzi, ai quali vogliamo far capire il valore della vita, ai quali chiediamo di comprendere come il divertimento non debba passare per lo sballo, per l'utilizzo di droghe. (*Applausi*). Al tempo stesso, dobbiamo dare loro la possibilità di sentirsi sicuri quando entrano in uno dei luoghi del loro divertimento. Questo patto fra generazioni, istituzioni, ragazzi che vogliono riempire i locali e chi li gestisce dev'essere portato avanti attraverso tutti gli strumenti possibili.

È un cambio culturale, è una lotta all'illegalità. È un altro tassello che si aggiunge al decreto anti-*rave* illegali, che non solo fanno una concorrenza sleale ai locali legali, che investono nella sicurezza, per garantire ai giovani di divertirsi in sicurezza (*Applausi*), ma che troppo spesso - lo ricordiamo - sono stati oggetto di episodi che hanno portato anche alla perdita della vita dei giovani presenti.

Il dovere delle istituzioni non è solo quello di ricordare le sei vittime innocenti di quella tragedia, ma anche di impegnarsi perché quei fatti drammatici non possano più accadere e di farlo a trecentosessanta gradi, coinvolgendo tutti e lavorando insieme per ottenere questo risultato.

Voglio ricordare il decalogo di otto punti stilato da questi ragazzi, che si sono confrontati anche con i gestori dei locali per poter arrivare insieme al raggiungimento di un obiettivo comune di sicurezza.

Credo che quello che va ricordato sia il valore che diamo alla vita e l'impegno delle istituzioni, anche attraverso l'approvazione di questa proposta di legge, mette un ulteriore mattoncino importante in questa direzione.

Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere è nuovamente convocata per procedere alla sua costituzione martedì 18 luglio alle ore 13, presso la sede di Palazzo San Macuto.

Commissioni parlamentari bicamerali, composizione e convocazione

PRESIDENTE. Comunico altresì che il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

L'elenco dei componenti delle due Commissioni è pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Le Commissioni sono convocate per la loro costituzione mercoledì 19 luglio nella sede di Palazzo San Macuto secondo i seguenti orari: alle ore 8,30 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; alle ore 14 la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Colleghi, per agevolare i lavori delle Commissioni, sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,14, è ripresa alle ore 15,34*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(17) BERGESIO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (Relazione orale) (ore 15,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 17.

La relatrice, senatrice Bizzotto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BIZZOTTO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame intende riconoscere e normare la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche in relazione alle sfide del *green new deal*, nonché istituire la Giornata nazionale dell'agricoltura. Il testo è stato approvato all'unanimità in Commissione e per questo vorrei ringraziare tutti i colleghi della Commissione e il Governo per il grande lavoro che abbiamo svolto insieme.

Il disegno di legge si compone di 11 articoli. L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, volto a tutelare e salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema attraverso il riconoscimento della figura

dell'agricoltore come custode dell'ambiente, che contribuisce attivamente alla protezione del territorio rispetto alle conseguenze negative legate all'abbandono delle attività agricole, allo spopolamento dei centri rurali e al rischio idrogeologico.

L'articolo 2 definisce la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio nel quadro della legge n. 194 del 2015 e individua gli imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano di alcune specifiche attività, come ad esempio la manutenzione del territorio, la sistemazione e la salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, la tutela della biodiversità rurale, l'allevamento di razze animali e la coltivazione di varietà vegetali locali.

Per promuovere questa figura, l'articolo 3 consente agli enti locali di avviare progetti e protocolli d'intesa per valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore, anche al fine di riconoscere loro criteri di premialità, come la riduzione dei tributi di competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 4 stabilisce che, per la conclusione dei contratti di collaborazione, le amministrazioni pubbliche possono accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in ragione del servizio che si intende affidare loro con i medesimi contratti. L'articolo 5 consente agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio di iscriversi in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. I successivi articoli arricchiscono il provvedimento con la previsione della Giornata nazionale dell'agricoltura e di un apposito premio.

L'articolo 6 riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, con l'obiettivo di far conoscere il ruolo dell'agricoltura, la cui pratica è fondamentale per soddisfare i bisogni primari dell'uomo e per raggiungere il benessere economico, sociale e ambientale del Paese.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le iniziative celebrative della suddetta giornata nazionale, che saranno promosse nelle pubbliche amministrazioni, nei parchi naturali, nelle aree protette, nelle scuole e nei programmi del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'articolo 10 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un premio al merito denominato «*De agri cultura*», che sarà assegnato agli agricoltori che si sono distinti per la produzione di beni di elevata qualità e per l'utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica e di metodi di coltivazione integrata rispettosi dell'ecosistema. A tal fine, è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Infine, l'articolo 11 reca la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia è da sempre un Paese a vocazione agricola: in più della metà della penisola italiana sono presenti appezzamenti di terreno ad uso agricolo, per la precisione 17 milioni di ettari su una superficie totale che ne conta oltre 30 milioni. L'agricoltura è un vero e proprio motore dell'Italia e del suo tessuto socioeconomico.

In modo particolare, l'agricoltura contadina, indirizzata all'autoconsumo e alla vendita diretta, è da sempre la forma di coltivazione più diffusa nel nostro Paese; praticata su piccola scala e nella maggior parte dei casi a gestione familiare, è quindi considerata un modello di sostenibilità ambientale. Definendo le risorse del territorio, l'agricoltura contadina è riuscita a mantenere produzioni locali e allevamenti animali legati alle tradizioni o, nel caso di riconversione delle aziende agricole, a dedicarsi alle produzioni biologiche.

Si tratta di un'agricoltura che mantiene popolate le zone rurali che sarebbero altrimenti abbandonate, contribuendo a difendere e tutelare la biodiversità oltre che a mantenere vivi antichi saperi, tecniche e produzioni locali.

Il disegno di legge in esame oggi infatti riconosce la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Con il disegno di legge in esame gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono fregiarsi di questo titolo a patto che svolgano alcune attività relative alla manutenzione del territorio e alla custodia della biodiversità rurale e quindi per la valorizzazione delle culture locali. In questo modo, l'agricoltore diventa il primo anello - direi il più importante - di una catena che ha una grande finalità: tutelare il nostro ambiente e il nostro paesaggio.

Saranno poi le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali a promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, come dicevo prima. In che modo? Tramite bandi *ad hoc*, le Regioni possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza in favore degli agricoltori stessi. D'altronde, chi meglio dell'agricoltore, che è radicato nella sua terra, ne conosce i problemi e le fragilità?

Il provvedimento al nostro esame - finalmente, direi - vuole rilanciare positivamente l'immagine del settore primario. Per noi l'agricoltura è vita, è amore per la nostra terra ed è quindi garanzia di cibo sano e di qualità.

Si istituisce, tra l'altro, la Giornata nazionale dell'agricoltura, che sarà la seconda domenica di

novembre. È anche questo un aspetto che accogliamo con favore, soprattutto perché la celebrazione della giornata coinvolgerà gli istituti scolastici di ogni ordine e grado attraverso la promozione di iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'agricoltura, che ci ricorda quotidianamente l'importanza del valore del *made in Italy*, dev'essere fatta conoscere chiaramente a tutte le nuove generazioni; dobbiamo aiutare i nostri giovani ad amarla ad innamorarsene. Quelle trascorse infatti sono state certamente annate estremamente complicate per l'agricoltura, a cominciare dal Covid fino ad arrivare al problema della siccità, alla guerra, all'impennata dei costi energetici e delle materie prime e, non ultimo, al problema delle inondazioni. Ora si è aggiunto anche l'incremento dei tassi di interesse, con la conseguente difficoltà di accesso al credito.

La contrazione dei consumi tra l'altro preoccupa molto il mondo agricolo ed agroalimentare. Il tema dei cambiamenti climatici e la distribuzione delle precipitazioni dev'essere prioritario. Come poter fronteggiare allora tutto questo, continuando a investire e innovare? Di fronte a questi cambiamenti, che potremmo definire epocali, le aziende agricole italiane si stanno dimostrando ancora una volta la colonna portante del Paese e a loro devono andare il nostro plauso e il nostro pieno sostegno. L'emergenza idrica impone certamente una riflessione. Sarà perciò fondamentale investire nella realizzazione di un piano invasivo a livello nazionale e per il potenziamento dei laghetti di accumulo dell'acqua e in una serie di interventi sugli acquedotti e sulla manutenzione di tutta la rete idrica.

Occorre dunque vigilare per garantire il *made in Italy* e la competitività delle nostre imprese agricole; a tal fine saremo sempre al fianco di questo Governo di centrodestra.

Mi avvio alla conclusione. Il riconoscimento del ruolo dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio è un passo avanti nella giusta direzione nell'ambito di un percorso di attenzione nei confronti di un mondo, quello agricolo, essenziale per la cura dei nostri territori. Gli agricoltori italiani svolgono un ruolo fondamentale e meritano di essere valorizzati. Con questo disegno di legge si dà una prima, importante e fondamentale risposta concreta e tangibile.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, con questo provvedimento, di carattere prettamente simbolico, si chiede a quest'Assemblea di riconoscere la figura dell'agricoltore quale custode dell'ambiente. In nove mesi di lavori nella Commissione di cui faccio parte, che si occupa anche di agricoltura, non si è andati oltre questo atto meritorio nei confronti di un settore estremamente importante e strategico per il nostro Paese, che tuttavia, ad oggi, si trova in oggettiva difficoltà, compreso tra crisi energetica, aumento generale dei costi fissi e variabili e mancanza di manodopera. Si tratta di problemi ben noti alle migliaia di piccole aziende agricole che sono chiamate giornalmente a interfacciarsi anche con gli effetti degli eventi metereologici causati dalla crisi climatica.

A tal fine, è più che doveroso ricordare quanto questi fenomeni incidano negativamente sulla produzione e sul carattere di stabilità economica e di programmazione delle aziende italiane. Il settore agricolo, oggi più che mai, ha bisogno di essere sostenuto con decisione, ma non con provvedimenti generici come questo, che fanno solo di medaglia all'onore e poco di sostanza e concretezza, pur riconoscendo l'alto valore simbolico che tale riconoscimento ha, di per sé, per una società e una categoria.

Il mondo dell'agricoltura italiana, giustamente ancorato alle tradizioni di cui andiamo orgogliosi, va oggi accompagnato e sostenuto nel processo di innovazione e adattamento alla crisi climatica, nella digitalizzazione e nell'internazionalizzazione, per risultare sempre più competitivo e in grado di affrontare con serenità il futuro.

Per questo motivo, auspichiamo che, da parte del Governo, arrivino presto azioni concrete di sostegno al settore agricolo, che ad oggi mancano.

Entrando nel merito del provvedimento specifico, evidenziamo sin d'ora che non si è ritenuto di prendere in considerazione le differenze esistenti tra le diverse pratiche agricole presenti nel nostro

Paese, preferendo rimanere sul vago. Vengono inoltre trascurati completamente i criteri e le modalità cui dovrebbe ispirarsi l'agricoltura del futuro.

Non è infatti appropriato parlare di agricoltura senza distinguere i diversi modelli di produzione e gestione delle aziende agricole, riconoscendo e premiando le buone pratiche, distanziandosi invece progressivamente da quelle dannose. Decidere di non differenziare gli agricoltori che hanno deciso di adottare pratiche virtuose, cito qui, per esempio, l'agricoltura biodinamica e l'agricoltura di precisione, significa non valorizzare le pratiche di tipo agroecologico, cioè quelle attività che prevedono una forte riduzione o eliminazione delle sostanze chimiche di sintesi.

Il riconoscimento istituzionale agli agricoltori come custodi dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio naturale deve perciò tener conto del reale impatto delle attività agricole sugli specifici contesti produttivi e territoriali. Si può chiamare infatti custode dell'ambiente chi pratica attività agricole convenzionali e intensive, che causano forti impatti sull'ambiente, sulla biodiversità e sul clima e che alterano, inquinano e distruggono *habitat* naturali, rendendo difficoltoso il lavoro anche alle aziende orientate alle buone pratiche?

Le stesse emissioni di gas a effetto serra, che stanno causando eventi climatici estremi, ormai all'ordine del giorno, registrano valori elevati in particolare per la produzione intensiva della carne. Queste aziende vanno premiate come custodi dell'ambiente o sostenute nella transizione verso modelli più sostenibili di produzione?

Da anni la comunità scientifica sollecita e invita i decisori politici a considerare, nei procedimenti legislativi, i devastanti impatti ambientali, climatici e sulla biodiversità, degli allevamenti intensivi (danni ambientali causati anche dalle grandi catene dell'industria alimentare), raccomandando inoltre di limitare sia i danni derivati dai carichi di azoto e di ammoniaca, che annientano acqua e suolo, sia di ridurre la forte dipendenza da antibiotici, il cui massiccio utilizzo provoca la cosiddetta antibiotico-resistenza.

È utile ricordare, infatti, che gli allevamenti intensivi in Italia sono la seconda causa di formazione delle polveri sottili. Gli inquinanti appena citati impattano in maniera drammatica sulla salute umana, anche in termini di morti premature.

I dati dell'Agenzia europea per l'ambiente attestano che nel 2022 si sono registrati solo in Italia circa 60.000 morti premature causate dalle polveri sottili. Nel provvedimento purtroppo non si introduce nessuna condizionalità rispetto al *modus operandi* delle attività agricole convenzionali intensive, che nulla hanno a che fare con il concetto di custode nel senso di colui che si prende cura, e che non promuovono quel radicale cambio di passo richiesto anche dalla nuova politica agraria comune, necessario per cogliere le opportunità anche in termini di creazione di nuovi posti di lavoro per un settore agricolo a minor impatto ambientale.

Sovraccaricare inoltre i singoli titolari di aziende agricole di impegni volontaristici per interventi specifici di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del clima non solo ha il sapore della beffa e del classico scaricabarile, ma denota anche un metodo approssimativo, una scarsa visione su come il Governo intende approcciarsi e sostenere, anche con incentivi statali, il settore agricolo nella transizione ecologica in atto.

Ribadiamo quindi con forza che non è corretto attribuire a tutti gli agricoltori, come si evince dalle premesse del provvedimento legislativo, la definizione di custode dell'ambiente per il semplice fatto di operare sul territorio e di utilizzare risorse ambientali. Per tutelare il capitale naturale occorre rafforzare l'applicazione delle misure di tutela previste dalle norme comunitarie e nazionali sostenendo e premiando le pratiche agricole più sostenibili ambientalmente. È importante dare attuazione alle misure inserite nel *green deal* dell'Unione europea o nella proposta di regolamento sul ripristino della natura, che questa maggioranza ha bocciato proprio una settimana fa, di fatto accodandosi alle organizzazioni professionali agricole che si oppongono alla reale ed effettiva trasformazione attualmente già in atto nel settore agricolo, creando così un imbarazzo nazionale ed internazionale, ma soprattutto confermando la propria posizione retrograda e conservatrice sul tema: una posizione estremamente dannosa per tutto il comparto agricolo. È quindi una grande soddisfazione e un sollievo aver appreso che il regolamento è stato approvato proprio oggi.

È infatti noto che anche il settore agricolo necessita di una visione e di strumenti che possono offrire soluzioni tecnologicamente innovative per renderlo più competitivo e stabile, e per contribuire al contrasto della crisi climatica che sta attanagliando l'Italia, l'Europa e il nostro pianeta. Aver dimenticato le condizionalità ambientali obbligatorie imposte dalla normativa comunitaria e dai testi in negoziazione a livello europeo è sintomatico di un provvedimento che non prevede alcuno strumento di valorizzazione dei modelli virtuosi della nostra agricoltura nazionale e che non stimola la necessaria transizione verso una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Non è certo così che si aiuta il settore agricolo.

Per tutti i motivi illustrati, annuncio il voto di astensione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.
(*Applausi*).

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di questo provvedimento con cui viene finalmente riconosciuto il ruolo sociale dell'agricoltore. Ovviamente il riferimento per noi sono soprattutto le zone svantaggiate di montagna. In particolare, nei territori di montagna, l'agricoltura svolge un compito essenziale nel contrasto al dissesto idrogeologico, per il presidio del territorio e della sua cura, nella tutela della biodiversità. Offrendo a tutto questo una cornice normativa, si mettono le basi per incentivare gli agricoltori a interpretare al meglio questo ruolo. La tutela dell'ambiente e del territorio richiedono il coinvolgimento di quegli attori che più lo conoscono, che quotidianamente lo vivono, che hanno il termometro delle sue condizioni e dei suoi problemi.

Questa legge crea le premesse per lo sviluppo di politiche pubbliche, anche da parte degli enti locali, a condizione poi che tali politiche vengano adeguatamente finanziate, che valorizzino quell'insieme di competenze e di conoscenze che troppo spesso non vengono adeguatamente valorizzate e che invece sono la variabile che può determinare la riuscita di certi interventi. In tal senso, il provvedimento prevede infatti l'istituzione dello specifico elenco degli agricoltori che operano e possono essere coinvolti in progetti con tali finalità.

Grazie a un emendamento del nostro Gruppo, a prima firma del senatore Spagnoli, nell'elenco delle attività che possono vedere il coinvolgimento degli agricoltori, vengono inseriti la protezione dei coltivi e degli allevamenti, che si aggiungono così a quelli di prevenzione idrogeologica, nonché della protezione del paesaggio agrario, montano e forestale. In questo modo, anche le attività ordinarie svolte dagli agricoltori vengono poste in una dimensione di interesse generale: un fatto non solo doveroso, ma anche utile per sollecitare gli agricoltori a organizzare le loro attività in maniera sempre più rispettosa per l'ambiente.

Insomma, questo disegno di legge è meritevole perché non guarda all'agricoltura solo come fonte di produzione di beni di prima necessità, ma anche come promotrice dell'interesse generale e lo fa sul settore che oggi è quello più drammaticamente colpito dagli effetti del cambiamento climatico. La siccità dello scorso anno ha rotto una serie di equilibri, messo a repentaglio intere filiere e portato a un aumento dei prezzi di certi prodotti anche oltre il 20 per cento. Poi ci sono stati i grandi eventi alluvionali, che dalle Marche all'Emilia Romagna a tante altre realtà italiane hanno messo in ginocchio interi territori. In Trentino Alto Adige si vedono ancora le ferite della tempesta Vaia e la conseguente drammatica aggressione del bostrico alle foreste di conifere per migliaia di ettari.

Allora, se vogliamo tutelare questo settore, che è il biglietto da visita del *made in Italy* nel mondo, dobbiamo farcene carico con il massimo impegno, continuando a operare per la semplificazione burocratica, per la valorizzazione delle produzioni di nicchia, per il ricambio generazionale e la modernizzazione delle piccole imprese e per il sostegno agli operatori colpiti dai drammi ambientali. Lo dobbiamo fare con un occhio di riguardo a quell'agricoltura di montagna che storicamente è quella più penalizzata dalle scelte, anche a livello comunitario, che hanno in mente lo schema delle grandi produzioni di pianura e delle grandi aziende.

Molto spesso le produzioni in zone montane svantaggiate hanno una dimensione che non è economica, ma è soprattutto sociale, un'agricoltura che in Trentino e in Alto Adige vive oggi l'enorme problema

dei grandi carnivori, orsi e lupi, non solo per gli importanti danni alle coltivazioni e agli allevamenti. Purtroppo, dalla vicenda del *runner* ucciso dall'orso e nonostante le ripetute sollecitazioni delle amministrazioni locali, ad oggi poco o nulla è stato fatto per affrontare una questione che è fonte di incertezza e paura per tutta la popolazione.

Quindi, tuteliamo l'ambiente, ma salvaguardiamo anche l'incolumità dei nostri agricoltori e la sicurezza dei nostri cittadini. In questo senso è assolutamente necessario che il Governo assuma l'iniziativa per modificare la direttiva europea Habitat.

Sempre nella legislazione europea, per le zone svantaggiate di montagna dovrebbero essere ridefiniti gli aspetti legati agli aiuti di Stato, che per le attività di mantenimento e salvaguardia del territorio dovrebbero essere esclusi da tale categoria, perché non si tratta di incentivare l'impresa, ma di sostenere una funzione sociale che va a beneficio della collettività. Diversamente, l'agricoltura e l'economia di montagna subiranno ulteriori gravi penalizzazioni, con l'abbandono dei territori oggi abitati e vissuti e, quindi, con la compromissione della dimensione attuale del paesaggio.

È con tutti questi auspici che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. Facciamo in modo che non si limiti ad essere un riconoscimento simbolico, con la festa dell'agricoltura (anche perché a forza di continuare a promuovere feste non avremo più giorni di calendario sufficienti per inserirle tutte) (*Applausi*), ma che sia davvero la base normativa su cui far crescere nuove politiche e iniziative. (*Applausi*).

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, lo scorso anno l'agricoltura italiana ha esportato 52 miliardi di prodotti. Quando le Nazioni in via di sviluppo da povere diventano ricche, la prima cosa che chiedono è il *made in Italy* alimentare, perché il nostro Paese è da sempre riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti. I controlli che vengono eseguiti nella nostra agricoltura sono nettamente superiori rispetto a quelli effettuati nel resto d'Europa e anche per la trasformazione del cibo l'Italia è all'avanguardia, quindi ben venga un provvedimento che unisce due funzioni, ovvero quella dell'agricoltore e quella del custode dell'ambiente, perché le due cose vanno insieme. Da sempre, tradizionalmente, essendo la nostra una cultura contadina che poi si è evoluta ovviamente in una grande cultura industriale, gli agricoltori del nostro Paese hanno tutelato il loro territorio.

La scorsa settimana con il collega Scalfarotto eravamo a Vercelli, nella sede delle Baragge vercellesi, dove gli stessi agricoltori chiedono - visto che sono loro a fare la manutenzione delle acque, del famoso canale Cavour, ma anche delle risaie (pensiamo alla qualità del nostro riso) - che venga loro riconosciuta la funzione di manutenzione del territorio, magari con degli sgravi fiscali, che preferirebbero ovviamente a soldi diretti, in modo tale da creare una qualità di manutenzione del territorio di alto livello e anche, per loro, un riconoscimento economico.

Il provvedimento al nostro esame fa un parziale passo avanti in questa direzione, parlando di possibili sgravi fiscali e quindi di vantaggi economici, anche se in maniera generica, non quantificandoli - mi auguro che finisca l'epoca dei decreti senza risorse certe per le parti che vengono coinvolte - ma riconosce questa funzione non soltanto agli agricoltori, ma alle associazioni di bonifica, esattamente come ci chiedevano gli amici di Vercelli.

Noi di Azione-Italia Viva-RenewEurope voteremo a favore perché vediamo positivamente il fatto di insistere su una figura come quella dell'agricoltore, che è sempre più una persona che unisce il saper fare nella produzione di ottimo cibo alla capacità di trasformazione e alla qualità dell'ambiente ed essendo egli stesso interessato ai cambiamenti climatici, è un'attenta sentinella del territorio. Vedremo poi la parte dispositiva, sperando che in un prossimo futuro, anche se siamo consapevoli che è un periodo complicato per le casse dello Stato, possano essere destinate maggiori risorse economiche certe al mondo agricolo, soprattutto al settore della transizione ecologica e a quello della produzione energetica.

Molte aziende agricole che si sono attrezzate e sono autosufficienti da un punto di vista energetico, in quanto hanno installato pannelli solari, piccoli impianti a biomassa o perché producono biometano, sono state colpite dalla norma sugli extraprofiti e questa forse è un'ingiustizia, perché non si tratta di

grandi società energetiche che producono e operano soltanto in quel settore, ma hanno semplicemente accolto l'invito che da tempo si faceva loro di rendersi autosufficienti dal punto di vista energetico e hanno anche pagato dazio. Mi rivolgo quindi al Governo perché si ponga rimedio a questa ingiustizia che è stata perpetrata nei loro confronti.

Per tutti questi motivi voteremo a favore del provvedimento, che sicuramente è un piccolo passaggio verso una visione nuova di ambiente e di agricoltura, due ambiti che hanno sempre più bisogno di interloquire fra loro. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che esaminiamo oggi segue le indicazioni già venute da diverse Regioni d'Italia. Per prime esse hanno riconosciuto il ruolo di custode dell'ambiente e del territorio dell'agricoltore, proprio in quanto chi lavora il territorio, ovvero lo presidia con l'allevamento di animali, è anche il protagonista dei mutamenti dell'ambiente in cui vive.

Ogni sua decisione condiziona in modo determinante il micro-territorio su cui opera; la sua azione e la sua opera possono essere fondamentali per presidiare in modo positivo le mutazioni del territorio. Innanzitutto per prevenire il famoso e temuto dissesto idrogeologico, spesso causato da eventi calamitosi, cui contribuiscono l'incuria del territorio o, peggio, azioni negative come sbancamenti non autorizzati. Il problema non è quindi tanto il consumo di territorio, ma l'utilizzo improprio che se ne fa. Azioni positive, al contrario, possono contribuire alla conservazione e alla tradizione degli ambienti naturali. Parte del dissesto ambientale avvenuto in Emilia, oltre alle eccezionali condizioni meteorologiche, è conseguenza di un territorio abusato a monte e a valle, che ha subito poi il danno più grande. L'alluvione infatti è stata alimentata anche da acqua proveniente dalle zone collinari, che avrebbero dovuto trattenerla. Dalla montagna l'acqua, la malta e i detriti sono scesi a valle, invadendo i piani più bassi e i sotterranei, che nell'economia della città in condizioni normali hanno un valore. Inoltre, abbiamo visto come costosi macchinari ospedalieri vengano volutamente utilizzati nei piani più bassi per limitare le radiazioni. L'ultima alluvione ha fatto ovviamente riflettere su molte circostanze del rapporto campagna-città e su come una migliore preservazione della natura possa contribuire a evitare nuove tragedie.

Il disegno di legge che andiamo ad approvare si muove quindi nella giusta direzione di considerare l'agricoltore come primo soggetto che può valorizzare l'ambiente e il territorio. La parola custode, come figura di chi salvaguarda un qualcosa di molto prezioso, è assolutamente appropriata. La sensibilità ambientale è certamente cresciuta, oltre che nelle coscienze dei giovani, anche in quella di chi sta ogni giorno a contatto diretto con il bene più prezioso del pianeta, che è la terra, intesa come appezzamenti agricoli, come boschi, come sorgenti di acqua, come pascoli, come infrastruttura al servizio dell'attività agricola. L'agricoltura è sempre più interazione con la produzione di energia e con le nuove tecnologie che consentono la produzione di rinnovabili dal vento, dalle biomasse, dai tetti fotovoltaici. La produzione agricola pesa quindi sempre meno sulla produzione di energia nazionale e sui consumi dei fossili.

Le esperienze già operate dopo le leggi regionali citate in premessa ci mostrano ulteriori azioni di salvaguardia del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico, affidate agli agricoltori. Le norme che il Parlamento ha recentemente approvato consentono agli agricoltori di realizzare degli invasi per la raccolta e l'utilizzo dell'acqua, finalizzati al contrasto della siccità e all'uso irriguo.

Le nuove generazioni inoltre hanno una sensibilità importante verso la conservazione della biodiversità, nella scelta delle specie arboree da conservare. Spesso si tratta di ragazzi che hanno anche buoni studi, ma che riconoscono nel ritorno alla terra un valore e non una *diminutio*. Molti di loro hanno riscoperto varietà autoctone e ne valorizzano i prodotti. Va rilevato che è molto importante anche il ruolo delle associazioni degli agricoltori, sempre più preparate ad assistere e a offrire servizi ai produttori associati verso le nuove sfide.

Oltre a riconoscere l'importanza dell'agricoltore, il disegno di legge istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura nella seconda domenica di novembre. Si tratta di un'iniziativa meritoria, che

certamente avvicinerà al rispetto dell'ambiente, della campagna e del lavoro agricolo molti italiani che vivono in città, posto che di norma gli agricoltori, specialmente gli allevatori, devono lavorare anche di domenica. Anche questo rappresenta un segnale concreto del rispetto che dobbiamo a questa categoria, nonostante l'apporto al PIL rappresenti oramai un numero molto basso. Ma il valore dell'agricoltura sta invece nell'apporto al mantenimento del nostro benessere e di quello dell'intero pianeta, che hanno un significato altissimo. Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

NATURALE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signor Presidente, sottosegretario La Pietra, onorevoli colleghe e colleghi, stiamo vivendo un insostenibile sfruttamento delle risorse naturali: abusivismo edilizio, agricoltura intensiva, forzata canalizzazione e artificializzazione dei corsi d'acqua, che si aggiungono a una diffusa e caotica urbanizzazione a seguito dell'accrescimento dei centri cittadini, dei siti produttivi e delle infrastrutture viarie.

Dall'altro lato, nelle campagne, per una ragione inversa e speculare, c'è stato un progressivo abbandono, con una grave perdita di controllo del territorio e, purtroppo, anche delle identità culturali e colturali riferite a quelle aree. Ho detto questo per far comprendere come la qualità e la tenuta dei paesaggi si ottengano perseguendo, potremmo dire, un corretto modello gestionale, che si può raggiungere solo incentivando e motivando adeguatamente gli operatori a rimanere su quel territorio, per prendersene cura, per valorizzarlo, per sottrarlo all'incuria e al degrado. Il coinvolgimento e la responsabilizzazione di chi vive quei luoghi è certamente un primo passo, ma non può essere il solo. Una delle tante azioni da accostare, da perseguire concretamente, è quella relativa alla promozione di una tutela attiva dell'agricoltura e del paesaggio, che è possibile solo coniugando la tradizione con l'innovazione necessaria a garantirne la competitività economica.

Durante le varie fasi della trattazione in Commissione, ci siamo impegnati ad apportare il nostro contributo al miglioramento del testo, attivandoci affinché si riuscisse a dare un più chiaro riconoscimento e motivazione all'agricoltore custode che si va a definire. Innanzitutto, partendo dalle finalità, abbiamo reputato opportuno ancorare i contenuti del disegno di legge non solo ai principi costituzionali, ma anche ai trattati e alle leggi vigenti che già trattano questo argomento. Ciò per evitare le stratificazioni normative e il disallineamento rispetto a testi già esistenti. Parlare di agricoltore custode dell'ambiente significa necessariamente parlare anche di tutela della biodiversità e del paesaggio rurale, in quanto fondamentalmente è suo il ruolo di salvaguardia di questo grande patrimonio.

Dunque, avevamo chiesto di aggiungere questi termini, che non sono stati inseriti, ma che certamente mi auguro restino nello spirito del disegno di legge, così come il sottolineare la necessità di pratiche e mezzi tecnici tesi a una riduzione significativa dell'uso di sostanze chimiche di sintesi, l'utilizzo di metodi dell'agro-ecologia, dell'agricoltura di precisione e di quella biologica. In questa direzione è fondamentale dare grande promozione alla figura dell'agricoltore custode e allacciarla ad esempi concreti, relativi alle effettive attività svolte. Inoltre, è opportuno prevedere meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio di tali attività, al fine di garantire un impegno sistemico. In un'ottica di raccordo con le disposizioni vigenti, che consentono alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, abbiamo proposto di dare preferenze nella stipula di questi eventuali contratti proprio agli agricoltori custodi: una proposta non accolta, ma rimessa alla valutazione delle pubbliche amministrazioni stesse, depotenziando quindi, in termini di forza, la portata premiale e dunque incentivante dell'attività dell'agricoltore custode.

Purtroppo non è stata accettata neppure la nostra proposta di dare una connotazione il più possibile coerente tra la disciplina dell'elenco degli agricoltori custodi e la disciplina dei bandi. L'elenco è rimasto privo di qualunque valenza connotativa e selettiva, essendo aperto a chiunque abbia interesse ad iscriversi, e i bandi sono stati soppressi insieme al comma di riferimento. Nella celebrazione della Giornata nazionale dell'agricoltura, abbiamo sottolineato la necessità di evidenziare il ruolo

fondamentale svolto dal settore primario in termini di salute, non solo ambientale, e di risparmio nell'utilizzo multifunzionale della risorsa idrica. Sempre con riguardo a questa giornata, abbiamo ritenuto di coinvolgere gli enti del terzo settore tra i soggetti attivi e chiesto la rimodulazione delle finalità relative alle iniziative specifiche, anche di tipo didattico, in coerenza con il piano RiGenerazione scuola, l'unico piano esistente per la sostenibilità ambientale. Per questa ottima intuizione e lavoro l'allora sottosegretaria del MoVimento 5 Stelle, Barbara Florida, ricevette un plauso dalla Presidente della Commissione cultura dell'Unione europea.

Nelle scuole e ovunque va sempre focalizzata l'attenzione sui valori dell'agricoltura sostenibile, nonché sulla promozione della conoscenza e della consapevolezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di fertilità del suolo e regimentazione delle acque. Pertanto, con riferimento al decreto attuativo per l'istituzione del premio «*De agri cultura*», abbiamo precisato l'imprescindibilità della sostenibilità e della ecocompatibilità delle attività svolte dagli agricoltori custodi. Nello specifico, abbiamo richiesto che il premio fosse assegnato agli agricoltori che presentino progetti volti alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio, al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della sostenibilità del settore agricolo.

Con il disegno di legge in discussione è iniziato un percorso articolato. Si tratta di una prima piccola orma, che auspichiamo però si traduca anche in una serie di ulteriori misure concrete, specie sotto il profilo del sostegno economico e di immagine al nobile e prezioso impegno dell'agricoltore custode.

Dare sostanza e densità alle nuove previsioni che si introducono nell'ordinamento è un dovere, oltre che una questione di rispetto per i destinatari di queste norme. Ci attendiamo perciò un vero e proprio effetto moltiplicatore, soprattutto per quando riguarda i risvolti applicativi tangibili. In assenza di questo effetto, infatti, ci si troverebbe davanti all'ennesima bandierina assegnata a uno degli attori della maggioranza, un orpello normativo che però non avrebbe alcuna effettiva utilità per i tanti agricoltori che, con passione e sacrificio, portano avanti il proprio lavoro.

Fatta questa doverosa raccomandazione, che costituisce anche un'imprescindibile indicazione del verso da intraprendere, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sul disegno di legge in esame.

(Applausi).

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'agricoltura, il sistema agroalimentare e la figura dell'agricoltore, o meglio del contadino, di colui che lavora la terra per sostenere la vita dell'uomo, in futuro devono diventare centrali per questo Parlamento e anche per l'azione del nostro Governo. Questo obiettivo è la base di lavoro che ci siamo dati con il disegno di legge in esame, che è stato condiviso dal vice presidente Centinaio, da tutto il Gruppo Lega e dal nostro vice *premier* Matteo Salvini, perché abbiamo proposto di riconoscere la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, nonché di istituire la Giornata nazionale dell'agricoltura e il premio al merito dell'agricoltore dell'anno. Questi riconoscimenti sono i tre principi fondamentali di questo provvedimento; riconoscimenti che del resto noi riteniamo siano più che doverosi, troppo lungo attesi da questo settore, che è una parte integrante sostanziale della nostra economia e del prodotto interno lordo del nostro Paese.

L'emergenza sanitaria, la pandemia, ha reso evidente il valore strategico del settore primario, soprattutto per l'emergenza che era in corso nel nostro Paese. L'agricoltura ha avuto un ruolo cruciale nella gestione di questa emergenza, riuscendo, nonostante grandi difficoltà, a garantire il necessario approvvigionamento di cibo, grazie alla forza e alla tenacia di persone che silenziosamente hanno perseverato nel proprio lavoro, senza mai fermarsi. Per questo il riconoscimento previsto dal testo in discussione è più che mai opportuno. Non istituamo nulla di nuovo; riconosciamo la figura dell'agricoltore quale custode della terra e del territorio. *(Applausi)*.

Questo lavoro viene svolto con assoluta responsabilità. Non parliamo di cose che non esistono, perché ci sono 740.000 imprese agricole familiari che rendono famoso il nostro Paese nel mondo per le eccellenze enogastronomiche. Ricordo poi che la presenza radicata nel territorio in cui vive e lavora,

rende l'agricoltore un punto di riferimento di primaria importanza nell'attuazione degli interventi necessari a contenere e a prevenire i danni provocati ogni anno dalle calamità che si abbattano sul territorio.

Abbiamo approvato un decreto-legge siccità e si sta approvando un decreto-legge alluvioni; ciò dimostra che la figura dell'agricoltore e del contadino è fondamentale.

In particolare si intende promuovere l'idea, anche in relazione alle nuove sfide del *Green new deal* europeo, che l'agricoltore ha il compito di proteggere il territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dallo svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Egli diventa colui che pratica l'azione preventiva, colui che sorveglia.

Il disegno di legge riconosce come agricoltori, custodi dell'ambiente e del territorio, coloro i quali vengono identificati dall'articolo 2135 del codice civile; non potevamo fare altrimenti. Inoltre sarà consentito agli enti locali di avviare, come è stato detto bene in precedenza, progetti, accordi e protocolli per valorizzare il ruolo sociale della nuova figura nonché riconoscere dei criteri di premialità attraverso degli incentivi che verranno definiti e che sicuramente non possiamo definire oggi in questa Aula.

Gli agricoltori, custodi dell'ambiente, potranno poi iscriversi negli appositi elenchi che andranno costituiti nei dipartimenti di ogni Regione competenti in materia.

Il testo non si occupa soltanto dell'agricoltore, ma istituisce altresì, all'articolo 5, la Giornata nazionale dell'agricoltura, da celebrare ogni seconda domenica di novembre, allo scopo di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura nel nostro Paese che, nelle sue fasi di semina, di cura, di attesa e di raccolta, incarna un'essenza di vita. È per questo che abbiamo deciso di coinvolgere su questo tema anche il percorso scolastico ed informativo. Voglio qui ringraziare il sottosegretario La Pietra per l'apporto che ha dato a questo provvedimento, il presidente De Carlo per l'attenzione prestata in Commissione agricoltura insieme a tutti i componenti, nessuno escluso. Tutti insieme abbiamo cercato di portare avanti un provvedimento di buon senso, condiviso naturalmente dalla maggioranza. In democrazia chi dissente può comunque farlo in ogni momento.

La Giornata nazionale si integra con la giornata del ringraziamento dei coltivatori diretti, istituita nel 1951 da Papa Paolo VI. Le celebrazioni della giornata del ringraziamento sono sempre fissate la seconda domenica di novembre e noi abbiamo fissato anche per tale data la Giornata nazionale dell'agricoltura, con il coinvolgimento delle scuole per lo svolgimento di attività didattiche che promuovano nelle generazioni più giovani la giusta conoscenza di questo settore.

Altrettanto importante sarà la collaborazione con il mondo dell'informazione, prevista da un articolo specifico, affinché vengano assicurati adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale e ci sia un'informazione corretta e non tendenziosa, senza citare dei numeri, come quelli sulle emissioni, che rischiano di mettere in discussione un settore che nulla ha a che fare con questi numeri. (*Applausi*).

Sappiamo bene che l'agricoltura nel nostro Paese genera un'emissione bassissima rispetto ai trasporti, all'industria e a molte altre fasi dell'attività economica del nostro Paese.

L'agricoltore poi, oltre ad essere dedito al lavoro dei campi, svolge un ruolo fondamentale ed importante di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema. È necessario quindi delineare un quadro normativo che sulla base delle indicazioni già emerse in altri contesti, strutturi in modo chiaro e univoco la figura dell'agricoltore in qualità di custode della terra, riconoscendo però all'attività agricola la massima espressione di questo ruolo.

Occorre dare sostegno e promozione a queste figure così importanti nel nostro Paese. Ecco perché è giusto, come previsto dal disegno di legge, prevedere l'istituzione di un premio al merito degli agricoltori. Il premio «*De agri cultura*», dall'omonimo trattato di Catone, premierà i coltivatori che si sono distinti per avere operato nell'osservanza delle migliori pratiche agricole e consisterà nell'assegnazione di un premio, anche economico, che potrà essere di un significato simbolico per alcuni, ma per altri no. Si tratta infatti dell'assegnazione di un premio fino a 20.000 euro annui per il finanziamento di progetti che mirino alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in una veste creativa ed innovativa, con lo scopo di aumentare la competitività del settore agricolo nazionale.

Ricordo infine che lo stesso Pontefice ha definito gli agricoltori testimoni dell'ecologia integrale di cui

il mondo ha bisogno oggi. Ha espresso chiaramente il suo pensiero, che va esattamente in questa direzione. Lo ricordo a quest'Aula: viviamo il paradosso di un'agricoltura non più considerata settore primario dell'economia, ma che mantiene una evidente rilevanza nelle politiche di sviluppo, nelle azioni di tutela della sicurezza alimentare, come pure nella vita delle comunità rurali, che, a mio avviso, è fondamentale. Davvero non c'è umanità senza coltivazione della terra; non c'è vita buona senza il cibo che essa produce per gli uomini e le donne di ogni continente. Queste sono le parole del Sommo Pontefice.

Ringrazio anche la collega Mara Bizzotto, per il lavoro in Commissione come relattrice, svolto con grande equilibrio e capacità. (*Applausi*). Avendo così condiviso tale lavoro in questo ramo del Parlamento, ritengo auspicabile che anche la Camera dei deputati lo condivida nel più breve tempo possibile, in modo da dare una legislazione chiara a questa figura così importante per il nostro Paese. Ed è per questo che, a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, dichiaro il voto favorevole su questo, per noi importante, provvedimento. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, nel ringraziare tutti i membri della Commissione e la relattrice per il lavoro svolto, evidenziamo che il decreto-legge di cui in oggetto costituisce il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. L'atto, come hanno detto anche gli altri colleghi, ha un valore prevalentemente simbolico, non prevedendo alcun sostegno specifico rilevante che lo possa qualificare come strumento di sostegno e di programmazione in materia agricola.

Oggi più di ieri, però, bisogna riconoscere le difficoltà in cui il settore si trova e il fatto che gli agricoltori concorrono sempre di più alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono, dallo svuotamento dei piccoli insediamenti rurali e di protezione dal rischio idrogeologico.

È questa la declinazione prevalente che ci vede favorevoli ad un riconoscimento in tal senso. È chiaro che siamo di fronte a dei gravi cambiamenti climatici. Non lo possiamo negare: ad inizio 2023, in pieno inverno, parlavamo di siccità. Sul punto, è stato emesso un provvedimento, il decreto siccità, che purtroppo si sta sempre di più rilevando uno strumento con tante parole e non moltissimi contenuti. Basti pensare alla carenza di risorse per l'infrastrutturazione di un sistema idoneo a trattenere le acque quando piove molto e a rilasciarle al momento del bisogno; alla carenza di un piano di manutenzione degli invasi; alla carenza di norme precise e definite sul recupero e l'uso delle terre e rocce da scavo.

Noi vorremmo evidenziare che un buon piano di manutenzione dei nostri laghetti collinari, delle nostre dighe e dei nostri fiumi può risultare molto più importante e molto più attuabile, anche nel breve periodo, rispetto a un piano di costruzione di nuove opere, che talvolta sono necessarie.

Il clima è profondamente cambiato: lo abbiamo detto, non lo possiamo negare. E da ciò discende la necessità di una forte politica di sostegno a quello che è il modello della nostra agricoltura, una agricoltura sempre più di precisione, più sostenibile e più rispettosa della biodiversità. Questi sono elementi essenziali dai quali non possiamo prescindere.

La siccità dello scorso anno ha messo in crisi l'agricoltura e ne ha ridotto le rese, con gravi problemi alle nostre colture. Purtroppo, però, la piovosità di questa primavera eccezionale fa sì che ci siano altrettanti rischi ed altrettanti pericoli. Si pensi, nel settore della viticoltura, al problema della peronospera, che cerca di falciare il mondo della vite e del vino, che in questo Paese rappresenta un fatturato di 14 miliardi, con 350.000 aziende e centinaia di migliaia di lavoratori.

Per questo bisogna pensare sin d'ora, per non farci trovare impreparati, a delle misure di sostegno per quei territori e per quelle denominazioni che potrebbero subire gravi rischi, così come anche evidenziato nella scorsa seduta dal senatore Bergesio, rispetto al fenomeno della grave grandinata che ha colpito alcune città e alcuni territori del Nord.

Con riferimento al provvedimento in approvazione, pensiamo anche all'agricoltura delle zone alluvionate. (*Applausi*).

Non dimentichiamo la solidarietà che va da parte del nostro Gruppo a tutti gli agricoltori, a tutti i cittadini e a tutte le imprese di quei territori. Chiediamo però al Governo di mantenere gli impegni che

sono stati presi nei giorni immediatamente successivi all'evento, ossia dare i giusti ristori a tutti coloro che purtroppo avranno di fronte a sé anni difficilissimi per ricostruire un tessuto produttivo come quello della Romagna e degli altri territori colpiti.

In agricoltura, un altro settore molto problematico è il mercato: oggi, nel settore dei cereali e non solo, abbiamo una perdita di resa produttiva del 40 per cento rispetto allo scorso anno in alcuni contesti; di pari, abbiamo anche una riduzione dei valori del prodotto, che si aggira intorno al 30-40 per cento; siamo a un prezzo di vendita del cereale e del grano duro a 30 euro al quintale, con semine fatte a 70 euro al quintale e con il costo dei carburanti altissimo. Questo fa sì che oggi, quando si va a raccogliere quel prodotto, nonostante la PAC, che è essenziale per il sostegno a questo settore, non c'è remunerazione. Si tratta di un problema grave e serio, ma che non riscontriamo negli scaffali. Infatti, il prezzo medio della pasta è cresciuto del 50 per cento: siamo passati da 1,45 euro a 2,20 euro. Il prezzo del pane è aumentato del 3-4 per cento, a fronte di un prezzo del grano sottopagato a 30 centesimi al chilogrammo.

Non dobbiamo fare solo l'elenco delle situazioni gravi, ma dobbiamo dire anche quali possono essere i rimedi: intervenire sui distretti del cibo e sui distretti rurali, ridurre la filiera, intervenire sui contratti di filiera affinché mai si possa pagare ai produttori un prezzo inferiore al costo di produzione (*Applausi*). Questa non è una pia illusione, perché in alcuni contesti ciò avviene ed è una strada che dobbiamo perseguire per far sì che i nostri agricoltori possano avere non solo un riconoscimento come custodi, ma anche la dignità e la remunerazione per il loro lavoro.

Vorrei concludere sul tema della custodia. È vero che l'agricoltore è il principale custode: è custode del territorio ai fini del suo controllo idrogeologico e del dissesto; un territorio che ha un valore anche dal punto di vista paesaggistico, culturale e turistico. Purtroppo, il dissesto trova un buon alleato nel mancato presidio dei territori, nell'incuria e nella mancata manutenzione. Non dimentichiamo che il presidio territoriale è rilevante ed essenziale. Dobbiamo dare particolare attenzione alle aree interne, alle aree montane, alle colline talvolta dolci e talvolta impervie, ma essenziali per una corretta gestione complessiva del sistema, di un sistema che fa parte della nostra storia, come i nostri borghi, i parchi, le valli e quant'altro.

Spesso i fenomeni degenerativi che avvengono a valle trovano un facile alleato nell'incuria e nell'abbandono delle zone a monte, producendo gravi effetti e devastazioni. È per questo che c'è un legame tra causa ed effetto, tra la manutenzione delle aree interne e gli effetti negativi che si producono a valle. Riteniamo quindi che, per avere un agricoltore custode, nelle aree interne - vogliamo puntare l'attenzione sulle aree interne - gli agricoltori, così come tutte le altre persone che vi vivono, devono poter fare impresa, poterci vivere. In quei luoghi impervi e interni dove tutto è più difficile, l'agricoltura talvolta è definita eroica e di fatto lo è. In questi territori tutto è più costoso e meno remunerativo, spesso mancano i servizi, le strade di collegamento, i trasporti, la sicurezza con una caserma, la connettività, ma soprattutto i servizi sanitari territoriali e le scuole. Per poter presidiare un territorio bisogna viverci e per viverci bisogna avere i servizi (*Applausi*), altrimenti sono solo slogan che non producono contenuti.

Ebbene, oggi noi andiamo a esprimere un voto favorevole, e ne siamo fieri e convinti. Ma il Governo non deve mettere in discussione i fondamenti per cui ci possa essere un custode, non stanziando le adeguate risorse sul Sistema sanitario nazionale e mettendo in discussione sia le case di comunità che gli ospedali di comunità (*Applausi*), riducendo i servizi scolastici, riducendo gli incentivi ai trasporti e non sostenendo adeguatamente un'infrastruttura digitale. Anche le aziende agricole hanno diritto ad avere in ogni luogo ove si trovano una connessione per essere competitive rispetto a un mercato, che non è più locale, ma è globale.

Pertanto, noi ci poniamo con rispetto dinanzi alla discussione e all'*iter* formativo del disegno di legge e ringraziamo la Commissione, il suo Presidente e la relatrice. Concludiamo dicendo che questo provvedimento resterà lettera morta se ad esso non seguirà un piano infrastrutturale che contrasti l'abbandono delle aree interne, perché diversamente oggi rischiamo di votare un provvedimento di bandiera privo di un'asta che lo sorregge e questa asta si chiama Italia. (*Applausi*).

[AMIDEI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*Fdl*). Signor Presidente, saluto il sottosegretario La Pietra, in rappresentanza del Governo, e ringrazio a nome di tutto il Gruppo quanti hanno contribuito a che si addivenisse a questo giorno che reputo storico per quella figura che si chiama agricoltore, per l'agricoltura e per tutti noi. Ringrazio i proponenti il disegno di legge, il Presidente della Commissione agricoltura e quanti hanno contribuito al provvedimento che tra poco ci accingeremo a votare, su cui anticipo che il nostro Gruppo voterà a favore.

Oggi, più che soffermarmi sugli undici articoli del disegno di legge, che appunto identifica e riconosce il ruolo che ci è sempre stato in fondo, quello dell'agricoltore come custode del territorio e dell'ambiente, vorrei piuttosto tracciare brevemente il profilo dell'agricoltore, perché non tutti noi lo conosciamo nel suo ruolo di agricoltore che negli anni siamo passati a chiamare "imprenditore agricolo". Chi è l'imprenditore agricolo, che trae le sue origini quasi nella notte dei tempi? Dovremmo risalire a migliaia di anni fa - secondo alcuni studiosi addirittura 23.000 anni fa - quando l'uomo iniziava a coltivare la terra in quell'area cosiddetta Mezzaluna fertile, che era poi l'antica Mesopotamia, gli attuali territori dell'Iraq, della Siria e della Turchia.

L'agricoltore, oggi imprenditore, è un uomo che mai si è discostato da quelle che sono le sue origini fondanti. Quando si parla di imprenditore agricolo non si parla di un imprenditore come gli altri che deve fare i conti solo con i costi di produzione, con il mercato e con quello che è più o meno richiesto, che sono comunque aspetti insiti anche nelle sue scelte. Egli deve fare i conti con un'altra componente, su cui lo stesso non può incidere, ma può solo subire e in qualche modo reagirvi: le condizioni meteorologiche. L'agricoltore si forma guardando il cielo, e difficilmente riesce, nonostante tutte le previsioni meteorologiche, a capire quale sarà il risultato del suo raccolto. Quindi, è una scelta fatta di fede e l'agricoltore nasce, nelle sue origini, con un assunto che lo contraddistingue, che si chiama amore per la terra. (*Applausi*).

Questo è un valore aggiunto in tale figura, che oggi noi responsabilizziamo con questo disegno di legge. Attenzione: non è qualcosa di onorifico - ben venga l'articolo 10 sulla premialità dei 20.000 euro - ma è il riconoscimento di quel ruolo che lui ha sempre perseguito di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, e non solo nel mantenere la biodiversità, ma anche nel garantire la sicurezza idrogeologica per tutte le specie, sia animali che vegetali, con un'attenzione al territorio che si tramanda di padre in figlio, di generazione in generazione; un amore che uno non si può scrollare di dosso verso la terra.

Vorrei rivolgermi un attimo, in un atteggiamento non da parlamentare e non usando toni ieratici, alla senatrice Aurora Florida, quando a nome del suo Gruppo ha dichiarato di volersi astenere. Quando parla - per citare le sue parole - di agricoltura retrograda e conservativa, devo dirle, senatrice Florida, che queste cose le può dire a qualcun altro, ma non ai nostri agricoltori. (*Applausi*). I nostri agricoltori sono i migliori al mondo, e non perché più bravi, ma perché hanno rispetto dell'ambiente, perché rispettano i protocolli e i disciplinari. E ciò è tanto vero che i nostri prodotti sono quelli che, messi a confronto in un'ottica europea, presentano meno residualità di principi attivi. (*Applausi*). Di questo va dato atto ai nostri agricoltori e alla nostra agricoltura. Pertanto, senatrice, è ancora in tempo se volesse dare il suo voto favorevole, perché farebbe sicuramente qualcosa di utile.

Ebbene, l'agricoltore - come più volte ribadito - nel ruolo di custode del territorio e dell'ambiente, è diventato più che mai fondamentale, visti anche gli ultimi eventi che hanno colpito anche la nostra amata Emilia-Romagna, dove più che mai sono emerse anche lacune da parte non certo degli agricoltori, che mai lasciano abbandonato il proprio territorio. Questo disegno di legge è volto anche a recuperare le aree non coltivate, a incentivare a mantenere in essere le aree boschive, paludose e lagunari, quindi tutto il territorio nazionale, attribuendo all'agricoltore anche questo compito in più.

Non andrò a rimarcare quanto già detto e voglio cogliere positivamente quanto citato dal senatore Bergesio. Do poi atto anche alla senatrice Bizzotto del buon lavoro svolto. Voglio dire che bene fece Paolo VI, con le sue parole, quando aiutò a istituire questa giornata nella seconda domenica di novembre del 1951, che oggi scegliamo di ricalcare nel ricordare tale figura.

Mi accingo a concludere per non ripetere quanto detto dai colleghi, cui mi associo. L'agricoltore non

va ricordato solo - come è pure giusto - nei momenti difficili, come nella pandemia da Covid che ci ha colpiti, in cui è sempre stato presente e lo ha dimostrato il fatto che nelle nostre tavole il cibo è sempre arrivato. Ma l'agricoltore è una figura che segue i tempi e che si innova, pur non perdendo mai i valori tra cui - non a caso abbiamo citato Paolo VI - anche quelli cristiani, che hanno caratterizzato e caratterizzano le famiglie; una cultura, per chi non credesse, non certo da sottovalutare. È inevitabile che vi sia anche il legame con l'aspetto religioso, quando la tua vita, il tuo sostentamento, i tuoi prodotti dipendono da qualcuno che è al di sopra di te e sulle cui scelte tu non puoi incidere. E questo ti fa maturare l'importanza di capire la fede verso ciò che ti aspetta.

Tengo ad affermare e a rimarcare l'importanza di questo provvedimento che - insisto - vuole essere un riconoscimento non simbolico, ma effettivo ed efficace del ruolo che dovrà avere l'agricoltore nei prossimi anni; un ruolo che ha sempre avuto, ma che a maggior ragione avrà ancora di più: una figura importante e fondamentale che riguarda non solo chi gestisce gli enti locali, non solo la stessa azienda o impresa, ma anche tutti noi che siamo cittadini e consumatori. Un agricoltore attento ai cambiamenti, attento anche alla politica del *New Green Deal*, al *Farm to Fork*, alla politica europea - mi rivolgo ancora alla senatrice Floridia affinché possa cambiare idea - ha solo bisogno di avere i tempi per adeguarsi. L'agricoltore italiano, ora anche custode del territorio e dell'ambiente, non è secondo a nessuno e noi dovremmo dire grazie a lui e grazie all'agricoltura italiana. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ricordo che ci si rivolge alla Presidenza e non ai colleghi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(226) CANTU' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
(*Relazione orale*) (ore 16,50)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 226.

La relatrice, senatrice Minasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MINASI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 226 è finalizzato al sostegno di ogni iniziativa utile alla sensibilizzazione riguardo alla prevenzione veterinaria e alla medicina preventiva veterinaria, particolarmente in riferimento all'approccio integrato *one health* per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere - come aggiunto nel corso dell'esame in Commissione - salute e benessere animale, benessere e longevità sana nella popolazione.

A questo scopo, il comma 1 dell'articolo 1 dispone il riconoscimento del 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. La Giornata nazionale non determina effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e non costituisce pertanto giorno festivo.

L'articolo 2, come modificato nell'esame in Commissione, prevede che, in occasione della Giornata, possano essere previste iniziative per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria ed essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze o momenti di informazione e comunicazione promossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare, possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e di promozione della salute umana e degli animali rivolte alle giovani generazioni e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere animale e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.

Nella Giornata nazionale le istituzioni pubbliche possono promuovere l'importanza dell'alimentazione appropriata e del contrasto alle patologie infettive. A tal fine, sono previsti collaborazioni con le aziende sanitarie locali e il coinvolgimento dell'Ordine dei medici veterinari e delle organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative. Le istituzioni scolastiche, inoltre, possono promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei

principi fondanti la prevenzione veterinaria.

L'articolo 4 dispone poi che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale possa dedicare iniziative di informazione e sensibilizzazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti, nonché alle relative azioni e misure di marginalizzazione e contrasto.

L'articolo 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GEMMATO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo felicitazione rispetto al provvedimento in esame, perché è fondamentale rendere omaggio a una delle figure storiche di controllo della filiera di qualità della nostra Nazione.

Più volte il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha spinto sulla specificità dei nostri prodotti e sul fatto che esista una qualità riconosciuta a livello internazionale della nostra filiera agricola e non solo: tutto questo viene mantenuto anche grazie ai servizi di prevenzione e alle figure fondamentali dei veterinari pubblici, che svolgono puntualmente e con onore il proprio dovere.

Ritengo che questo sia un atto dovuto e, come già avvenuto in Commissione, avrà sicuramente il favore di tutto il Senato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con un po' di emozione - come sempre, ma oggi un po' di più - mi accingo a dichiarare il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento in esame.

L'Italia è un Paese particolare, in qualche modo contraddittorio. Siamo il Paese di Europa che ha un differenziale positivo rispetto al numero degli animali d'affezione: 62 milioni di creature meravigliose rispetto ai 56 milioni d'italiani. Certamente la figura del veterinario è utile per garantire non solo la salute di tali creature, che hanno l'anima nella coda, ma anche la salute della filiera della vita: l'uomo, gli animali e l'ecosistema. Credo che mai come oggi la figura del veterinario sia fondamentale, ma deve avere più garanzie nella formazione, nelle retribuzioni, ma soprattutto un ruolo centrale nella salute biopsichica stessa.

Detto questo, non posso non affermare che proprio l'Italia, così come si contraddistingue per

l'affettività rispetto agli animali d'affezione, ha delle colpe, non certo di tutti, ma forti. Penso alla crudeltà nelle uccisioni, nei macelli, nella produzione delle carni e soprattutto nell'obbrobrio del carcere a vita degli animali nelle strutture pubbliche e private, i cosiddetti canili, che non solo distribuiscono violenze per tutta la vita a chi non lo merita, ma sono spesso - e mi assumo la responsabilità di ciò che dico - fonti di guadagno illecito e qualche volta ricattatorio.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, siccome la nostra civiltà ha bisogno di indicatori, credo che il rispetto per gli animali sia un indicatore fondamentale. Da psichiatra antico, mi permetto di dire che molto spesso persone che scateneranno la violenza verso le donne, l'infanzia e le persone fragili, hanno iniziato, come segnale di disturbo mentale, a far male, a far soffrire gli stessi animali. Ritengo pertanto che l'istituzione di questa giornata sia di fondamentale importanza, e lo dico con molta serenità. Certo, in una percezione evolutiva, dovremmo garantire meglio, anche economicamente, la sopravvivenza della famiglia con animali e gli animali stessi, perché spesso quelli che sembrano episodi di crudeltà, ma anche di pericolosità sociosanitaria, e cioè gli abbandoni, sono dovuti o alla morte di un membro della famiglia o alla povertà: essendo costoso il mantenimento anche della salute degli animali, le persone impoverite o povere li abbandonano nonostante tutto. Per questo credo che occorra estendere il diritto alla cura, all'alimentazione e alla gestione quotidiana dell'animale con un nostro contributo; essendo amanti degli animali, gli animali devono essere amati anche economicamente, non pesando soltanto sulla persona umana.

Detto questo, mi avvio alla conclusione del mio intervento dichiarando ancora il voto favorevole del Gruppo cui appartengo. Non posso tuttavia nascondere che, anche se ognuno di noi narcisisticamente dice di amare gli animali, poi nella quotidianità, nell'indifferenza di quello che accade intorno, contraddice questo amore. Colleghi, insisto nel dire che il diritto al benessere dell'animale si proietta con continuità, senza cesure, nel diritto alla salute di tutti, prendendo come punto di riferimento la creatura animale stessa.

A livello personale devo dire con molta serenità che spesso gli animali, in questo caso dei cani, hanno reso più positiva e più serena la mia vita insieme alla persona che amo. Uno dei momenti di sofferenza massima che ho avuto è quando ho perso una creatura meravigliosa, una chihuahua dal nome Seta, perché non avevo colto i suoi segni di sofferenza per la piometra, anche perché un po' troppo occupato nella mia attività quotidiana.

Non voglio però tediarvi e insisto nel dire viva la salute, viva la vita, viva il rispetto verso gli animali come questo provvedimento mette in luce. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi approverete il provvedimento che istituisce la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Ripeto quello che ho già detto stamattina e che ha detto poco fa la mia collega sul provvedimento appena approvato. Non condivido la tendenza, che riscontro in questa legislatura, di istituire giornate nazionali sui temi più disparati. (*Applausi*). Non lo condivido perché il rischio è di riempire il calendario di giornate dedicate ad argomenti più vari, affiancando così a temi che davvero sono importanti temi molto più marginali. Così si svilisce lo stesso strumento della giornata nazionale dedicata a, che dovrebbe servire a celebrare ricorrenze speciali e a sensibilizzare su temi di particolare rilevanza.

Il tema che affrontiamo oggi è importante: è il riconoscimento che vi è un profondo legame tra lo stato di salute degli ecosistemi naturali e la salute dell'uomo; un principio riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità già nel 2004, che intende la salute dell'uomo, quella dell'ambiente e quella degli animali tutte collegate fra loro.

L'approccio integrato che riconosce la relazione fondamentale che lega la salute degli animali a persone e ambiente fa sì che gli specialisti di più settori, collegati con le cosiddette scienze della vita, lavorino insieme per scongiurare sempre di più ciò che minaccia il delicato equilibrio di questo pianeta e di noi stessi.

Le aree di intervento includono la sicurezza alimentare e, in particolare, il controllo delle malattie che possono diffondersi da animali a esseri umani e viceversa. L'obiettivo è quindi progettare e

implementare programmi, politiche, normative e ricerche, in cui più settori comunicano e lavorano insieme tra loro. È evidente che, di fronte a un obiettivo così importante, non sia sufficiente - e non so neanche quanto possa essere utile, per quanto meritevole di attenzione - l'istituzione della Giornata nazionale dedicata a questo tema. Di certo sarebbe più utile ed efficace approvare provvedimenti concreti di attuazione di questo principio e, quindi, investire nella prevenzione veterinaria. In alternativa, il principio resterà una dichiarazione di intenti inutile e inefficace.

È per queste ragioni che dichiaro il voto di astensione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

(Applausi).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà molto breve.

Il disegno di legge al nostro esame appartiene alla scorsa legislatura. La collega, Vice Presidente insieme a me della Commissione sanità, senatrice Cantù, vi aveva infatti già lavorato precedentemente. Al di là della Giornata nazionale o meno, anche se questo Governo ci ha abituato all'istituzione di molte giornate nazionali, il tema è però importante. È un tema importante perché la *ratio* di questo disegno di legge è, appunto, la promozione della cultura della prevenzione veterinaria secondo l'approccio « *One Health* ».

È un principio su cui stiamo lavorando molto, anche come colleghe e colleghi dei vari intergruppi che si occupano di salute e benessere, proprio perché l'obiettivo è promuovere capillarmente la sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'approfondimento e la divulgazione di questo tema; in modo particolare per quanto concerne l'attività dei medici veterinari, che non sono ancora sufficientemente riconosciuti nella loro attività di prevenzione, che invece è fortemente collegata alla prevenzione della salute umana *in primis*.

Quindi la prima considerazione, anche dagli articoli che abbiamo appena approvato, è proprio ispirarci a una sana salute della prevenzione veterinaria e a una sana zootecnia, ispirata proprio ai principi del benessere animale.

Questo va nella direzione di considerare positivamente la qualità dei prodotti destinati al consumo umano, che hanno poi una ricaduta sul nostro benessere e sulla qualità di quello che noi mangiamo. Ma si tratta anche di principi di educazione civica, tanto che si parla di inserire la prevenzione veterinaria anche nei programmi scolastici.

Qui stiamo evidenziando, l'importanza non solo della prevenzione, ma anche della vigilanza: pensiamo alle tante malattie animali che poi vengono trasmesse anche agli esseri umani. Quindi, non è soltanto una questione che riguarda il nostro Paese, ma è una questione internazionale, come ci ricorda anche una data importante, quella del 25 gennaio del 1924, quando venne firmato l'Accordo internazionale che istituiva l'Organizzazione mondiale della sanità animale, che rilevava proprio l'importanza di istituire una giornata mondiale su questo punto.

Per tutte queste ragioni, noi crediamo che, proprio sulla base della visione olistica « *One Health* », bisogna ispirarsi a un modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse, sul riconoscimento della salute umana, di quella animale e della salute dell'ecosistema in quanto legati indissolubilmente fra di loro.

Tale strategia è riconosciuta ufficialmente dal Ministero della salute, dalla Commissione europea e da tutte le organizzazioni internazionali come una strategia rilevante e - a mio avviso - anche vincente in tutti i settori che beneficiano della collaborazione tra le diverse discipline: medici, veterinari, ambientalisti, economisti, sociologi.

L'approccio « *One Health* » è ideale per raggiungere la salute globale, perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base proprio della relazione intima tra la salute animale, l'ambiente in cui viviamo e ovviamente la salute umana.

Quindi, per tutte queste ragioni, anche oggi noi esprimeremo, come Azione-Italia Viva-RenewEurope, un voto favorevole al provvedimento.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, questo è un altro disegno di legge che intende dedicare una giornata a un tema specifico, con la volontà non di intasare il calendario di ricorrenze, ma di valorizzare tante specificità che, in fondo, fanno il nostro Paese e che, in fondo, vedono il nostro Paese dare un'attenzione diversa ad alcuni temi rispetto a altri Stati.

Credo che questa sia una valorizzazione alla quale Forza Italia va incontro e che chiaramente appoggia con positività. In questo caso, in particolare, si tratta di un testo di iniziativa parlamentare, ma con tematiche davvero particolarmente condivisibili, perché la salute umana è collegata a quella animale e ormai sempre più famiglie - lo vediamo noi e attorno a noi - vivono un rapporto d'affezione nella propria casa con la presenza di animali, che sono diventati ormai un pezzo della famiglia, sono parte della vita quotidiana di bambini, anziani, coppie e famiglie, e tutto ciò non può che essere visto con grande positività.

Oltre a questo approccio, che è giusto e che vuole sensibilizzare attraverso l'istituzione di un'apposita Giornata sulla tematica della prevenzione veterinaria, dobbiamo però fare in modo che esso sia diretto anche alle fasce più giovani e destinato quindi alle realtà scolastiche, con un'ulteriore divulgazione attraverso i *media*: in questo modo può arrivare un messaggio a un *target* di popolazione più ampio. È importante per gli animali stessi e per le eventuali connessioni tra salute animale e quella umana che su questo punto ci sia davvero il massimo della divulgazione, della presa di coscienza e di attenzione, proprio perché ormai gli animali sono diventati non più solo una compagnia, ma un pezzo delle nostre famiglie. Bene ha fatto quindi la 10^a Commissione a lavorare su questo testo, puntualizzando il provvedimento al nostro esame, e fondamentali sono i *focus* su prevenzione e controlli, che devono essere il faro per evitare il ripetersi di eventuali problematiche legate a epidemie animali. L'obiettivo è porre sotto controllo queste problematiche e scongiurare il salto di specie di eventuali malattie infettive. Insegnare ai giovani a intraprendere atteggiamenti prudenti e accorti è diventato quindi assolutamente indispensabile e fondamentale, così come lo è la più ampia divulgazione attraverso i *media*, come dicevo prima.

La sanità veterinaria è anche il controllo sulla qualità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, quindi è importante valutare i rischi dell'impiego di farmaci veterinari non necessari e aumentare i controlli capillarmente per arrivare a una zootecnia sana e tracciabile, come il nostro Paese merita, che salvaguardi anche il benessere animale. Ovviamente ne va anche della serietà del prodotto che arriva sul mercato o nei riscontri conseguenti e sulla nostra economia. Non dimentichiamoci che questo significa spesso anche tutelare al meglio molti prodotti alimentari che girano il mondo con il marchio *made in Italy*. Il lavoro fatto in questi anni ha mostrato che i rischi sono già stati ampiamente limitati.

Il lavoro ulteriore però dev'essere di sensibilizzazione e deve proporre con questo disegno di legge una consapevolezza maggiore tra produttori e consumatori. La Giornata è il 25 gennaio e coincide con la firma dell'Accordo internazionale istitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità animale, avvenuta quasi cento anni fa, nel 1924.

Per queste succinte motivazioni, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il MoVimento 5 Stelle è consapevole dell'utilità di sollevare il tema della prevenzione veterinaria ed è anche consapevole dell'utilità di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria. Riteniamo infatti che la prevenzione veterinaria sia uno dei pilastri fondamentali per assicurare il benessere degli animali e la prevenzione di malattie o condizioni che potrebbero mettere a rischio la salute umana. Pertanto, dedicare una Giornata nazionale alla prevenzione veterinaria è sicuramente un'occasione importante per educare gli italiani sulle pratiche responsabili di cura degli animali.

A tal proposito, ricordiamo che la nostra forza politica è stata fondata nel 2009, nel giorno in cui si festeggia il patrono d'Italia, un santo ambientalista e animalista, san Francesco, che con il suo ordine

segnò una nuova era, diffondendo i valori di pace, fratellanza, uguaglianza e, appunto, amore per gli animali, che hanno fortemente ispirato il MoVimento 5 Stelle.

Per questi valori, che sono nel nostro DNA, siamo tutti consapevoli che incentivare la prevenzione veterinaria abbia un impatto positivo su tutta la società nel suo complesso, giacché una corretta prevenzione riduce il rischio di trasmissione di zoonosi dagli animali agli esseri umani, proteggendo la salute pubblica e riducendo i costi associati alle cure veterinarie di emergenza e ai trattamenti per malattie avanzate.

Citando l'articolo 4, non possiamo che condividere l'opportunità di sostenere iniziative di informazione, che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria. L'auspicio è che questa giornata diventi anche un momento di dibattito pubblico sulle necessità di adottare iniziative legislative volte a contrastare le modalità di allevamento intensivo, spesso anticamera di veri e propri campi di concentramento per animali (*Applausi*), dove, con l'obiettivo di massimizzare il profitto di certi imprenditori sconsiderati, si adottano pratiche spregiudicate contro altri esseri viventi.

Noi riteniamo che questa giornata di prevenzione veterinaria potrà servire anche per ripensare gli attuali modelli produttivi alimentari, considerando che l'impatto degli allevamenti intensivi sono devastanti per l'ambiente, al fine di immaginare una transizione alimentare che sia finalmente rispettosa del benessere animale. Forse pochi in quest'Aula sanno che in Italia oltre 630 milioni di animali vengono uccisi ogni anno e sono i cosiddetti animali da reddito, quelli che si trasformano in succose bistecche e würstel sulle nostre tavole. È un dato che vi voglio offrire nudo e crudo come riflessione, estratto dall'Anagrafe zootecnica nazionale (ognuno poi lo metabolizzi come crede): 630 milioni di animali uccisi all'anno fanno 86 chilogrammi di carne *pro capite* o, se preferite, 237 grammi al giorno. Sono le stime dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) e della Food and agriculture organization (FAO).

Inoltre, auspico che questa giornata serva a riflettere su iniziative concrete per andare incontro alle famiglie che vogliono adottare un amico a quattro zampe. Vi ricordo che il MoVimento 5 Stelle a tal proposito ha proposto - rimanendo però inascoltato - il *cashback* veterinario, cosa che crediamo possa concretamente aiutare in questo momento gli italiani a raccogliere tale stimolo. (*Applausi*).

Venendo all'articolato, l'articolo 2 dispone che in occasione di questa giornata nazionale verranno organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, con l'obiettivo di valorizzare la tutela della salute umana e animale - è scritto così - proprio per stabilire la stretta relazione che esiste tra le nostre specie.

Ebbene, sotto questo profilo tengo ad evidenziare che la prevenzione veterinaria non riguarda solo la cura della salute fisica degli animali, ma anche il loro benessere psicologico ed emotivo. Nessuno ne parla, ma evidenzio che si presta molta attenzione alla salute fisica degli animali, ma molto meno a quella psicologica: è un tema molto di nicchia, eppure il forte stress spesso genera fenomeni di aggressione anche nei contesti familiari, di cui i giornali poi portano notizia, e potrebbero essere debellati incrementando una maggiore conoscenza psicologica dei nostri animali da affezione.

Questa giornata potrebbe essere pertanto anche l'occasione per informare il pubblico sui segnali di stress e di disagio degli animali domestici, sulla necessità di un ambiente stimolante e di attività che favoriscano il loro equilibrio psicologico e potrebbe essere organizzato attraverso *workshop* e seminari per aiutare i proprietari a comprendere meglio le esigenze dei loro animali e a creare un ambiente felice e sicuro per loro.

Non dimentichiamo inoltre che gli animali diventano anche i veri e propri bastoni della vecchiaia dei nostri anziani, fedeli compagni di viaggio sino all'ultimo giorno della loro esistenza e vi ricordo che anche questo degli anziani e del connubio tra anziani e animali da compagnia è un tema caro al MoVimento 5 Stelle. Ricordo che, grazie a un emendamento presentato da me insieme alle colleghe Guidolin e Pirro, abbiamo inserito un principio di delega in materia di politiche in favore delle persone anziane che di fatto entro il 2024 obbligherà l'Esecutivo ad adottare decreti legislativi in materia, che tengano conto anche dei benefici della relazione con gli animali d'affezione. Grazie a questo emendamento del MoVimento 5 Stelle il Governo dovrà quindi legiferare tenendo conto della

relazione con i nostri amici a quattro zampe. Quando è stata approvata questa proposta emendativa, abbiamo capito che almeno su questo terreno, e quando non ci sono conti da presentare al MEF, possiamo dialogare.

Per questo motivo, con l'obiettivo di tutelare la salute degli animali e degli esseri umani, la nostra forza politica esprimerà voto favorevole su questo provvedimento, consapevole - citando Immanuel Kant - che per conoscere il cuore di un uomo bisogna vedere in che modo tratta gli animali. (*Applausi*).

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare pubblicamente i colleghi per la sensibilità dimostrata in Commissione. Infatti, vi è stata una sostanziale condivisione, che mi auguro non sia un caso isolato, quand'anche facilitata dalla *ratio* di quanto proposto, in termini di cultura della prevenzione veterinaria secondo il principio *One Health*, che è alla base della sanità del futuro, di una sanità che tende ad aumentare la speranza di vita in buona salute della popolazione e che deve essere sostenuta da una capillare azione di coinvolgimento proattivo delle persone, delle famiglie e della comunità, con un patto di reciprocità che dobbiamo saper promuovere e sviluppare tra salute umana, animale ed ambientale.

Diversamente, atteso che il 70 per cento delle malattie infettive emergenti ha una connessione eziologica diretta o comunque trae origine da un serbatoio animale, non saremo in grado di imprimere quell'accelerazione correttiva al governo dei rischi endemici e pandemici di origine zoonosica nella visione di sanità pubblica in epoca *post-Covid* che sosteniamo. Altro che smantellamento del Servizio sanitario nazionale! Vi ricordo, per inciso, che siamo passati da 112 miliardi a 136 tendenti a 140 nel giro di quattro anni. Il problema, semmai, sono la prevenzione, la tracciabilità e il controllo degli impieghi e degli esiti. Non perdo occasione per sottolineare quanto prevenzione e controlli debbano essere una precondizione per evitare il ripetersi di problematiche che potrebbero essere evitate sol che si volesse, ultimo esempio la tragedia della RSA di Milano.

E parimenti, è indispensabile che tutti gli attori aderiscano convintamente alla prevenzione, che siano essi medici, veterinari, professionisti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. È fondamentale che abbiano una solida consapevolezza del loro ruolo e che possano lavorare congiuntamente all'interno di un sistema di coordinamento forte ed autorevole, agendo peraltro non solo sul versante didattico-educazionale, ma anche in chiave ordinamentale, sì da precorrere, anziché rincorrere, le direttive dell'Unione europea, come previsto dal nostro disegno di legge n. 225, che andremo a pubblicare entro il mese di luglio, per un rafforzamento della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare, in un sistema globale di valutazione del benessere del consumatore, mediante integrazione con la filiera agroalimentare e la qualità del benessere animale, posto che il tutto deve essere affrontato in una dimensione sovranazionale, capace di far crescere l'*export* dei nostri prodotti verso i mercati molto attenti alla qualità e ai controlli degli agroalimenti, così come già il nostro disegno di legge n. 1660 di oltre tre anni fa aveva prefigurato, con soluzioni che, tra l'altro, ci avrebbero fatto arrivare più preparati all'appuntamento che ci si augurava non ci fosse stato mai.

Le pratiche tradizionali di vita di gran parte della popolazione mondiale ci indicano quanto sia ineludibile sostenere normativamente una giornata di forte sensibilizzazione sulla centralità della veterinaria, anche se ormai le giornate dedicate alla qualunque stentano ad avere visibilità. Speriamo però, in questo caso, di essere imitati da numerosi altri Paesi, in modo tale che molte delle criticità vengano debellate in origine, educando sui comportamenti e sulla prevenzione che sta a monte degli eventi, parallelamente al percorso di rafforzamento organizzativo, strutturale e funzionale della sanità veterinaria, di cui vi ho detto.

Da qui la proposta legislativa in approvazione, al fine di promuovere la sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'istituzione di una giornata dedicata ad approfondire e divulgare il tema. Le attività dei veterinari, difatti, non sono sufficientemente conosciute e tenute in considerazione nel nostro Paese. Un'iniziativa di questo tenore, oltre a sottolineare l'importanza dell'approccio *One Health* per la salvaguardia della salute di tutti, consentirà di comunicare l'importanza della loro rilevante attività. Questa iniziativa ci auguriamo contribuisca a una positiva reattività e coinvolgimento anche degli

operatori della filiera agroalimentare nel processo di rafforzamento della prevenzione, puntando, anche grazie al ruolo del veterinario aziendale, su meccanismi proattivi di promozione della cultura del governo dei rischi, di controlli effettivi e di riduzione dell'uso di farmaci non necessari, fra cui i vituperati antibiotici, che, grazie alla professionalità dei veterinari, ha già fatto registrare un'importante riduzione, come ho già avuto modo di ricordare in altre occasioni, delle inapproprietezze, stimabile in oltre il 30 per cento, anche se il percorso per arrivare a debellare l'antimicrobico-resistenza è ancora lungo.

Dobbiamo immaginare che una sana zootecnia, ispirata anche a principi di benessere animale, condiziona positivamente la qualità dei prodotti destinati al consumo umano.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,36)

(Segue CANTU'). Ed è proprio per questo che, intendendo promuovere l'evoluzione della scienza e lo sviluppo delle nuove tecnologie, applichiamo il principio di precauzione in chiave proattiva e preventiva, così come declinato dal disegno di legge n. 651. Questi dovrebbero essere principi di educazione civica, che potrebbero essere anche inseriti nei programmi scolastici. Dobbiamo evitare di intervenire a problemi conclamati, investendo adeguatamente in risorse umane e strumentali, anche di tipo educativo-informativo, per una sanità pubblica veterinaria con la giusta autorevolezza, dettata dai risultati e dall'esperienza, partendo dalla prevenzione, dalla vigilanza e dalla sorveglianza predittiva, per fronteggiare l'insorgenza di malattie animali e, soprattutto, per prevenirle.

Mi accingo a concludere, signor Presidente. Difatti, il 25 gennaio 1924 venne sottoscritto l'accordo internazionale costitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e, istituendo quest'anno la giornata, ci prepariamo per enfatizzarne degnamente il centenario. L'Italia fu uno dei 28 Stati fondatori dell'Office international des epizooties (OIE) e, fino ad oggi, hanno aderito circa 180 Nazioni. Auspichiamo, per l'anniversario, di arrivare a 195, vale a dire alla quasi totalità delle terre emerse.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, già non va bene avvicinarsi ai banchi del Governo durante la seduta, ma addirittura sedersi non si può.

Prego, senatrice Cantù.

CANTU' (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ce n'è abbastanza per cogliere l'importanza e condividere la decisione prospettata nell'articolato, finalizzando il 25 gennaio di ogni anno alle celebrazioni della prevenzione veterinaria, quale prioritario segmento da sostenere e rafforzare, agendo per una forte spinta culturale, informativa, di educazione e promozione della sua rilevanza, a scuola e nelle famiglie. Per tutto quanto appena detto, il nostro voto non può che essere favorevole. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Cantù, mi perdoni per averla interrotta nella parte finale del suo intervento.

ZAMBITO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, oggi abbiamo istituito ben quattro giornate nazionali. Vorrei far sommamente capire ai nostri colleghi che, probabilmente, se continuiamo così, forse a metà legislatura avremo esaurito il calendario. (Applausi). Non che il tema in oggetto non sia importante, questo come tutti gli altri, per l'amor di Dio, ma forse si potrebbe fare qualcosa di più, attraverso le incentivazioni, le risorse che dovrebbero essere trovate dal Governo e la formazione, mentre limitarsi a istituire giornate nazionali non credo sia la panacea di tutti i problemi.

Ora, però, stiamo parlando di un tema davvero molto importante. Infatti, con il disegno di legge al nostro esame, diamo il via libera all'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. Penso che la consapevolezza e la responsabilità che ci stiamo assumendo nell'istituire questa giornata, ma in linea generale nel trattare argomenti come questi, siano indubbiamente maggiori dopo l'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto con la pandemia da Covid-19.

Ricordiamo tutti il tentativo della comunità scientifica, prima, e dei *media*, poi, di spiegare le ragioni e le cause di quello che stavamo vivendo, l'origine da cui tutto ciò che abbiamo vissuto è scaturito. In quell'occasione, abbiamo imparato quanto siano tra di loro collegati l'ambiente, gli ecosistemi, gli animali, la salute, il benessere degli esseri umani e, di conseguenza, la nostra economia e il nostro vivere quotidiano. Proprio per questo credo che tutti noi riusciamo ad approcciare a questi argomenti

con una maggiore consapevolezza, dando loro indubbiamente una centralità che forse in un altro tempo avremmo compreso meno.

Condivido molto l'esigenza di muoversi in quell'approccio integrato *One Health* a cui si è fatto riferimento anche nella discussione in Commissione e che ormai sta diventando la stella polare nel mondo sanitario. L'approccio *One Health* è stato adottato in *partnership* tra l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e l'Organizzazione mondiale per la salute animale già nel 2010 per gestire e rispondere ai rischi legati alle zoonosi e ad alcune malattie ad alto impatto. Tale approccio, tuttavia, all'inizio non era concepito nella sua accezione attuale ed era più incentrato sulla salute umana, sulla salute degli animali domestici e sui sistemi alimentari, senza tenere conto dei contesti ecologici, socioeconomici, culturali e politici all'interno dei quali la proposta *One Health* oggi viene inquadrata. Con l'inclusione formale del programma ambientale delle Nazioni Unite nella condivisione con World health organization (WHO), FAO e World organization for animal health (WOAH) nel 2022 e con il successivo lancio del One Health Joint Plan Action 2022-2026 si è creata finalmente un'opportunità per affrontare in un modo nuovo l'approccio *One Health*, che si basa dunque sull'integrazione di discipline diverse e sul riconoscimento del fatto che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente.

Se è vero come è vero che tutto ciò è stato dimostrato dalla pandemia da Covid, allora noi abbiamo il compito di intervenire per costruire una consapevolezza maggiore sui rischi che corriamo e sull'esigenza di mettere in campo azioni che salvaguardino il benessere e la salute degli animali, dell'ecosistema e dunque dell'essere umano. Il problema, infatti, è che quello che abbiamo vissuto può ripetersi e non è detto che la nostra capacità di risposta sia sempre così celere, così pronta. Soprattutto, però, non possiamo permetterci di mettere in pericolo vite umane, di concentrare gli sforzi della ricerca sempre e solo per risolvere in emergenza un problema che poi risulta essere di dimensioni maggiori di quelle che possiamo immaginare. Come sempre, è più utile prevenire.

Ho letto con attenzione le osservazioni del Ministero della salute italiano, che in questi giorni ha accertato la sieroconversione del virus dell'avaiaria in cinque cani e un gatto, contagiati all'interno di un allevamento avicolo rurale in provincia di Brescia e mi preoccupa che vi possa essere il rischio di una mutazione di quel virus, con la conseguente trasmissione tra animali ed esseri umani. È la dimostrazione che la nostra discussione odierna non è fuori dal tempo, anzi, tutt'altro. Per questo credo che investire tempo e risorse per una sanità pubblica veterinaria autorevole sia un passo importante per mettere al centro un tema che deve essere affrontato con la giusta attenzione non solo dalla comunità scientifica, ma anche dalle istituzioni, dalla politica e dai cittadini.

Con l'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria credo che gettiamo le basi per permettere proprio questo, cioè aumentare la conoscenza e la consapevolezza, a partire come sempre dalle giovani generazioni, con l'investimento in termini culturali e di conoscenza nelle scuole (sempre - lo ricordiamo - nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica), nelle quali comunque si sta già facendo un gran lavoro sui temi del contrasto al cambiamento climatico, un altro tema che considero strettamente connesso a quanto stiamo discutendo proprio oggi.

Mi preme però ricordare che ci sono magari categorie che sono più esposte, ad esempio quella degli agricoltori e dei cacciatori, che forse dovrebbero essere sensibilizzate in misura maggiore sul tema.

Aggiungo a margine che forse bisognerebbe cominciare a fare un lavoro importante anche rispetto ai temi legati al nostro stile alimentare, interrogandoci sulla sostenibilità non solo ambientale del modello che abbiamo costruito. Lo dico sempre facendo riferimento all'esigenza di difendere il nostro pianeta e soprattutto di prevenire scenari e situazioni che rischiano di impattare fortemente sulla nostra salute.

Su questi temi mi auguro davvero si possa affrontare in futuro una discussione libera da pregiudizi, da falsi miti e dal tocco di sano populismo che, ahimè, ogni tanto inquina la qualità del dibattito in quest'Aula.

Aggiungo, registrando il dato con piacere, che quello che stiamo discutendo è un disegno di legge che vede una convergenza trasversale di forze politiche appartenenti indistintamente a maggioranza e opposizione; credo sia un fatto importante, come sempre accade quando si parla di temi delicati come

la salute e il benessere dei cittadini e del nostro ecosistema.

Certo però non posso non far notare che la maggioranza non si è sempre espressa in questi termini sul tema salute. Se questo provvedimento ha avuto il merito di aprire la mente a qualche esponente della maggioranza sull'integrazione necessaria tra salute e tutela ambientale, con la conseguente necessità di lottare contro il cambiamento climatico, allora ha già fatto molto. *(Applausi)*.

Per tutte le ragioni esposte, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

ZULLO *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi, sottosegretario Gemmato, devo dire subito che il Gruppo Fratelli d'Italia, quando si parla di prevenzione, c'è e ci sarà sempre. *(Applausi)*. Sono infatti le politiche che il nostro Ministero della salute porta avanti ben conscio, così come lo siamo tutti noi, che la prevenzione determina effetti positivi sullo stato di salute e sul ricorso alle cure della popolazione, incidendo fortemente sui costi sanitari e sui costi sociali e fondandosi, tra l'altro, sull'informazione e l'educazione sanitaria, che poi è il tema centrale di questo provvedimento.

Alcuni hanno banalizzato l'istituzione di una giornata; è invece proprio quello il punto più a favore di questo provvedimento. Il tema dell'istituzione della giornata si coniuga infatti con una necessità di informare e di formare sul piano sanitario molte persone. Noi abbiamo vissuto durante la pandemia di Covid una infodemia, cioè un insieme di notizie contrastanti in televisione e sui giornali, senza far capire nulla alla popolazione. È invece importante, attraverso l'istituzione di queste giornate, sensibilizzare le popolazioni e le collettività, informandole ed educandole sul piano sanitario, dando loro messaggi univoci sulle modalità per prevenire determinate patologie.

Quando parliamo di prevenzione, tocchiamo il tema molto vasto delle malattie infettive; dentro questo campo dobbiamo riferirci alla zoonosi, cioè alla trasmissione di germi che possono trasferirsi da un serbatoio animale all'essere umano, che ne diventa ospite. Oggi questo tema è quanto mai importante. Quando ascoltavo una contrapposizione all'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Covid, dicevo che è stupido contrapporsi, perché questi tipi di pandemie sono sempre dietro l'angolo. Ciò che dobbiamo temere, infatti, sono i salti di specie, cioè quei microbi che si trovano in serbatoi animali, ma che possono trasferirsi in altri animali, che diventano ospiti, e quindi anche nell'uomo.

Quando vi sono questa trasmissione e questi salti di specie, noi non sappiamo dove andiamo a parare, perché ci sono malattie difficilmente trasmissibili, per la loro particolarità, ma ci sono malattie infettive facilmente trasmissibili quando si trasmettono per via aerea, e il Covid-19 ne è stato un esempio.

È proprio questo il valore del provvedimento in esame: dobbiamo stare in allerta e non possiamo dire di essere ben sicuri e protetti da questo tipo di questione. È cambiata, infatti, la vita delle persone. Una volta avevamo in casa i cosiddetti animali domestici, il cane e il gatto, e abbiamo superato delle zoonosi anche grazie alla pratica vaccinale sugli animali. Oggi, invece, conviviamo con rettili ed animali esotici e tutto questo è un grande pericolo.

Ecco perché ringrazio tutti quelli che, all'interno della Commissione, hanno collaborato positivamente e fattivamente affinché questo provvedimento potesse arrivare al guado, in quest'Aula, e ottenere un voto favorevole unanime da parte dell'Assemblea.

Mi dispiace che, come per il provvedimento precedente, una parte politica abbia deciso di astenersi. Non sarò qui a pregarla di cambiare la propria idea, per carità. Il problema, però, al di là del voto, è capire che diventa importante sostenere questo provvedimento non solo nel voto, ma quando, dopo l'istituzione di questa giornata, andremo a organizzare tutte le manifestazioni che tendono a sensibilizzare e allargare le conoscenze su questi temi.

Pertanto, un ringraziamento generale va alla Commissione e al Ministero della salute, che vi è stato sempre puntualmente rappresentato dal sottosegretario Gemmato. E un ringraziamento va soprattutto a chi ha avanzato questa proposta di legge, che è importante. Credo che su questa strada continuerà il cammino del Gruppo Fratelli d'Italia, che oggi vota favorevolmente e che sarà sempre presente sui temi della prevenzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(170) GASPARRI. - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(292) PARRINI. - *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(312) MENIA ed altri. - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) BIANCOFIORE e PETRENGA. - *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(392) PUCCIARELLI. - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Relazione orale) (ore 17,53)

Approvazione, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392.

Il relatore, senatore Tosato, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TOSATO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea rappresenta il frutto del lavoro svolto dalla 1^a prima Commissione, sia all'interno del comitato ristretto sia in sede plenaria.

L'esame è iniziato con l'incardinamento di cinque disegni di legge: l'Atto Senato 170 del senatore Gasparri, l'Atto Senato 292 del senatore Parrini, l'Atto Senato 312 del senatore Menia, il 390 delle senatrici Biancofiore e Petrenga e il 392 della senatrice Pucciarelli. Tutti i disegni di legge suddetti puntavano a valorizzare le celebrazioni connesse alla ricorrenza del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate nella ricorrenza dell'anniversario della vittoria dell'Italia nella Prima guerra mondiale. Tuttavia, mentre il disegno di legge n. 170 e il n. 292 puntavano a rafforzare le celebrazioni connesse alla ricorrenza del 4 novembre senza ripristinarne il carattere festivo, venuto meno con la legge n. 54 del 1977, i disegni di legge n. 312, n. 390 e n. 392 miravano a ripristinare la giornata festiva, e quindi a ripristinare la normativa previgente alla legge del 1977.

A seguito di un approfondimento svolto in seno al comitato ristretto, è stato confermato come il ripristino della festività avrebbe inevitabilmente comportato effetti molto onerosi per la finanza pubblica, dovuti tra l'altro alla necessità di erogare l'indennità di straordinario nei confronti dei dipendenti pubblici che lavorano anche nei giorni di festa. Ciò avrebbe richiesto quindi la necessità di arrivare ad una puntuale quantificazione degli oneri e della conseguente copertura, con inevitabile allungamento dei tempi e senza la certezza di raggiungere l'obiettivo che si erano prefissati i disegni di legge in questione.

Il punto di mediazione è stato quindi individuato, attraverso il testo unificato proposto dal comitato ristretto, in una celebrazione rafforzata della ricorrenza del 4 novembre senza il ripristino della festività. Mi preme segnalare che il testo unificato adottato dal comitato e approvato con alcune modifiche dalla Commissione risponde anche all'invito rivolto dal Presidente della Repubblica il 6 maggio dell'anno scorso, in occasione della promulgazione della legge n. 44 del 2022 recante l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. In tale circostanza, il Capo dello Stato ha inviato all'allora presidente del Consiglio Draghi una lettera con cui segnalava l'opportunità di «un intervento normativo organico che riguardi le celebrazioni in onore delle Forze armate, considerato che quella appena promulgata risulta essere l'unica legge che prevede una giornata in onore di un corpo militare».

Pertanto, con il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea viene sancito per via legislativa il carattere del 4 novembre quale Giornata non solo dell'Unità nazionale, ma anche di celebrazione e

omaggio al ruolo e alla missione istituzionale assolta dalle nostre Forze armate.

Do brevemente conto di quanto previsto dal testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali e ora sottoposto all'esame di questa Assemblea.

Si tratta di quattro articoli. L'articolo 1 prevede per l'appunto il riconoscimento del 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. L'articolo 2 disciplina le iniziative di celebrazione della Giornata del 4 novembre da parte delle istituzioni nazionali, regionali e locali, nonché da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Al riguardo viene rappresentata la necessità di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano svolto dalle Forze armate in molteplici scenari nazionali e internazionali, per esempio negli ambiti della protezione civile, dell'assistenza umanitaria, del contrasto al crimine e del soccorso ai profughi e rifugiati. Peraltro, si richiama l'esigenza nelle attività di sensibilizzazione del ruolo delle Forze armate di fare riferimento anche alle specificità storiche e territoriali. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge in esame a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, nell'auspicio che ciò avvenga già per il 4 novembre di quest'anno.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo, sottosegretario Gemmato, la cui attrattività per l'Aula è quasi senza precedenti, non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Signor Presidente, vi sono date nella storia del mondo che hanno segnato per sempre l'umanità. Ricordarle e celebrarle solennemente è un obbligo innanzitutto morale che tutti dovrebbero sentire, proprio perché testimoniano l'evoluzione dell'uomo, la sua ricerca costante di miglioramento, l'anelito insopprimibile alla libertà, la tensione verso ideali e valori superiori per i quali ogni sacrificio, anche quello della vita stessa, è possibile e forse anche auspicabile. Basti pensare alla Festa dell'indipendenza americana, alla Rivoluzione francese o alle Guerre mondiali, date e giornate che hanno forgiato il percorso democratico dell'umanità, crinali cronologici tra passato e futuro.

Nel caso italiano, per molti decenni la festa del 4 novembre, istituita all'indomani della vittoria della battaglia di Vittorio Veneto nel 1918, è stata celebrata come festa nazionale; una giornata che univa tutto il popolo italiano, che in quella precisa circostanza ricordava e celebrava la vittoria nella Prima guerra mondiale e il raggiungimento dell'Unità nazionale del nostro Paese. Una vittoria attraverso la quale l'Italia ha preso coscienza del proprio io nazionale e gli italiani, ben oltre cinquant'anni dopo l'Unità d'Italia, sono diventati un corpo unico, quello che normalmente si traduce nel concetto di Nazione e che in America, non a caso, si consolida nel motto latino «*E pluribus unum*».

La splendida ed epica vittoria nel primo conflitto mondiale cementò una Nazione che per secoli era

stata divisa e immersa esclusivamente nelle proprie realtà e interessi locali, ma quelli del 1915-18 furono gli anni in cui scoprimmo finalmente cosa fosse l'identità di un popolo, la patria, gli anni durante i quali per la prima volta ci trovammo uniti, da Nord a Sud, a combattere per una Nazione, la nostra Italia. Erano gli anni in cui valorosi soldati morirono sul Carso e sul Monte Grappa, in cui rifulsero personaggi eroici come Enrico Toti, che morì lanciando contro il nemico la stampella su cui si reggeva, o l'ufficiale della Marina Nazario Sauro, ucciso perché decise di combattere per la propria patria rifiutandosi di essere suddito dell'allora Impero austro-ungarico, o come il nostro Cesare Battisti, mandato a morte dagli austriaci. Era l'epoca della giovanissima generazione del 1899, che sulle sponde del Piave guidò la riscossa, andando incontro a pericoli mortali pur di dare all'Italia un futuro libero dall'oppressore straniero.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo in Europa e nel mondo, con la guerra alle porte dell'Italia e la crisi nei rapporti internazionali, i cittadini chiedono riferimenti forti, radici, reintegro di valori universali, trovando viceversa il relativismo culturale e intellettuale che attanaglia le istituzioni e il nichilismo che involve la democrazia e reprime gli slanci di coraggio.

Come possiamo allora non farci carico del senso e della storia del 4 novembre e riportare questa data a festività nazionale? Come ha detto il *premier* Meloni l'altro ieri a Vilnius ai nostri militari, le Forze armate sono le espressioni migliori del nostro Paese. Non bastano gli *spot* che in passato sono stati fatti per ricordare tale avvenimento; quelle sono solo immagini e fumo negli occhi, occorre sostanza.

Com'è possibile non celebrare solennemente il ricordo dei nostri connazionali sacrificatisi per la Patria con atti di eroismo e di patriottismo estremi in quella che può considerarsi la Quarta guerra d'indipendenza e quindi il coronamento del nostro Risorgimento? Come si può non fare con ciò un immediato collegamento con i più recenti eroi di Nassiriya o con i tanti nostri militari che prestano servizio per la pace all'estero e in Italia, sacrificando spesso anche la vita e ai quali abbiamo dovuto dedicare almeno una giornata? Un popolo che non ha consapevolezza della propria storia e delle proprie radici è un popolo destinato a non avere futuro, né casa. È solo con una precisa consapevolezza della propria identità che si può dare il proprio concreto contributo al processo di integrazione europeo delle tradizioni, delle culture, delle genti e delle religioni.

A differenza di altre date, questa è l'unica che può ancora ricompattare una Nazione attualmente caratterizzata da un'identità confusa, divisa da contrapposizioni localistiche, dai conflitti interistituzionali e dai rancori politici. Il 4 novembre unisce con orgoglio l'intera Nazione italiana, perché è quella a cui risale la vittoria di tutti, il sacrificio che commuove ancora oggi quando si ascoltano i canti che ne rievocano le epiche e sanguinose battaglie. Il nostro Tricolore rispecchia il verde delle montagne, il bianco delle loro nevi e il rosso del sangue che su di esse è stato versato dai nostri eroi della Grande guerra e si è fuso con quello dei nostri allora avversari austriaci e oggi alleati d'Europa, che su quegli errori ha avuto i natali.

Da tutto questo nasce la profonda necessità di ripristinare il 4 novembre come Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate per ridonare all'Italia questa giornata di festa che unisce tutti e che ricorda soprattutto alle giovani generazioni le radici storiche dell'Italia unita, un'Italia che poi deve essere unita a prescindere dalle forme di Stato che le maggioranze politiche potranno scegliere per il buon Governo della nostra Nazione.

Per questi motivi voteremo a favore del provvedimento. (*Applausi*).

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, con la fine della Prima guerra mondiale, Trento e Bolzano passavano dal dissolto Impero austro-ungarico all'Italia. Se da un lato il Trentino poteva vantare una continuità linguistica, etnica e culturale con il Regno d'Italia, la stessa cosa non può dirsi per il Sud Tirolo, che era abitato da cittadini in lingua tedesca pienamente integrati e appartenenti a un mondo diverso da quello italiano. Durante il fascismo, la popolazione del Sud Tirolo fu vittima di un violento tentativo di cancellazione della propria identità: vennero cambiati i cognomi, i nomi dei paesi e delle strade, con incarcerazioni e persecuzioni per chi difendeva la propria lingua e la propria cultura.

Nel 1939, con il Patto di opzione tra Hitler e Mussolini, ai sudtirolesi venne imposto di scegliere se rimanere entro i confini italiani accettando l'italianizzazione definitiva o trasferirsi in altri territori del Reich tedesco. Nel primo caso, si rimaneva nelle proprie case, si restava sulla propria terra, ma perdendo la propria identità, nel secondo si mantenevano la propria lingua e cultura tedesche ma si doveva andare esuli come coloni nella Polonia da poco occupata. Ci volle l'Accordo tra De Gasperi e Gruber, l'avvento dell'autonomia speciale e tutto quello che ne è seguito, fino alla quietanza liberatoria del 1992 per rimarginare queste ferite. Tuttavia, per generazioni di sudtirolesi la data che simboleggia l'inizio del calvario è il 4 novembre.

Per tutte queste ragioni, negli anni sul nostro territorio si è cercato di dare a questa data un significato diverso, non quello della vittoria di una guerra che dal punto di vista sudtirolese fu un'annessione, ma di un momento di riflessione condivisa sulla pace tra i popoli, sulla tutela delle minoranze, sul rispetto di tutti i caduti, anche quelli che indossarono la divisa altrui.

Per tutte queste ragioni, Presidente, il sottoscritto e la presidente Unterberger, quali senatori eletti nelle liste del Südtiroler Volkspartei, che fanno parte del Gruppo per le Autonomie, non parteciperanno al voto. Non è un gesto in polemica con il Parlamento o con le Forze armate o per riaprire ferite della storia - anzi ci tengo a ringraziare la Commissione per l'accoglimento di due nostri emendamenti, a riprova di una volontà di venirci incontro - tuttavia preferiamo ricordare altre date: il 2 giugno 1946, nascita della Repubblica; il 1° gennaio 1948, entrata in vigore della Costituzione; il 20 gennaio 1972, entrata in vigore del secondo Statuto di autonomia.

Sul 4 novembre non resta che augurarci che le celebrazioni riescano a preservare e a portare rispetto alla memoria di tutti. Noi in Sud Tirolo continueremo a farlo. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il 4 novembre 1918 entrò in vigore l'armistizio firmato il giorno precedente a Villa Giusti con l'Impero austro-ungarico. Quella data sancì la fine della Prima guerra mondiale e anche il compimento del Risorgimento, perché le terre irredente di Trento e Trieste tornarono all'Italia. Da allora quella data rappresenta una vera pietra miliare, anche perché forse è praticamente l'unica ricorrenza civile che è passata indenne attraverso la monarchia, il fascismo e la Repubblica. È un tributo di riconoscenza ai 600.000 soldati morti durante il primo conflitto mondiale, ma anche una data fondante l'identità collettiva.

In quella guerra, nelle montagne, nelle trincee, lungo il Piave, gli italiani si scoprirono un solo popolo e nel 1949 quella data è stata indicata come la festa dell'Unità nazionale; fino agli anni Settanta essa era, all'interno del calendario, una data in rosso, una vera e propria festività per celebrare l'unità e le Forze armate. Sotto i colpi dell'*austerità*, nel 1977, diventa una festività mobile, celebrata la prima domenica di novembre. Dobbiamo ad un grande Presidente della Repubblica, che qui voglio ricordare, Carlo Azeglio Ciampi, la volontà di rinvigorire questa celebrazione e di renderla una data costitutiva della Repubblica.

Se oggi siamo qui, in maniera *bipartisan*, a voler istituire normativamente la festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate lo dobbiamo al presidente Sergio Mattarella, che lo scorso 4 novembre ricordò che questa giornata è tradizionalmente, ma non normativamente, dedicata alle Forze armate. Il presidente Mattarella disse: «credo che sia necessario (...) assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Lo dobbiamo» disse il Presidente «alla nostra storia, lo dobbiamo a un patrimonio prezioso fatto di donne e di uomini del nostro Paese. Lo dobbiamo a noi stessi». Io credo che queste parole del presidente Mattarella siano indicative del perché oggi, in maniera trasversale e *bipartisan*, siamo tutti d'accordo sull'istituzione di questa festività.

In Commissione affari costituzionali, sulla base delle proposte provenienti da forze di maggioranza come di opposizione, abbiamo discusso sul fatto che potesse essere giusto prevederne anche gli effetti civili. Noi pensiamo, come Azione-ItaliaViva, che si debba fare uno sforzo in futuro affinché al 4 novembre vengano riconosciuti anche gli effetti civili. Non siamo ancora in grado di raggiungere questo risultato, perché avrebbe un costo, ma io credo - come suggerito da alcuni colleghi all'interno di

quella Commissione - che sarebbe molto corretto riconoscere gli effetti civili.

Voglio ricordare le parole della senatrice Segre con riferimento all'istituzione di questa giornata: «le grandi Nazioni, poi, dimostrano di essere tali riconoscendosi coralmemente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria (...) date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro (...)» oggetto di condivisione e di riflessione, di monito e di insegnamento per tutti i cittadini. Una data, quindi, per i giovani e per far comprendere il ruolo che le Forze armate svolgono per il nostro Paese.

Molto opportunamente in questa legge si invitano le istituzioni scolastiche a promuovere e a organizzare eventi, conferenze e incontri per spiegare quello che i nostri militari fanno ogni giorno, per compiti di protezione civile, ad esempio.

Non c'è emergenza che non li veda protagonisti ed è stato così anche nella recente tragedia dell'Emilia-Romagna. Come dimenticare il fondamentale ruolo che le Forze armate hanno svolto durante i mesi difficili della pandemia? Dobbiamo però anche non dimenticare la funzione fondamentale che le Forze armate svolgono in tanti contesti mondiali di crisi. Due settimane fa, la Camera dei deputati e il Senato lo hanno ribadito nell'ambito dell'esame delle risoluzioni sulle missioni internazionali. Penso al lavoro che svolgono in Kosovo, nel Libano, in Niger, nel Gibuti, in quella cinquantina di teatri di guerra in cui siamo chiamati a dare un contributo decisivo alla pace. Le Forze armate ci sono sempre, svolgono un ruolo davvero fondamentale e ci rendono tutti orgogliosi, per lo spirito di abnegazione, per la preparazione, per lo spirito di umanità e l'amor di patria che sanno approfondire in contesti molto difficili.

A loro deve andare la nostra gratitudine ed è a loro e soprattutto ai nostri caduti nelle missioni di pace che dobbiamo dedicare questa importante giornata. In questo 2023 ricorreranno anche i venti anni dall'attentato di Nassiriya. In quell'attentato persero la vita 19 italiani e nove iracheni: una tragedia immane, che scosse il Paese, ma che ci fece riscoprire uniti. Credo che abbiamo ancora tutti negli occhi l'immagine di quella folla commossa che li volle salutare nella camera ardente, allestita nel sacrario delle bandiere del Vittoriano e all'Altare della patria. Dovremmo forse ricordare più spesso quale grande Paese siamo, quando riusciamo ad essere uniti, ad andare oltre le ideologie e gli scontri politici. Dunque, oltre ad esprimere il voto convinto e favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, esprimo anche l'auspicio affinché la Camera dei deputati possa approvare quanto prima l'istituzione di questa giornata e quindi si possa trasformare il 4 novembre non solo nella festa dell'Unità nazionale, ma anche nella festa delle Forze armate. (*Applausi*).

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, voglio semplicemente ricordare, in primo luogo, perché stiamo discutendo questo disegno di legge. Oggi ho visto che sono state istituite varie giornate, alcune importanti, altre mi hanno francamente anche un po' sorpreso. Questa invece è una questione seria, perché molti pensano che il 4 novembre sia già la giornata dedicata non solo all'Unità nazionale, ma anche alle Forze armate, e invece così non è, formalmente parlando. Faccio parte di una generazione cresciuta in una fase in cui il 4 novembre era una festa nazionale, nel senso pieno del termine: le scuole e gli uffici chiudevano, era insomma una giornata canonica di festa nazionale e la cosa più importante di quella giornata era che le caserme venivano aperte ai cittadini. Quindi anche noi bambini, all'epoca, visitavamo le caserme e vedevamo apparecchi, aerei o mezzi militari inconsueti. Erano anche anni in cui la divulgazione audiovisiva era un po' più austera, non come oggi che si può simulare il volo di un aereo con un *elic* sul telefonino. Quindi, il 4 novembre rappresentava anche un momento di emozioni, di sentimenti, di ricordi e di memorie, che le Forze armate hanno utilizzato per divulgare la loro storia e il sacrificio, che altri colleghi hanno prima ricordato.

Dunque è successo che alcuni anni fa, il Parlamento ha istituito una giornata dedicata al sacrificio delle truppe alpine. Alcune associazioni combattentistiche e d'arma furono interpellate dalle Commissioni parlamentari, allora c'era ancora la Commissione difesa, oggi unita alla Commissione affari esteri, e - pur nel rispetto delle truppe alpine, che per dimensione, numero e sacrificio non hanno eguali nella storia militare e civile italiana: gli alpini, anche nelle emergenze civili si distinguono sempre, anche

con la loro associazione - videro questa cosa un po' con un occhio critico. Alla fine, la legge fu approvata e venne istituita la giornata dedicata alle truppe alpine.

Tuttavia il 6 maggio 2022 il Presidente della Repubblica promulgò la legge con una lettera in cui sottolineò il fatto che il 4 novembre era Festa dell'Unità nazionale e non più festa totale. Poi ci fu un periodo in cui molte festività furono soppresse, alcune delle quali sono state in parte ripristinate; perfino la parata del 2 giugno per alcuni anni non si tenne e poi fu ripristinata, non per il Covid, che è successo in epoca recente, parlo di abolizioni *tout court*. Il Presidente della Repubblica - cito come dato di fatto -, con questa lettera del 6 maggio 2022, riconoscendo l'importanza e il valore delle truppe alpine, ha affermato la necessità di un intervento normativo che riguardasse in maniera organica le celebrazioni in onore delle Forze armate. Il Presidente della Repubblica ha scritto questo messaggio di promulgazione anche nella sua qualità di Capo delle Forze armate, non ha scritto una cosa casuale, rivendicando l'articolo 87 nono comma della Costituzione. Ha quindi esortato il Parlamento, nel promulgare quella legge, riconoscendo il ruolo delle truppe alpine, a ripristinare la festività del 4 novembre, che è stata definita Giornata dell'Unità nazionale dalla legge n. 260 del 1949; poi questo spirito è stato esteso alla celebrazione delle Forze armate, ma mai per legge e questo è il *vulnus* formale: tutti, infatti, abbiamo celebrato la festa delle Forze armate, per cui anche adesso si mettono corone, si fanno riconoscimenti, ma senza un aspetto formale normativo. Questo chiese al Parlamento il Presidente della Repubblica, anche nella sua qualità di Capo di tutte le Forze armate, di mare, di terra e di aria. Cito ancora questa lettera del presidente della Repubblica Mattarella in cui affermava che appariva opportuno assumere in legge la definizione completa del 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, cogliendo l'occasione per un riordino complessivo delle celebrazioni che valorizzasse l'unitarietà delle Forze armate. Peraltro diventa difficile citarne una e trascurarne un'altra: la storia del valore e del sacrificio delle nostre Forze armate le ha viste tutte protagoniste nelle varie fasi.

Il presidente della Repubblica Mattarella è quindi in qualche modo l'autore sostanziale di questa proposta da me avanzata sul finire della scorsa legislatura, che poi si interruppe; io la riproposi il primo giorno di legislatura, insieme a disegni di legge che non sono solo atti formali propagandistici, ma a volte sono atti dovuti; altri colleghi hanno presentato proposte analoghe; forse avremmo voluto una festa ancora più ampia, ma forse questo avrebbe complicato l'*iter* del testo, determinato la chiusura di uffici, quantificazioni di costi. Intanto piantiamo la bandiera di questo percorso normativo che la suprema istituzione ci aveva sollecitato.

Devo dire che poi il Presidente della Repubblica è intervenuto anche il 4 novembre 2022, perché quando ha dovuto redigere il consueto messaggio (perché il 4 novembre non è inteso solo come Festa dell'Unità nazionale, ma anche come Festa delle Forze armate), ha voluto sottolineare questa opportunità con affermazioni del seguente tenore: come è noto, il 4 novembre è definito dalla legge n. 260 del 1949 come il Giornata dell'Unità nazionale; il fatto di ricomprendere in questa giornata la festa delle Forze armate appartiene alla tradizione, però credo che sia necessario, come ho ricordato alcuni mesi addietro, assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Adesso stiamo facendo questo; può sembrare un'iniziativa formale, ma in questi casi la forma è sostanza, soprattutto se ci è stata ricordata, con garbo ma con chiarezza, da chi è custode di tradizioni e di valori risalenti dalle storie più antiche. Fino a qualche anno fa ci sono state celebrazioni importanti per i cento anni della Prima guerra mondiale, della Seconda guerra mondiale, delle guerre di liberazione; penso agli esempi eroici, da Salvo D'Acquisto, ai fatti di Cefalonia, a tanti altri che anche il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato.

Penso altresì alle missioni militari che continuano, ai caduti italiani che ci sono stati: pochi giorni fa abbiamo celebrato i trent'anni dalla morte in Somalia di quei militari che furono trucidati durante un intervento e che sono stati considerati i primi militari caduti in un'operazione di guerra (così la dobbiamo definire anche se era a scopo umanitario) dopo la Seconda guerra mondiale, anche se precedentemente alcuni nostri aviatori erano stati uccisi a Kindu, quella ma non era una missione militare, bensì un altro intervento; peraltro, a Fiumicino c'è un monumento in ricordo di quella vicenda, che forse avrete visto anche voi. I nostri militari sono sempre in servizio, pagano un tributo di

sangue; potrei aggiungere molte considerazioni, ma credo che le occasioni per farlo siano molteplici e non è necessario ribadirlo ulteriormente.

Anche in questo momento, mentre parliamo, migliaia di donne e di uomini, in Africa e in Asia, anche in missioni militari in posti più lontani o nell'Est europeo, a ribadire l'opportunità di difendere la libertà e la democrazia anche ai confini dell'Europa, sono impegnati per garantire libertà, diritti e democrazia in missioni militari, correndo dei rischi, ma anche in impegni umanitari, di assistenza alle popolazioni, di aiuti di ogni genere, di ordine pubblico. Abbiamo visto ad esempio come l'area dei Balcani si sia riaccesa nei giorni scorsi. L'Arma dei carabinieri fa un attività di formazione di forze di polizia da molto tempo. Gli interventi degli italiani che sono in Albania o altrove, anche in zone limitrofe, sono richiesti e sono fondamentali.

Mi consenta, Presidente, di rivolgere dal Senato un auspicio affinché la Camera possa poi fare questo atto, formale, ma sostanziale e di alto valore morale, prima del 4 novembre 2023. È una data che sembra lontana, ma noi conosciamo i lavori parlamentari, i decreti-legge e i vari provvedimenti. Mi rivolgo alla Presidenza del Senato, della quale anch'io degnamente faccio parte; dovremo poi esortare l'altro ramo del Parlamento affinché studi una tempistica. Il provvedimento è abbastanza semplice, non è nemmeno necessaria una discussione. La discussione c'è stata, invece, sulla volontà di rafforzare questa ricorrenza con una festa ancora più ampia e piena; si vedrà se il tempo ce lo consentirà. Sottolineo però le celebrazioni che questa legge sollecita, l'impegno nel mondo della scuola e dell'istruzione e da parte delle amministrazioni comunali, considerando anche le lacerazioni della storia. Ho prima ascoltato l'intervento del collega Durnwalder; capisco tutti i punti di vista; la storia dei popoli è complicata soprattutto nelle arre di confine.

In conclusione, Presidente, ringrazio tutto il Senato per avere condiviso questo percorso. Io me ne sono fatto promotore, ma anche altri Gruppi e altri colleghi lo hanno condiviso con le loro istanze. Approvare questo disegno di legge è un atto formale e simbolico, ma anche sostanziale di omaggio alle Forze armate, di adempimento ad una sollecitazione giusta, che io ho condiviso fin dal primo momento, del Presidente della Repubblica, anche nella sua qualità di Capo delle Forze armate. Mi auguro che la Camera possa rapidamente fare la sua parte affinché il 4 novembre sia quest'anno la Giornata dell'Unità nazionale, ma anche formalmente e sostanzialmente la giornata in cui si celebra il sacrificio e l'impegno delle nostre Forze armate. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rappresentante del Governo, il 4 novembre rappresenta una data storica per il nostro Paese; è il giorno in cui, nel lontano 1918, venne siglato l'armistizio che pose fine alla Prima guerra mondiale, un conflitto devastante che causò sofferenze inimmaginabili. Quel giorno l'Italia si unì nella speranza di una pace duratura e in quella dell'Unità nazionale: due obiettivi che sono stati sostenuti e difesi con determinazione dalle nostre Forze armate nel corso degli anni.

Questo patrimonio di memorie non deve essere perduto, ma anzi deve essere valorizzato ogni anno con un momento di riflessione che esige un sentimento di solennità ed una riflessione che ci deve consentire di commemorare i nostri caduti di tutte le guerre, ricordando anche per questo l'importanza del perseguimento della pace.

Le Forze armate rivestono un ruolo imprescindibile per l'unità nazionale, sono il collante che tiene insieme il nostro Paese, garantendo la difesa e la sicurezza dei nostri confini e preservando la sovranità che è la base stessa della nostra identità nazionale.

Le nostre Forze armate, allo stesso tempo, svolgono un ruolo essenziale nella promozione della pace e della stabilità sia a livello nazionale che internazionale. Le missioni di *peacekeeping* e le operazioni umanitarie vedono i nostri militari impegnati nel dimostrare il loro supporto per un mondo migliore, aiutando coloro che sono più vulnerabili nel preservare la pace nelle Regioni colpite dai conflitti. La loro formazione, la loro professionalità e il loro coraggio sono elementi chiave per affrontare le sfide complesse di un mondo in continua evoluzione e sono soprattutto caratteristiche che vengono loro riconosciute da tutto il mondo; una vera e propria eccellenza del nostro Paese, insieme a tante altre

maggiormente conosciute di cui troppo spesso però ci dimentichiamo. Nelle organizzazioni multilaterali alle quali apparteniamo, il valore dei nostri uomini e delle nostre donne con le stellette è rispettato, ammirato e preso ad esempio.

La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ci offre l'opportunità di riflettere sulla loro importanza per il nostro Paese nella promozione dei nostri valori nel loro quotidiano lavoro per un mondo più pacifico.

Ma il loro impegno non finisce qui. Li troviamo, infatti, sempre pronti, ogni volta in cui siamo di fronte ad una qualsiasi emergenza. Lo abbiamo visto con il Covid-19; lo abbiamo visto nei territori colpiti dai terremoti e dai fenomeni alluvionali. Ovunque vi sia necessità di una qualsiasi risposta in prontezza, loro ci sono.

Il 4 novembre, quindi, prevedendo in una stessa data la celebrazione dell'Unità nazionale unitamente a quella delle Forze Armate, viene posto l'obiettivo di rafforzare, ancora di più, il legame tra le nostre Forze armate e il popolo italiano. Un legame che deve nascere anche nei giovani e proprio per questo la proposta di legge che tra poco voteremo prevede iniziative che vadano a sensibilizzare i giovani sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono in supporto alla collettività.

Pochi giorni fa ho partecipato alla cerimonia della partenza per il *tour* mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci: a bordo, oltre ai 217 membri dell'equipaggio, 126 allievi ufficiali dell'Accademia navale di Livorno. Vedere schierati quei giovani, pronti a partire sapendo di non poter rivedere i loro cari per molti mesi, mi ha riempito di tenerezza. Vedere chi, come loro, in virtù di una scelta che definirei vocazione, li ha portati a giurare fedeltà alla Repubblica italiana, che li impegna nel difendere la Patria a salvaguardia delle libere istituzioni. Chi è disposto, come loro, a sacrificare la propria vita per difendere la libertà di tutti noi, la democrazia, i valori su cui l'Italia si fonda, dimostra che ci sono ancora dei giovani che onorano, attraverso la loro scelta, la memoria di chi ha combattuto per lasciarci in eredità lo splendido Paese in cui viviamo. Lo spirito di questi ragazzi appena partiti lo vediamo in tutti quei giovani che trovano nelle Forze armate la loro scelta di vita, che sarà la scelta di vita anche delle loro famiglie, sia quelle di origine che quelle future.

Poter esportare all'esterno, nel mondo civile, questi valori, valori sempre meno presenti nella nostra società (grazie anche ad una campagna denigratoria che ne ha svilito il ruolo e ciò che realmente rappresentano), poter contaminare con questi sani principi altri giovani, porterebbe sicuramente ad avere meno fenomeni di ragazzi che si perdono e che non riusciamo più a recuperare.

Signor Presidente, mi consenta, per suo tramite, di esprimere un dispiacere oggi in quest'Aula. Io sono al secondo mandato e non mi è mai capitato vedere un Gruppo non prendere parte alla discussione di un provvedimento e non pronunciarsi in dichiarazione di voto. Mi sembra un sistema da Ponzio Pilato. *(Applausi)*.

Io penso che le nostre Forze armate, che sono il nostro orgoglio, non solamente a livello nazionale, ma a livello internazionale, meriterebbero un po' di rispetto e meriterebbero, sicuramente, non quanto hanno fatto i colleghi, che hanno anticipato la loro astensione per delle motivazioni che sicuramente per loro sono valide.

Parlo del MoVimento 5 Stelle, che esprimevano il Ministro della difesa nella scorsa legislatura, il ministro Trenta. Ciò vuol dire, dunque, che quel Ministro ricopriva quell'incarico per opportunità e non perché credeva nelle Forze armate. Altrimenti, voi oggi avreste detto qualcosa. Per cui la vostra astensione, lo dico proprio apertamente, equivale ad essere opportunisti. *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Senatrice Pucciarelli, aveva iniziato bene, usando il tramite della Presidenza, ma è un po' scivolata.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, lo ripeto: significa essere opportunisti, perché nella scorsa legislatura Ministro della difesa è stato il ministro Trenta, appartenente al MoVimento 5 Stelle! Quindi, avreste dovuto disconoscerlo, se non credevate nelle Forze armate!

VOCE. Ma finiscila!

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. No, finitela voi, che è meglio!

PRESIDENTE. Senatrice Pucciarelli, le sue parole sono già sufficientemente energiche senza bisogno di usare certe espressioni. La invito a rivolgersi alla Presidenza.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Bene, signor Presidente, ma se continuano a disturbare, lei casomai li faccia uscire dall'Aula, perché anch'io ho il diritto di poter esprimere quello che penso. (*Commenti*).

PRESIDENTE. E come lei sa, ovviamente, la Presidenza è garante di ciò. Però se lei pronuncia espressioni come «finitela voi», è un po' complicato. E soprattutto, qui non esce nessuno se non in presenza di gravi violazioni, di cui sempre la Presidenza è depositaria a segnalare.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la ringrazio e vorrei poter continuare la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La invito a continuare ovviamente e noi la ascoltiamo con attenzione.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio.

Celebrare il 4 novembre quale Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate significa celebrare il coraggio e la dedizione della nostra Marina militare, dell'Aeronautica, dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri. È un modo per onorare le donne e gli uomini in divisa, i loro sacrifici, la loro abnegazione e il loro impegno senza riserve; significa rendere loro omaggio dimostrando il sostegno per il silenzioso lavoro che svolgono lontano da riflettori, in modo che possano continuare nel preservare la pace e la sicurezza per noi e per le generazioni future. (*Commenti*) e, allo stesso tempo, ricordando a noi stessi quanto sancito dall'articolo 52 della Costituzione, cioè che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, quindi anche una nostra responsabilità.

Concludo, signor Presidente. Nella Prima guerra mondiale... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo terminare la collega Pucciarelli e poi ovviamente ci sarà... (*Commenti*). Colleghi, se c'è qualcosa da segnalare, fatelo presente. (*Commenti*).

Senatrice Pucciarelli, la prego di continuare e naturalmente prego i colleghi di lasciare terminare l'intervento. Se intendono intervenire, lo faranno con pari garanzie.

Prego, senatrice. Ovviamente, non le verrà conteggiato il tempo dell'interruzione.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio.

Ricordo al collega che è così attento all'ambiente che in mano ha una bottiglia di plastica. (*Applausi*. *Commenti*).

Signor Presidente, nella Prima guerra mondiale quasi 6 milioni di italiani sono stati mobilitati e circa 650.000 sono stati i caduti militari, senza contare i feriti, i prigionieri e i dispersi. Fu una guerra di trincea, dove la trincea era il luogo in cui si dormiva, si mangiava, ci si ammalava, si veniva curati alla bell'e meglio e spesso si moriva. Le lettere dei propri cari erano l'unico momento per coltivare la speranza e quello era un privilegio per pochi, visto che molti erano analfabeti. Tutte le famiglie hanno vissuto la tragicità di questo evento privandosi dei propri figli destinati al fronte, e spesso la stessa famiglia ha visto partire più figli chiamati a combattere.

In questo contesto, mi consenta, signor Presidente, di fare un passaggio con riguardo alla mia famiglia: mio nonno, classe 1894, la guerra l'ha combattuta per tutta la sua durata e con lui altri due fratelli. Mio nonno apparteneva al 5° Bersaglieri, ha sofferto la fame, la prigionia in Austria, la malattia polmonare, il congelamento di entrambi i piedi avvenuto sulle vette che dominano la valle dell'Isonzo. Proprio uno di questi monti fu uno dei fronti più sanguinosi in cui morirono moltissimi soldati e dove le nostre difese erano schierate in traccati impossibili, su versanti così aspri da rivelarsi tuttora difficilmente percorribili. Mio nonno, arruolato nel giugno 1915, fu rimpatriato il 7 novembre 1918. È riuscito a sopravvivere alla guerra, ma quello che ha vissuto in quel periodo non l'ha mai abbandonato e per assurdo è morto, all'età di ottantotto anni, proprio il 4 novembre. Era un bersagliere, orgoglioso della sua foto in uniforme con tanto di "vaira" piumata.

Oggi, io come nipote, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge che vuole ricongiungere quel legame naturale tra le Forze armate e la Nazione, cerco di rinnovargli la mia eterna gratitudine per aver combattuto sacrificando la sua gioventù per quel meraviglioso Paese che è l'Italia. Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione (*Applausi*), e credo che quei giovani, tutti coloro i quali hanno combattuto e hanno perso la vita per darci quell'Italia di cui oggi noi possiamo essere orgogliosi, lo hanno fatto anche per i 5 Stelle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie alla senatrice Pucciarelli, che ci ha anche ricordato cosa sono state le battaglie in trincea, dove l'Italia del Nord e l'Italia del Sud si sono incontrate e da quegli incontri nacquero molte

cose e anche una temperie politica.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, noi avevamo previsto di non intervenire nell'approvazione di questo disegno di legge, proprio per il rispetto che il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, ha per le Forze armate.

Io ho avuto la fortuna di trascorrere la parte iniziale della scorsa legislatura nella Commissione difesa e ho avuto modo di conoscere da vicino - cosa che non mi era successo prima nella vita - gli uomini e le donne che fanno parte dei diversi corpi delle nostre Forze armate. Ho potuto apprezzarne e ammirarne il coraggio, la dedizione, la passione, la lealtà e anche l'onestà intellettuale con cui compiono il proprio lavoro ogni giorno. Allora, le Forze armate, gli uomini e le donne delle nostre Forze armate, non meritano questa presa in giro.

Noi non abbiamo voluto partecipare e ci asterremo, in loro rispetto, su questo disegno di legge, perché esso non fa nulla e ha tenuto soltanto impegnata la Commissione affari costituzionali per mesi (*Applausi*), attivando un comitato ristretto per ribadire che cosa? Una giornata, quella del 4 novembre, che già esiste: un giochino nelle mani del senatore Gasparri (*Applausi*), che doveva sventolare questo fatto. La giornata delle Forze armate del 4 novembre esiste già.

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, anche per lei vale l'invito a rivolgersi alla Presidenza. (*Commenti*)

MAIORINO (M5S). Alla Presidenza mi sto rivolgendo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). D'accordo, ma vale per tutti, e non solo per lei. Stiamo alla politica e non personalizziamo. (*Commenti del senatore Gasparri*).

Presidente Gasparri, la senatrice Maiorino è stata richiamata, adesso consentiamole di terminare il suo intervento. (*Commenti*). La collega è stata richiamata, come già è successo in altre occasioni.

[MAIORINO](#) (M5S). Presidente, non posso però non fare riferimento anche alle sgangherate osservazioni che sono state fatte poc'anzi, senza alcun legame con il contesto, dalla senatrice Pucciarelli in riferimento al mio Gruppo e in riferimento a un ministro della difesa, la ministra Trenta, che mi sembra abbia svolto con onore e disciplina, contrariamente a quanto si può dire ad alcuni Ministri di questo Governo (*Applausi*), il suo ruolo finché è stata Ministro della difesa.

Aggiungo e chiudo che l'unico rammarico che il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, può avere e di cui personalmente faccio ammenda, anche se non sono la diretta responsabile, ma ne sento la responsabilità, è stato quello di indicare la senatrice Pucciarelli quale presidente della Commissione diritti umani nella scorsa legislatura. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Maiorino, questo no, per cortesia, anche perché gli apprezzamenti personali non sono ovviamente ammessi. (*Commenti*).

L'intervento della senatrice Pucciarelli ha risvegliato non solo l'attenzione dell'Aula, ma anche la dialettica.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi, sono felice di esprimere, a nome del Partito Democratico, consenso per questo provvedimento e credo sia necessario che prima di tutto noi comprendiamo la sua portata e il suo significato. A me dispiace che nella discussione di un provvedimento di siffatto rilievo ci siano state delle polemiche e non credo che fossero opportune. Cerco di stare nel merito e svolgere un ragionamento pacato.

Di cosa stiamo discutendo? Non stiamo discutendo del ripristino di una festività, ma stiamo discutendo dell'ampliamento del significato di una Giornata nazionale, che è una giornata non di festa, ma di memoria, sulla base della legge del 1977.

Ormai da molti decenni - direi dall'inizio della Repubblica, come ci dicono le note storiche che durante l'esame del provvedimento abbiamo avuto l'occasione di leggere - nel giorno del 4 novembre si sono celebrate l'Unità nazionale e il ruolo delle Forze armate. Ma nella legge del 1949 la definizione della giornata del 4 novembre fu quella di Giornata dell'Unità nazionale; successivamente ha acquisito il

significato, nella prassi e in via consuetudinaria, di Giornata anche delle Forze armate e con questa legge, che ci auguriamo prima del 4 novembre 2023 anche la Camera possa approvare, noi riconosciamo nella norma uno stato di fatto, anche dando luogo a una sollecitazione del Capo dello Stato che - vorrei ricordarlo - è nel nostro ordinamento garante dell'unità nazionale e Capo delle Forze armate, una sollecitazione su cui alla fine del mio intervento spenderò qualche ulteriore parola.

Nella Commissione si sono manifestate due posizioni, io credo entrambe rispettabili: una posizione che mirava a ripristinare il 4 novembre come festività nazionale qual è stata dal 1949 al 1977, e una posizione che mirava ad ampliare la portata di questa giornata. Si tratta di una posizione che è stata quella del Partito Democratico non soltanto in questa legislatura, ma fin dal 24 maggio 2022, quando a prima firma della senatrice Pinotti, ex Ministro della difesa, noi presentammo un disegno di legge, di cui ero il secondo firmatario, che diceva esattamente le cose su cui siamo chiamati a votare quest'oggi. Credo che sia prevalsa la posizione più sostenibile e più saggia - lo dico con rispetto per l'altra posizione - e penso che dobbiamo fare molta attenzione a festeggiare questa giornata nella maniera appropriata, con lo spirito giusto. Ho ascoltato con molta attenzione le parole del rappresentante della Südtiroler Volkspartei, per esempio, su cui dobbiamo riflettere, perché ci dicono che certamente con la cessazione delle ostilità sul fronte italiano il 4 novembre del 1918 si compì la lotta risorgimentale, si completò l'Unità nazionale italiana. Ma molti problemi scottanti, però, rimasero aperti, non furono risolti dai successivi Trattati di pace e anzi si aggravarono negli anni successivi alla Prima guerra mondiale e particolarmente dopo l'avvento del fascismo nel nostro Paese, come i problemi delle minoranze linguistiche che stavano dentro i nostri confini. Sono cose di cui dobbiamo anche in queste circostanze fare memoria con grande saggezza ed equilibrio e quindi ricordare a noi stessi e ai cittadini, nelle iniziative che si organizzeranno, che il 4 novembre non si celebra il risultato di una guerra, ma si celebra l'importanza del valore della pace. (*Applausi*). Si celebra l'importanza del ripudio della guerra, così come definito dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Questo è un fatto estremamente significativo perché - Presidente, lo dico tramite lei a tutti i colleghi - c'è stato un tempo in cui la ricorrenza del 4 novembre venne distorta fino ad assumere un senso sgradevolmente nazionalista, aggressivo e bellicista cioè nell'ottobre del 1922, quando venne approvata una legge che definì il 4 novembre non Giorno dell'Unità nazionale ma anniversario della vittoria. Noi non stiamo facendo del 4 novembre l'anniversario della vittoria. (*Applausi*). Il 4 novembre è il Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate. È il giorno in cui si compie il sogno del Risorgimento, in cui il nostro Paese raggiunge finalmente l'unità nazionale. È il giorno in cui noi rendiamo omaggio al ruolo delle Forze armate nella Repubblica.

Credo - ringrazio il senatore Mania che è stato proponente dell'emendamento che io ho condiviso - che sia molto importante un articolo del provvedimento. Mi riferisco all'articolo 2, nel quale giustamente si ricorda che le nostre Forze armate devono essere ringraziate non soltanto per il contributo che portano alla salvaguardia della sicurezza nazionale e internazionale e alla realizzazione della pace, ma anche per ciò che fanno in tanti altri campi, che hanno fatto con grande dedizione e forza nel campo della pubblica utilità e della tutela ambientale, nel campo del servizio nazionale della Protezione civile per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza; in ambito umanitario, in caso di conflitti armati, nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale; negli ambiti della prevenzione e del contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi. Noi di tutte queste attività che le nostre Forze armate hanno svolto, anche pagando prezzi molto pesanti - sono stati ricordati nell'intervento della senatrice Gelmini - dobbiamo essere grati agli uomini e alle donne in divisa, che rappresentano un patrimonio importantissimo del nostro Paese.

Dicevo - e mi avvio a concludere - che è giusto che noi celebriamo il 4 novembre con lo spirito adeguato. Vorrei ricordare che, nell'intervento che ha tenuto a Bari il 4 novembre 2022, citato anche dal senatore Gasparri nel suo intervento, il Capo dello Stato ha fatto un ragionamento molto importante, ricordando quale sacrificio di sangue, di sofferenze e di lutti conseguì e comportò la partecipazione alla Prima guerra mondiale; qual è il patrimonio di dolore che sta alle nostre spalle e che permise il raggiungimento degli obiettivi che ho ricordato. Dice il presidente Mattarella a Bari il 4

novembre: la nostra storia, anche quella di oggi, è frutto anche di quel dolore e ha valore proprio perché ne ha saputo fare memoria. Quei sacrifici non sono stati vani, perché, nella consapevolezza di quanto sia terribile la guerra, si è radicato nel cuore della nostra Europa il dovere ineludibile della pace. Non è un caso se a sognare e a costruire i pilastri dell'unità europea è stata la generazione che avvertiva le cicatrici dei due conflitti mondiali. E l'unità europea, che ha visto collaborare in spirito di amicizia Paesi e popoli che si erano contrapposti e combattuti, è stata il presidio più forte per garantire pace, sicurezza, prosperità e sviluppo al nostro continente.

Io credo che queste parole del Capo dello Stato siano molto importanti, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui abbiamo visto la guerra tornare sul suolo europeo, con quanto sangue e con quanta distruzione. Dobbiamo celebrare l'Unità nazionale e le Forze armate davvero con lo spirito giusto e dobbiamo oggi anche averne l'orgoglio. Credo di aver dato adempimento a quella sollecitazione che il Capo dello Stato fece fin dal maggio del 2022. Non nascondiamoci dietro a un dito: complice una certa disattenzione del Parlamento - la voglio chiamare così, non voglio fare polemica - si era creato un pasticcio, perché la legge n. 44 del 2022, che istituiva il Giorno della memoria del sacrificio degli alpini nel 26 gennaio 1943, la data della battaglia di Nikolajewka, che fu certamente un episodio di eroismo e di grande abnegazione delle Forze armate italiane, ma fu anche un episodio di una guerra di aggressione del nazifascismo ad altri Paesi, aveva suscitato uno sconcerto trasversale nell'opinione pubblica, aveva suscitato rimostranze che rischiavano di aprire ferite. Il Capo dello Stato, nel promulgare la legge e nello scrivere al presidente del Consiglio di allora, Mario Draghi, con quali considerazioni procedeva alla promulgazione, chiese esplicitamente che si ponesse un freno al proliferare di ricorrenze dedicate a singole armi, a singoli corpi, a singole specialità e che si trovasse il modo, ampliando la portata del 4 novembre, di celebrare unitariamente le Forze armate nel loro complesso. E questa cosa il Capo dello Stato l'ha detta in qualità di garante dell'unità nazionale e di capo delle Forze armate.

Questo passo che oggi compiamo apparentemente sembra piccolo, la formalizzazione di uno stato di fatto, perché in tanti manifesti che leggiamo sulle mura delle nostre città da anni il 4 novembre viene già definito Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Ma è importante che ci sia questa sottolineatura nella legge, anche per chiarire equivoci e per mettere da parte qualsiasi cosa possa dare adito a polemiche. Per queste ragioni, il Partito Democratico approva il provvedimento. (*Applausi*).

[MENIA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MENIA](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, visto che sono l'ultimo dovrei dire *dulcis in fundo*, ma forse *in cauda venenum* suona meglio, per alcune cose. In tutta sincerità, devo dire che, visto il tema, mi sarebbe piaciuto che questo argomento non fosse stato l'ultimo della serata e non arrivasse in coda al diritto al divertimento, alla Giornata dell'agricoltore o alla Giornata della prevenzione veterinaria. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia. Vi sembrerà strano, ma quando parla anche solo un'ala dell'Assemblea, si sente ancora di più di quando parlano tutti ed è complicato per chi sta parlando.

[MENIA](#) (*FdI*). Signor Presidente, cercherò di dire cose serie: chi vorrà ascoltare lo farà e mi fermerò quando qualcuno parlerà inutilmente.

Riprendendo dunque il discorso del fiele o del veleno, in realtà sono orgoglioso di poter fare questa dichiarazione di voto a nome del Gruppo, nonostante magari qualcuno tema i miei voli pindarici o che ci sia qualche uscita fuori ordinanza. Non sarà così, perché so come funziona il mondo e so cosa è giusto fare. Certamente avrei voluto che finisse in maniera un po' diversa. Sono uno dei proponenti del disegno di legge al nostro esame e oggi stride un po' che si scriva «Ripristino della festività nazionale», quando di ripristino in realtà non si tratta. Facciamo però comunque un passo avanti e dunque guarderò tutta la parte piena del bicchiere.

Non è che non mi renda conto che oggi ricordiamo, ridiamo dignità e comunque facciamo un passo avanti nel ricordo di questa data, che secondo me è una data fondante. Cercherò di illustrare con intelligenza, per quanta ne ho e me ne riserva la sorte, perché il 4 novembre è diverso da qualunque

altra data. So anche che, oltre a ridare dignità al 4 novembre, comunque, con questa discussione, con quello che questa legge afferma e proclama, attuiamo un indirizzo che ci viene dal Quirinale, correttamente, che ci diceva che il Parlamento deve prendere atto che, oltre all'Unità nazionale, il 4 novembre va istituito, formalmente e con legge, come giornata delle Forze armate.

Vi dico queste cose anche con sentimento - perché no? - perché penso sia utile e giusto anche questo, quando si svolge la funzione di parlamentare. Devo dirvi che so anche che qualcuno, magari, non mi capirà, mi troverà molto lontano o mi troverà un po' strano, perché ci saranno passi in cui magari vi sembrerà di vedere una pagina strappata da un libro di cento anni fa, però è così.

Magari sembrerò ridicolo per alcuni, perché se un uomo di sessanta anni si mette a ricordare suo nonno, può pure essere ridicolo. Vi dirò però queste cose, perché per voi, onorevoli colleghi, alla fine è scontato essere italiani: tanto siete nati in Italia e nessuno mai lo metterà in discussione. Per noi è diverso, per me che sono figlio di un esodo, per me che ricordo il 4 novembre 1968 e mi ricordo bambino, sulle rive di Trieste, con mio nonno che mi portava per mano e mi spiegava come la sua Patria, da irredento, l'aveva conquistata con la Grande guerra (*Applausi*), mi spiegava come poi la sua Patria l'aveva perduta e come la sua Patria l'aveva riconquistata, scegliendo di essere esule, per essere libero e italiano. Io sono libero e italiano perché sono nato qui. (*Applausi*).

L'ho imparato così con mio nonno, che era un mazziniano e mi insegnava pensiero e azione, unità e Repubblica, Dio e popolo, e mi portava su quelle trincee, sul San Michele, sul Monte Podgora e sul Monte Calvario. C'erano ancora i vecchi di quel tempo, ce n'era ancora qualcuno con la barba bianca che sul Podgora mi raccontava di Lavezzari, l'ultimo dei garibaldini. Lavezzari è un uomo che a quasi settant'anni va a morire sulle pietraie del Monte Calvario indossando la camicia rossa: era l'ultimo garibaldino. Che storia bellissima! Poi mio nonno mi portava sul Sant'Elia, dove vedevo il cippo del Fante Ignoto che riportava: «Che t'importa il mio nome? è grida al vento: Fante d'Italia! E dormirò contento». Poi mi mostrava le tre croci del Sacratio miliare di Redipuglia. A Redipuglia bisogna andarci di sera, quando cala il crepuscolo, quando il silenzio parla e sembra di sentire le voci dei mille e mille. Sotto quel monte di Redipuglia ci sono 120.000 ragazzi d'Italia, sono una parte di quei 650.000. (*Applausi*).

Esiste solo una data che noi dovremmo per davvero onorare come figli di questa Nazione, la sola che ha unito questa Nazione, tutti gli italiani, ed è quella del 4 novembre, consacrato alla vittoria della Grande guerra (*Applausi*), che in realtà fu la quarta e ultima guerra del nostro Risorgimento, l'ultima guerra d'indipendenza italiana. Non solo, in quella guerra l'Italia si fece per davvero perché, quando vi dico che a Redipuglia si possono ascoltare le voci dei fanti, intendo dire che si può sentire il calabrese parlare con il veneto, il piemontese parlare con il napoletano, il siciliano parlare con il romano ed era la prima volta che questi italiani si conoscevano per davvero, perché l'Italia si è fatta là dentro, si è fatta nel fango di quelle trincee, si è fatta nel sangue rosso dell'Isonzo, si è fatta sul Piave. L'Italia è quella e questa è la data fondante dell'Italia moderna come la conosciamo.

Vi sembra tutta retorica ridicola? Ditemi allora perché gli americani si commuovono di fronte al 4 luglio 1776 (*Applausi*) e perché i francesi celebrano la presa della Bastiglia del 1789, perché quella è la radice. Non è roba vecchia. Io vi chiedo perché questo viene considerato retorica e non ci troviamo. Forse siamo figli della morte della Patria. Qualcuno si era interrogato su questo. Il primo fu Salvatore Satta, un grande giurista e scrittore cattolico sardo, che parlava di morte della Patria, perché diceva di vedere la sua Patria morire. Galli della Loggia, cinquant'anni dopo, ripercorreva quello stesso interrogativo in modo meno intimistico e si interrogava sulle ragioni della morte della Patria e del sentimento nazionale; tra l'altro lo chiedeva facendo riferimento alla Resistenza, dicendo che forse non era riuscita a ricreare uno spirito sano e forte di Patria.

È vero che all'Italia manca questo senso di Patria e, io lo sento drammaticamente ogni giorno. Pensateci: quali sono le giornate che noi celebriamo? Sono giornate relativamente recenti e giustissime. Io sono repubblicano e il 2 giugno festeggio la Repubblica. Avrei votato per la Repubblica nel *referendum* tra Repubblica e monarchia, ma non posso dimenticare che l'Italia unita l'hanno fatta i Savoia, l'ha fatta la monarchia, né posso dimenticare che mezza Italia votò per la monarchia. Il 25 aprile, che celebra i valori della libertà e della democrazia in cui tutti in questo Parlamento ci troviamo,

è una giornata che ricorda comunque una guerra civile tra italiani. È vero o meno? Allora la data fondante che pone le radici della nostra identità nazionale, la data della indipendenza nazionale, dell'unità territoriale, dell'integrità territoriale della Patria è quella del 4 novembre. (*Applausi*).

Per questo avrei voluto che il provvedimento non fosse soltanto una legge sostanzialmente ricognitiva, che stabilisce quello che sappiamo, cioè che il 4 novembre celebra l'Unità nazionale e anche le Forze Armate, verso le quali va il mio applauso.

Ricordo sempre e lo ricordo a voi, lo faccio ancora una volta, quegli 8.000 ragazzi che portano la nostra divisa in ogni angolo del mondo (*Applausi*), tengono alta la nostra bandiera e combattono per la libertà, per la giustizia e per la pace.

Vorrei però che questa Italia tornasse ad amarsi un po' di più. Vorrei che questa Italia amasse un po' di più, avesse un po' più di orgoglio della sua arte meravigliosa (*Applausi*), dei suoi panorami straordinari, della sua gloria, del suo eroismo, della sua storia, dei suoi borghi bellissimi, delle sue strade, delle sue città, delle sue chiese, delle sue cattedrali, della sua aria, del suo profumo, dei suoi riti, dei suoi dialetti. Ecco, è questo che vorrei.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,04)

(*Segue MENIA*). Mi augurerei, in conclusione, che questo voto vedesse cancellare quei voti bianchi che ho visto prima e fosse un voto di tutto il Parlamento, tutti insieme, per sentirmi orgoglioso insieme a voi di tutto questo. Io mi sento orgoglioso ogni giorno che entro in quest'Aula perché ne sento profondamente il valore. Io so che come parlamentare rappresento tutta la Nazione e la Nazione è unità di destino, è quello che siamo stati ed è quello che saremo; la Nazione è un plebiscito che si rinnova ogni giorno.

Lasciatemi concludere con questo senso di italianità e di orgoglio, che sento come un giuramento antico, quello che ho imparato a casa, come si imparava nelle nostre famiglie istriane che ci hanno insegnato fin da piccoli, che io passerò a mio figlio e mio figlio lo dovrà trasmettere ai figli dei suoi figli. Mi riferisco a quello che ci ha insegnato Nazario Sauro nel suo giuramento, quando prima di essere impiccato, il 10 agosto 1916 (vedete quanti anni fa?), scrisse a suo figlio «Su questa Patria giura (...) e farai giurare ai tuoi fratelli (...), che sarete sempre, ovunque e prima di tutto, italiani. (*Applausi*)».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Non ci sono stati voti contrari. Voglio dire che sono contento che non ci sia stato anche oggi, come è accaduto ieri in un'altra votazione nessun voto contrario. Che questo serva anche a ricordare la memoria di tutti i soldati della Prima guerra mondiale che, come ha detto Ungaretti, con le sue testuali parole «Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie».

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,08)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, non c'è niente di più goffo e ridicolo, di più grottesco della commemorazione, da parte di un parlamentare, in occasione della scomparsa di uno scrittore, di un grande scrittore, di un grandissimo scrittore: oggi, Milan Kundera.

Che vuoi dire? Che puoi dire di Milan Kundera, che abbia il senso delle cose, di questi luoghi, che non si limiti a gorgogliare un nome in un'Aula, ad affrettare e ad affettare presunte consuetudini? Che non dica di me più di quanto dica di lui, di noi? Che sfondi l'assito confortevole del compunto, dell'orecchiato, di una querula compiaciuta occasione?

Milan Kundera è morto dopo essere sparito, resosi assente, invisibile, volontariamente lasciandosi alle spalle, come se fosse possibile farlo, il suo passato carnale di scrittore, il dolore di quella speranza, quella primavera interrotta dai carri armati sovietici, la patria fuggita e ritrovata a Parigi, sempre lei:

quella dei lumi, l'esilio e l'ironia, l'architettura e la musica dei suoi romanzi, di quella forma, di quel canone che conosceva e nel quale credeva, come testimonianza potente ed estrema di una resistenza. Che puoi dire? Che vuoi dire di Milan Kundera, che non sia inadeguato alla sua scrittura, cioè alla sua vita?

Lui, l'ultimo degli ottocenteschi. L'ultimo domicilio conosciuto, signor Presidente, nella memoria collettiva, a parte i suoi libri, la nostra "ostalgia", è quella trasmissione della televisione francese, *Apostrophes*. Recuperatela, se vi capita: Kundera in golfino blu e Beckett che smaniava sulla poltrona di Bernard Pivot, che lo guardava tronfio, come un cacciatore di farfalle davanti a un esemplare raro, col suo spillone acuminato.

E Kundera scartava, sbuffava, un canestro delle mani, quel francese conquistato, la voce gentile come il soffio di un animale uscito dalla tana per poi tornarci per sempre. La sua ultima apparizione, un unicorno; poi l'assenza come unico modo di sconfiggere l'oblio, la *bêtise* del quotidiano e della gloria. Che vuoi dire? Che puoi dire, se non donargli direttamente la parola in quest'Aula, come atto di devozione verso un intellettuale che ha fatto per l'Europa, per la sua identità mobile, quanto e di più fecero i suoi fondatori?

Prendo a prestito le sue parole e le proietto su quanto avviene in queste ore, in questi giorni, alla nostra frontiera, quella Ucraina. Penso alla morte, qualche giorno fa, di Victoria Amelina, la scrittrice ucraina uccisa dai missili russi in una pizzeria di Kramatorsk. Prendo a prestito un articolo di Kundera del 1983 sulla sua Europa, l'Europa centrale, ma anche sulla centralità dell'Europa.

Inizia così, signor Presidente: «Nel settembre del '56, il direttore dell'agenzia di stampa ungherese, pochi minuti prima che il suo ufficio venisse distrutto dall'artiglieria, trasmise al mondo intero, per *telex*, un disperato messaggio sull'offensiva che quel mattino i russi avevano scatenato contro Budapest. Il dispaccio finisce con queste parole: moriremo per l'Ungheria e per l'Europa». Che cosa intendeva dire? Di certo che i carri russi mettevano in pericolo l'Ungheria e insieme l'Europa. Ma in che senso anche l'Europa era in pericolo? I carri russi erano forse pronti a varcare le frontiere ungheresi e a dirigersi a Ovest? No. Il direttore dell'agenzia di stampa ungherese intendeva dire che in Ungheria era l'Europa a essere presa di mira. Perché l'Ungheria restasse Ungheria e restasse Europa era pronto a morire.

Signor Presidente, di questo, di noi, continua a parlarci la voce invisibile di Kundera. Anche questo ci mancherà della sua reticente presenza, che è un modo per dire l'immortalità senza ridere e senza piangere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie senatore Sensi. L'Aula l'ha ascoltata con grande attenzione e partecipazione.

[CROATTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, *StarCasinò* .Slot, Admiralbet.Net, Bwin.TV, Sisal Tipster, Starvegas.News e PokerStar.News: questi sono i nomi che tutti i giorni, quando guardiamo attività sportive, sono presenti su tutti i manifesti intorno agli stadi di calcio e ai palazzetti dello sport.

Secondo voi, colleghi, che cosa sponsorizzano queste pubblicità? Sono innocui portali di *news* o *info* sullo sport? Evidentemente no. È un vergognoso *escamotage* per aggirare una legge che il MoVimento 5 Stelle ha fatto con il Governo Conte I per fermare quello che è uno dei più gravi problemi sanitari del nostro Paese: l'azzardopatìa. Forse non ci rendiamo conto di quante persone hanno dei grandissimi problemi. Si tratta di una piaga sociale che colpisce tutte le famiglie e questa legislatura sta abbassando la guardia su qualcosa che abbiamo messo in atto nel nostro Paese.

Ci terrei anche a sottolineare l'articolo 9 che era stato inserito nel decreto-legge dignità, che mirava proprio a fermare la sponsorizzazione. Hanno trovato una strada differente: questi siti di *gaming* o di *betting* stanno sfidando e irridendo le leggi che ha fatto lo Stato, leggi che abbiamo fatto noi. In questa maniera riescono ad eludere le promozioni del gioco d'azzardo e lo fanno durante gli eventi pubblici ricadendo dentro tutte le case dei cittadini e arrivando ai nostri figli che guardano attentamente lo sport e quei siti che vengono promossi.

Ho una sensazione veramente sgradevole, perché qualcuno sta rialzando la testa in questo Paese di nuovo davanti a quello che è stato fatto a livello normativo, soprattutto in relazione all'aspetto che si è

utilizzato: per dare un sostegno all'Emilia-Romagna dopo l'alluvione, sono aumentate nuovamente le giocate del gioco d'azzardo e le scommesse degli enalotto e delle estrazioni. Questa cosa è vergognosa, perché stiamo facendo cassa sulle persone in difficoltà. (*Applausi*). Invece di andare a cercare gli extraprofitti in tutte quelle aziende che in questa fase storica del nostro Paese hanno fatto miliardi (si parla di 722 aziende che hanno fatto extraprofitti per 2.000 miliardi), andiamo a cercare i fondi per aiutare i cittadini dell'Emilia-Romagna proprio dalle persone che hanno più difficoltà. Questa cosa è veramente immorale in questo momento. Mi rivolgo all'Agcom, che è l'autorità competente per controllare quello che si sta facendo, affinché si verifichino questi siti che sono in continua promozione durante le attività sportive.

È doveroso fermare questo *escamotage*. Dall'altra parte, servirà assolutamente un emendamento ai primi provvedimenti utili - e la nostra forza politica lo presenterà - per sistemare e migliorare qualche falla che dobbiamo fermare. È vergognoso che continuiamo a cercare di far cassa in questo Paese sulle persone più in difficoltà. (*Applausi*).

Per fatto personale

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente; vista la delicatezza dell'argomento, intervengo per fatto personale, cosa che in genere non faccio perché la dialettica e la polemica secondo me fanno parte della normalità delle Assemblee e non mi scandalizzano. Siccome però prima è stato detto dalla collega Maiorino che questa proposta di legge è stata discussa e portata all'attenzione dell'Assemblea (che l'ha anche approvata e di questo sono lieto) perché era una sorta - non ricordo la parola esatta, ho chiesto il Resoconto stenografico, ma ancora non è pronto - di divertimento del senatore Gasparri, ripeto quanto ho detto anche nel mio intervento.

Questa mia proposta, nella scorsa legislatura come in questa, e altri Gruppi ne hanno fatte successivamente di analoghe, nasce dalla mia volontà, anche come parlamentare da diverse legislature, di dare seguito all'auspicio del presidente della Repubblica Mattarella, che, nel messaggio di promulgazione della legge riguardante la Giornata per le truppe alpine, aveva fatto presente la necessità di questo perfezionamento normativo.

Egli lo ha fatto con una lettera che si accompagnava alla promulgazione della legge (quindi un atto rilevante) e lo ha ripetuto il 4 novembre del 2022. Io però questo l'ho detto nell'intervento. Quindi, io sono stato, se vogliamo, il tramite di una volontà del Capo delle Forze armate, che ho volentieri introdotto nel dibattito parlamentare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, in effetti lei lo aveva detto nella prima parte del suo intervento.

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Previa intesa tra i Gruppi parlamentari con il Governo, la discussione del disegno di legge n. 651 recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici, già prevista nel calendario per la settimana corrente, è invece rinviata alla prossima settimana.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 13 luglio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 13 luglio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,18*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto

d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica ([621](#))

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

Approvato

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento

abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa

Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 3.

Approvato

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente: « *4-bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « duplica, » sono inserite le seguenti: « mette a disposizione, »;

2) dopo la parola: « supporti » sono inserite le seguenti: « o servizi »;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: « noleggiate » sono inserite le seguenti: « o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 »;

2) le parole: « euro 1032,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000 ».

Art. 4.

Approvato

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria nonché con l'Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

3. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

Art. 5.

Approvato

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 6.

Approvato

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel

rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7.

Approvato

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità, adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui

al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera *d)* l'entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera *f)* del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica ([627](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a)* riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b)* sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;
- c)* tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- d)* assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- e)* prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- f)* salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- g)* garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e

delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria e con il Ministero dell'istruzione e del merito nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i *social media* più utilizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sui rischi della pirateria informatica, sul valore della proprietà intellettuale e della creatività, per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione attraverso la promozione di iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Art. 3.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

1. L'Autorità, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione *Domain name system* (DNS) dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina altresì il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*) che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del comma 1 o a contenuti della stessa natura.

3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi, nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti, e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e strumenti effettivi di reclamo al soggetto

destinatario del provvedimento, nonché prevedendo sanzioni per i soggetti che segnalano false violazioni dei diritti d'autore.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato, o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *internet* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *internet* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4, o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 4.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. L'articolo 174-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, quantità notevoli di opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia in grande quantità supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*quater*, 171-*quinquies*, 171-*septies* e 171-*octies*, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 e con le sanzioni accessorie della confisca degli strumenti e del materiale e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale ».

Art. 5.

(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: « 2-*bis*. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater*. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti ».

Art. 6.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 3, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 7.

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata « *White list* », da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 8.

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di dieci unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e un'unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031, 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 7, comma 2, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e agli oneri delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e fissa l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti di cui al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite massimo del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entità della contribuzione è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entità massima del contributo è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono quelli realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore

della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 621.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza ([282](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza)

1. La Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia di Ancona, nonché informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni e a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

Art. 3.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura ([17](#))

ARTICOLI DA 1 A 11 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.

Approvato

(Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

- a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
- d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

Art. 3.

Approvato

(Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

Approvato

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

Art. 5.

Approvato

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 7.

Approvato

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque.

Art. 8.

Approvato

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.

Art. 9.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 10.

Approvato

(Istituzione del premio « De agri cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato « De agri

cultura », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2023, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 11.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria ([226](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria)

1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito denominata « Giornata nazionale », e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato « *One Health* » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale possono essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato « *One Health* » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e possono essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.

Art. 3.

Approvato

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel

rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato « *One Health* » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.

Art. 4.

Approvato

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato « *One Health* » nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.

Art. 5.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ([170](#) -292-312-390-392)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre ([170](#))

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (292)

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (312)

Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate (390)

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani (392)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO UNIFICATO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

(Iniziativa connessa alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 621 e 627

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 621 e 627

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge mira a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi; con la previsione dell'adozione di provvedimenti urgenti e cautelari da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, di specifiche misure di contrasto alla pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione e dell'applicazione di specifiche sanzioni amministrative, il disegno di legge appare idoneo a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali. La tutela e la promozione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme costituiscono, infatti, uno stimolo all'innovazione, alla creatività, agli investimenti e alla produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale, nonché un volano culturale ed economico; con riferimento all'adozione dei provvedimenti urgenti e cautelari dell'AGCOM per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente previsti dall'articolo 2, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale previste dall'articolo 3 e alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle misure previste in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di

autore e dei diritti connessi;
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge, in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di autore e dei diritti connessi; sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 282

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 282

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione, rivolte principalmente alle giovani generazioni, sul tema del divertimento in sicurezza, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018;
le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare, attraverso iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi, circuiti formativi presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di educazione e responsabilizzazione dei giovani sull'esigenza di coniugare le attività ricreative con il rispetto delle regole e la salvaguardia della legalità;
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 17

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 17

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
con riferimento all'articolo 2, che prevede il riconoscimento quali «agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio» degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e delle società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente di una serie di attività ritenute meritevoli ai fini della salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio di tali attività da parte dei soggetti interessati al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;
le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi che potrebbero avere un impatto significativo in termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema dell'agricoltura;
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la Giornata nazionale dell'agricoltura non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
la formulazione dell'articolo 4, in materia di contratti di collaborazione e convenzioni, fa generico riferimento alle pubbliche amministrazioni, senza specificarne il livello, impiegando una formula valutativa: "le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli

agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio". La valutazione dell'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente è però un'espressione attinta dal linguaggio parlamentare degli ordini del giorno e non un parametro normativo idoneo a orientare le scelte pubbliche e a circoscrivere l'esercizio della discrezionalità amministrativa;

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, l'articolo 2 introduce la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», rispetto alla quale appare opportuno un coordinamento con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti interessati, al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene opportuno coordinare la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», di cui all'articolo 2 del disegno di legge, con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 226

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 226

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali, nonché benessere e longevità sana nella popolazione;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare - anche mediante la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale - iniziative, percorsi di studio, eventi, circuiti formativi e didattici presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di promozione dell'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, oltre che di sensibilizzazione della popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «*One Health*» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla celebrazione, in un'unica ricorrenza, dei valori dell'Unità nazionale e della difesa della Patria, nonché del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali, attraverso l'organizzazione di eventi e attività;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare iniziative formative presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 226:

sulla votazione finale, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Renzi, Rossomando, Rubbia, Scalfarotto, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alfieri, Craxi e Gasparri, per attività della 3^a Commissione permanente.

Senato, composizione e Ufficio di Presidenza del Consiglio di Garanzia

Il Presidente del Senato, in data 5 luglio 2023, ha chiamato a far parte del Consiglio di Garanzia del Senato i senatori Silvia Fregolent, Andrea Giorgis, Adriano Paroli, Sergio Rastrelli e Nicoletta Spelgatti, in qualità di titolari, ed i senatori Michele Barcaiulo, Silvio Franceschelli, Ettore Antonio Licheri, Tilde Minasi e Salvatore Sallemi, in qualità di supplenti.

Il Consiglio di Garanzia, in data 11 luglio 2023, ha proceduto all'insediamento e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Adriano Paroli;

Vice Presidente: senatrice Nicoletta Spelgatti.

Senato, composizione e Ufficio di Presidenza della Commissione contenziosa

Il Presidente del Senato, in data 5 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione contenziosa del Senato i senatori Gianni Berrino, Ada Lopreiato e Alberto Losacco, in qualità di titolari, ed i senatori Susanna Donatella Campione, Costanzo Della Porta e Pierantonio Zanettin, in qualità di supplenti.

La Commissione contenziosa, in data 11 luglio 2023, ha proceduto all'insediamento e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Alberto Losacco;
Vice Presidente: senatore Gianni Berrino.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, composizione

Il Presidente del Senato, in data 6 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza i senatori: Ambrogio, Cantu', Cosenza, Craxi, De Cristofaro, D'Elia, Delrio, Farolfi, Leonardi, Malpezzi, Melchiorre, Mennuni, Paganella, Pirondini, Pucciarelli, Sironi, Spinelli, Ternullo, Unterberger e Versace.

Il Presidente della Camera dei deputati, nella stessa data, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Berruto, Brambilla, Di Biase, Di Lauro, Di Maggio, Dori, D'Orso, Iacono, L'Abbate, Latini, Madia, Mantovani, Marchetto Aliprandi, Miele, Fabrizio Rossi, Ruffino, Saccani Jotti, Sasso, Tassinari, Vietri.

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, composizione

Il Presidente del Senato, in data 6 luglio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità i senatori: Damante, Aurora Florida, Germanà, Guidi, Meloni, Musolino, Nicita, Pogliese, Russo e Zedda.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 10 luglio 2023, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Calderone, Castiglione, Ciancitto, Ghirra, Giagoni, Lai, Mura, Polo, Sudano e Todde.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere la senatrice Minasi e il senatore Salvitti in sostituzione, rispettivamente, del senatore Romeo e della senatrice Biancofiore, dimissionari.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Basso Lorenzo

Modifica agli articoli 35 e 99 della Costituzione in materia di tutela dei consumatori e di rappresentanza dei medesimi nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (796)
(presentato in data 11/07/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Malpezzi Simona Flavia

Disposizioni per il contrasto alla discriminazione matrimoniale (25)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 12/07/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

dep. Molinari Riccardo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (790)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca

scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

C.384 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.446, C.459)

(assegnato in data 12/07/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Giorgis Andrea

Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato (744)

(assegnato in data 12/07/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

dep. Madia Maria Anna ed altri

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (787)

previ pareri delle Commissioni 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.115 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.88, C.424, C.769, C.907)

(assegnato in data 12/07/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Campione Susanna Donatella

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica (754)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 12/07/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Guidi Antonio ed altri

Modifiche alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di misure di incentivazione all'assunzione delle donne vittime di violenza domestica e di genere (771)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 12/07/2023);

5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 (791)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 12/07/2023);

5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 (792)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 12/07/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Verducci Francesco ed altri

Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale e delega al Governo per l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni fiscali e misure di sostegno indiretto in favore del medesimo settore (585)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 12/07/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 12/07/2023 le Commissioni 9^a (Industria e agricoltura) e 10^a (Sanità e lavoro) hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (651) (presentato in data 07/04/2023)

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'avvocato Francesco Soro, estraneo all'amministrazione;

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegner Walter Lupi, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Salvatore Pruneddu, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2023) 271 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2023) 272 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023) 337 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (COM(2023) 426 definitivo), alla 3a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie (COM(2023) 330 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 10 luglio 2023, ha inviato una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in merito all'approvazione dell'articolo 36-ter della legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 190).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 135 del 10 maggio 2023, depositata il successivo 4 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (*Doc. VII, n. 31*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 141 del 21 giugno 2023, depositata il successivo 11 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), del codice penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale (*Doc. VII, n. 32*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Lombardia concernente il programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a e alla 5a

Commissione permanente (n. 7).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 6 luglio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (COM(2023) 273 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 2a, 3^a e 4a;

in data 6 luglio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (COM(2023) 228 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 7 luglio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023) 226 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

in data 7 luglio 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023) 227 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

in data 10 luglio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (COM(2023) 314 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 8a.

in data 11 luglio 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (COM(2023) 348 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del

Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a e 4a; in data 11 luglio, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM(2023) 402 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 luglio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Trevisi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00319 del senatore Turco.

Interrogazioni

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il parco nazionale delle Cinque Terre, istituito con decreto del Presidente della Repubblica il 6 ottobre 1999, ha tra i suoi compiti la gestione dell'area marina protetta (AMP) delle Cinque Terre;

con il decreto ministeriale 24 febbraio 2015 è stato approvato il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP delle Cinque Terre, volto a stabilire le norme e le condizioni di esercizio delle attività, inclusa la disciplina delle "attività di noleggio e locazione di unità di diporto";

il regolamento definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio e locazione di unità di diporto e prevede che l'ente gestore, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, effettui il monitoraggio delle attività diportistiche e stabilisca "il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione", provvedendo inoltre a realizzare preventivamente "programmi didattici di formazione ambientale destinati ai rappresentanti legali delle imprese di locazione e noleggio";

considerato che:

le attività di noleggio e locazione di natanti e imbarcazioni da diporto sono un volano importante per l'economia del territorio e una valida alternativa all'afflusso di massa di visitatori attraverso battelli e treni;

il disciplinare integrativo al regolamento del 2023 ha previsto condizioni di partecipazione al bando più restrittive rispetto agli anni passati e i tempi dettati dal bando non hanno consentito ai soggetti interessati di partecipare alle attività formative previste dal regolamento e soprattutto di tenere in considerazione l'assegnazione di posti barca o boe da ormeggio da parte delle amministrazioni, compromettendo di fatto la definizione di punteggi di premialità equi in termini nautici, tecnici e di rispetto dell'ambiente;

il bando ha inoltre ridotto da 78 a 50 il numero delle autorizzazioni concesse alle locazioni, lasciando inalterato quello relativo ai noleggi, senza il coinvolgimento preventivo delle associazioni di categoria; con decreto n. 139 del 2023 il TAR Liguria ha disposto la sospensione monocratica degli atti in ragione della "situazione di estrema gravità e urgenza" determinata dalle decisioni del parco che, di fatto, avevano escluso, senza preavviso e nel pieno della stagione turistica, alcuni operatori consolidati a beneficio di nuovi operatori, con conseguente forte rischio di importanti impatti occupazionali negativi; la sospensione rimane fino al 19 luglio, data in cui si terrà la discussione della misura cautelare;

la natura annuale della concessione, inoltre, rende impossibile per le aziende che operano nel parco fare una programmazione degli investimenti su più annualità, e, in un recente articolo di stampa la presidente del parco, Donatella Bianchi, ha attribuito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la responsabilità sulla decisione della durata delle concessioni, rimandando a settembre la discussione per una possibile modifica di regolamento a favore di concessioni pluriennali, da sottoporre allo stesso Ministero;

a fronte di pesanti interventi sulle attività diportistiche, non risultano interventi altrettanto decisivi in merito alle profonde carenze strutturali del territorio, in termini di depuratori fognari e di infrastrutture per la mobilità sostenibile, quali le colonnine per la ricarica di motori elettrici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario un intervento decisivo inteso a garantire un migliore funzionamento della gestione dell'AMP delle Cinque Terre, che preveda un coinvolgimento attivo delle categorie di settore e garantisca la definizione di criteri equi di premialità per la concessione delle autorizzazioni, evitando importanti impatti su alcuni settori economici, a fronte di inesistenti benefici ambientali, e che prenda in considerazione l'opportunità di autorizzazioni pluriennali intese a garantire maggiori certezze ed incentivare gli investimenti;

se intenda intervenire a favore di un'adeguata tutela ambientale, anche prevedendo misure concrete a favore di un turismo sostenibile di qualità, fruibile in sicurezza anche da persone con disabilità.

(3-00567)

[MURELLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

come riportato nei giorni scorsi dagli organi di stampa locali, una docente di un istituto comprensivo con sede nel comune di Podenzano, in provincia di Piacenza, è stata costretta a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dei genitori di una sua studentessa, i quali, durante l'orario di lezione, si sono introdotti senza autorizzazione nell'edificio scolastico avvicinando la docente, al fine di minacciarla poiché aveva redarguito la figlia a seguito dell'uso del telefono cellulare durante una lezione;

la docente, assistita dalle organizzazioni sindacali di categoria, ha altresì chiesto alle autorità scolastiche di ottenere l'azione difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato;

per quanto consta all'interrogante, l'istituto non ha avviato alcuna iniziativa volta a tutelare o a supportare la docente destinataria delle minacce;

considerato che:

molto spesso le funzioni educative e disciplinari connesse all'insegnamento sono messe in discussione, talvolta addirittura con atti da parte di studenti e genitori tali da mettere in pericolo i docenti;

non sempre le istituzioni scolastiche coinvolte affrontano gli episodi con la dovuta severità, adottando gli opportuni provvedimenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti richiamati;

se non ritenga opportuno avviare un'ispezione nel medesimo istituto, al fine di verificare se vi siano stati precedenti e se siano state adottate adeguate misure di prevenzione;

quali interventi di propria competenza voglia adottare al fine di evitare che in tutte le scuole di ogni ordine e grado inserite nel sistema nazionale di istruzione si verificano in futuro episodi simili.

(3-00568)

[VALENTE](#), [MARTELLA](#), [FINA](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il patronato ACAI è nato nel 2018 a seguito della fusione per incorporazione dell'Associazione cristiana artigiani italiani e dell'Ente nazionale assistenza sociale;

la disciplina dei patronati, contenuta nella legge 30 marzo 2001, n. 152, prevede che essi siano sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e finanziati con un'aliquota del gettito contributivo incassato dagli enti previdenziali; in particolare, l'articolo 13 prevede che le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse siano stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro;

il regolamento, adottato con decreto ministeriale n. 193 del 10 ottobre 2008 prevede, in particolare, che l'erogazione delle risorse avvenga mediante anticipazioni sulle competenze dovute con l'ulteriore previsione che il Ministero, dopo aver erogato in favore dei patronati anticipazioni sulla scorta di dati previsionali, deve poi procedere, "entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta", a completare le verifiche procedendo di seguito all'emanazione del decreto di ripartizione definitiva dei fondi, corrispondendo ai medesimi patronati l'eventuale saldo a conguaglio;

tale complessa procedura ha dato luogo, negli anni, a notevole contenzioso, soprattutto a causa dei ritardi nella verifica della corrispondenza delle anticipazioni ai fabbisogni effettivi degli enti; ha comportato, in particolare, l'erogazione di anticipazioni spesso superiori rispetto al fabbisogno, con conseguente necessità di procedere a recuperi e a trattenute, ritardando peraltro la determinazione dei

saldi a conguaglio per gli enti che ne avessero diritto;

a tali ritardi ha avviato il giudice amministrativo: così ad esempio, con sentenza TAR Lazio, sez. III-*quater*, n. 12001 del 16 novembre 2020 (confermata dal Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza n. 4839 del 24 giugno 2021) è stato nominato un commissario *ad acta* al fine di riconoscere ai patronati il saldo dell'annualità 2017; il commissario, in esecuzione dell'incarico conferito, ha adottato il decreto n. 96 del 19 maggio 2021, con cui, pur non avendo ancora integralmente ultimato le attività di verifica, ha "ripartito il finanziamento relativo all'annualità 2017" tra i vari patronati (art. 1), "al netto delle somme già percepite a titolo di I e II anticipazione con riferimento all'annualità 2017" (art. 2, comma 1);

particolarmente gravoso si è rivelato, per il patronato ACAI, l'operare delle trattenute a fini di recupero dell'eccedenza delle anticipazioni erogate in precedenza, le quali si sono rivelate suscettibili di incidere in maniera assai significativa sull'ammontare dei saldi spettanti, riducendoli al di sotto della soglia minima per garantire la persistente operatività dell'ente; pertanto, a partire dall'inizio del 2022, il patronato ACAI ha avviato una serrata interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la quale, senza opporsi al recupero delle eccedenze, ha tuttavia inteso pervenire a modalità di recupero diluite nel tempo, mediante un piano di rientro che consentisse all'ente di continuare a operare;

secondo quanto risulta agli interroganti, l'interlocuzione non ha ancora prodotto risultati significativi e, pertanto, il patronato si trova tuttora in una situazione di forte incertezza quanto alla disponibilità delle risorse necessarie per operare;

considerato che:

l'articolo 1 della richiamata legge n. 152 del 2001 qualifica l'opera svolta dai patronati quale "servizio di pubblica utilità"; ciò appare pienamente giustificato dall'alto valore sociale del lavoro svolto dai patronati; in particolare, il patronato ACAI offre gratuitamente assistenza e consulenza in favore di cittadini italiani e stranieri per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socio-assistenziale, incluse quelle in materia di emigrazione e immigrazione, disabilità e invalidità e maternità;

la corretta e tempestiva attuazione delle modalità di finanziamento dei patronati appare adempimento strettamente funzionale a garantire, promuovere e conservare la funzione di sicura utilità sociale svolta dai patronati; in particolare, eventuali ritardi nello svolgimento delle verifiche richieste dalla normativa regolamentare, imputabili all'amministrazione vigilante, non possono ripercuotersi sui patronati, mettendo a rischio la loro capacità di operare a vantaggio dell'utenza;

ciò comporta, in particolare, che non possono essere i patronati a doversi far carico in via esclusiva delle conseguenze di eventuali erogazioni eccedenti il fabbisogno e percepite in buona fede e, dunque, il recupero delle eccedenze deve avvenire secondo modalità tali da permettere ai patronati di continuare a percepire risorse sufficienti per lo svolgimento dei propri compiti,

si chiede di sapere quali iniziative intenda porre in essere il Ministro in indirizzo per assicurare ai patronati (ivi compreso il patronato ACAI) un finanziamento adeguato al fabbisogno secondo modalità certe, trasparenti e tempestive e se, in particolare, intenda pervenire in tempi rapidi, in relazione al recupero di eventuali anticipazioni eccedenti, alla definizione di piani di rientro idonei a consentire ai patronati di mantenere la piena operatività.

(3-00569)

[ZAMBITO](#), [FRANCESCHELLI](#), [PARRINI](#), [VERDUCCI](#), [CAMUSSO](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [LA MARCA](#), [SENSI](#), [ROJC](#), [FINA](#), [VALENTE](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [NICITA](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha approvato il contratto di programma di RFI 2022-2026;

tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro, ci sono i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno: è la tratta che unisce l'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti-Vada e la linea Firenze-Pisa (il "*bypass* di Pisa");

tale infrastruttura, attesa da anni dal territorio, rappresenta un'opera fondamentale per la realizzazione

dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio TEN-T scandinavo-mediterraneo. Potrà infatti, garantire traffico più fluido e quindi un percorso più lineare e veloce delle merci, incentivando conseguentemente la crescita economica ed occupazionale di una zona vasta e diversificata;

la Regione Toscana ha cofinanziato tale opera con 2,5 milioni di euro;

con nota iscritta alla riunione preparatoria del CIPESS (detta "pre CIPESS") del 15 giugno 2023 veniva fornito il materiale mediante il quale CIPESS viene informato circa l'aggiornamento per il 2023, tramite atti integrativi, dei contratti di programma, parte investimenti e parti servizi, 2022-2026 di RFI, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il quale prevede che gli aggiornamenti al contratto di programma RFI vengano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS, qualora abbiano un importo inferiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

nel documento del Ministero delle infrastrutture dell'8 giugno 2023 intitolato "Primo atto integrativo al Contratto di Programma 2022-2026 - parte Investimenti Informativa ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112", viene di fatto ed arbitrariamente ridotto di 299 milioni di euro l'originario finanziamento relativo al "collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (By-pass di Pisa)";

le risorse stanziare per il "potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce" passano quindi da 311 a 12 milioni di euro;

tale scelta sarebbe stata motivata da "esigenze di finanza pubblica" legate a non ben individuati ritardi nella progettazione (imputabili quindi a RFI), che gli interroganti ritengono pretestuosi, e finalizzati ad un reimpiego delle risorse sottratte per la realizzazione di altre opere;

appare quindi evidente come il Governo abbia di fatto penalizzato alcuni territori rispetto ad altri, modificando finanziamenti già approvati dal CIPESS;

si tratta infatti di una decisione unilaterale assunta dal Ministero delle infrastrutture, dopo un confronto con il Ministero dell'economia e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che interrompe di fatto l'*iter* progettuale e realizzativo di tali infrastrutture;

la Regione Toscana ha chiesto ufficialmente al Ministero delle infrastrutture il rifinanziamento delle risorse per i lavori e la massima priorità per il completamento della progettazione;

in data 4 aprile 2023 è stata depositata al Senato un'interrogazione (3-00322), con la quale si chiedeva al Ministro quali iniziative intendesse intraprendere al fine di garantire il finanziamento e la realizzazione anche delle suddette opere. Le richieste formulate sono ancora in attesa di risposta e gli eventi descritti evidenziano la realtà dei fatti e delle conseguenze negative che ricadono sul territorio interessato,

si chiede di sapere quando e con quali atti verranno reintrodotti le risorse relative al finanziamento del "potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce".

(3-00570)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che ad appena 3 mesi dalla sua istituzione, il Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), istituito come organo di supporto per accompagnare la riforma sull'autonomia differenziata (AS 615), ha ricevuto le dimissioni di quattro componenti: il 4 luglio infatti, con una lettera pubblica indirizzata al Ministro in indirizzo e al presidente del Comitato, Sabino Cassese, gli ex presidenti della Corte costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l'ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e l'ex Ministro della funzione pubblica Franco Bassanini hanno deciso di dimettersi, perché, scrivono, "Non ci sono più le condizioni per una nostra partecipazione ai lavori del Comitato";

la ragione principale della loro decisione sarebbe da ricercarsi *in primis* nell'evidente contraddizione tra il primo periodo dell'art. 1, comma 791, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) e

alcune disposizioni successive: un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone infatti che prima dell'attribuzione di nuovi specifici compiti e funzioni alle Regioni, vengano determinati tutti i LEP relativi all'esercizio di diritti civili e sociali. Essendo le risorse disponibili definite dai vincoli di bilancio, è evidente che la determinazione dei LEP richiederà una valutazione complessiva di ciò che il Paese è effettivamente in grado di finanziare, valutazione che non può essere fatta materia per materia, perché ci si troverebbe alla fine nella condizione di non potere finanziare i LEP necessari ad assicurare l'esercizio dei diritti civili e sociali nelle materie lasciate per ultime; non viene condiviso inoltre il ricorso al criterio della spesa storica, che riflette e cristallizza le disuguaglianze territoriali nel godimento dei diritti fondamentali che l'articolo 117 della Costituzione mira a superare;

in ultimo, si ritiene criticabile la devoluzione al Sottogruppo di recente istituito dell'individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro dell'articolo 116 della Costituzione: come per gli altri LEP, il risultato sarà di fare una mera opera di ricognizione di quelli già rinvenibili a legislazione vigente; sarebbe stato invece utile, a parere dei componenti dimissionari, proporre alla cabina di regia e tramite questa, inevitabilmente alla valutazione del Parlamento con riserva di legge, i nuovi LEP necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali: vi sono infatti materie nelle quali il legislatore non ha mai proceduto a determinare i LEP e molte altre nelle quali questa determinazione è stata finora solo parziale;

si evidenzia a parere dell'interrogante la necessità di modificare il disegno di legge in esame in prima Commissione permanente, facendo così prevalere le norme costituzionali o comunque consentire al Parlamento di definire preventivamente alcuni limiti alla negoziazione delle intese, da intendersi come contenuti non negoziabili, quali ad esempio le norme generali sull'istruzione o le grandi infrastrutture nazionali di trasporto, le reti di telecomunicazione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas; considerato che:

quello dei LEP è considerato un elemento assolutamente decisivo nella riforma: il testo all'esame della Commissione Affari Costituzionali prevede infatti che il trasferimento delle competenze alle Regioni possa avvenire soltanto dietro la compiuta determinazione di relativi fabbisogni e costi *standard* effettuata da parte del Comitato;

diversi illustri costituzionalisti auditi nel corso dell'esame hanno sollevato rilievi di incostituzionalità sul provvedimento, che rischia di cristallizzare le differenze territoriali esistenti, se non di aggravarle ulteriormente, privando peraltro il Parlamento del ruolo previsto dall'articolo 117, comma secondo, della Costituzione (competenza legislativa esclusiva) e delle competenze in materia di allocazione delle risorse necessarie per garantire i diritti che i LEP debbono garantire in tutta l'Italia in modo uniforme,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e indifferibile avviare un generale ripensamento sul provvedimento e favorire l'immediata sospensione del suo esame.

(3-00571)

[MURELLI](#), [MINASI](#), [ROMEO](#), [CANTÙ](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il sistema sanitario nazionale è andato tragicamente in crisi a causa dell'emergenza COVID-19, sebbene le sue criticità risalgano agli anni precedenti alla pandemia. Queste disfunzioni consegnano oggi ai cittadini un sistema sanitario pubblico fortemente indebolito e distorto nella sua primaria funzione di garantire cure mediche universali, di qualità e gratuite, ai sensi dell'articolo 32 della nostra Carta costituzionale;

quella delle liste d'attesa è certamente una delle più grandi criticità del SSN, come financo evidenziano indagini, segnalazioni e monitoraggi periodici;

per esempio, secondo il rapporto "PiT Salute" di Cittadinanzattiva, il 57,4 per cento degli interpellati ritiene che i tempi di attesa siano il limite principale del sistema sanitario, fra cui visite specialistiche (34,1 per cento) ed esami diagnostici (26,5 per cento);

il principale strumento normativo al momento ancora vigente è il piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021, risultato dall'intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, il quale va a sostituire e aggiornare il precedente piano 2010-2012. Il PNGLA più recente ha a sua volta

determinato l'emanazione dei piani regionali di governo delle liste di attesa, con cui le Regioni e le Province autonome hanno dato corso alle indicazioni contenute nel piano nazionale, declinandole secondo le proprie caratteristiche ed esigenze specifiche. Sempre secondo quanto stabilito dal piano nazionale, quanto contenuto da tali piani regionali è stato poi ripreso e ulteriormente adattato dai piani attuativi aziendali che le aziende sanitarie sono state chiamate a elaborare;

considerato che, sul versante dell'incremento dell'offerta:

la legge di bilancio per il 2022 ha previsto un aumento del fondo sanitario nazionale di 2 miliardi di euro. Di questi, 500 milioni destinati dalle Regioni all'abbattimento delle liste di attesa. Nel decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stata prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di ridurre le liste di attesa, di utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non utilizzate al 2022;

nonostante le risorse straordinarie citate, precipuamente destinate all'abbattimento delle liste di attesa, diverse Regioni non sono riuscite nell'obiettivo di produrre lo stesso numero di prestazioni che erogavano prima della pandemia. I dati disponibili evidenzerebbero che circa il 33 per cento di queste risorse, che erano state finalizzate per il recupero delle liste di attesa, 165 milioni, sia stato utilizzato per altro scopo. Invero, risulterebbe che talune Regioni hanno investito solo percentuali marginali rispetto a quanto a disposizione. Altre Regioni arrivano, a malapena, ad un terzo dei fondi stanziati; considerato altresì che:

resta evidente che ai fini dell'appropriata presa in carico della domanda, a cominciare dall'ambulatoriale e dalla diagnostica, per agire proattivamente sulla riduzione delle liste di attesa sia necessario intervenire in modo decisivo anche in chiave ordinamentale, con nuove regole di ingaggio degli erogatori agendo in prevenzione e appropriatezza in tutta la filiera erogativa, tracciabilità e controllo degli impieghi e revisione del sistema di remunerazione e valutazione, secondo principi di analisi dei costi del valore clinico e dei prezzi, contrastando il sovraccarico non necessario degli ospedali sia in emergenza che in elezione, e facendo sì che la medicina territoriale sia di concreto aiuto alla prevenzione e alla cura appropriata dei cittadini in un sistema effettivamente integrato tra ospedale e territorio con il *second opinion supporting* specialistico, cui sono chiamate ad aderire le strutture convenzionate con il SSN, valorizzando gli specialisti non solo ospedalieri ma anche territoriali;

il gruppo parlamentare della Lega ha presentato due disegni di legge, AS 224 e AS 227, che hanno come finalità il rafforzamento della medicina territoriale per risposte più rapide e contemporaneamente più umanizzate ai bisogni, che non richiedono ospedalizzazione, agendo efficacemente con un modello di continuità di cura e assistenza accessibile 24 ore su 24 per le necessità di primo livello e primo soccorso (codici bianchi o verdi), contrastando anche l'utilizzo inappropriato dei punti di pronto soccorso per un buon 25-30 per cento, ed il riordino dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, che affronta le debolezze e criticità di sistema sia sul piano del necessario investimento in capitale umano che in innovazione, non solo tecnologica, ma organizzativa e funzionale, liberando risorse dalla marginalizzazione di inefficienze e disfunzioni, grazie alla tracciabilità degli impieghi e degli esiti e a un sistema di valutazione delle *performance*;

efficientando la filiera della medicina territoriale e dell'emergenza urgenza si dovrebbero poter riorientare correttamente anche i fondi previsti dalla missione 6 del PNRR per un effettivo potenziamento organizzativo strutturale e funzionale della rete territoriale e ospedaliera, preconditione per il superamento delle liste di attesa, in quanto la riorganizzazione delle risorse umane e strumentali ospedaliere, sancita dai presenti disegni di legge, assicurerebbe maggiore una capienza delle attività ospedaliere programmate e in elezione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e utile svolgere approfondimenti su come siano stati utilizzati dalle Regioni i fondi finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa e quali iniziative di sistema intenda intraprendere per porre rimedio alle criticità richiamate, anche in considerazione delle iniziative legislative presentate in ordine al rafforzamento della medicina territoriale e alla riforma sistema di emergenza-urgenza, nell'ottica del potenziamento organizzativo e funzionale finalizzato alla soluzione del problema delle liste di attesa.

(3-00572)

[ZAFFINI](#), [MANCINI](#), [ZULLO](#), [BERRINO](#), [LEONARDI](#), [RUSSO](#), [SATTA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a partire dal 1° maggio 2023 il territorio dell'Emilia-Romagna è stato tragicamente colpito da eventi alluvionali di gravissima portata, caratterizzati da straripamenti, allagamenti e frane che hanno coinvolto sia il territorio della regione, sia comuni delle Marche e della Toscana, causando la drammatica perdita di 17 vite;

nel rendiconto presentato dal presidente della Regione Emilia-Romagna al Governo, il 15 giugno, la stima provvisoria dei danni, purtroppo destinata a salire, ammonterebbe a circa 9 miliardi di euro;

l'alluvione ha determinato danni devastanti all'intero tessuto economico-produttivo delle aree colpite, dai settori direttamente coinvolti dagli eventi alluvionali come l'agricoltura e la filiera alimentare, fino alle migliaia di industrie ed imprese del turismo, che costituiscono una delle dorsali più produttive e virtuose del nostro sistema Paese;

un'analisi presentata da Unioncamere Emilia-Romagna il 21 giugno stima che il valore aggiunto atteso per il 2023 per i comuni colpiti dall'alluvione ammontasse a circa 40 miliardi di euro e che, a seguito della stessa, si rischi un'incidenza negativa su tale valore compresa tra il 18 ed il 26 per cento; una prima stima effettuata da Confindustria Romagna, effettuata su un campione di sole 182 imprese, rileva circa 190 milioni di euro di danni;

il quadro che emerge dai dati testimonia una situazione di grave crisi per territori strategici del nostro sistema economico, che mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e rende altresì incerta e difficoltosa l'attività svolta da tantissimi professionisti e lavoratori autonomi;

il Governo ha adottato il decreto-legge n. 61 del 2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 1° giugno 2023, il quale prevede, all'art. 7, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali che stabiliscono una procedura per fornire ai lavoratori subordinati dei territori colpiti una integrazione del reddito a carico dell'INPS;

lo stesso decreto-legge, all'articolo 8, disciplina una misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, che l'INPS deve riconoscere e attribuire a seguito di apposita domanda,

si chiede di sapere se sia possibile valutare fin d'ora l'efficacia delle misure adottate per salvaguardare l'occupazione nei territori colpiti dall'alluvione e quale impatto le stesse abbiano avuto sul tessuto economico dei territori.

(3-00573)

[GIORGIS](#), [BOCCIA](#), [PARRINI](#), [MELONI](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il 26 giugno 2023 quattro autorevoli giuristi come Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno hanno rassegnato le dimissioni dal comitato tecnico per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione, presieduto dal professor Sabino Cassese, con una lettera nella quale avanzano molteplici e seri dubbi sulla conformità a Costituzione del disegno di legge n. 615 (detto "ddl Calderoli") e, in particolare, sul percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che tale disegno di legge prefigura, senza alcuna effettiva garanzia in ordine al previo "pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni";

nella lettera si legge che "nell'impostazione che è stata data ai lavori del CLEP (con il nostro dissenso), si tratta soltanto, per questo sottogruppo come per gli altri, di fare una mera opera di ricognizione dei LEP già rinvenibili nella legislazione esistente, non di proporre alla cabina di regia (ma tramite essa inevitabilmente alla valutazione del Parlamento: riserva di legge), i nuovi LEP necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali. Vi sono infatti materie nelle quali il legislatore non ha mai proceduto a determinare LEP e molte altre nelle quali questa determinazione è stata parziale. E non è mai stato fatto il lavoro di comparazione complessiva dei LEP con le risorse finanziarie, volta a definire quali livelli essenziali effettivamente sono assicurabili a tutti senza discriminare nessuno o creare insostenibili oneri per la finanza

pubblica";

considerato che come si legge nella lettera non sono state accettate le soluzioni proposte per superare o tentare di superare le contraddizioni e i problemi emersi nel corso di questi mesi: "La contraddizione fra il dettato costituzionale (116, 117 e 119) e il primo periodo del comma 791 [dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023], da un lato, e le altre disposizioni della legge di bilancio, dall'altro, si potrebbe risolvere modificando queste ultime mediante apposito emendamento al disegno di legge Calderoli, facendo così correttamente prevalere le norme costituzionali. Ma abbiamo inteso che questa proposta non è condivisa né da te, né da Sabino Cassese. Non è stata parimenti condivisa la nostra proposta di consentire al Parlamento, nel corso dell'esame del disegno di legge Calderoli, di definire preventivamente alcuni limiti alla negoziazione delle intese, da intendersi come contenuti non negoziabili, quali per esempio le norme generali sull'istruzione o le grandi infrastrutture nazionali di trasporto (autostrade, ferrovie, grandi porti e aeroporti), le reti di telecomunicazione e le infrastrutture nazionali di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas";

considerato inoltre che:

secondo i giuristi "Analogia pregiudizialità (...) riguarda l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. È vero che l'articolo 116 condiziona l'autonomia differenziata al solo rispetto dei principi dell'articolo 119. Ma finché non sono stati determinati tutti i LEP, e non sono stati ridefiniti, in relazione ai loro costi standard, gli strumenti e i modi per assicurare a tutte le Regioni una effettiva autonomia tributaria che consenta loro di finanziare integralmente i LEP medesimi, la effettiva portata di quei principi resta indeterminata e indeterminabile";

si tratta di considerazioni che, per il contenuto e per l'autorevolezza delle persone da cui provengono, meritano massima attenzione da parte del Parlamento,

si chiede di sapere se e in che modo il Ministro in indirizzo e il comitato intendano rispondere alle questioni e ai dubbi di legittimità sollevati e, di conseguenza, in che modo il Ministro intenda garantire il pieno ed effettivo rispetto dei principi costituzionali richiamati e, in particolare, dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), che, come noto, prescrive al legislatore nazionale di garantire a ogni cittadino, ovunque risieda, l'effettivo accesso a livelli (perlomeno) essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

(3-00574)

[BIANCOFIORE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

si è recentemente appreso da organi di stampa della situazione relativa al presidio sanitario di Velletri (Roma) di proprietà della San Raffaele S.p.A., che ha operato in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale fino a quando, sulla base di emergenze istruttorie risultanti da un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Velletri, la competente direzione regionale dell'epoca ritenne di avviare un procedimento di revoca della sola autorizzazione all'esercizio della quale il presidio risultava titolare, poi definito con la determinazione regionale del 22 giugno 2011 n. B4931;

soltanto a distanza di molti anni dall'adozione del provvedimento di revoca, la vicenda ha trovato la sua composizione in sede giudiziaria, dapprima con una sentenza del Tribunale penale di Roma (n. 12208/2019), non appellata dalla Procura della Repubblica e dalle parti civili costituite e, quindi, passata in giudicato, che mandava assolti tutti gli imputati da ogni contestazione ascritta con la formula piena "perché il fatto non sussiste" e, successivamente, anche con una sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio (n. 584/2021), che escludeva ogni ipotesi di responsabilità erariale, anch'essa non appellata dalla procura contabile e, quindi, passata in giudicato;

il presupposto fattuale che ha condotto all'adozione della revoca, dunque, è stato accertato come insussistente da ben due sentenze passate in giudicato. Cionondimeno, i cittadini del Lazio si sono visti privati, per ben 12 anni, di un presidio già pronto per lo svolgimento di attività sanitarie, che avrebbe potuto fornire un contributo importante anche nella situazione emergenziale connessa alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e delle sue varianti, senza considerare la ricaduta sui livelli occupazionali (la struttura impiegava circa 500 dipendenti);

peraltro, sembrerebbe che, nelle more dei richiamati procedimenti, la Regione abbia, in autotutela,

nominato una commissione composta da esperti appartenenti a diverse aziende sanitarie locali, che ha proceduto ad effettuare tutte le verifiche necessarie per constatare la sussistenza o meno dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi attraverso sopralluoghi ed esame della documentazione richiamata nel provvedimento di revoca. La commissione, sulla scorta di quanto emerso in sede di diversi sopralluoghi e della copiosa documentazione relativa ai requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi, oggetto di ben 6 relazioni endoprocedimentali, avrebbe espresso parere favorevole al ritiro della revoca rilevando che: "la struttura risulta rispondente ai requisiti igienico-sanitari e strutturali riferibili alle attività già esercitate ed accreditate nei locali oggetto della verifica; la casa di cura è in possesso dei requisiti documentali, igienico sanitari e strutturali riferibili alle attività sanitarie già precedentemente autorizzate accreditate ed esercitate conformemente quanto previsto dal DCA n. 13/2011 ai fini dell'accreditamento definitivo";

ciononostante, il presidio risulta tuttora inattivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e per quali ragioni non si sia proceduto al ripristino dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento in favore della struttura che avrebbe anche consentito il ripristino dei livelli occupazionali, fino a circa 500 unità lavorative.

(3-00575)

[MAIORINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

durante la drammatica fase della pandemia lo Stato ha dovuto predisporre un'ampia gamma di misure straordinarie di sostegno dell'economia, in larga parte paralizzata dall'esigenza di prevenire la diffusione del COVID-19, e di tutela dei redditi dei lavoratori delle imprese costrette a sospendere l'attività, scongiurando il rischio di disastrosi licenziamenti ed assicurando, altresì, quel patrimonio di professionalità che ha consentito alle imprese di essere pronte alla ripresa delle attività, attraverso il dispiegamento di ingenti risorse finanziarie a carico del bilancio pubblico;

come emerso anche nelle prime fasi di attuazione di tali misure straordinarie, non sono mancati deplorabili casi di utilizzo improprio, se non addirittura fraudolento, delle provvidenze. Diverse imprese hanno utilizzato la cassa straordinaria COVID anche senza aver avuto contrazioni delle attività e altre imprese l'hanno addirittura utilizzata continuando ad impiegare i propri dipendenti nello svolgimento ordinario delle loro prestazioni lavorative;

considerato che:

in particolare, secondo quanto riportato in alcuni articoli di stampa e nella recente inchiesta del programma televisivo "Report", tra le imprese che avrebbero impropriamente utilizzato la cassa COVID figurerebbe anche la Visibilia editore, società quotata in borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dall'allora senatrice Garnero Santanchè. Sarebbe emerso che un'ex dipendente della società, avente ruoli di responsabilità, sia stata posta in cassa integrazione a zero ore a sua insaputa, avvalendosi delle citate misure straordinarie messe in campo dal Governo per sostenere imprenditori e lavoratori durante l'emergenza pandemica e che avrebbe invece continuato a svolgere il proprio lavoro;

nel corso di una delle ultime puntate di Report è intervenuta l'ex responsabile degli affari societari e *investor relator* di Visibilia, che ha esplicitamente dichiarato di aver continuato a lavorare per la società della ministra Santanchè che la pagava solo attraverso "rimborsi spese chilometrici", senza essere mai stata informata di trovarsi in cassa integrazione a zero ore;

inoltre, su un articolo del quotidiano "La Stampa", del 10 luglio 2023, intitolato "Ero in cassa integrazione e lavoravo in Senato - La nuova testimonianza che inguaia la Ministra", l'ex *investor relator* di Visibilia ha dichiarato che nel medesimo periodo, sempre "ignara della cassa integrazione", lavorava *part-time* come assistente parlamentare, tra gli altri, della senatrice Santanchè, con cui aveva un contratto di consulenza;

la Ministra, che raramente perde occasione di evidenziare il suo ruolo di imprenditrice, ha più volte pubblicamente dichiarato, smentita dalle testimonianze dei dipendenti delle sue società, di aver anticipato la cassa integrazione;

valutato che:

qualora confermate, le vicende riportate evidenzierebbero condotte gravemente lesive dei diritti dei lavoratori e un sostanziale uso illegittimo degli strumenti straordinari di sostegno del reddito dei lavoratori durante la pandemia;

ciò appare ancor più grave soprattutto alla luce di uno studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha evidenziato che nell'anno 2020 la percentuale di ore di cassa integrazione utilizzate per COVID, senza cali di fatturato, era stimato al 27 per cento, corrispondenti a circa 2,7 miliardi di euro di spesa che, senza dubbio, si sarebbero potuti risparmiare in presenza di comportamenti corretti;

rilevato che:

nella seduta n. 128 di mercoledì 28 giugno 2023 della Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1238/10, a prima firma dell'on. Gribaudo del Partito Democratico, che, facendo esplicito riferimento alla vicenda Visibilia, ha impegnato il Governo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo appropriato della cassa straordinaria COVID e per sanzionare gli operatori che ne avessero usufruito in maniera fraudolenta, recuperando con la massima sollecitudine gli importi illecitamente percepiti;

indipendentemente da quelle che sono state le dichiarazioni (a tratti a giudizio degli interroganti scomposte) dei vari rappresentati della maggioranza, il Governo ha voluto dare un segnale, o almeno così è parso, di intransigenza nei confronti di chi si è approfittato di un momento di così grande fragilità per il Paese e per il suo settore produttivo,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto e dando seguito all'impegno recentemente accolto, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accertare i comportamenti della Visibilia editore in merito all'utilizzo improprio della cassa integrazione durante il periodo della pandemia;

se intenda adottare iniziative volte al recupero delle somme eventualmente percepite illecitamente.

(3-00576)

[PAITA](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#), [FREGOLENT](#), [GELMINI](#), [VERSACE](#), [LOMBARDO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il diritto alla salute è costituzionalmente garantito dall'articolo 32, che è l'unico diritto che la nostra Carta qualifica espressamente come "fondamentale", sia per l'individuo sia per l'interesse della collettività;

il piano nazionale per il governo delle liste d'attesa (PNGLA) prevede che le Regioni e i Comuni debbano definire i piani locali con la partecipazione dei cittadini, ma la previsione è rimasta di fatto lettera morta;

il piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 6, destina 2 miliardi di euro per il potenziamento dell'assistenza sanitaria di prossimità e la riduzione delle ospedalizzazioni non urgenti tramite l'attivazione di 1.350 case della comunità;

sia sulle liste d'attesa che sulla riforma dell'assistenza territoriale e la sua integrazione con i servizi, anche ospedalieri, già esistenti, gli interventi adottati finora dal Governo sono mirati a tamponare l'emergenza, piuttosto che ad affrontare le problematiche del Servizio sanitario nazionale in un'ottica di lungo periodo;

nella seduta del 2 febbraio 2023 il Ministro in indirizzo ha affermato che il nuovo Governo avrebbe rapidamente ovviato ai ritardi accumulati per le prestazioni sanitarie (cosiddette liste d'attesa), sostenendo che le linee di indirizzo emanate il 16 gennaio 2023 dall'Osservatorio nazionale delle liste d'attesa avrebbero reso più uniformi, chiare e fruibili ai cittadini le informazioni sui tempi di attesa e sulle modalità di accesso alle cure;

nella stessa occasione il Ministro in indirizzo ha sottolineato come nel PNGLA è inserita altresì "la definizione e l'applicazione da parte delle Regioni dei percorsi di tutela, ovvero l'attivazione di modalità alternative di accesso alle prestazioni nei casi in cui ai cittadini non possa essere assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalle Regioni" e che le nuove classi di priorità per le visite e i ricoveri avrebbero consentito una progressiva riduzione delle liste di attesa;

ciononostante, il rapporto di Cittadinanzattiva 2023, pubblicato a fine maggio, continua a denunciare una situazione allarmante, confermando "una oggettiva carenza di risorse umane e tecniche", e

definendo quello delle liste d'attesa "un sistema confuso e oscuro, nel quale si mescolano le prime visite con i controlli, si chiudono le agende di prenotazione senza neppure darne motivazione, si creano rapporti poco chiari con i privati, i sistemi informatici non comunicano, i centralini non rispondono";

l'ultimo rapporto della Corte dei conti sulla finanza pubblica delinea una situazione allarmante in riferimento al comparto sanitario, denunciando forti *gap* nella resa delle prestazioni sanitarie e nelle relative *performance*: a fine marzo scorso, dei 500 milioni stanziati per recuperare le prestazioni annullate a causa del COVID restavano ancora da spendere ben 152 milioni, pari al 31 per cento dello stanziamento, con forti differenze territoriali (le Regioni del Nord hanno speso il 92 per cento, quelle del Centro il 57 per cento, il Sud e le isole solo il 41 per cento);

lo stesso rapporto denuncia come il *target* di recupero dei ricoveri ospedalieri sia stato raggiunto solo al 66 per cento a livello nazionale, per gli *screening* fondamentali per la prevenzione il *target* di recupero è stato raggiunto a livello nazionale solo al 67 per cento e il recupero delle prestazioni ambulatoriali (visite ed esami) si attesta a un modesto 57 per cento;

a dispetto delle aspettative, le liste d'attesa e i tempi per la resa delle prestazioni sanitarie di diagnosi, interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi risultano ancora oltremodo eccessivi, compromettendo l'effettività stessa del diritto alla salute e rischiando di pregiudicare irrimediabilmente il benessere dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ridurre i tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, garantendo piena effettività al diritto alla salute e al fine di scoraggiare in ogni modo il fenomeno della rinuncia alle cure;

quali iniziative di competenza intenda adottare per risolvere le criticità esposte, al fine di garantire piena tutela al fondamentale diritto alla salute sancito in Costituzione e che rischia di essere pregiudicato dalla carenza di personale sanitario, di farmaci, strutture e tempi di attesa irragionevoli.

(3-00577)

[FINA](#) - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha previsto la soppressione delle sedi giudiziarie di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, nell'ambito della più ampia riforma della geografia giudiziaria sul livello nazionale;

il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, all'articolo 8, commi 8-ter e 8-quater prevede il differimento al 1° gennaio 2025 della chiusura dei tribunali abruzzesi subprovinciali delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, come previsto dalla normativa;

questi uffici giudiziari interessati dalla riforma saranno quindi operativi per tutto il 2024 e, stante le ripetute dichiarazioni in tal senso del Ministro in indirizzo, vi è la concreta possibilità che si proceda ad una revisione della geografia giudiziaria che riveda in via definitiva la scelta di sopprimere gli uffici giudiziari;

le ordinarie attività istituzionali delle sedi giudiziarie di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano sono fortemente compromesse dalla grave carenza di personale amministrativo e dei magistrati che è stata più volte denunciata dagli operatori del diritto;

in particolare per il Tribunale di Avezzano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, sui 380 impiegati inviati dal Ministero della giustizia al distretto de L'Aquila negli scorsi anni sono solo 3 quelli assegnati, a fronte di una dotazione organica che sconta carenze rilevanti: infatti, sono presenti in Tribunale 26 unità rispetto alle 47 previste nella pianta organica di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 2010 e presso la Procura 14 unità rispetto alle 23 previste;

il TAR Abruzzo con sentenza n. 46/2023, a seguito di ricorso presentato dal consiglio dell'ordine forense di Avezzano, ha affermato il principio in base al quale anche le sedi giudiziarie di cui si prevede la soppressione, finché sono operative, debbano essere dotate del personale idoneo al regolare funzionamento. Tuttavia, a seguito della citata sentenza la grave carenza di personale non si è risolta e l'ordine professionale forense di Avezzano ha recentemente promosso ricorso per ottemperanza;

tale situazione si è venuta a creare poiché, benché la soppressione dei tribunali abruzzesi di Avezzano,

Sulmona, Lanciano e Vasto sia stata più volte prorogata, il Ministero ha comunque scelto di eliminare le relative piante organiche già previste dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2010, prevedendo quali uniche piante organiche quelle dei tribunali accorpanti de L'Aquila e Chieti, benché l'accorpamento non fosse giuridicamente operativo; tale scelta, come rilevato più volte e da più parti trasversalmente, ha comportato un grave impatto sull'efficienza del servizio della giustizia per il territorio abruzzese; considerato che:

l'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto che: "Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni"; tuttavia, tale disposizione non prevede un obbligo di integrazione delle piante organiche per i tribunali subprovinciali citati, prevedendo, invece, la sola possibilità che continui a permanere in capo alle autorità amministrative ministeriali e distrettuali la responsabilità di determinare in concreto tali doverose integrazioni, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire in tempi brevi la dotazione organica delle sedi dei tribunali citati nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché delle pronunce della giurisprudenza amministrativa, anche alla luce dell'ulteriore contenzioso incardinato presso il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo dall'ordine degli avvocati di Avezzano; se non ritenga opportuno rivedere la riforma della geografia giudiziaria, in particolare cancellando la soppressione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano.

(3-00578)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

in data 11 luglio 2023 si è svolto, a Mestre, un incontro promosso presso l'unità di crisi aziendale regionale del Veneto, alla presenza dell'assessore regionale competente, le organizzazioni sindacali di categoria regionali e provinciali, le rappresentanze sindacali unitarie, i rappresentanti dell'azienda Safilo, Confindustria Belluno Dolomiti, e la rappresentanza aziendale di Innovatek, per conoscere il piano industriale che riguarda il futuro dello stabilimento di Longarone, che non rientra più tra gli *asset* produttivi strategici del gruppo Safilo;

l'incontro, come si apprende dal comunicato finale, è stato finalizzato ad approfondire le ipotesi di sviluppo industriale avanzate dal nuovo soggetto imprenditoriale, che potrebbero interessare parte degli stabilimenti e coinvolgere 208 lavoratori attualmente dipendenti di Safilo;

sono in calendario altri importanti appuntamenti per quanto concerne la vertenza, in quanto vi è, innanzitutto, la richiesta delle organizzazioni sindacali di assicurare gli ammortizzatori sociali per accompagnare il processo di riassorbimento delle maestranze in esubero, che saranno assorbite gradualmente da Thelios e Innovatek;

per le organizzazioni sindacali il punto nodale concerne le garanzie produttive e di sviluppo che vengono offerte dai piani industriali di subentro per rilevare l'impianto Safilo;

per queste ragioni le parti hanno valutato la necessità di un ulteriore approfondimento rispetto alla proposta industriale;

considerata l'importanza dell'impianto e delle possibili ripercussioni economiche e sociali sul territorio, diventa indispensabile una tempestiva attivazione e il coinvolgimento del Governo nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare rapidamente un tavolo nazionale al fine di avere maggiori e dettagliate garanzie, anche da Safilo e Thelios che sono chiamate a sottoscrivere l'accordo quadro, sul piano industriale che riguarda il futuro dello stabilimento Safilo di

Longarone, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di rilanciare la produttività dell'impianto e tutelare tutta la platea dei lavoratori interessati.

(3-00580)

[FALLUCCHI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il forte, atipico e continuato maltempo e le abbondanti piogge, talvolta miste a grandine, che hanno colpito l'Italia, in particolare le regioni del Mezzogiorno (e tra queste, con maggiore intensità, la Campania, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna) nel mese di maggio ed inizio giugno 2023, hanno causato ingenti danni ai raccolti dei produttori e delle aziende agricole;

in Puglia i campi allagati hanno compromesso grano, pomodoro e altre ortive: nella parte settentrionale della regione, la Capitanata, molti raccolti sono marciti e numerosi vigneti, per uva sia da tavola che da vino, sono stati aggrediti irrimediabilmente dalla peronospora, il foraggio per l'alimentazione degli animali è andato perduto, e i trapianti sono in enorme ritardo per il terreno reso impraticabile dall'acqua;

l'eccezionale piovosità ha determinato, inoltre, un serio problema di manutenzione del territorio: le strade rurali si sono trasformate in rivoli di fango e acqua rendendo ancora più difficile gli interventi a salvaguardia delle culture;

evidenziato che:

l'impatto dei cambiamenti climatici sulla Puglia è alto rispetto all'anno 2021: nel corso del 2022 la Puglia ha perso il 21 per cento della produzione agricola e il 6,2 per cento del valore; è andato perso, in particolare, il 50 per cento delle olive e il 35 per cento della frutta e della verdura, del grano, delle foraggere per l'alimentazione del bestiame, del miele e del pomodoro. Nello specifico la produzione del mais è calata del 22 per cento, rispetto al precedente anno, con un calo del 19 per cento delle rese, la produzione di frumento duro è calata del 9,2 per cento, con un calo del 9,9 per cento delle rese, la produzione di olio di oliva, riso e pomodori, rispettivamente sono diminuite del 27, del 17,3 e del 9,7 per cento, sempre rispetto all'anno 2021;

come noto agli operatori del settore, con l'approvazione del fondo mutualistico nazionale Agri-CAT, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, è stata disposta a decorrere dal 2023 l'introduzione nel sistema di gestione del rischio in agricoltura di una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, a copertura dei danni provocati da avversità catastrofali alle produzioni agricole vegetali sull'intero territorio nazionale, nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il fondo, in vigore dal 1° gennaio 2023, coinvolge circa 700.000 aziende e ha una dotazione di 351 milioni di euro annui;

Agri-CAT è uno strumento innovativo nell'ambito della gestione del rischio, ma non ancora operativo in termini di apertura dei crediti a favore degli agricoltori. È necessario specificare, infatti, che molte delle produzioni colpite dal maltempo nei mesi ricordati non potranno beneficiare del fondo, a meno che non si adottino gli opportuni interventi legislativi che permettano a tutti coloro che hanno subito danni di fare domanda,

si chiede di sapere:

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare nell'immediato per ristorare gli agricoltori che in questi primi mesi dell'anno 2023 hanno subito danni alle produzioni a causa di eventi climatici avversi e calamità naturali;

quali misure siano ancora necessarie per garantire la piena operatività del fondo, al fine di aumentare la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, incluse le manifestazioni di maltempo che hanno colpito l'Italia nell'arco di tempo richiamato, favorendo inoltre una più ampia adesione da parte delle stesse aziende ai programmi di gestione del rischio.

(3-00581)

[ROSA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

con l'accordo di programma quadro del 19 giugno 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Basilicata sono stati stabiliti tutti gli interventi previsti nelle due aree SIN di Tito e Valbasento;

il 4 giugno 2020 il Ministero ha approvato un secondo accordo di programma sottoscritto dalla Regione, con il quale è stato recuperato il finanziamento degli interventi che non erano riusciti a partire nei tempi previsti dall'accordo precedente, con l'obbligo, per ogni singolo intervento, di conseguire l'OGV (obbligazione giuridicamente vincolante) entro il 31 dicembre 2022;

considerato che:

alcuni degli interventi di cui all'accordo 2020 sono stati definanziati poiché non è stata conseguita l'OGV entro il termine previsto e, in particolare, per il sito di Tito, la bonifica dell'area fluviale compresa nel SIN, pari a 2.955.000 euro;

a causa della procedura *ex art. 126-bis* del decreto legislativo n. 230 del 1995, per radioattività naturale rilevata da ARPAB nel corso del 2013 è stata di fatto sospesa l'approvazione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche, pari a 3.245.754,25 euro e la messa in sicurezza permanente del bacino fosfogessi, pari a 5.910.000 euro;

valutato inoltre che:

alcuni degli interventi di cui all'accordo 2020 non hanno raggiunto il totale dell'importo finanziato;

è necessario, inoltre, affrontare anche le questioni relative alla bonifica delle due discariche (residui solidi urbani e fanghi), ubicate ad est dell'ex pista Mattei, e quella del sito ex Materit per il quale è necessario reperire i relativi fondi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni ritenga che sia opportuno intraprendere per risolvere la questione dei SIN Tito e Valbasento, inclusa quella relativa alla bonifica delle due discariche, ubicate ad est dell'ex pista Mattei, e quella del sito ex Materit e le tempistiche per la sottoscrizione del nuovo accordo di programma quadro e il rifinanziamento degli interventi.

(3-00582)

[RUSSO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la legge 2 luglio 2022, n. 133, stabilisce che, nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi sono soggette a pericoli o minacce nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o loro parti, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere;

per quanto consta all'interrogante, tra coloro che, ad oggi, usufruiscono di una scorta, sembrerebbe di terzo livello, con due agenti e una vettura blindata, vi sarebbe Vincenzo Bianco: prima avvocato, è stato Ministro dell'interno oltre 20 anni fa, dal gennaio 2000 al giugno 2001, parlamentare fino al 2012, sindaco di Catania nel periodo 2013-2018 e, da allora, non ha ricoperto altri incarichi istituzionali, se non quello di consigliere comunale;

se confermato, si tratterebbe di un caso di difformità rispetto alla legge e alla prassi, considerato che la scorta e la tutela, anche alle più alte cariche dello Stato, vengono revocate dopo 12 o 24 mesi dalla conclusione del mandato, per l'ovvia necessità di impiegare l'auto blindata e il personale armato per altre finalità, compresa la lotta al crimine organizzato;

il 13 marzo 2021, Bianco, la Giunta comunale in carica tra il 2013-2018 e l'allora collegio dei revisori di conti erano stati rinviati a giudizio dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per le responsabilità connesse al dissesto. Successivamente, il 13 ottobre 2021, l'ex ministro era stato rinviato a giudizio anche per abuso d'ufficio nell'ambito del procedimento "Università bandita", condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale etneo;

il 31 marzo 2023, la sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti della Sicilia, accogliendo parzialmente il ricorso della Procura generale, ha dichiarato Vincenzo Bianco incandidabile per i prossimi 10 anni e imposto il divieto per lo stesso periodo a ricoprire cariche in enti vigilati o partecipati di enti pubblici. Il provvedimento riguarda anche i componenti della Giunta in carica tra il

2013 e il 2018. Per loro è stato imposto il divieto di ricoprire, per un periodo di 10 anni, "incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati",

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che, ancora oggi, l'ex sindaco Bianco usufruisce di una scorta, con due agenti e una vettura blindata;

quale sia la legittima motivazione in grado di giustificare il mantenimento di tale misura di tutela personale;

nel caso in cui risulti un'ingiustificabile irregolarità dell'utilizzo della scorta, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per riportare ad un corretto e rigoroso impiego delle scorte, anche al fine di rendere più efficiente il servizio, sia per personale impiegato, che per risorse utilizzate.

(3-00583)

[DE PRIAMO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

venerdì 30 giugno 2023 presso il carcere "Regina Coeli" di Roma, si sono verificati gravi episodi di violenza tra detenuti che sono sfociati in una feroce rissa; solo grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia penitenziaria, che hanno messo a repentaglio la propria incolumità e subito delle lesioni, ad esempio l'assistente capo coordinatore ha riportato la frattura della mandibola, gli episodi di violenza sono stati sedati;

anche questo episodio, unitamente ad altri del medesimo tenore, evidenzia come negli anni sia mancata una concreta politica carceraria e gli agenti siano stati lasciati spesso soli ad affrontare le criticità legate alle condizioni delle strutture carcerarie quali il sovraffollamento e la grave carenza di personale;

in tale contesto occorre rilevare come il Governo abbia iniziato ad invertire la tendenza a partire dalle misure contenute nel decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, recentemente convertito in legge, in tema di rafforzamento del personale penitenziario, con l'istituzione della carriera dei medici, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del Corpo, attualmente privo di personale medico;

è quindi essenziale promuovere azioni volte ad assicurare condizioni dignitose di vita nelle carceri nella prospettiva di dare concreta attuazione al principio costituzionale che attribuisce alla pena la funzione rieducativa; al contempo occorre assicurare adeguate tutele al personale della Polizia penitenziaria che deve poter adempiere ai compiti di istituto in condizioni di sicurezza, quest'ultima presupposto essenziale per svolgere al meglio la loro delicata e fondamentale funzione,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di avviare un piano volto ad investire sulla politica carceraria nella prospettiva di migliorare le condizioni degli istituti penitenziari ed in particolare quali azioni intenda intraprendere per ridurre il sovraffollamento carcerario e provvedere al potenziamento del personale penitenziario.

(3-00584)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa il 30 giugno 2023 il Ministero della giustizia ha inviato presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale una nota in cui si legge che: "Prende il via da oggi il progetto Estensione del processo civile Telematico ai giudici di pace, come richiesto dalla riforma Cartabia. (...) Il ministero ha predisposto tutte le attività necessarie a garantire il supporto richiesto dagli uffici per agevolare quella che rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana della giustizia civile";

a dispetto dei toni enfatici del Ministero, lo scorso 3 luglio il presidente del Tribunale di Brescia ha emanato una circolare in cui si autorizza il personale e i giudici di pace a depositare in forma cartacea provvedimenti e verbali chiarendo che "sono state rilevate oggettive problematiche relative all'utilizzo del Processo civile telematico, da parte delle cancellerie e dei giudici di pace e che alcuni giudici non sono ancora in possesso dei supporti informatici necessari e della firma digitale (...) è risultato

impossibile per l'ufficio ricevere tutti gli atti depositati in via telematica, provvedere al deposito dei verbali e celebrare le udienze civili";

la vicenda è stata resa nota anche dal presidente dell'ordine degli avvocati di Brescia, Giovanni Rocchi, che ha sottolineato come "la situazione di un ufficio già noto per le sue difficoltà organizzative sia critica";

si deve infatti ricordare come l'aumento della competenza per valore dei giudici di pace disposto con la riforma del processo civile abbia innalzato la competenza da 5 a 10.000 euro per le cause generiche e fino a 25.000 euro per gli incidenti stradali. Un aumento del carico di lavoro cui non è seguito un corrispondente aumento in termini di risorse;

il presidente dell'ordine degli avvocati di Brescia al riguardo ha chiarito che: "Se prima i giudici di pace affrontavano circa il 25% delle cause civili, ora arriviamo al 40%. Con otto magistrati operativi (uno sta per andare in pensione) rispetto a una pianta organica che ne prevede 24 e una sottostima di amministrativi che in termini percentuali va pure peggio". Ed ha, infine, evidenziato come nel 2022 siano stati gestiti dal Tribunale di Brescia circa 7.000 fascicoli e che la stima relativa all'anno 2023 registra un aumento percentuale del 30 per cento;

sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, nell'area penale, che è competente per minacce e lesioni ad esempio, sarebbe impiegato un solo assistente giudiziario, con un conseguente "ritardo cronico nella pubblicazione dei provvedimenti, con decisioni incagliate negli uffici che tardano ad essere impugnate davanti al tribunale";

tali criticità, come denunciato dall'ordine degli avvocati di Brescia, sarebbero dunque legate alla mancanza di strutture e risorse cui non si è posto rimedio in vista dell'entrata in vigore della riforma del processo civile telematico,

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di dotare il giudice di pace di Brescia di adeguate risorse e strumenti per rendere realmente operativo il processo civile telematico;

in particolare, quali soluzioni intenda adottare, e con quali tempistiche, per sopperire alla mancanza di *hardware* e *software* idonei a supportare i sistemi informatici, nonché per consentire un'adeguata formazione di giudici e operatori amministrativi volta a colmare le carenze più vistose ed evidenti del personale.

(3-00579)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [BILOTTI](#), [PIRONDINI](#), [BEVILACQUA](#), [ALOISIO](#), [LOPREIATO](#), [SIRONI](#), [MARTON](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [PIRRO](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [NATURALE](#), [GUIDOLIN](#), [NAVE](#), [TURCO](#), [MAIORINO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

l'Italia è uno degli Stati più industrializzati del mondo, con un'alta densità di popolazione e un'intensa attività economica. Questi fattori contribuiscono alla produzione di significative quantità di inquinanti atmosferici, tra cui le particelle sottili (PM2.5) e il biossido di azoto, particolarmente dannosi per la salute umana. In particolare, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico è responsabile di oltre 400.000 decessi prematuri ogni anno nell'Unione europea;

le emissioni industriali sono tra le principali fonti di inquinamento dell'aria nel nostro Paese. Più specificamente, le emissioni provenienti da impianti industriali, centrali elettriche e processi di produzione contribuiscono alla diffusione di sostanze tossiche nell'atmosfera;

un altro fattore è il traffico stradale, in quanto, con l'aumento del numero di veicoli su strada, ha portato a una maggiore emissione di gas di scarico, compresi diossido di azoto e PM2.5. Così, le città con elevati livelli di traffico urbano sono particolarmente colpite da questo tipo di inquinamento;

tra le cause di inquinamento non va trascurato il riscaldamento domestico: l'uso di combustibili fossili per il riscaldamento domestico è una fonte significativa di inquinamento atmosferico. In particolare, la combustione incompleta di legna, carbone e oli pesanti rilascia sostanze nocive nell'atmosfera, contribuendo all'inquinamento dell'aria sia nelle zone rurali che in quelle urbane. A tutto questo si

aggiunge che l'uso di fertilizzanti azotati e pratiche di gestione dei rifiuti nel settore agricolo può portare all'emissione di ammoniaca nell'atmosfera, che può reagire con altri inquinanti atmosferici e formare particelle fini che danneggiano la salute e l'ambiente;

l'inquinamento dell'aria ha una serie di effetti negativi sulla salute umana, tra cui problemi respiratori, malattie cardiovascolari e un aumento del rischio di sviluppare neoplasie come il cancro polmonare e altre patologie acute e croniche. Inoltre, l'inquinamento atmosferico danneggia anche l'ambiente, contribuendo all'acidificazione dei suoli, alla perdita di biodiversità e al cambiamento climatico;

affrontare queste problematiche richiede un impegno congiunto da parte del Governo, delle industrie, delle comunità locali e dei singoli cittadini, motivo per cui in molti Stati sono state adottate molteplici azioni volte a ridurre l'inquinamento dell'aria, provvedendo ad esempio a: ridurre le emissioni industriali, adottando tecnologie pulite e sostenibili atte a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici; adottare normative più rigorose e incentivi finanziari con l'obiettivo di incoraggiare il passaggio a processi produttivi a basso impatto ambientale; promuovere una mobilità sostenibile, così da ridurre il traffico stradale e dunque le emissioni di gas di scarico, migliorando la qualità dell'aria nelle città; promuovere la transizione verso fonti di energia pulita, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e promuovendo l'uso delle energie rinnovabili come l'energia solare, eolica e idroelettrica, così da ridurre le emissioni di gas a effetto serra e migliorare la qualità dell'aria;

l'inquinamento dell'aria, principale fattore di rischio ambientale per la salute in Europa, è diventato un problema di portata globale, con gravi implicazioni per la salute umana e l'ambiente, rappresentando una sfida cruciale che richiede un'attenzione e azioni immediate;

è parere degli interroganti che, attraverso l'incremento del monitoraggio ambientale, l'adozione di politiche sostenibili, la promozione di tecnologie pulite e il cambiamento dei comportamenti, è possibile lavorare per ridurre l'inquinamento dell'aria, preservando la nostra salute e garantendo un ambiente sano per le generazioni future. Sul punto, si evidenzia che in data 27 giugno 2023 la Commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha votato la proposta di revisione della direttiva UE sulla qualità dell'aria-ambiente con limiti più severi per numerosi inquinanti. La proposta di direttiva sarà votata dall'assemblea plenaria del Parlamento europeo nel mese di luglio 2023;

il riesame degli *standard* dell'Unione europea per l'aria pulita rappresenta un'importante occasione per rivedere le direttive sulla qualità dell'aria-ambiente, con l'obiettivo di salvaguardare la salute umana e dell'ambiente circostante;

in data 14 giugno 2023 l'Associazione medici per l'ambiente-ISDE Italia ha pubblicato un documento, rivolto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, attraverso cui chiede che vengano intraprese azioni concrete in Italia per migliorare la qualità dell'aria, atteso che il nostro Paese è sotto infrazione europea per l'eccessivo inquinamento presente in alcune aree, si chiede di sapere:

se, dando seguito alla richiesta dell'associazione medici per l'ambiente-ISDE Italia, i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano rafforzare l'informazione sulla qualità dell'aria come misura di salute pubblica di prevenzione e protezione e se, relativamente a tutti gli inquinanti presenti nelle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021 (PM_{2,5}; PM₁₀; diossido di azoto; diossido di zolfo; ozono), intendano allineare gli *standard* di qualità atmosferica alle raccomandazioni dell'OMS e alle ultime scoperte scientifiche entro e non oltre il 2030;

se condividano l'opportunità di aumentare la densità e la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio, includendo quali criteri per la scelta delle postazioni di campionamento le disuguaglianze sociali e l'esposizione da parte di gruppi vulnerabili e suscettibili come i quartieri residenziali popolari, le scuole, gli ospedali e le case di riposo.

(4-00564)

[MAGNI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

gli yazidi o ezidi sono un'antichissima popolazione presente soprattutto nell'area mesopotamica fra Iraq, Siria, Iran, Turchia, Armenia e Georgia, che, seppur facente parte per lingua e tradizione della

storia e del mondo curdo, ha alcuni tratti specifici che la distinguono: la fede yazida, professata da una minoranza numericamente molto esigua, ha suscitato in passato miti e leggende duri a morire che sono ancora alla base dei pregiudizi e delle persecuzioni subite in particolare negli ultimi decenni, gli "adoratori del diavolo", come sono stati chiamati per secoli in Medio Oriente, sono in realtà i seguaci di una religione pacifica, dai forti tratti mistici e popolari insieme, che non ha mai cercato di fare proseliti;

ciò nonostante, sono considerati "kuffar", infedeli, dai fanatici terroristi di matrice islamica e nei loro confronti è stato posto in essere un programma di eradicamento mirato e sistematico in quanto gruppo etnico;

il 3 agosto 2014 i combattenti del Daesh, nel momento culminante della loro politica di espansione territoriale, penetrarono nei luoghi dove vive la maggioranza degli yazidi nel mondo: si tratta del territorio del Sinjar, nel nord dell'Iraq e al confine con la Siria;

quello stesso giorno i militanti dell'ISIS massacrarono più di 3.000 esseri umani, tra cui molti anziani, e rapirono circa 7.000 fra donne e bambini per ridurli in condizioni di schiavitù; complessivamente si contano 5.000 morti, 7.000 scomparsi, oltre 400.000 profughi.

due settimane dopo l'assalto del Daesh è stata rinvenuta la prima fossa comune che rivelò al mondo il genocidio;

le Forze democratiche siriane (SDF) hanno fornito prove fotografiche di questo genocidio ancora in corso e hanno pubblicato immagini dei bambini liberati; Daesh ha provato a cancellare il loro senso di appartenenza all'etnia curda addestrandoli in campi speciali all'interno del programma "Cuccioli del Califfato" per farli diventare soldati e *kamikaze*; oggi purtroppo non parlano più nemmeno la loro lingua madre;

secondo un recente rapporto dell'organizzazione non governativa "Human rights watch", "i crimini dello Stato islamico contro la minoranza yazida proseguono e restano ampiamente impuniti"; sono ancora tante le donne vittime di abusi sessuali continui e ripetuti. Molte di loro vengono addirittura vendute come schiave;

una parte di coloro che sono riusciti a fuggire nel 2014 ha cercato riparo sulla montagna di Shengal dove i sopravvissuti hanno trovato i militanti delle unità di difesa kurde che erano scesi incontro a loro dai monti Qandil e che hanno respinto i primi tentativi dell'ISIS di addentrarsi sulla montagna, cominciando, allo stesso tempo, ad addestrare giovani uomini e giovani donne alla resistenza armata; sono sorte così le YBS/YJS, i primi nuclei di autodifesa maschili e femminili della popolazione ezida; oggi Sinjar City è una città che è stata completamente distrutta, prima dai bombardamenti di terra dell'ISIS per conquistarla, e poi dai bombardamenti aerei della coalizione internazionale per cacciare gli islamisti del Califfato;

in questi ultimi anni, la popolazione ezida ha conosciuto un'autentica rivoluzione costruendo una nuova società caratterizzata dall'autodeterminazione democratica. Il Consiglio dell'autonomia è composto da tredici donne e da tredici uomini; le donne partecipano, per la prima volta da protagoniste, non solo alle formazioni di autodifesa, ma anche e soprattutto alla vita politica e sociale; il protagonismo femminile si esprime soprattutto nell'attività culturale, sociale e politica dell'associazione delle donne ezide "Taye", un movimento aperto a tutte le donne che abitano la regione e non solo alle donne ezide;

nel settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n. 2379, che istituiva un *team* investigativo per aiutare il Governo iracheno a raccogliere, conservare e analizzare le prove dei crimini commessi dai combattenti del Daesh, e di fatto quindi anche con riferimento al genocidio yazida;

la stessa commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria si è espressa sull'intera vicenda utilizzando il termine "genocidio yazida"; la richiesta avanzata è quella di impegnare le Nazioni Unite affinché mandino osservatori in Iraq fra gli yazidi in modo da creare le condizioni per farli rientrare nei territori d'origine in sicurezza, perché "senza protezione internazionale non c'è certezza che il terrorismo e il genocidio non tornino";

a livello internazionale, alcuni governi (tra cui quelli di Canada, Australia, Francia, Kuwait, Norvegia,

Germania e Grecia) hanno dato il loro supporto con politiche di reinserimento nei territori d'origine dopo aver avviato programmi di protezione nei relativi Paesi; Human rights watch sostiene, inoltre, che i processi in corso per crimini commessi contro gli yazidi sono destinati a un nulla di fatto e gli imputati sono principalmente accusati di "appartenenza, supporto o assistenza allo Stato islamico". Il rischio è quindi che le prove del genocidio possano "perdersi, nel tempo, nelle fosse comuni che le autorità locali tardano a portare alla luce" e nella debole efficienza del sistema giudiziario iracheno; in Italia il 26 marzo 2019 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera ha approvato risoluzione 8-00021 a prima firma Simona Suriano, che impegnava il Governo ad assumere iniziative per sensibilizzare la comunità internazionale e valutare le modalità più opportune per riconoscere il genocidio ezida;

tale risoluzione non risulta essere mai stata attuata,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi perché sia data attuazione alla risoluzione 8-00021 a prima firma Simona Suriano approvata il 26 marzo 2019 dalla Camera dei deputati;
quali iniziative intenda assumere per sensibilizzare la comunità internazionale sui crimini descritti, anche al fine di riconoscere ufficialmente il genocidio yazida.

(4-00565)

[MINASI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con delibera n. 27 del 6 giugno 2023, il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attesta un risultato di amministrazione pari a circa 630 milioni di euro, determinato principalmente dagli oltre 700 milioni di euro di residui attivi, e di un risultato di amministrazione, per la parte disponibile, in disavanzo di circa 236 milioni di euro;

tale risultato dimostra le estreme difficoltà dell'ente ad attuare una seria e strutturata strategia di riscossione delle proprie entrate, nonostante gli impegni assunti con il Governo in sede di accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti sottoscritto lo scorso anno ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale porterà nelle casse del Comune un contributo di circa 138 milioni di euro fino al 2042, finalizzato proprio al ripiano dei disavanzi annuali, al finanziamento delle spese del personale destinato alle attività di accertamento e riscossione dei tributi, e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari;

la delibera della Giunta comunale n. 137 del 15 giugno 2023, di proposta di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, non ancora vagliata dal Consiglio comunale, presenta inoltre, nell'allegato recante i parametri di riscontro della situazione di *deficit* strutturale dell'ente, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 267 del 2000, un'anomalia rispetto al medesimo allegato al rendiconto 2022. Se quest'ultimo, infatti, attesta che il Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ad un esito diverso e contrapposto conducono i parametri allegati al bilancio di previsione, generando così equivoci e confusione circa la reale situazione finanziaria del Comune di Reggio Calabria. E ciò anche alla luce delle modifiche intervenute ai sensi dell'articolo 37-*quinquies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in materia di inclusione, ai fini del calcolo dei parametri di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267, degli incassi derivanti dai ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché delle modifiche agli indicatori di rigidità strutturale del bilancio e di sostenibilità del disavanzo a carico dell'esercizio, di cui al decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2022;

considerato che:

ad aprile, da quanto si apprende, la sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti ha accertato il ripiano del disavanzo applicato al piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario del Comune, adottato nel 2023, ma anche qui pare che l'organo di controllo abbia evidenziato la presenza di gravi criticità suscettibili di pregiudicare, in chiave prospettica, gli equilibri economico-finanziari del Comune, in particolare ravvisando l'insufficienza dei flussi di entrata propri; sempre sul tema delle entrate proprie, appare il caso di rilevare come a tutt'oggi sia ancora in corso il procedimento di verifica attivato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di

riscossione dei canoni del servizio idrico integrato, con riferimento all'invio ad un'ampia platea di cittadini di bollette riferite a canoni prescritti, pagati o computati con metodi e criteri errati; da quanto premesso, appare evidente la necessità di un intervento che consenta di mettere in sicurezza la stabilità finanziaria dell'ente, garantendo il rispetto del suddetto accordo, e più in generale una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, con particolare riferimento alla gestione delle entrate proprie del Comune,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non ritenga utile e opportuno l'avvio dell'attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

(4-00566)

[ROJC](#), [RANDO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [CAMUSSO](#), [PARRINI](#), [MARTELLA](#), [ZAMPA](#), [LA MARCA](#), [D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [DELRIO](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la Bosnia-Erzegovina ha presentato domanda di adesione alla UE nel febbraio 2016 e ha ottenuto lo *status* di Paese candidato nel dicembre 2022, a condizione che adotti le misure raccomandate per rafforzare lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, la gestione della migrazione e i diritti fondamentali;

nella dichiarazione congiunta di Italia, Croazia e Slovenia, dopo la trilaterale di Ancona di luglio 2023 nel sottolineare l'importanza strategica della regione dei Balcani occidentali per il futuro dell'Unione europea, i Ministri hanno evidenziato la necessità che tutti i Paesi della regione accelerino sul percorso UE impegnandosi in ambiziosi programmi di riforma, ribadendo il loro fermo e condiviso sostegno al processo di integrazione dei Balcani occidentali, anche mediante l'attuazione di misure concrete per un'integrazione accelerata e graduale in linea con e sulla base della metodologia riveduta del 2020 sull'allargamento, e hanno invitato l'Unione europea a intensificare il proprio ruolo e il proprio contributo al fine di aumentare la resilienza dei paesi dei Balcani occidentali alle sfide attuali;

"La concessione dello status di Paese candidato all'adesione all'Unione Europea nel dicembre 2022 rappresenta un segnale chiaro che il futuro della Bosnia ed Erzegovina è nell'UE. (...) In quanto Paese candidato, ci attendiamo che la Bosnia ed Erzegovina si posizioni in modo chiaro e si allinei alla Politica estera e di sicurezza Comune dell'UE. La strada per l'Europa è a doppio senso. Ma bisogna essere chiari: questa strada passa da Bruxelles non da Mosca", come riportato da "Il Piccolo" di Trieste del 10 marzo 2023, in occasione della visita del Ministro in indirizzo a Sarajevo, in missione congiunta con il ministro federale per gli affari europei ed internazionali austriaco, Alexander Schallenberg;

la *premier* Giorgia Meloni, il 28 giugno 2023, nel suo intervento di replica al Senato sul Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, dichiarava: "Dopo di che sono d'accordo invece con la collega Rojc per quello che riguarda, lo citavo stamattina, il problema dell'integrazione dei Balcani occidentali, l'attenzione verso i Balcani occidentali. Voglio tranquillizzare la collega e voglio confermare che l'impegno italiano in queste settimane, in questi mesi è stato pieno da questo punto di vista e anzi se lei ha visto, se la collega ha visto la relazione di questa mattina, in riferimento a quello che io dicevo non considero un processo di allargamento ma semmai un processo di riunificazione, nel momento in cui noi apriamo il nostro dibattito, la nostra attenzione per esempio alla Moldova, per esempio ad altre nazioni, non dobbiamo, dicevo, dare il segnale che qualcuno che si era mosso prima rimane indietro. Non ci sono corsie preferenziali, non ci sono ovviamente trattamenti diversi, non ci devono essere soprattutto per rispetto ai Balcani occidentali, sui quali, insisto, l'Italia è forse una delle nazioni che in Europa sta seguendo maggiormente questa materia";

il 2 luglio il *leader* serbo-bosniaco Milorad Dodik ha annunciato un possibile *referendum* entro l'anno sullo *status* della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina di cui è presidente;

in una nota congiunta del 5 luglio 2023 il presidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo David McAllister, il relatore per la BiH, Paulo Rangel, e il capo delegazione del Parlamento per le relazioni con la BiH e il Kosovo, Romeo Franz, hanno chiesto che la UE e i suoi Stati membri impongano "finalmente sanzioni mirate a Milorad Dodik (presidente della Republika Srpska, entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina) - che è già soggetto a sanzioni di Stati

Uniti e Regno Unito - e ai suoi alleati, se necessario a livello bilaterale"; gli eurodeputati hanno condannato "con fermezza" l'adozione da parte dell'Assemblea nazionale della Repubblica della legge sulla non applicabilità delle decisioni della Corte costituzionale bosniaca, considerata "un attacco diretto all'ordine costituzionale della BiH e una palese violazione dell'accordo di pace di Dayton" e hanno dichiarato che "non possiamo più permettere a uno sfacciato secessionista e ai suoi seguaci, anche nel parlamento dell'entità, di minare sistematicamente il Paese e il suo futuro all'interno dell'Europa e di mettere a rischio la pace e la stabilità";

il 6 luglio il Ministro degli esteri dell'Ungheria, Péter Szijjarto, in visita a Banja Luka, ha dichiarato "antidemocratica" la decisione dell'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia-Erzegovina, Christian Schmidt, di annullare la legge della Repubblica Srpska sulla non applicabilità delle decisioni della Corte costituzionale, sottolineando che l'Ungheria "sostiene" il presidente della Repubblica Srpska Dodik;

il 9 luglio segretario di Stato Usa Antony Blinken ha condannato con forza la firma, da parte del *leader* serbo-bosniaco Dodik di un decreto che autorizza l'entrata in vigore di leggi annullate dall'alto rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt. Così facendo e negando i poteri dell'alto rappresentante, ha osservato Blinken citato dai *media* a Sarajevo, "si viola la costituzione della Bosnia-Erzegovina e si mina l'accordo di pace di Dayton",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ribadire l'impegno e l'attività diplomatica del nostro Paese intesa a preservare l'integrità della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, quale presupposto della stabilità di questa entità statale riconosciuta e quindi di tutta l'area dei Balcani, su cui è dichiaratamente aperto uno dei principali *dossier* della politica estera italiana, anche nell'ambito del "processo di Berlino", la piattaforma negoziale regionale per accompagnare i Balcani occidentali verso l'integrazione europea;

quali siano le sue opinioni, oltre che dell'intero Governo, in merito all'intervento ufficiale del Governo ungherese sullo *status* della Republika Srpska, se lo consideri un potenziale elemento di forte destabilizzazione interna della Bosnia e dell'area balcanica, un danno agli interessi dell'Unione europea e dell'Italia in particolare, un sostegno oggettivo alla politica di penetrazione e interferenza russa nei Balcani in contrasto all'azione diplomatica operata dalle cancellerie dei Governi UE e NATO quale enunciata dal ministro Tajani;

se, anche alla luce degli interessi magiari in ambito energetico e infrastrutturale, intenda prendere contatti con l'omologo ungherese al fine di chiarire la natura e gli obiettivi del sostegno di Budapest alle spinte secessionistiche di Banja Luka.

(4-00567)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto risulta dall'interrogante, la crescita esponenziale di fenomeni di criminalità nei territori di Napoli e, segnatamente, nei comuni di Casalnuovo di Napoli e di Pomigliano d'Arco, interessati da quotidiani episodi di delinquenza e da recenti cruente aggressioni, riaccende paura e preoccupazione nell'intera comunità dei cittadini;

da quanto si apprende dagli organi di stampa, a Casalnuovo di Napoli la situazione è fuori controllo vista la continua commissione di furti di auto, furti in appartamento, rapine a mano armata alle attività commerciali e ai cittadini, aggressioni e sparatorie che recentemente hanno visto la gambizzazione di un uomo;

la stessa cosa si dica per il comune di Pomigliano d'Arco dove negli ultimi mesi c'è stato un repentino aumento di episodi di violenza e criminalità: ai numerosi furti in casa e ai tentativi di furto per strada si sono aggiunti episodi ben più gravi come l'omicidio di Frederick ucciso da due minorenni, la rapina in casa con annessa violenza fisica nei confronti di una persona anziana, una sparatoria con il ferimento alle gambe di un uomo e un'altra rapina in cui la vittima, ribellatasi, è stata colpita alla testa; si aggiungono inoltre l'esplosione di una bomba nel rione 219 e l'arresto di quattro esponenti del *clan* Mazarella per tentata estorsione;

considerato che:

questi fenomeni, ormai, non sono più episodi rari e isolati, ma costituiscono piuttosto espressione di pericoli costanti e continui, che ricadono in maniera negativa sulle città e sulla sicurezza dei cittadini che vivono nella paura, invocando aiuti seri e concreti da parte delle istituzioni;

l'opera e l'impegno delle forze dell'ordine presenti sul territorio non sono, purtroppo, sufficienti ad arginare fenomeni delinquenti, che aumentano sempre più e avvengono a tutte le ore del giorno sotto gli occhi della cittadinanza inerme, con gravi ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica; ritenuto che:

l'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", stabilisce che "L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità" e che "Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore";

l'ordine pubblico e la sicurezza sono materie di rilievo costituzionale;

l'art. 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", prevede che: "Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei Carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini";

la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono materie in cui si è avvertita la necessità di un coordinamento tra le istituzioni centrali e quelle locali;

a parere dell'interrogante sussiste la necessità di adottare misure adeguate ad assicurare un pieno controllo del territorio da parte delle autorità competenti e da parte delle istituzioni, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di prevenire e reprimere fenomeni delinquenti che minacciano costantemente la sicurezza sul territorio delle due città e, in modo rilevante, nelle periferie;

quali iniziative intenda assumere al fine di favorire un adeguato coordinamento tra le forze di polizia presenti sui diversi livelli territoriali e quali misure intenda intraprendere al fine di garantire in modo strutturale la sicurezza nella provincia di Napoli e, in particolare, prevenire ulteriori episodi di violenza, criminalità e tensione sociale.

(4-00568)

ZULLO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", all'articolo 15, comma 14, primo periodo, prevede che "ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014";

tale normativa viene applicata in modo diverso dalle Regioni italiane: a titolo esemplificativo, la Puglia conferma annualmente, per le singole strutture, i *budget* fatturati nel 2011 per gli esami eseguiti a favore di soggetti residenti in altra regione. Così facendo, ha cristallizzato tale voce, tramutandola in "storica" e impedendo anche un'equilibrata concorrenza tra gli operatori, nonché la libertà d'iniziativa

economica che, seppur entro congrui limiti, deve essere garantita. È applicato, pertanto, non solo un limite di spesa invalicabile per la singola struttura, ma addirittura è confermato di anno in anno, sin dal 2015;

in altre regioni, invece, come ad esempio in Veneto o in Emilia-Romagna, tali prestazioni possono essere liberamente eseguite dalle strutture sanitarie private accreditate, senza, quindi, l'applicazione di alcun tetto, secondo il principio per il quale tali prestazioni non comportano alcun onere finanziario a carico della Regione erogante;

considerato che:

sul tema, si è recentemente espresso il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3775 del 14 aprile 2023, il quale, in riforma di una sentenza del TAR all'interno di un complesso giudizio che concerneva la corretta quantificazione dei *budget* di un IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), ha statuito l'illegittimità dell'apposizione di un tetto di spesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie rese nei confronti di soggetti residenti in altra regione da quella ove è sita la struttura erogatrice;

la vicenda sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato trae origine dai documenti del commissario *ad ad acta* n. 56/2020 e n. 60/2020, assunti dalla Regione Molise, rispettivamente in data 30 settembre e 8 ottobre 2020, con i quali l'amministrazione aveva introdotto un limite invalicabile di spesa sia per le prestazioni rese a favore dei pazienti regionali, che per quelle riguardanti l'utenza extraregionale, così riducendo il *budget* a disposizione rispetto a quello previsto per gli anni precedenti, ed eliminando il *budget* assegnato dalla Regione, fino ad allora, per le prestazioni integrative (di alta complessità). Analogamente, i provvedimenti non prevedevano più la deroga al tetto di spesa per le prestazioni indifferibili o salvavita. Così operando, l'amministrazione aveva reiterato i contenuti dei decreti adottati l'anno precedente, già annullati dal TAR e dal Consiglio di Stato;

l'argomentazione alla base della posizione assunta dal massimo organo della giustizia amministrativa definisce le prestazioni extraregionali oggetto di decurtazione come quelle consuntivate, transitate in compensazione interregionale e liquidate dalle Regioni di provenienza dei pazienti;

nel caso di specie, il Molise ha conseguito l'acconto per tali prestazioni, così come previsto da intesa Stato-Regione n. 152 del 2021, non comportando, pertanto, alcun onere a suo carico e facendo risultare, in tal modo, evidente l'irragionevolezza della previsione contenuta nei decreti del commissario *ad acta* impugnati in primo grado;

nel motivare la decisione, il collegio ha evidenziato la particolare natura dell'appellante (IRCCS "Neuromed"), non adeguatamente valutata dal giudice di primo grado, qualificato quale polo di eccellenza per le patologie del sistema nervoso centrale e periferico e costituito, sin dall'origine, con la precipua finalità di erogare prestazioni neurologiche di alto livello in Molise e di soddisfare la domanda assistenziale di tutto il Centro-Sud, rendendo più agevole e meno oneroso l'accesso alle cure per i pazienti provenienti da tali aree;

inoltre, la pronuncia del Consiglio di Stato riprende la configurazione che l'AGENAS (Agenzia per i servizi sanitari regionali) ha dato della mobilità interregionale, e cioè di un processo a "somma zero", nel senso che la somma algebrica dei saldi tra le Regioni e le Province autonome è sempre pari a zero, non rappresentando mai una perdita o un guadagno a livello nazionale;

alla luce di quanto asserito dall'AGENAS, dunque, le ragioni di contenimento della spesa non possono costituire il motivo, in riferimento alla fattispecie per cui il Consiglio di Stato ha esercitato le proprie funzioni giurisdizionali, dell'individuazione, da parte del commissario *ad acta*, di un limite di spesa alle prestazioni eseguite in favore dei pazienti di altre regioni;

per di più, l'orientamento del supremo consesso della giustizia amministrativa è conforme a quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 2016, secondo cui l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 non costringe le Regioni ad applicare la medesima riduzione dell'importo e del volume di acquisto a tutti i contratti e a tutte le strutture private accreditate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, non ritenga di chiarire la delicata materia inerente alle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie in accreditamento nei confronti di pazienti provenienti da altra regione rispetto a quella ove è sita la struttura erogatrice;

se non ritenga di chiarire se tali tipologie di prestazione erogate dalle strutture private accreditate con i servizi sanitari regionali debbano essere sottoposte ad un tetto limite invalicabile o possano essere liberamente erogate in favore dei pazienti residenti in altre regioni a seguito della disposta compensazione interregionale, in quanto si inseriscono in un processo, come definito da AGENAS, a somma zero.

(4-00569)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00568 della senatrice Murelli, su un episodio di intimidazioni nei confronti di una docente di un istituto comprensivo della provincia di Piacenza;

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00567 della senatrice Pucciarelli, sulla gestione dell'area marina protetta delle Cinque Terre;

3-00570 della senatrice Zambito ed altri, sulla realizzazione del progetto "potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce";

3-00582 del senatore Rosa, sulla bonifica dei due siti di interesse nazionale di Tito e Valbasento in Basilicata;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00581 della senatrice Fallucchi, sui danni subiti dall'agricoltura in Puglia a causa di eventi atmosferici avversi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 84^a seduta pubblica del 5 luglio 2023, a pagina 5, sostituire il titolo: "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, convocazione" con il seguente: "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, composizione e convocazione".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.